L' EPISCOPATO

OSSIA

DELLA POTESTÀ

DI

GOVERNARE LA CHIESA

DISSERTAZIONE

DEL PADRE

GIANVINCENZO BOLGENI

DELLA COMPAGNIA DI GESU'

DIVISA IN DUE PARTI.

TOMO III.

ROMA

NELLA STAMPERIA DELL' OSPIZIO APOSTOLICO
PRESSO CARLO MORDACCHINI

1824.

Con Licenza de' Superiori.

INDICE

DE' CAPI, E DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE TOMO.

PARTE SECONDA

In confutazione di un Libro del Sig. Abbate D. Gennaro Cestari.

CAP. I.

Confutazione della Ragione fondamentale.

Si spiega il giusto senso di un altro detto, cioè che Gesù Cristo ha istituito i Vescovi nella Persona degli Apostoli: *nn.* 165. 177.

Gli Apostoli conferirono l' Episcopato con giurisdizione limitata, e ristretta a determinati popoli, e confini, e ciò per volontà di Gesù Cristo, che in questa maniera volle provvedere al buon ordine, alla pace, e all' unità della Chiesa: *n.* 166. *ad* 171.

La necessità di questa restrizione di giurisdizione viene confessata dal Signor Cestari stesso: *n.* 166.

S' insiste sopra la distinzione tra la Potestà *di ordine*, e la Potestà *di giurisdizione*, e inoltre tra la Potestà *Generale* sopra tutta la Chiesa, che hanno i Vescovi considerati in Corpo, e la potestà *particolare* sopra le loro Diocesi, che hanno i Vescovi considerati isolatamente; e se ne deducono quelle conseguenze, che abbattono tutto il sistema del nostro Avversario: *n.* 170. *ad* 175.

S' impugna l' errore, che per conferire ai Vescovi la giurisdizione non si richiegga, neppure secondo la disciplina presente, altro atto fuori dell' ordinazione: *n.* 174.

Altro gravissimo errore, che i semplici Preti ricevono nella loro Ordinazione la potestà delle Chiavi, che comprende TUTTA la potestà spirituale da Gesù Cristo conferita alla sua Chiesa: *nn.* 175. 176.

Epilogo di questo primo Capo: *n.* 178.

C A P. I I.

Della necessità nelle presenti circostanze.

Ancorchè fossero veri tutti quei mali gravissimi, che il Signor Cestari asserisce nascere dalla lunga vacanza di molte Chiese nel Regno di Napoli, si prova che il sistema di Lui di fare i Vescovi indipendentemente dal Papa non solamente non rimedia a questi mali, ma li rende anzi molto peggiori: *n.* 179. *ad* 185.

Si mostra che tutti questi mali seguono, ancorchè il sistema del Signor Cestari fosse solamente incerto, e dubitabile: *n.* 181. *ad* 185.

Prove di fatto dell' abborrimento de' popoli dai Vescovi illegittimamente ordinati: *numer.* 179. *in nota*.

Sentimenti di S. Cipriano, che il Popolo non deve comunicare un Vescovo illegittimamente ordinato: *n.* 184. *in nota*.

Se sia precetto di Gesù Cristo, che ogni Chiesa particolare abbia il suo proprio Vescovo? *nn.* 185. 186. 200.

Che il diritto dell' elezione de' Vescovi compete originalmente alla Chiesa, e che non può competere ai Principi secolari, se non per privilegio conceduto dalla medesima Chiesa: *n.* 188. *ad* 191.

Che nel caso presente della vacanza di molte Chiese nel Regno di Napoli non si tratta

solamente del diritto delle nomine de' Vescovi, ma si tratta di altri diritti inalienabili, e ai quali non si può rinunziare nè lecitamente, nè validamente: *n.* 191. *ad* 196.

Quindi cade a terra quella necessità, sulla quale il Signor Cestari appoggia il suo sistema: *n.* 196.

Si prova coll' autorità de' Vescovi dell' Africa, esser meglio lasciar vacante una Chiesa, che darle un Vescovo a condizioni pregiudiziali alla medesima Chiesa: *n.* 197.

Proposizioni estremamente scandalose, e sediziose contro l' autorità de' Sovrani, le quali si trovano in un Libretto, che si attribuisce ad un Vescovo nel Regno di Napoli: *nn.* 197. 198.

Epilogo di questo secondo Capo: *nn.* 199. 200.

Il raziocinio fatto dal Signor Cestari, appoggiato su i mali gravissimi della lunga vacanza delle Chiese, si rivolge contro di Lui, e si mostra, che questo raziocinio distrugge il suo sistema: *n.* 201. *ad* 205.

CAP. III.

Della disciplina antica nella confermazione de' Vescovi.

Si confuta il raziocinio formato dal Signor Cestari sopra questa disciplina: *numer.* 205. *ed* 208.

Si riportano le ragioni, e le autorità, che mostrano l'influenza della potestà del Papa nella confermazione de' Vescovi, e si fa vedere, che questa influenza è onninamente necessaria a formare, e mantenere l'unità della Chiesa: *nn.* 208. 210.

Questa verità viene conosciuta, e confermata perfino da un Eretico: *n.* 209.

CAP. IV.

Di alcuni fatti particolari.

Si rileva la stravaganza de' nostri avversarj, i quali ammettono, e lodano l'esercizio degli atti episcopali fatto da alcuni Vescovi particolari fuori delle loro Diocesi, e biasimano, e condannano l'esercizio di questi atti medesimi nel Papa: *n.* 212.

Che la legge della Carità obbliga i Vescovi nei bisogni dell'altrui Diocesi a ricorrere al Papa, non ad ingerirvisi essi da se medesimi: *n.* 212.

CAP. V.

Esame di alcune Proposizioni particolari.

§. I.

Proposizioni scandalose.

Artifizio di chiamare pratiche semplicemente tollerate, ed anche *abusi*, certe pratiche universali della Chiesa: *n.* 223.

Il titolo di *Vescovo Universale* viene negato al Papa dai nostri avversarj. Si prova questo Titolo coi monumenti della Tradizione: *n.* 224., *e ivi in Nota*.

Proposizioni condannate in Richerio, ed in Quesnello, adottate dal Signor Cestari, che Gesù Cristo ha dato alla Chiesa la potestà delle Chiavi, e per essa concessone l' esercizio ai suoi Ministri, e che questi non debbono usarne che col consenso, almeno presuntivo, della Chiesa medesima: *n.* 225.

Falsità, che il Concilio di Trento ricusasse di ricevere il Decreto del Concilio Fiorentino sopra il Primato del Papa: *n.* 226. Motivi, pei quali quel Decreto non fu ripetuto dal Concilio di Trento: *Ibid. in Nota*.

Uguaglianza di potestà negli Apostoli tutti, e nei Vescovi una col Papa, ammessa dal Signor Cestari sotto l'equivoco della parola *Potestà*: *nn.* 226. 227.

Errore di dire, che il Romano Pontefice non da altri riceve la sua missione, che da un semplice Vescovo: *n.* 228.

Il Signor Cestari cita in appoggio de' suoi detti i sentimenti dei Greci scismatici sul Primato del Papa: *n.* 228.

§. II.

Proposizioni calunniose.

Calunnia del Sig. Cestari nell'attribuire ai Teologi, che egli chiama *Papalisti*, il sentimento, che i Vescovi siano meri Luogotenenti, e Vicarj del Papa: *nn. 229. 230.*

In qual senso il Papa sia, e si chiami *Vescovo universale? n. 230. in Nota.*

Altra calunnia nell'attribuire ai medesimi il sentimento di una potestà arbitraria, e dispotica nel Papa: *n. 231. 232.*

Terza calunnia nell'accennare destramente che i Teologi Papalisti ignorino esser false nell'intitolazione le Decretali attribuite da Isidoro ai Pontefici Romani de' primi Secoli: *n. 233.*

§. III.

Proposizioni false.

Si rileva la falsità delle seguenti proposizioni.

Prima. Che in virtù della Missione di Gesù Cristo tutti i Vescovi, come Successori degli Apostoli, hanno per divina istituzione la potestà di esercitare il ministero pastorale in tutta la Chiesa come in un solo Vescovato: *n. 234.*

Seconda. Che possa essere legittimo, e generale un Concilio non convocato, e non autorizzato dal Papa: *n.* 236.

Terza. Che non si richiegga nella corrente disciplina, fuori dell'ordinazione, un altr' atto per conferire la giurisdizione ad un Vescovo: *n.* 237.

Le ordinazioni fatte dagli Eretici secondo il Rito della Chiesa sono state sempre stimate valide quanto all'impressione del Carattere, ma nulle quanto al conferir giurisdizione: *n.* 237. *in nota*.

Quarta. Che la riserva al Papa delle Cause maggiori, e della provvista de' Benefizj, sia contraria alla Sagra Scrittura, ai Concilj, ed ai Padri: *n.* 238.

Quinta. Che il diritto della conferma, e consecrazione de' Vescovi, è affatto straniero all'indole del Primato del Papa: *n.* 239.

§. IV.

Raziocinj storti.

Confusione fatta dal Signor Cestari tra la potestà, che il Romano Pontefice riceve nella sua elezione alla Cattedra di S. Pietro, e la Potestà, che riceve nella sua consecrazione in Vescovo: *n.* 240.

False conseguenze dedotte dalla potestà delle Chiavi conferita agli Apostoli. Si mostra, che sotto il simbolo, e l'espressione *di Chiavi*, la Potestà Ecclesiastica fu conferita al solo S. Pietro: *n.* 240., *e in nota*.

Falsità di fatto unita alla stortura di raziocinio, che i Papi sdegnano di più assumere il Titolo di Vescovo: *n.* 241.

Cattivo raziocinio per provare il suo sistema dedotto dall'autorità di quei Teologi, che lo sostengono in mezzo al Cattolicismo: *n.*242. E dal non essere stato dalla Chiesa definito il contrario: *nn.* 243. 244.

Altri storti Raziocinj del nostro Avversario: *nn.* 245. 246.

§. V.

Proposizioni incoerenti.

Per provare, che in certi casi si possono dai Vescovi fare le cose riservate al Papa, e ciò senza l'autorità del medesimo, si citano i Decreti dei Papi, che autorizzano i Vescovi a così fare: *n.* 247. *ad* 250.

Si asserisce, che i semplici Preti hanno tutta la Potestà spirituale conferita da Gesù Cristo alla sua Chiesa, e che tuttavia manca loro qualche potestà di questa specie: *n.* 250. *ad* 253.

Pessima spiegazione della differenza tra il Presbiterato, e il Vescovato: *n.* 251.

Due passi del Concilio di Trento citati dal Signor Cestari in senso non giusto: *n.* 252.

Incoerenza, che distrugge tutto il Libro del Signor Cestari: *n.* 254.

Altra incoerenza circa lo scopo, che Egli si è proposto nello scrivere il suo Libro *n.* 255.

§. VI.

Proposizioni inesatte.

Nel parlare della Potestà da Gesù Cristo conferita ai suoi Apostoli si lascia fuori la superiorità di S. Pietro, con pericolo d' indurre i Lettori in errore: *nn.* 256. 259.

Si supplisce a questa mancanza, e si fa vedere la necessità del Primato di S. Pietro, e dei Successori di Lui, per formare, e conservare l' unità della Chiesa: *n.* 256. *ad* 260.

§. VII.

Proposizioni insidiose.

Si adoperano queste nel parlare del governo spirituale del Papa, particolarmente delle riserve a lui fatte: *nn.* 260. 261.

REIMPRIMATUR

Si videbitur Rmo P. M. Sac. Pal. Apost.

Joseph Della Porta Patr. Constant. Vicesg.

REIMPRIMATUR

Fr. Philippus Anfossi Ord. Præd. Sac. Pal. Ap. Mag.

L'EPISCOPATO

PARTE II.

IN CONFUTAZIONE DI UN LIBRO DEL SIG. AB. DON GENNARO CESTARI.

157. Il Libro, che prendiamo ora a confutare, ha per titolo *Lo spirito della Giurisdizion Ecclesiastica sull' ordinazione de' Vescovi dell' Abbate Don Gennaro Cestari*. Salus populi suprema lex esto. *Napoli* 1788. *presso Vincenzo Orsino*. *Per autorità Regia*. È in ottavo di pagine 268. senza la Prefazione, e di grosso carattere, con molte, e lunghe note di carattere più piccolo. È diviso in due Parti, la prima delle quali comprende pagine 76.: la seconda pagine 192., ed è distinto in paragrafi, o numeri. Non è mio intento di rilevare tutto ciò, che in questo Libro meriterebbe di essere rilevato, per correggere le torte idee, e i falsi detti dell' Autore: la cosa porterebbe una lunghezza incomoda, ed anche inutile. Mi restringo ad alcuni punti più importanti, che siano per bastare al fine, che io mi propongo, diametralmente opposto al fine del Sig. Abbate Cestari, il qua-

le pretende che si possano nelle circostanze presenti a tutti note consecrare nelle vacanti Chiese del Regno di Napoli i Vescovi indipendentemente dall'assenso del Romano Pontefice. Di questo Libro si è fatta una seconda edizione senza data di luogo, e senza nome di Stampatore, nell' anno medesimo 1788., divisa pure in due Parti. La materia trattata in questa seconda edizione è la medesima che nella prima, e si recano i medesimi monumenti, e sopra vi si fanno i medesimi raziocinj. Qualche piccola cosa vi è di nuovo: peraltro la disposizione delle materie vi è ridotta in molto miglior ordine colla spartizion più minuta in Capi, e §§. Comunemente mi servirò della prima Edizione: a tempo, e luogo nondimeno citerò qualche cosa anche della seconda, additandola colle sillabe iniziali *ed. sec.*

CAPO I.

CONFUTAZIONE DELLA RAGIONE FONDAMENTALE.

158. Tutta la prima Parte del Libro si impiega a sviluppare il seguente raziocinio, e a provarne le proposizioni, che lo compongono. Ogni umana legge cessa di obbligare in caso di necessità, quando cioè l' osservanza di tal legge sia congiunta col danno de' popoli,

e della Chiesa; giacchè „ la salute della Chie-
„ sa è la legge suprema, ed inviolabile, a
„ cui debbono tutte le altre come le linee al
„ centro collimare, dalla quale tutte le altre
„ derivano, ed a cui servono tutte ancora,
„ ed a norma della quale ritengono il loro vi-
„ gore, o perdono la forza di obbligare „
(*p.* 2.). E poco appresso dice il N. A. che
questa „ è una regola, ed un' assioma fonda-
„ mentale dell'economia del governo Eccle-
„ siastico, che *la necessità*, *il bisogno*, *l'u-*
„ *tilità della Chiesa* fa cessare ogni altra leg-
„ ge che vi si oppone, da qualsivoglia auto-
„ rità possa ella derivare (*p.* 3.). Ora il di-
„ ritto attribuito al Romano Pontefice sopra
„ la provvista delle Cattedrali, e specialmente
„ del Regno di Napoli, non essendo che una
„ legge positiva, dee cedere al bisogno, ed
„ anche al vantaggio di quella, (*p.6.*), cioè
della Chiesa. Dopo essersi lungamente affati-
cato il Signor Cestari a provare la suddetta re-
gola, e assioma fondamentale, passa all' ap-
plicazione nel caso nostro, e dice: „ Perve-
„ nire all' applicazione de' stabiliti principj
„ sul proposto quesito, conviene metter in
„ chiaro, se la lunga vacanza delle Chiese sia
„ veramente una estrema urgenza, che deb-
„ ba determinare i Vescovi a supplir le veci
„ del Romano Pontefice. Or che la lunga va-
„ canza delle Chiese sia la massima calamità,

„ e la più grave sciagura, cui possano soggiacere, è cosa da non mettersi in dubbio, e
„ pur troppo superfluo sarebbe il descrivere
„ gl'inevitabili gravissimi disordini, che necessariamente ne derivano „ (*p.* 54.). Da queste premesse ognuno intende seguirne, che dunque nel caso presente, caso *di estrema urgenza per la massima calamità della lunga vacanza delle Chiese*, i Vescovi del Regno di Napoli sono dalla legge suprema della salute della Chiesa autorizzati a dare ai Vescovadi vacanti i proprj Pastori, non ostante il dissenso del Romano Pontefice. Questo in ristretto è il raziocinio esposto in tutta la Parte prima del Libro, anche nella *ed. sec.*

159. Questa fabbrica, che alla vista fa una comparsa sì bella, ha la disgrazia di non aver fondamento. Io voglio concedere al Signor Cestari le premesse del suo raziocinio per ora, e mi restringo a negargli unicamente la conseguenza. Egli non ha preso il vero punto della nostra questione, e affaticandosi molto a provare le sue premesse, ha lavorato in vano, e a pura perdita. Nel caso nostro non si tratta nò (e l' intenda egli bene) di leggi positive o divine, o umane, le quali *perdano*, come egli dice, *la forza di obbligare* quando si oppongano alla salute de' popoli, e della Chiesa: torno a dire, non si tratta di questo: si tratta di altro punto diversissimo.

Si tratta della intrinseca natura, ed essenza stessa delle cose, la quale è inalterabile in qualunque caso, e circostanza, e sotto qualunque riguardo. Si tratta insomma se sia possibile il dare ad altri quello, che uno non ha. „
„ È un' assioma ricevutissimo comunemente
„ anche tra i Teologi in questa materia degli
„ Ordini, che *nemo dat quod non habet*„: sono parole del Sig. Cestari medesimo (*Par. II. num. IX. p.* 106.): e poteva anche dire, che quell' assioma è ricevutissimo non solo *tra i Teologi in questa materia degli Ordini*, ma tra tutti gli uomini in ogni materia; ed è un' assioma evidente per solo lume della natura. Se Dio vuole che io dia ad altri una cosa, che non ho, potrà ben egli darmela, anche con provvidenza straordinaria, e con un miracolo: ma finoattantochè non l'ho, neppur Domeneddio può fare che io la dia ad altri. Non credo che il Signor Cestari disconverrà di questo assioma ricevutissimo. Si veda in addietro il *num.* 80.

160. Or quando si tratta di dare un Pastore ad una Chiesa vacante, s' intende di dare ad essa un Capo, che la regga e governi con quella potestà, che è propria del ministero Pastorale, e del Vescovo: si suole tal potestà dividere in potestà di ordine, e in potestà di giurisdizione (*vedi sopra num.* 78. *sqq.*): e quantunque il Sig. Cestari muova qualche difficoltà so-

pra questo termine di *giurisdizione*; tuttavia io gli chiedo licenza di usarlo per esprimermi con brevità, giacchè egli ancora è d'accordo sul fondo del senso di questa parola, dicendo a p.87.
„ perchè finalmente cosa significa questa voce
„ di *giurisdizione*, se non il diritto, la po-
„ testà di reggere, e governare „ ? Dunque dare un Vescovo ad una Chiesa vacante vuol dire mettere al governo di una Chiesa un Capo rivestito della potestà Episcopale sì di ordine, che di giurisdizione. Usiamo, per maggior cautela, le parole stesse del Sig. Cestari. „ Tanto è dire l'ordinare, e costituire
„ un Vescovo per un popolo, quanto il dar-
„ gli tutta la potestà per governarlo, e nel
„ medesimo tempo l'autorità sopra di esso
„ come suo proprio, e particolar gregge „ (*pag.*88.). Or domando io adesso: un Vescovo ha egli giurisdizione Episcopale sopra un popolo non suo, sopra una Diocesi non sua? Nò certissimamente: questo è il sentimento unanime, e la voce concorde di tutti i Padri, di tutti i Canoni, di tutti i Concilj particolari, e generali, di tutta insomma la Chiesa. Il Signor Cestari fa i suoi sforzi, ed anche a più riprese, per provare che „ per
„ autorità divina, e per la missione ricevuta
„ da Gesù Cristo in persona degli Apostoli,
„ hanno essi ancora (i Vescovi tutti) la facol-
„ tà di esercitare il loro ministero in tutta la

„ Chiesa „ (*p.* 71.). Ma questa proposizione vedremo tra poco essere appoggiata sopra un mero equivoco, ad esser falsa poi nel senso del N. A.: anzi avrò la consolazione di provarne la falsità coi sentimenti, e colle parole stesse del Signor Cestari, il quale avrà la rara bontà di farci vedere, che Gesù Cristo stesso ha stabilito tutto il contrario di quello che egli afferma. Frattanto io ho tutto il diritto d' insistere contro di lui sopra gl' insegnamenti, e la pratica costante della Chiesa, la quale ci mostra ne' Vescovi ristretta la giurisdizione a certi popoli, e luoghi, fuori de' quali se un Vescovo esercita un'atto di potestà governatrice, quest' atto non solamente sia illegittimo, ma positivamente invalido, e nullo, appunto perchè manca la giurisdizione. Vedasi in addietro tutto il *Capo I. num.63.sgg.* Dunque un Vescovo, che non ha giurisdizione Episcopale sopra una tal Diocesi, se ordinerà senza l' assenso de' Superiori, e molto più contro la nota volontà de' medesimi, un Vescovo per quella medesima Diocesi, gli darà bensì quello, che ha; cioè gli darà l'ordine, e il carattere Episcopale; ma la giurisdizione sopra quella Diocesi per reggerla, e governarla, non gliela darà certamente, nè gliela potrà dare; e ciò per quell' *assioma ricevutissimo comunemente anche tra i Teologi in questa materia degli Ordini*, che *NEMO*

DAT QUOD NON HABET. I Vescovi così ordinati saranno nel caso considerato da S. Cipriano, che *nemine Episcopatum dante Episcopi sibi nomen assumunt*: saranno nel caso, che il gran Concilio Niceno *definivit hos Episcopos esse non oportere*: saranno nel caso, nel quale al general Concilio primo di Costantinopoli *placuit hos neque Episcopos esse, vel fuisse* (*sup. num.* 85.): saranno nel caso da S. Innocenzo I. considerato di avere *caput vulneratum per illam manus impositionem*; di non aver ricevuto niente (quanto alla giurisdizione), *quia nihil in dante erat quod illi possent accipere* (*sup. n.* 80.). E i Vescovi ordinatori in qual caso saranno? Lasciamo stare i pensieri funesti di divisione, di perturbazione, di scisma: diciamo soltanto con S. Cipriano, che *post Dei traditionem*, (e il Sig. Cestari medesimo ce la farà vedere questa tradizione, come abbiamo promesso poco fa), *post connexam, et ubique conjunctam catholicæ Ecclesiæ unitatem, humanam conatur facere Ecclesiam* (*sup. num.* 82.): diciamo col sopracitato S. Innocenzo, che *quod non habuerunt, dare non potuerunt*, e che *damnationem utique, quam habebant, per pravam manus impositionem dederunt*(*sup. num.* 80.).

161. Non doveva dunque il Sig. Cestari trattenersi a provare, che le leggi positive

cessano di obbligare in caso di estrema necessità; che il caso presente è veramente di necessità estrema. Egli ha sbagliato la mira a' suoi colpi. Dovea provare o che taluno può dare ad altri quello, che non ha per se stesso, o che un Vescovo, almeno in caso di estrema necessità, acquista l' Episcopal giurisdizione sopra le Diocesi non sue, senza che alcun Superiore gliela dia, anzi anche quando gliela nega col suo positivo, e notorio dissenso: o finalmente che ogni Vescovo ha per se stesso giurisdizione Episcopale sopra qualunque Diocesi, e sopra tutta la Chiesa. A quest' ultima cosa infatti si attiene il N. A. come a una tavola per non far naufragio. Comincia egli nel §. IV. (*pag.* 7.) a dire „ che „ i Vescovi tutti quanto al carattere non dif- „ feriscono tra loro, ed in conseguenza ri- „ guardo alla potestà di ordine l' hanno tutti „ eguale „ e che in questo il Papa stesso non ha cosa alcuna di più degli altri Vescovi. Tutto ciò è verissimo, e niuno gliel contrasta. Passa a dire, che tutti gli Apostoli ebbero immediatamente da Gesù Cristo la pienezza del Sacerdozio: esser domma di fede che i Vescovi succedono agli Apostoli nel governo della Chiesa: e pertanto „ chi ardirà costrin- „ gere l' illimitata potestà data agli Apostoli, „ ed ai Vescovi loro successori? Chi ardirà „ negare, che per diritto divino i Vescovi

„ tutti hanno la pienezza del Sacerdozio di
„ Gesù Cristo eguale a quella del Romano
„ Pontefice, tranne il privilegio del Prima-
„ to „ ? (*pag.* 10.). E insistendo sempre
sopra la successione de' Vescovi agli Apostoli,
conchiude così : „ Si sà che Gesù Cristo in-
„ viando in tutta la terra gli Apostoli a pre-
„ dicare il Vangelo, non loro assegnò ter-
„ mini nell'esercizio del ministero pastorale,
„ ma come in una grande vigna mandò mol-
„ ti operaj. Onde in virtù della missione di
„ Gesù Cristo tutti i Vescovi, come successo-
„ ri degli Apostoli, hanno per divina istitu-
„ zione la potestà di esercitare il ministero
„ pastorale in tutta la Chiesa come in un solo
„ Vescovato: e perciò si comprende chiara-
„ mente, che la potestà Episcopale nella sua
„ divina origine considerata non è circoscrit-
„ tà da confini locali „ (*pagg.* 13. 14.). Nel
decorso del Libro torna più volte il N. A. so-
pra questo argomento della missione illimitata
data da Gesù Cristo agli Apostoli; della suc-
cessione de' Vescovi ai medesimi; della pote-
stà, che i Vescovi ricevono immediatamente
da Dio &c.: ed è cosa notissima, che di que-
ste ragioni medesime si serve una folla di Scrit-
tori del nostro tempo per o minar sordamen-
te, o impugnare apertamente i diritti prima-
ziali del Romano Pontefice.

162. Veniamo una buona volta a scoprire le fallacie, e a sgombrare gli equivoci, che regnano perpetuamente nei raziocinj de' nostri Avversarj. Veramente è cosa fastidiosa il dover sempre andar dietro a giochetti di parole, e ad artifizj di equivocazione: bisogna dar la caccia a certe volpette, che con tutta la lor picciolezza danno un guasto terribile alla vigna del Signore. *Capite nobis*, scriveva il Santo Padre Bernardo a Papa Innocenzo (Epist. CLXXXIX. n. 5.), *capite nobis, Pater amantissime, vulpes, quæ demoliuntur vineam Domini, donec parvulæ sunt, ne, si crescant, et multiplicentur, quidquid talium per vos non fuerit exterminatum, a posteris desperetur. Quamquam non jam parvulæ, nec pauculæ, sed certe grandiusculæ, et multae sint, nec nisi in manu forti, vel a vobis, exterminabuntur.*

163. E in primo luogo il Signor Cestari comincia dal piantare una verità nota a tutti, e confessata da tutti, che la potestà *di ordine* è uguale in tutti i Vescovi o di grandi, o di picciole Sedi, ed anche nel Papa. Indi bel bello nel dedur conseguenze da questo principio lascia la potestà *di ordine*, e furtivamente introduce certe cose, che appartengono alla potestà *di giurisdizione*. Per esemp. a *pag.* 8. dalla potestà di ordine uguale in tutti i Vescovi inferisce „ onde possono per diritto divino

„ esercitare tutti gli atti episcopali, eligere,
„ e consecrare i Vescovi „ : e a *pag.* 9.
„ dispensare dal rigore de' Canoni ne' casi di-
„ spensabili „ . In testa del Signor Cestari
l'eligere i Vescovi è egli un atto della potestà
DI ORDINE, come lo è il consecrarli? I
Principi secolari, che eleggono, o nominano
i Vescovi, esercitano dunque un atto della
potestà *di ordine Episcopale*. Così pure il
dispensare da' Canoni è un atto di mera giurisdizione.
Come dunque si pongono questi
due atti sotto *la potestà di ordine* uguale in
tutti i Vescovi? Già questa è una volpe un pò
grossetta, *grandiuscula est*.

164. In secondo luogo i Vescovi non sono
successori degli Apostoli se non in un senso
molto ristretto spiegato di sopra (*n.* 63.). I
Vescovi succedono agli Apostoli in questo
senso, che tutti hanno quel medesimo carattere
Episcopale, che avevano gli Apostoli, e
che non hanno i semplici Preti, e nel quale
tutti gli Apostoli erano uguali a S. Pietro, e
così pur tutti i Vescovi sono uguali al Papa.
In ciò non vi è controversia. Ma noi discorriamo
non della potestà *di ordine*, ma della
potestà *di giurisdizione*. Darebbe l'animo al
Signor Cestari di sostenere, che i Vescovi
succedano anche nella universalità della giurisdizione
agli Apostoli? Or ora sentiremo
che egli ci dice di nò, e ce lo dice perchè

Gesù Cristo medesimo non ha voluto questa *universalità di giurisdizione* in tutti i Vescovi. È stato cento volte detto, e provato, che la pienezza, ed universalità della giurisdizione sopra tutta la Chiesa fu straordinaria negli Apostoli, e che non dovea passare nei Vescovi, che si dicono lor Successori, toltone S. Pietro: e questa cosa è stata provata invincibilmente colla ragione della pace, e unione della Chiesa, coi fatti evidenti, e colla espressa autorità de' Concilj, e de' Padri. Il Signor Cestari da valoroso combattente finge di non vedere il nemico, che gli sta a fronte, e passa oltre senza nettampoco salutarlo. Nel sopracitato *n. 63. in fine* abbiamo accennato un altro senso, nel quale con verità, e giustezza, si dice che i Vescovi sono successori degli Apostoli: ciò avviene quando si considerano i Vescovi non separatamente gli uni dagli altri, ma collegialmente, e in corpo, uniti col Pontefice Romano loro Capo. Il Corpo Episcopale succede veramente al Collegio Apostolico, ed ha tutta quella potestà di giurisdizione sopra la Chiesa universale, col privilegio ancora della infallibilità, che aveva il Collegio Apostolico. Vedansi i *nn. 23. e 95.* Di quì nasce una importantissima distinzione nella giurisdizione Episcopale, che dee dividersi in *giurisdizione UNIVERSALE* sopra tutta la Chiesa, e in *giurisdi-*

zione PARTICOLARE sopra una, o più Diocesi determinate: abbiamo esposta questa distinzione in addietro (*nn. 95. 96.*). La giurisdizione *universale* non si esercita, nè può esercitarsi dai Vescovi se non unitamente cogli altri, e col loro Capo il Papa, facendo corpo, e collegio, o dentro, o fuori di Concilio: abbiamo di ciò una giusta idea in un Senato sovrano, nel quale i Senatori divisamente considerati non comandano, nè possono comandare alla Repubblica, quantunque comandino sovranamente quando formano Senato. Questa *universal* giurisdizione è annessa per istituzione di Gesù Cristo al carattere Episcopale, e si conferisce da Dio immediatamente ad ogni Vescovo nella sua ordinazione. Così dunque se il Signor Cestari intende parlare di questa giurisdizione *universale* nei Vescovi considerati in corpo, e collegialmente, io mi accorderò subito con lui, e dirò, che ogni Vescovo può eleggere, e consecrar Vescovi dappertutto, dispensare da Canoni, assolvere da peccati, far leggi &c. dovunque gli piacerà, purchè però faccia tutto ciò coll' assenso del Corpo de' Vescovi, e del Capo loro il Pontefice Romano, e vale a dire faccia tutto ciò in certo modo COLLEGIALMENTE, e per autorità commessa, e delegata a lui da tutto il Collegio Episcopale, o dal Papa, che ne è il Capo, e lo rappresenta. Ma

è cosa evidente che il Signor Cestari non parla di questa giurisdizione *universale*; ma parla di quella *particolare*, che un Vescovo ha sopra la sua Diocesi particolare, e considerato come Vescovo particolare.

165. In terzo luogo è da notarsi una espressione usata assai comunemente da' nostri Avversarj, per annettervi poi un senso falso. Si dice che *nella persona degli Apostoli Gesù Cristo ha istituito i Vescovi*; che ha data loro la missione, e la potestà Episcopale. Il Signor Cestari adopera puntualmente l' espressione che „ i Vescovi hanno ricevuta da Gesù „ Cristo la missione *in persona degli Aposto-* „ *li* „ (*p.* 71.); e dalla potestà illimitata, e universale data da Gesù Cristo agli Apostoli inferisce che „ in virtù della missione di Gesù „ Cristo tutti i Vescovi, come successori de- „ gli Apostoli, hanno per divina istituzione „ la potestà di esercitare il ministero pastorale „ in tutta la Chiesa come in un solo Vesco- „ vato „ (*pag.* 14.). Una maniera di parlare usata da' Padri, e da' Teologi in ottimo senso, pure intesa da tutti i Cristiani, siamo ora costretti a toglierla dalla sua generalità, per l' abuso che ne fanno i nostri Avversarj. Gesù Cristo istituì l' Episcopato, e conferillo agli Apostoli con ordine che lo conferissero ad altri, e questi ad altri mano a mano, e così si perpetuasse nella Chiesa fino alla consuma-

zione de' secoli. Ecco il solo senso, nel quale è vero che *Gesù Cristo ha istituito i Vescovi NELLA PERSONA DEGLI APOSTOLI*, poichè ha comandato agli Apostoli che si istituissero i Vescovi. Come poteva il Redentore istituir attualmente in Vescovo, e dar la missione a chi non esisteva ancora, e non era venuto al mondo? Certo il Redentore non conferì dappersestesso l' Episcopato se non agli Apostoli soli: nella persona di S. Pietro non furono fatti Vescovi nè Evodio, nè Ignazio, nè Lino, nè Clemente: nella persona di S. Giovanni non fu fatto Vescovo S. Policarpo: nè Tito, e Timoteo ricevero-no l' Episcopato, e la missione nella persona di S. Paolo. Dalla generale, e illimitata missione, e potestà data da Gesù Cristo agli Apostoli, non si può dunque inferire che data fosse anche ai Vescovi ordinati dagli Apostoli in appresso, e dopo la salita di Gesù Cristo al Cielo. I nostri Avversarj saltano i fossi bravamente, e argomentano a capriccio. Bisogna dimostrare che Gesù Cristo nel conferir l' Episcopato pieno, e universale agli Apostoli, comandasse che questo fosse dagli Apostoli comunicato ad altri colla medesima pienezza, e universalità, e che di fatto gli Apostoli nell' ordinare altri Vescovi conferissero ad essi tutta quella illimitata potestà, quella missione universale, che essi avevano ricevuta da

Gesù Cristo: che in appresso i Vescovi Apostolici la conferissero tutta ancor essi ad altri Vescovi, e così di mano in mano giugnere colla dimostrazione fino ai Vescovi viventi al nostro tempo. Ecco un bel campo aperto alla carriera dell'erudizione, e dei rari talenti de' nostri Avversarj. Ma il volere da Gesù Cristo, che conferisce con potestà generale a certe Persone l'Episcopato, passare immediatamente a tutti i nostri Vescovi, questo è passar sopra a diciotto secoli con un solo salto. Dell'Episcopato conferito a S. Pietro sappiamo con ogni certezza, perchè ce lo attesta tutta la Tradizione, e ce lo attesta come un articolo della nostra Fede, essere stata volontà di Gesù Cristo che passasse ne' Successori di lui con tutta la sua pienezza, universalità, e sovranità: e perciò si dice propriamente, e in rigor de' termini, che i Romani Pontefici hanno ricevuta la loro autorità *nella Persona di S. Pietro*.

166. Ma si potrebbe egli provare essere stata volontà di Gesù Cristo, che gli Apostoli conferissero ad altri successivamente l'Episcopato con quella illimitata potestà, e general missione, che essi avevano? Nò, non si può provare: si prova anzi invincibilmente tutto il contrario, e le prove le abbiamo recate in tutto il Capo V. passato. Ma ascoltiamo il Si-

gnor Cestari, che ce ne vuol dare egli stesso una prova veramente dimostrativa. Nel §. *VI* *pag.* 15. *seq.* così egli parla. „ Or essendo mancato ne' Fedeli il primiero fervore, ed unione di animi, ne avvenne che questa promiscua amministrazione (degli Apostoli) fosse una sorgente di divisione, o piuttosto di confusion nella Chiesa. I Fedeli menati dallo spirito di partito suscitavano fazioni, e turbolenze nella Chiesa medesima, uno dicendo, io sono di Paolo; quello, io di Apollo; un altro, ed io di Cefa: e così, durante questa promiscua amministrazione, mentre si vantavano più Capi, non se ne riconosceva alcuno, cui dovessero tutti ubbidire. Onde sembrò espediente per la pace, ed il buon governo della Chiesa, di assegnare a ciascun Vescovo una Chiesa particolare, fuori di cui non potessero esercitare la loro potestà . . . . Questo regolamento universalmente ricevuto nella Chiesa, senza che abbia sofferto la menoma alterazione, anzi sempre più avvalorato con pene, dura immobile, e durerà sino alla fine de' secoli. Tanto egli è savio, e necessario per mantenere il buon ordine nella Chiesa. E per dire in breve la grande importanza di siffatto regolamento, basta notare che i sagri Canoni a tal segno detestano, ed abborriscono l'intrapendere sull'

„ altrui giurisdizione, che dichiarano irriti,
„ e nulli tutti gli atti della spirituale potestà,
„ che da un Prelato si fanno nell' altrui Dio-
„ cesi senza consenso dell' Ordinario „. Finquì il Sig. Cestari.

167. Discorriamola ora posatamente con lui. Un *regolamento NECESSARIO per mantenere il buon ordine nella Chiesa*: un regolamento che toglieva *una sorgente di divisione, o piuttosto di confusion nella Chiesa*: un regolamento che sbandiva *lo spirito di partito suscitante fazioni, e turbolenze nella Chiesa medesima*: un regolamento infine, senza del quale *si vantavano più Capi, e non se ne riconosceva alcuno, cui dovessero tutti ubbidire*: un tal regolamento, io dico, certamente fu fatto da Gesù Cristo medesimo, e da lui fu prescritto agli Apostoli. Non se ne può dubitare; altrimente Gesù Cristo avrebbe mancato alla sua Chiesa nelle cose necessarie. Egli non formò già una Chiesa, nella quale la costituzione medesima portasse *lo spirito di partito*, e fosse *la sorgente di fazioni, di turbolenze, di divisione, di confusione*: il Dio dell' ordine, e della pace, non muore, nè sparge tutto il suo sangue per formarsi un Regno di confusione, e di guerre intestine. Egli ha voluto l' unione, e la concordia di tutto il suo popolo, e l' unità perfetta del suo Regno: per questa fece orazioni pressantissi-

me al Padre suo: e per questa appunto stabilì in S. Pietro, e ne' Successori di lui, un Capo con sovrana autorità, a cui tutto fosse soggetto, come insegna la Tradizione (*sup. n. 16., e in tutto il Capo VI.*). È dunque cosa incontrastabile che Gesù Cristo medesimo ha posto dei limiti alla potestà Episcopale, ed ha prescritto agli Apostoli di non comunicarla se non con assegnazione di confini, e di porzion determinata di sudditi. E noi vediamo infatti che gli Apostoli così fecero: il Signor Cestari medesimo confessa questo fatto a chiare parole nella Nota del *num. 65.* Tranne S. Mattia surrogato in luogo di Giuda, e Paolo, e Barnaba eletti all' Apostolato da Dio medesimo, noi vediamo gli altri Vescovi Apostolici o non rivestiti di veruna giurisdizione ordinaria, ma adoperati come Coadiutori con potestà semplicemente delegata (*sup. n. 54.*): oppure li vediamo stabiliti a governare certi determinati popoli con assegnazione di confini (*sup. n. 43. seq.*). Ora un regolamento di tanta importanza, e necessità pel buon governo, e per l' unità della Chiesa, introdotto dagli Apostoli nella prima propagazion dell' Episcopato, fu certissimamente ordinato da Gesù Cristo: e su questo punto è onninamente necessario tener la regola di Tertulliano: *Apostolos Domini habemus Auctores, qui nec ipsi quidquam ex suo arbitrio quod inducerent elegerunt; sed*

acceptam a Christo disciplinam fideliter nationibus assignaverunt (1).

168. Nè già s' immagini taluno che gli Apostoli nel conferir l' Episcopato conferissero insieme una giurisdizione illimitata sopra tutti i popoli, e i luoghi; ma poi ne coartassero l' esercizio a certi determinati confini, vietandolo fuori di quelli, per non introdurre confusione nel governo delle Chiese. Questo pare che sia il sistema del Signor Cestari sviluppato massimamente nella seconda Parte del suo Libro §. *IX. e seg.* Ma questo sistema (mi si perdoni l' espressione) è puerile, e ridicolo: La potestà di ordine, che un Vescovo riceve nella sua ordinazione, è separabile dalla potestà di giurisdizione (*sup. nn.* 78. 79.): della giurisdizione, dico, *particolare* sopra un determinato popolo: giacchè la giurisdizione *universale* sopra tutta la Chiesa spiegata poco fa (*n.* 164.) concederò volentieri che sia annessa al carattere Episcopale, e inseparabile da esso. Chi dunque ordina un Vescovo, non altro gli conferisce, in vigor dell' ordinazione, se non la potestà di ordine, e la universal giurisdizione or detta, la quale non può spiegarsi da un Vescovo se non collegialmente, e in corpo cogli altri Vescovi, i quali tutti insieme, *in solidum*, formano quell' E-

(1) De Præscript. cap. VI.

piscopatum unum, del quale parla S. Cipriano. Resta ora a cercarsi da chi un Vescovo riceva la *particólar giurisdizione* per governare da se solo una Diocesi, e un popolo particolare, che è quella *pars Episcopatus*, che *a singulis tenetur*, di cui parla il medesimo San Cipriano? Così quando noi vedremo taluno fatto Senatore in una Repubblica sovrana, intenderemo aver egli potestà di governar la Repubblica, non già da se solo, ma in unione, e in corpo cogli altri Senatori: ma se noi lo vediamo posto al governo particolare di una Città, o di una Provincia, domanderemo subito da chi, e come abbia egli avuto l'autorità in questo particolar governo? Autorità affatto distinta dalla potestà, mi si lasci dir così, senatoria, che si stende sopra tutta la Repubblica; e autorità non competente a lui come Senatore semplicemente. Ecco il nodo della nostra quistione: ecco il punto, che bisogna tener sempre presente, e fisso sotto gli occhi del Signor Cestari, affinchè egli non si divaghi in quà, e in là, e non confonda, come fa perpetuamente, la potestà di ordine e di giurisdizione generale sopra tutta la Chiesa, colla potestà di giurisdizione particolare sopra un determinato popolo. Con questa confusione egli ha la disgrazia di caminar sempre al bujo, e di non distinguere gli oggetti, che gli si presentano sotto gli occhi: come quel cieco Evangelico,

che vedeva uomini, e gli parevano alberi che camminassero (*Marc. VIII. 24.*).

169. Allorchè dunque gli Apostoli ordinavano de' Vescovi per cooperatori del lor ministero, senza assegnare ad essi alcun determinato popolo da governare; allora comunicavano ad essi la pienezza del Sacerdozio di Gesù Cristo, e la potestà di ordine, che avevano ricevuta dal Salvatore; e la comunicavano tutta, giacchè questa non è divisibile in parti: ma non comunicavano punto di quella giurisdizione *particolare*, che è separabile dall' Episcopato in se stesso. Questa la davano con missione speciale di mano in mano che si servivano di tali Vescovi ora in questa parte, ed ora in quella. Così quando S. Paolo lasciò Tito in Candia *ut constitueret per Civitates Presbyteros* (*ad Tit. I. 5.*), allora gli comunicò la particolar giurisdizione sopra le Chiese di quell' Isola, perchè Tito la trasfondesse poi in altri da costituirsi Vescovi *per Civitates*, assegnando a chi questa, e a chi quell' altra particolar Chiesa da governare. Allorchè poi gli Apostoli ordinavano de' Vescovi con assegnazione di un determinato popolo, come fece S. Pietro con Evodio in Antiochia, S. Giovanni con S. Policarpo in Smirne &c., allora in un colla pienezza del Sacerdozio, e della potestà di ordine, conferivano al tempo stesso la *particolar* giusdizione

per governare a parte, e da se soli, le particolari Chiese di Antiochia, e di Smirne &c. Sarebbe una stravaganza il pensare che gli Apostoli conferissero universalmente, e illimitatamente anche questa seconda giurisdizione, e poi ne vietassero subito l' esercizio fuori dei limiti prescritti; e che questo stile dagli Apostoli si tramandasse alla Chiesa, che *lo ha ricevuto universalmente senza che abbia sofferto la minima alterazione, anzi sempre più avvalorato con pene, e che dura immobile, e durerà sino alla fine de' secoli*, come confessa il Signor Cestari stesso (*sup. n. 166.*). A che serve dare una giurisdizione, e poi subito subito vietarne l' esercizio, e vietarlo per sempre? Cotesto divieto o consisteva in un precetto di non usare della giurisdizion data; e allora gli atti di tal giurisdizione fatti fuora dei limiti assegnati sarebbero stati bensì peccaminosi, ma non invalidi, e nulli, come peraltro per invalidi e nulli gli ha tenuti sempre la Chiesa: o quel divieto consisteva in un togliere realmente la giurisdizione, che un momento prima era stata data; e questa sarebbe una ridicolezza. Quanto dunque è più naturale il pensare, che gli Apostoli non già vietassero l' esercizio della particolar giurisdizione fuori dei limiti assegnati, ma onninamente non conferissero tal giurisdizione fuori di tali limiti? E che i Discepoli degli Apostoli

procedessero' ancor essi collo stile medesimo nella propagazione successiva dell' Episcopato? Quanto a togliere dalla Chiesa lo spirito di partito, le fazioni, le turbolenze, la divisione, la confusione, era più opportuno, ed efficace, il mezzo di non dare la detta giurisdizione, che il solamente proibirne l' esercizio dopo averla data?

170. Ma che serve trattenerci in raziocinj quando abbiamo le prove decisive de' fatti? Si è veduto il nostro stesso Avversario confessare, che „ i sagri Canoni a tal segno detesta„ no, ed abborriscono l' intraprendere sull' „ altrui giurisdizione, che dichiarano irriti, „ e nulli tutti gli atti della spirituale potestà, „ che da un Prelato si fanno nell' altrui Dio„ cesi senza consenso dell' Ordinario „ (*sup. n.* 166.). Le prove di questa dichiarazione di nullità si sono da noi recate in passato (*n.* 85.). Ora un atto allora è irrito e nullo, quando si faccia da chi non ha potestà di farlo. Se, avendo taluno potestà vera di fare un atto, ne venga soltanto impedito da qualche legge, non irritante, che gli proibisca di fare quell' atto, egli peccherà nel farlo; ma l' atto sarà valido, e produrrà il suo effetto. Così (per restringermi alla nostra materia dell' Episcopato) se un Vescovo ordina un altro Vescovo contro le regole, e i Canoni veglianti nella Chiesa, pecca bensì gravis-

simamente; ma ciò non ostante conferisce il carattere Episcopale colla general giurisdizione annessa spiegata di sopra. La Santa Chiesa non ha mai reiterata l' ordinazione de' Vescovi ordinati contro i Canoni, come è chiaro dai Vescovi Novaziani, che tornavano alla cattolicità (*sup. n.* 59.); da ciò che S. Agostino dice dei Vescovi Donatisti, ai quali i Vescovi cattolici erano pronti di cedere le proprie Cattedre per amor della pace (*infra n.* 183.); e da molti esempj dell' antichità. La nullità dunque dell' Episcopato conferito contro i Canoni cade unicamente sulla giurisdizione *particolare*, che riguarda il particolar governo di un popolo determinato. Questo è il senso, e non può esser altro, di quella espressione di S. Cipriano *nemine Episcopatum dante*, e di quest' altre dei Concilj, *Episcopum esse non oportet: Episcopus nec est, nec fuit: ordinatio irrita habeatur: nulla ratio sinit ut inter Episcopos habeatur etc.*, riportate in addietro (*n.* 85.). Questo senso medesimo viene con chiarezza, e precision somma dichiarato da S. Innocenzo I. (*sup. n.* 80.), e da S. Paciano (*n.* 85.). La Chiesa non può togliere il carattere Episcopale; ma può togliere la *particolar* giurisdizione sopra un determinato popolo, la quale è separabile affatto da quel carattere. Quando dunque i Canoni ve-

glianti nella disciplina della Chiesa proibiscono sotto pena di nullità di ordinar Vescovi in tali, e tali altre circostanze, l' ordinazione fatta contro tali Canoni sarà bensì valida nel conferire il carattere Episcopale, poichè in ciò il Vescovo ordinante dà all' ordinato quello che ha; ma sarà invalida e nulla quanto al conferire la *particolar* giurisdizione, poichè questa il Vescovo ordinante non l' ha, ed è verità eterna che *nemo dat quod non habet*.

171. Siami ora lecito di prendere dal Signor Cestari in prestito una Nota, che trovo posta da lui a *pag*. 88., e di applicarla a me medesimo, giacchè conosco di averne bisogno ancor io. „ Forse (dice egli) le Persone „ intelligenti e sensate censureranno, e con „ ragione, questa mia prolissità, special- „ mente trattandosi di punti, che doveano „ supporsi, o soltanto accennarsi: ma se „ avranno presenti i pregiudizj della molti- „ tudine, cui si sono presi di mira, e più di „ tutto la brevità del tempo assegnatomi, „ compatiranno questi, ed altri simili difet- „ ti. „ E io veramente compatisco il Signor Cestàri, se la brevità del tempo assegnatogli, e la fretta, non gli ha lasciato vedere la palpabile distinzione tra le due spiegate potestà, e giurisdizioni; una generale, l' altra particolare; una annessa all' ordine Episcopale, l' altra separabile da esso; una che si

ha da ogni Vescovo, l' altra che non si ha se non dal Vescovo Diocesano. Questa distinzione sola sola manda all' aria tutto il fondo del suo Libro: ed è un difetto un pò grosso veramente il fabbricare una Casa sopra un fondamento falso, quantunque tal difetto sia compatibile per la brevità del tempo assegnato, e per la fretta. Dalla data distinzione delle due giurisdizioni discende per necessaria conseguenza, che i Vescovi ordinati nelle Chiese vacanti del regno di Napoli, secondo il sistema del presente Libro del Signor Cestari, saranno veri Vescovi di carattere; ma non saranno Vescovi di giurisdizione, e di governo nelle particolari Diocesi; in conseguenza non potranno validamente dare ai Sacerdoti la facoltà di assolvere da peccati; istituir Parochi, che rendano validi i matrimonj; dar dispense nei casi occorrenti; fare leggi, e precetti &c. Oh Dio che scompiglio, che confusione! Finchè durerà nella Chiesa, (e durerà certo fino alla consumazione de' secoli) il sistema una volta introdotto, e comandato da Gesù Cristo nella propagazione dell' Episcopato, e seguito dagli Apostoli, e dai loro Successori fino a noi; il sistema insinuato dal Signor Cestari non sarà buono per dare veri Pastori alle Chiese vacanti. Bisognerà che Gesù Cristo nel secolo XVIII. per provvidenza straordinaria da se stesso im-

mediatamente conferisca ad un Vescovo quella *particolar* giurisdizione, che tal Vescovo non ha sopra una Chiesa, e un gregge non suo: nel qual caso non bastano i Libri per provare questa provvidenza straordinaria; ma ci vogliono miracoli grandi, e certi. Faccia di questi il Signor Cestari, giacchè a farli non osta la brevità del tempo assegnatogli; e noi ci arrenderemo. Benchè che dico io mai? Nel voler chiuder gli occhi, e tener dietro per poco tempo alle tracce del mio avversario, mi trovo come un cieco caduto dietro la sua guida nel precipizio. Ho detto un grande errore, e me ne ritratto subito. L' economia una volta da Gesù Cristo stabilita nella sua Chiesa per la propagazione dell' Episcopato è immutabile fino alla consumazione de' secoli. *O insensati Galatæ, quis vós fascinavit non obedire veritati? . . . Si quis vobis evangelizaverit præter id, quod accepistis, anathema sit* (1).

172. Il nostro Avversario ha veduto in un luogo la ragione esposta da noi finora, e si fa carico di obbiettarsela (*p.* 85. *sg.*). „ Nè „ vale il dire che, sebbene sia vero che un „ Vescovo ordinandone un altro gl' imprima „ il carattere, e gli conferisca la potestà pro- „ pria dell' ordine, non perciò ne segue ne- „ cessariamente che gli compartisca nel me- „ desimo tempo la potestà di giurisdizione:

(1) Ad Galat. III. 1. I. 9.

,, siccome accade nella ordinazione del Sa-
,, cerdote semplice, il quale tuttochè riceva
,, la potestà di assolvere inerente all' ordi-
,, ne, non per questo riceve ancora la giuri-
,, sdizione ,,. Per rispondere a questa diffi-
coltà comincia egli così (*pag. 86.*) : ,, senza
,, entrare nell' esame del valore di questa di-
,, stinzione di potestà, io domando &c.,, Ma
io replico, che questa distinzione vien fatta,
e ammessa da tutti, non solamente Teologi,
ma Padri, e Concilj, come si è veduto di so-
pra (*num.* 78.): replico, che il valore di
questa distinzione ci viene chiaramente dimo-
strato dalla Chiesa universale col fatto, am-
mettendo essa al governo delle Chiese parti-
colari con tutta la particolar giurisdizione Epi-
scopale Persone, che non hanno il caratte-
re, e la potestà di ordine (*sup. n.* 79.). E
avvertasi bene che la S. Chiesa non può er-
rare in questa disciplina per le ragioni toccate
nel medesimo *num.* 79.: e siccome questa di-
sciplina suppone necessariamente che la po-
testà di ordine sia separabile dalla potestà di
giurisdizione, così questa separabilità diventa
un dogma, cui non si può contradire senza
intaccare la fede. Tengasi ben fermo questo
punto importantissimo per ora: in appresso
poi (*num.* 237.) dirò qualch' altra cosa, e
farò vedere quanto cattivo sia, e, per dirla
liberamente, quanto sia ereticale lo spirito

invalso purtroppo ne' nostri tempi calamitosissimi di biasimare quelle consuetudini universali della Chiesa, che per necessaria supposizione connesse sono coi dogmi. Frattanto è cosa curiosa il vedere il Signor Cestari, che non vuole entrare nell' esame del valore della distinzione tra le due potestà, di ordine, e di giurisdizione: e vale a dire non vuole entrare nel punto preciso, che decide la nostra quistione. Ma a che dunque perde egli la brevità del tempo assegnatogli in iscriver Libri? Perchè dovremo esaminar una quistione senza entrar nell' esame del punto fondamentale per deciderla?

173. Dopo questo bel preambolo, ascoltiamo ciò che ci dice il N. A. per ribattere la proposta difficoltà. „ Io dimando: se niuna „ legge Ecclesiastica vietasse al semplice Sa„ cerdote di assolvere senza un' espressa fa„ coltà dell' ordinario, potrebbe egli lecita„ mente, e validamente far uso della pote„ stà del suo ordine? Chi oserebbe negar„ lo? „ (*p.* 86.). Rispondo, che io appunto sono quel temerario, che oso negarlo. Supponiamo dunque che niuna legge Ecclesiastica vieti al semplice Sacerdote di assolvere senza espressa facoltà dell' Ordinario, e che un Vescovo ordini un semplice Prete Diocesano di un altro Vescovo senza il consenso, anzi contro la volontà dell' Ordinario

suo: in questo caso quel Prete assolverebbe egli validamente nella Diocesi, e i sudditi del Vescovo suo Ordinario? Che risponde il Signor Cestari a questo caso? Io francamente rispondo di nò, e meco risponderanno di nò tutti i Teologi, i Canonisti, e i Fedeli Cristiani. Quel Prete nella sua, benchè illegittima, ordinazione ha ricevuto bensì il carattere Sacerdotale, e la potestà di assolvere annessa da Gesù Cristo inseparabilmente a tal carattere; ma non gli sono stati assegnati sudditi, sopra i quali esercitare tal potestà; e vale a dire non ha ricevuta la potestà di giurisdizione sopra i sudditi dell' Ordinario suo; e ciò per la gran ragione, che il Vescovo ordinante non gli poteva dare questa seconda potestà, che egli stesso non aveva, nè assegnare per sudditi quelli, che non sono sudditi suoi: *Nemo dat quod non habet*: l' Ordinario poi neppure si può supporre che dia la giurisdizione ad un Prete che si ordina contro la sua volontà. Dunque ancorchè *niuna legge Ecclesiastica vietasse al semplice Sacerdote di assolvere senza espressa facoltà dell' Ordinario*, io ho trovato un caso, nel quale un Prete *non potrebbe nè lecitamente, nè validamente far uso della potestà del suo Ordine*; e questo caso è quando il Prete riceve l' Ordine, ma non riceve la giurisdizione. In questo esempio abbiamo una giustissima idea di

ciò che succede ne' Vescovi ancora, quando si consacrino illegittimamente contro la volontà de' Superiori: *Episcopi nec sunt*, *nec fuerunt*, quanto alla particolar giurisdizione: *nemine Episcopatum dante etc.* Del resto per rispondere al Signor Cestari più generalmente, dico, che quando niuna legge Ecclesiastica vietasse al semplice Sacerdote di assolvere senza un' espressa facoltà dell' Ordinario, allora si potrebbe ragionevolmente supporre, che nell' atto stesso della ordinazione il Vescovo Diocesano comunicasse a quel Prete la necessaria giurisdizione per assolvere validamente: e quando mai la consuetudine generale della Chiesa portasse che i Preti ordinati assolvessero senza chiedere altra facoltà, allora sarebbe cosa certa che i Vescovi nell' atto stesso dell' ordinazione comunicano ambedue le potestà, quella di ordine, e quella di giurisdizione. E rifletta attentamente il Signor Cestari, che essendo queste due potestà onninamente separabili, può darsi il caso che una potestà si comunichi da uno, e l' altra da un altro Vescovo: per esempio, quando un Prete sia ordinato da un Vescovo non suo proprio, in tal caso il carattere Sacerdotale, e la potestà di ordine la riceve dal Vescovo suo ordinante; l' assegnazione de' sudditi, e la potestà di giurisdizione la riceve dal Vescovo suo proprio. Tanto queste due potestà so-

no differenti, e separabili fra loro. Or quest' esempio del Prete quadra a meraviglia al caso nostro de' Vescovi. Un Vescovo, che consacra un altro Vescovo, gli comunica la sola potestà di ordine; o, per parlare con maggiore esattezza, Dio stesso gliela comunica pel ministero del Vescovo consecrante: ma la potestà di giurisdizione *particolare*, e l'assegnazion de' sudditi si comunica dal Corpo tutto Episcopale, o dal Papa solo, nei quali risiede l' Episcopal giurisdizione sopra tutte le Diocesi, e le Chiese del mondo, e ai quali soli sono sudditi tutti i Cristiani (*sup. n.* 81.). Quando dunque il Corpo Episcopale, e il Papa, coi Canoni della disciplina vegliante proibiscono sotto pena di nullità l'ordinar Vescovi in queste, e in quelle circostanze, essi certamente non danno la giurisdizione al Vescovo, che si ordinasse contro la lor proibizione: chi dunque gliela darà? Il Vescovo consecrante? No, che non l'ha neppur esso sulla Diocesi del Vescovo ordinato: *nemo dat quod non habet*. Gliela darà dunque Dio immediatamente da se stesso? Nò, neppur questo; poichè Gesù Cristo ha voluto che la giurisdizione *particolare* sopra un popolo determinato fosse separabile dalla potestà di ordine, ed ha comandato agli Apostoli che non trasfondessero in altri tal giurisdizione se non limitatamente, così esigendo

il buon governo della Chiesa (*sup. n.* 167.) . Questa giurisdizione dunque non si comunica da Dio immediatamente , ma dalla Chiesa (*sup. n.* 94.) ; e la Chiesa mai non la comunica contro le sue proibizioni .

174. Dal detto fin quì s'intende subito , e ben chiaramente , l' equivoco , sul quale si appoggiano i raziocinj del Signor Cestari sparsi quà , e là nel suo Libro . Vediamone uno per esempio . „ Quando un Vescovo ne ordina un altro in una Chiesa vacante , o in „ una nuova popolazione convertita , e si dice che ha la potestà ordinaria di costituirlo, „ si dee ancora confessare necessariamente , „ che ha la potestà di assoggettare quella tale „ popolazione a quel Vescovo da lui secondo „ le regole canoniche eletto , ed ordinato . „ Come dunque si dirà che il Vescovo nella „ ordinazione può dare la potestà di ordine , „ ma non quella della giurisdizione „ ? (*p.*87.) Intenda una buona volta il Signor Cestari , che *la potestà di assoggettare una popolazione ad un Vescovo* non l'ha il Vescovo ordinante , ma l' ha la Chiesa sola ; e questa di fatto è quella , che assoggetta quella popolazione a quel Vescovo . Così , secondo l' antichissima disciplina , della quale si hanno prove decisive nelle Lettere di S. Cipriano al Clero Romano , e di questo a quello , la Chiesa assoggettava una popolazione al governo del Pre-

sbiterio dopo la morte del Vescovo: in appresso, sempre per autorità della medesima Chiesa, l'amministrazione del governo fu confidata a più ristretto numero di Persone del Clero: e finalmente fu ridotta nel Vicario Capitolare autorizzato dal Corpo del Jus Canonico, e ultimamente anche dal S. Concilio di Trento: e fatto poi il nuovo Vescovo nella Sede vacante, la medesima Chiesa ritoglie la popolazione dalla soggezione al Vicario Capitolare, e la pone sotto la soggezione del nuovo Vescovo. Un Vescovo non può assoggettare ad un altro se non quella popolazione, della quale egli è Vescovo: così succedeva quando un Vescovo ordinava col carattere Episcopale un Corepiscopo per qualche luogo della sua propria Diocesi, o si assumeva un Coadjutore. Ma in una *Chiesa vacante* qual potestà di giurisdizione episcopale ha un Vescovo d'altra Chiesa? Niuna affatto, contro le veglianti proibizioni della Chiesa universale. Soggiunge dipoi il Signor Cestari:
„ Nè mai si è inteso in tutta l'antichità, e
„ neppure in oggi, che fuori della ordinazio-
„ ne del Vescovo si richiegga un altro atto
„ per conferire la giurisdizione „ (*pag*.88.). Non ha avuto ribrezzo il Signor Cestari di spacciare in faccia al mondo una falsità così palpabile? Nella antichità si trovano molti esempj di traslazioni di un Vescovo da una

Chiesa ad un altra : non si ordinavano già di nuovo questi Vescovi nell'atto della traslazione, la quale si faceva ne' Concilj, come si faceva anche l'ordinazione de' nuovi Vescovi. Dunque, fuori anco della ordinazione del Vescovo, in caso di traslazione si richiedeva un altro atto per conferire la giurisdizione sopra la Chiesa, a cui un Vescovo era traslatato. Nel caso poi dei nuovi Vescovi è vero che la conferma di essi, per la quale si conferiva la potestà di giurisdizione, e si assegnavano i sudditi, non si separava dalla ordinazione, per la quale si conferiva la potestà di ordine : così portava la disciplina comunemente praticata nell'antichità. Ma da alcuni secoli in quà è notorio a tutto il mondo, che la conferma del Papa, per la quale si conferisce la giurisdizione ai nuovi Vescovi, è un atto onninamente diverso, distinto, e separato per tempo notabile dalla ordinazione de' medesimi. Come dunque il Signor Cestari è stato tanto disattento, o distratto nello scrivere, che *NEPPUR IN OGGI si è inteso richiedersi un altro atto, fuori della ordinazione del Vescovo, per conferire la giurisdizione?* Ma il N. A. ha poi corretto questo sbaglio nella *ed. sec.* del suo Libro, dove si fa a provare espressamente, che l'atto della elezione, e confermazione di un Vescovo era, anche negli antichissimi tempi, un atto di-

stinto, e separato dalla cerimonia della ordinazione (*P. II. Cap. II. §. III. p.226. sqq.*). E poco appresso dimostra, che „ da un Ca-
„ none Niceno ebbe origine l'atto della con-
„ ferma MEDIO tra l'elezione, e la consa-
„ grazione „: poichè per la conferma dell' elezione, come il N. A. vien dichiarando, si richiedeva il suffragio del Metropolitano quando era assente; e ottenuto questo, si procedeva poi all' ordinazione dell' Eletto: (*ibid. Cap. III. §. II. pag. 236.*). Or l' atto della conferma è quello che conferisce la giurisdizione, e assegna i sudditi: l'ordinazione non conferisce se non il carattere Episcopale.

175. Un altro equivoco bisogna scoprire, che imbroglia moltissimo le idee in un lungo passo del Libro, che confutiamo. Nella seconda Parte §. *XI. pag.* 111. *sqq.* si parla così. „ Per ben intendere l'indole della potestà,
„ che a ciascun Vescovo compete in virtù
„ dell'Ordine, fa mestieri sulle prime distin-
„ guere ciò che nell' Episcopato vi è di essen-
„ ziale e di fondamentale, da ciò che vi è di
„ sopraggiunto. Il Vescovo ha due qualità,
„ quella di Sacerdote, e quella di Vescovo.
„ Il Vescovato ha per fondamento il Sacer-
„ dozio, non potendo esser Vescovo chi non
„ è Sacerdote „. Questo detto sarà contrastato da tutti quei Teologi, i quali sostengono, che, siccome l'Episcopato è la pienezza

del Sacerdozio di Gesù Cristo, così se un Laico venga ordinato Vescovo, nell'atto stesso riceve anche il Presbiterato (1). „ Il Sacerdozio è il fonte, e la radice di tutte le „ potestà, che diconsi Episcopali . . . Con-

(1) Io non intendo di approvare il sentimento di questi Teologi, che veramente sono pochi, e contraddetti dalla maggior parte. L' Hallier (*de sacr. Ordinat. P. II. sect. I. cap. I. art. I. §. IV.*) volendo provare che il Presbiterato e l'Episcopato è un ordine solo, dice che *cum Episcopatus Sacerdotium sit, frustra Sacerdotio Episcopatus tanquam distinctus gradus additur, qui in Sacerdotii nomine continetur. Imo nec Sacerdotium illud summum a simplici Sacerdotio congruenter distinxeris, sicut Presbyteratum a Diaconatu: . . . primo enim Presbyteratum Episcopatus essentialiter includit. Nam* quid est Episcopus, *ut habet Augustinus*, nisi primus Presbyter, hoc est summus Sacerdos? . . . *Ideoque nec Episcopus nisi Presbyter cogitari, nec Episcopatus sine Presbyteratu perfecto concipi potest*. Queste ragioni tuttavia non convincono, che l' ordinazione Episcopale conferisca il Presbiterato a chi non è ordinato Sacerdote: in fatti l'Hallier soggiunge immediatamente: *irrita est Episcopalis ordinatio, quam Presbyteralis non praecessit*. Il Petavio (*Dissert. Ecclesiastic. lib. I cap. II. num. I. T. IV. Antuerpiae* 1700.) è di sentimento, *primis illis Ecclesiae temporibus . . . Presbyteros vel omnes, vel saltem plerosque sic ordinatos esse, ut Episcopi pariter, ac Presbyteri gradum obtinerent*. Ma questo non prova che colla sola ordinazione Episcopale ricevessero anche il Presbiterato: saranno stati ordinati prima Preti, e poi Vescovi.

„ vien dunque prima considerare la potestà
„ sacerdotale, che nel Presbiterato ricevesi.
„ Or la potestà, che nella ordinazione dallo
„ Spirito Santo ai Presbiteri vien conferita,
„ si aggira sul Corpo di Gesù Cristo non me-
„ no reale che mistico. Vale a dire, oltre
„ la potestà di offrire il Sagrifizio, quella
„ bensì (*altresì*) detta potestà delle chiavi.
„ Questa seconda potestà è come radicata nel
„ Sacerdozio. Gesù Cristo Sacerdote della
„ nuova Alleanza, ... tutta quella potestà
„ spirituale, che egli dal Padre aveva ricevu-
„ ta, comunicò agli Apostoli, ed ai loro
„ Successori nel Sacerdozio. I Presbiteri
„ dunque nella loro ordinazione ricevono,
„ secondo che la fede c'insegna, dallo Spi-
„ rito Santo la potestà delle chiavi, che,
„ giusta il senso unanime de' SS. Padri,
„ comprende tutta la potestà spirituale da Ge-
„ sù Cristo conferita alla sua Chiesa.

176. Riteniamo diligentemente queste ul-
time parole del N. A., cioè che *la potestà
delle chiavi comprende TUTTA la potestà
spirituale da Gesù Cristo conferita alla sua
Chiesa*. Domando io ora al Signor Cestari:
sotto quella parola *Presbiteri* che intende egli
mai? Questa parola è ambigua, e può signi-
ficare, secondo l' uso della Scrittura, e de'
Padri, tanto i Vescovi, che i semplici Preti
(*sup. n.* 41.). Quì dunque bisogna spiegarsi

con precisione ben netta per non caminare al bujo. Se egli intende significare i semplici Preti, io gli domando: in qual luogo delle S. Scritture ha egli trovato, che Gesù Cristo comunicasse ai semplici Preti la potestà delle chiavi nel senso generale inteso da lui; e significato con parole sì chiare? La scoperta è così importante, che merita di essere comunicata ai posteri a grande onore della erudizione del Sig. Cestari. Quì non vi è luogo a tergiversare: io lo sfido a citare i passi della parola scritta di Dio, donde si ricavi questa comunicazione della potestà delle chiavi ai semplici Preti nel senso generale or detto. Tanto più che se Gesù Cristo ha dato anche ai semplici Preti quella potestà, *che comprende TUTTA la potestà spirituale da Gesù Cristo conferita alla sua Chiesa*, io non vedo come i Vescovi siano in genere di potestà spirituale superiori per divina istituzione ai semplici Preti, come insegna la fede contro l'antica eresìa di Aerio. TUTTA la potestà spirituale da Gesù Cristo conferita alla sua Chiesa comprende certamente la potestà dell'ordine Episcopale: Gesù Cristo ha dato anche ai semplici Preti, secondo il Sig. Cestari, TUTTA la potestà spirituale conferita alla sua Chiesa: dunque la potestà data da Gesù Cristo ai semplici Preti comprende la potestà dell' Ordine Episcopale: dunque un semplice Prete potrà,

se non lecitamente, almeno validamente, consecrar Vescovi, e ordinar Preti. Questa conseguenza discende dritta dritta dal principio piantato dal Sig. Cestari, ed è una eresia. Ed io già sono molto ben persuaso che egli non l' ha veduta questa eresia, forse per la brevità del tempo assegnatogli; in fatti egli nel suo Libro confessa da buon cattolico la superiorità di ordine, che per divina istituzione hanno i Vescovi sopra i semplici Preti. Ma non basta negare le erronee conseguenze: bisogna onninamente rigettare come falsi quei principj, donde queste conseguenze direttamente discendono. Diciamo dunque, e il Sig. Cestari lo dica con noi, esser falso che Gesù Cristo ai semplici Preti abbia dato quella potestà delle chiavi, *che comprende TUTTA la potestà spirituale conferita alla sua Chiesa*. Se poi il Sig. Cestari sotto il nome di *Presbiteri* intende i soli Vescovi, allora siamo d' accordo circa la potestà delle chiavi, inquanto questa comprende *la potestà di ordine*; ma non siamo d' accordo inquanto questa comprende *la potestà di giurisdizione particolare* sopra un popolo determinato. Ma questo non è il punto, che cerco io ora. Io cerco per qual motivo, distinguendo egli qui il Sacerdozio dal Vescovato, e intendendo di parlar de' soli Vescovi, tutto ad un tratto gli sia venuto il capriccio di usare la parola *Pre-*

sbiteri, che può indicare sì i Vescovi che i semplici Preti? Ha pur egli altrove usato la chiara, e precisa espressione di *semplici Preti*. Perchè non l' ha usata anche qui, dove il bisogno era pressante per non equivocare? Perchè ha insistito sopra questo pericoloso equivoco anche nella seconda edizione?

177. Torno un' altra volta a notare l' inesattezza di una espressione assai spesso ripetuta dal N. A.: la cosa è di troppa importanza a ben rilevarla. Nel passo sopraccitato (*n.* 175.) si dice: „ Gesù Cristo tutta quella potestà spi„ rituale, che egli dal Padre aveva ricevuta, „ comunicò agli Apostoli, ed ai loro Succes„ sori nel Sacerdozio „. Nò, Gesù Cristo non la comunicò ai Successori degli Apostoli, ma agli Apostoli soli; e questi poi la comunicarono ai Successori loro. Non fu Gesù Cristo che fece Vescovi Evodio, e Policarpo, ma furono S. Pietro, e S. Giovanni. Gesù Cristo comunicò agli Apostoli la potestà di giurisdizione sopra i popoli tutti universalmente, che si sarebbero aggregati alla Chiesa: ciò era spediente a farsi con quelli, che doveano essere i primi propagatori del Vangelo, e i fondatori delle Chiese *per omnem terram*: ma questa medesima potestà di giurisdizione gli Apostoli la comunicarono ai loro Discepoli con limitazione or più, or meno grande; e così la comunicarono per comando di Gesù

Cristo medesimo, così richiedendo il buon ordine, e l' unità della Chiesa, come si è detto di sopra. Questa potestà di giurisdizione particolare non si comunica in virtù dell' ordinazione, ma in virtù di altro atto distinto, e separabile dall' ordinazione. Il Signor Cestari medesimo ha confessato, cred' io senza accorgersene, questa importante verità quando ha detto „ si ha come una verità in-„ contrastabile tra tutti i Teologi, che la po-„ testà di ordine, vale a dire QUELLA, „ CHE RICEVESI IN VIRTU' DELLA „ ORDINAZIONE, si è la stessa ne' Vesco-„ vi, e nel Papa „ (*pag.* 109.). Or non è verità incontrastabile tra tutti i Teologi, anzi è una falsità apertamente negata, che LA POTESTA' DI GIURISDIZIONE sia la stessa ne' Vescovi, e nel Papa: dunque la potestà di giurisdizione non è quella, che ricevesi in virtù della ordinazione. Inoltre „ per eserci-„ tare quella potestà delle chiavi ricevuta col „ Sacerdozio non basta l' autorità ricevuta „ immediatamente da Dio nell' ordinazione; „ ma si richiede bensì l' autorità della Chie-„ sa, la quale assegni i sudditi, sopra i quali „ debba esercitarsi una tal potestà „: sono parole del N. A. in una Nota alla *pag.* 114. Questo *assegnare i sudditi* è presso i Teologi, e presso tutti gli uomini, sinonimo di conferir la giurisdizione: così si è parlato finora; e si

è parlato così, perchè così esige la natura stessa delle cose. La giurisdizione costituisce uno superiore di un altro: la superiorità è una relazione fra due, o più persone; e nelle relazioni un termine non può sussistere senza l' altro termine, e per conseguenza non può uno essere superiore, se non ha sudditi. Se dunque la Chiesa, per confessione del nostro medesimo avversario, è quella che assegna i sudditi, la Chiesa medesima è quella che conferisce la giurisdizione.

178. Stringiamo in breve tutta la materia trattata in questo Capo, e ripetiamo quei principj, che distruggono tuttoquanto il sistema del nostro Avversario. Il Signor Cestari distingue la *giurisdizione* dall'*esercizio* della medesima, e col favore di questa distinzione pretende che la giurisdizione si conferisca ai Vescovi immediatamente da Dio nella ordinazione, e illimitatamente sopra tutta la Chiesa; la qual Chiesa poi ponga de' limiti ALL' ESERCIZIO di questa giurisdizione, e lo coarti dentro certi assegnati confini. Questo è il fondamento, sul quale posa tutto il Libro del Signor Cestari: anzi questo è il sistema di tutti onninamente quegli Scrittori, che sentono con lui, e con lui spiegano l'importantissima materia della Gerarchia ecclesiastica. Ma questo sistema è falso, perchè tutto è fabbricato sopra un'equivoco, e una confu-

sion di cose. Distinguasi accuratamente la giurisdizion GENERALE sopra tutta la Chiesa dalla giurisdizion PARTICOLARE sopra una Diocesi. La *generale* si partecipa da ogni Vescovo come parte e membro del Corpo Episcopale, e si esercita da ogni Vescovo allora quando egli forma Collegio cogli altri Vescovi in unione, e sotto la dipendenza dal Capo il Romano Pontefice: allora tutta la Chiesa, e i Cristiani tutti sono sudditi di questo Corpo. Ma i Vescovi separatamente considerati, e allorchè non formano, o non rappresentano il Corpo intero Episcopale, non hanno giurisdizione alcuna sopra tutta la Chiesa. Questo punto importantissimo è ben sicuro, e incontrastabile. La *general* giurisdizione è inseparabile dalla ordinazione episcopale; e si conferisce immediatamente da Dio. Ma ogni Vescovo di attual governo ha un'altra giurisdizione *particolare* sopra la sua Diocesi, e questa l' ha anche solo, e senza bisogno di formar Corpo cogli altri: questa si conferisce al Vescovo dalla Chiesa quando la Chiesa gli assegna questo, o quel popolo determinato da governare. Questa assegnazion di popolo, e di sudditi, non la fa Dio immediatamente: Gesù Cristo non divise la sua Chiesa in Diocesi, nè il popol suo in parti da governarsi piuttosto da un' Apostolo che da un'altro: e se egli comandò che S. Giaco-

mo governasse la Chiesa particolare di Gerusalemme, l' esecuzione ne fu fatta dagli Apostoli (*sup.n.43.*), i quali posero i limiti della Chiesa Gerosolimitana coll' istituire altri Vescovati indipendenti dalla medesima. L'atto dunque di assegnare i sudditi, e vale a dire di conferir la giurisdizion *particolare*, è un' atto diverso affatto, e distinto dall' ordinazione: e quest' atto essenzialmente, e per la natura stessa dell' atto, non si può fare se non da chi ha per sudditi suoi quei medesimi, che assegna ad un' altro, poichè *nemo dat quod non habet*. Un Vescovo non ha la particolar giurisdizione sopra una Chiesa vacante, non essendo mai stati assegnati a lui per sudditi i Cristiani di una tal Chiesa: dunque un Vescovo essenzialmente, e per la natura stessa delle cose, non può conferire la particolar giurisdizione sopra una Chiesa vacante. A questo effetto è, per la natura, ed essenza stessa delle cose, necessario che intervenga la potestà del Corpo tutto Episcopale, oppure del Papa, ne' quali risiede l' Episcopato in tutta la sua pienezza, e sovranità, e ai quali soli sono sudditi tutti i popoli, e le Chiese particolari del mondo.

CAPO II.

DELLA NECESSITA' NELLE PRESENTI CIRCOSTANZE.

179. Io potrei, senza pregiudizio alcuno della causa, che ora sostengo, prescindere dall' esame di questo punto, dopo i principj stabiliti finora. Siano pur veri tutti que' mali e danni gravissimi, che il Signor Cestari espone (*pag.* 54. *sgg.*) seguire dalla lunga vacanza di molte Chiese nel Regno di Napoli, e che ogni giorno più *ingigantiscono*, come egli dice: qual conseguenza dedurremo noi da tutto questo? Che dunque indipendentemente dal Papa, e contro la sua nota volontà, possano i Vescovi del Regno di Napoli dare alle Chiese vacanti i proprj Pastori? Nò certamente. Con questo mezzo non solamente non si tolgono i supposti mali, e danni gravissimi, ma si accrescono oltre modo. I Vescovi così ordinati non avrebbero potestà di giurisdizione per governar tali Chiese; e la sacrilega ordinazione li costituirebbe bensì Vescovi di carattere, ma non già di governo. Contro la volontà del Capo della Chiesa, e contro la disciplina autorizzata dalla Chiesa medesima pel corso di molti secoli, un Vescovo *non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit aliunde*: dunque egli non

è un Pastore, *sed fur est, et latro*: egli è uno straniero, la cui voce non è intesa, nè seguita dalle pecorelle di Gesù Cristo: *Alienum autem non sequuntur* (*oves meæ*), *sed fugiunt ab eo, quia non noverunt vocem alienorum* (1). Se il Signor Cestari bramasse di vedere qualche esempio di cotesta fuga dai falsi Pastori, glielo porgo subito nella sottoposta Nota (2). La Storia Ecclesiastica di tutti

(1) Joann. X. 1. sqq.

(2) Egilberto eletto Arcivescovo di Treviri nel 1078. non potè mai ottenere da' suoi Suffraganei di essere consecrato, poichè era ciò contro la nota volontà del Pontefice S. Gregorio VII. Dopo qualche anno di resistenza fu finalmente ordinato dal Vescovo di Verdun; ma incontrò tanto disprezzo dal suo popolo „ ut Clerus, ac populus ipsum palam sper- „ neret, atque ullam in posterum cum illo sibi „ rerum divinarum societatem fore negaret „ . In un giorno, nel quale tutto era pronto per tenere l' ordinazione, i Preti ordinandi gli dissero in faccia di non voler esser ordinati da lui: *Quia pallium, inquiunt, nondum esset adeptus, manuum impositionem a te accipere nolumus*. Di fatto l'Arcivescovo bisognò che desistesse dall' ordinazione: *Qua ratione victus Egilbertus Cleri ordinandi munere se se abstinuit*. Mortificato Egilberto da questa repulsa ricorse alla solita consolazione di dire un mondo di male del Papa, e svaporò alquanto la sua bile colla seguente Lettera circolare: „ „ Egilbertus designatus Episcopus Trevirensis Ec- „ clesiæ etc. Ferre sententiam contra Apostolicum

i secoli ci dà una dimostrazione di fatto del gravissimo pregiudizio, che recano alle Chiese i Pastori intrusi illegittimamente, *qui non*

,, non est tutum; imo insanum, et omnino nefa-
,, rium aliquid audere in illum, qui in vice Sancti
,, Petri fungitur legatione ipsius Christi. Ipse au-
,, tem, qui invasit Sedem Apostolicam etc. ,, (Gallia Christiana per Monach. S. Mauri Tom. XIII. in Egilberto Treviren. Parisiis. 1783.). Ed è cosa sommamente notabile come questo Vescovo in mezzo al bollore della sua rabbia non ha coraggio tuttavia di chiamarsi assolutamente *Vescovo di Treviri*, ma soltanto s' intitola VESCOVO ELETTO, *designatus Episcopus*. Tanto grande era la forza del dissenso del Papa nella ordinazione de' Vescovi, e ciò secondo il sentimento comune, e pubblico nella Chiesa più di sette secoli fà. Di fatto il popolo di Treviri impedì colla sua resistenza per tre anni la consecrazione di Egilberto: ,, Veruntamen Clerus,
,, et populus multum ferentes tantam sibi irrogari
,, violentiam (dall'Imp. Arrigo, che avea già data ad Egilberto l' investitura coll' anello, e il Pastorale),
,, precabantur eos, qui præsto erant, Episcopos,
,, et cum interminatione auctoritatis Apostolicæ in-
,, terdixerunt, ne ipsum consecrarent Episcopum,
,, commonentes eos canonici illius decreti, quo præ-
,, cipitur, ut nullus in Episcopum, nisi canonice
,, electus, consecretur. Quocirca Episcopis in sua
,, redeuntibus, Egilbertus benedictione non perce-
,, pta remansit, et erat cupiens consecrari, nec po-
,, tuit ab aliquo Episcoporum ecclesiasticorum, qui
,, ingressum ejus audissent, diebus quamplurimis
,, impetrare. Tribus igitur annis fere transactis etc.
(Martene, et Durand. Vet. Script. et Monum. Collect. Tom. IV. in gestis Archiep. Trevir. n. 32. Parisiis 1729.).

intrant per ostium, *sed ascendunt aliunde*: Iddio permette che costoro *circumferantur omni vento doctrinæ in nequitia hominum*, *in astutia ad circumventionem erroris* (1), e infettino i popoli di massime perniciose nascoste sotto i seducenti artifizj de' Novatori del nostro secolo. Quadra loro a meraviglia ciò, che scrisse Tertulliano: *Instruit Dominus multos esse venturos sub pellibus ovium rapa-*

4 *

Ecco un' altro caso, che racconta di se stesso Teodorico Vescovo di Verdun in una Lettera al suddetto Egilberto. „ Abrenunciavi Sedenti in Sede A„ postolica, ... cui in examine ordinationis meæ „ professus fueram obedientiam, cui subjectionem „ pollicitus fueram .... Reversum solito gravius „ Ecclesia suscepit me, usitatum processionis ordi„ nem non exhibuit, et, quod miserabilius est, „ osculum pacis non obtulit. Quod infelicius, pro„ pter auditam tam temere abrenunciationem (*al* „ *Sedente nella Sede Apostolica*), et inauditum „ prius tantam temeritatem, non modo ab Episco„ pali, sed a Sacerdotali officio sub ostentatione „ meæ salutis, et mei ordinis, saluberrimo consilio „ usque ad dignam B. Petro, et Vicario ejus sati„ sfactionem me submovit „. (ab Hontheim Histor. Trevir. diplomat. et pragmat. Tom. I. ad an. 1079.: Augustæ Vind. 1750.). Ecco il trattamento, che possono, e debbono aspettarsi dai popoli que' Vescovi, che contro la volontà del Capo della Chiesa entrano nell' Ovile non già per la porta come Pastori, ma per la finestra come assassini: saranno fuggiti, e abborriti come scismatici, e sacrileghi.

(1) Ad Ephes. IV. 14.

ces lupos. *Quænam istæ sunt pelles ovium, nisi nominis Christiani extrinsecus superficies?* (Molto più poi *extrinsecus superficies* di Pastore). *Qui lupi rapaces, nisi sensus, et spiritus subdoli ad infestandum gregem Christi intrinsecus delitescentes? Qui pseudoprophetæ sunt, nisi falsi prædicatores? Qui pseudoapostoli, nisi adulteri Evangelizatores?* (1). E certamente *adulteri evangelizatores* nella Chiesa di Gesù Cristo sono tutti coloro, che non ricevono la missione legittima pel canale voluto dal Redentore, e dimostratoci dagli Apostoli col fatto: *Quomodo enim prædicabunt nisi mittantur* (2)? Onde poi sono degni che lor si dirigga quel terribile rimprovero: *Quare tu enarras justitias meas, et assumis testamentum meum per os tuum* (3)? Era desiderabile che la mente del Signor Cestari non fosse talmente piena della considerazione de' mali presenti per la lunga vacanza di tante Chiese, che lasciasse qualche luogo anche al pensiero de' mali, che seguir possono dal sistema da lui proposto, e sostenuto.

180. Di grazia per pochi momenti abbia egli la pazienza di fissarsi in questo pensiero. Supponiamo dunque che alle vacanti Chiese del Regno di Napoli si diano i novelli Pastori

(1) De Præscript. cap. IV.
(2) Ad Rom. X. 15.
(3) Psal. XLIX. 16.

nella maniera proposta dal Signor Cestari. Se vere sono, e convincenti le ragioni addotte finora da me, sarà dunque vero e certo, che tali Vescovi non hanno la necessaria missione, e giurisdizione per governare le Chiese loro assegnate. Posto ciò, il Sacramento della Penitenza amministrato da Sacerdoti autorizati da tali Vescovi sarà invalido e nullo: invalidi e nulli saranno i matrimonj celebrati alla presenza de' Parochi istituiti da loro: i Sacerdoti, e Ministri da loro ordinati, saranno tutti sospesi dall' esercizio degli Ordini: le dispense date non avranno alcun valore &c. Inorridisce la mente d' ogni fedel Cristiano all' aspetto di sì grande scompiglio: la rovina delle anime redente col sangue di Gesù Cristo ferisce vivamente ogni cuore, in cui rimanga qualche scintilla di amor per la Religione, e di carità pel suo Prossimo.

181. Ma non prendiamo le cose a tanto rigore. Il Signor Cestari pretende che nel suo sistema i Vescovi avranno la missione, e giurisdizione legittima: sono dunque, dice egli, ombre vane tutti i nostri timori. Ma io rispondo, che pretendo per mia parte di aver dimostrato falso un tal sistema, siccome appoggiato tutto sù meri equivoci; e che in conseguenza ho diritto di insistere sui mali gravissimi, che ho accennati. Voglio adesso supporre, che il conflitto delle mie ragioni

con quelle del Signor Cestari renda soltanto problematica la nostra causa, e lasci le cose nel bujo delle dubbiezze, e della incertezza. Se il mio Avversario non vorrà concedermi neppur questo, giusta il costume di certi Scrittori, i quali si fanno plauso di aver tutto provato trionfalmente, non ostante le più forti, e convincenti ragioni in contrario: io confido almeno di non essere tanto sfortunato presso i miei Lettori imparziali, e credo certo che le mie ragioni rendano, per lo meno, assai dubitabile la causa sostenuta dal Signor Cestari. Finalmente poi, per grazia di Dio, tutti gli uomini non sono mica attaccati dal male epidemico, che regna in questo secolo di novità, e di filosofia: una parte grandissima fra i Cristiani pesa con giuste bilancie le ragioni, e sa preferirle agli equivoci, ed ai sofismi. Si supponga dunque che il sistema del Signor Cestari sia solamente incerto, e dubitabile: ritornano subito tutte quelle fatali conseguenze, che or ora io deducevo contro di lui. Che angustia terribile per le coscienze, che sconvolgimento funesto per le famiglie, quand' anche solamente si dubiti della validità dei Sacramenti della Penitenza, e del Matrimonio! Che desolazione pel gregge di Gesù Cristo quando nella sua guida non sa bene se debba riconoscere un Pastore, o più veramente un assassino, *furem*, *et latro-*

nem ! S. Paolo dopo aver detto che è cosa lecita il mangiar le carni immolate agli Idoli, avverte, che alle volte i Cristiani poco istruiti, e di coscienza debole, prendono scandalo da questa cosa, e che allora non bisogna mangiar di quelle carni per non esser d' inciampo ai nostri fratelli, per la salute de' quali Gesù Cristo è morto sù d' una croce: *Et peribit infirmus in tua scientia frater, propter quem Christus mortuus est? . . . Quapropter si esca scandalizat fratrem meum non manducabo carnem in æternum, ne fratrem meum scandalizem* (1). Voglio ammettere che la superiorità della scienza del Sig. Cestari renda lui ben sicuro, e fermo nel suo sistema, e che egli non dubiti punto di aver ragione: ma certo il grosso de' Cristiani non sa fare tante specolazioni. Esso con semplicità di fede si attiene alla disciplina autorizata per più secoli dalla Chiesa universale, e rispetta con piena, ed umile sommissione l' autorità di quel Pastore universale, e supremo, che sempre ha veduto intervenire nel costituire i Vescovi al governo delle Chiese particolari. Che farà dunque il grosso de' Cristiani nel veder entrare non per la solita porta, ma *aliunde in ovile ovium*, un sedicente Pastore? Quali istruzioni, quali ragioni, quali

(1) I. Corinth. VIII. 11. 13.

Libri potranno mai persuadere il popolo a creder buono il sistema del Signor Cestari, e convincenti le prove addotte da lui, e così togliere lo scandalo; quando questo medesimo popolo sà molto bene che tali prove si sbattono, e si pretendono false da un numero grandissimo di Teologi? *Et peribit infirmus in tua scientia frater, propter quem Christus mortuus est?*

182. Queste assai serie riflessioni dovea fare il Signor Cestari prima di uscire in pubblico con un Libro ad autorizare un sistema capace a far nascere nella Chiesa un sì grande sconvolgimento. Egli non può ignorare, che tutte le sue belle ragioni, tutti i fatti, che rapporta, tutte le autorità, che cita, erano già stati prodotti da altri Scrittori e nel passato secolo, e nel presente, e che erano validamente stati confutati da molti, e dottissimi Teologi. Doveva da ciò inferire, che dunque la causa, che egli sostiene, non è sì chiara da persuadere tutto il mondo; che dunque le cose restano, per lo meno, nella oscurità, e nell' incertezza; e che i novelli suoi sforzi, ne' quali nulla vi è di nuovo, ma si ripetono le cose già stampate più e più volte, non sarebbero probabilissimamente riusciti a decider la quistione. Doveva egli sapere, che nel secolo passato si combinarono tali circostanze in un Regno cattolico dell'

Europa, (in Portogallo), che si dovettero dal Papa lasciare per lungo tempo vacanti molte Chiese di assai vasta estensione: che in tali circostanze vi furono Scrittori, i quali animarono i Vescovi ad ordinare in queste Chiese i novelli Pastori anche senza l' intervento dell' autorità del Papa: e tuttavia non si trovò mai chi si volesse mai caricar la coscienza nè attivamente, nè passivamente, di cotal sacrilega imposizione di mani. In fondo della presente Operetta darò un' Appendice, nella quale si troverà la storia della lunga vacanza delle Chiese occorsa in Portogallo nel secolo passato, e gli opportuni monumenti appartenenti a questo celebre fatto. Da questa Storia si rileveranno due cose. *Prima*, che allora fu fatto uso di tutte quelle ragioni, che ora formano il Libro del Signor Cestari: *seconda*, che tutte queste ragioni furono costantemente rigettate dal Re, e dai tre Ordini del Regno di Portogallo, come false, e tendenti allo scisma. Finalmente l' esempio dei Pseudo-Arcivescovi di Utrecht, e de' suoi Suffraganei, e lo scisma funesto nato in quelle Chiese, deve atterrire ogni fedel Cristiano, e allontanare a immensa distanza ogni pensiero di imitazione. Le penne dei partitanti di Quesnello hanno fatto, e tuttora continuano a fare tutti gli sforzi per sostenere come leggittima l' ordinazione di

que' falsi Vescovi, benchè fatta indipendentemente dal Papa: il mondo è pieno di Libercoli, ne' quali si fa gran pompa di tutte quelle ragioni, che si leggono anche nel Libro del Signor Cestari: basta vedere il *Supplemento* alla magnifica edizione delle Opere del Van-Espen fatta in Napoli *expensis Antonii Cervonii* 1769., dove si trovano molte *Memorie* su questo proposito. E tuttavia il mondo non ha gustato mai queste ragioni: tutti i veri cattolici, e la S. Chiesa di Dio, seguendo la voce del suo Pastore il Romano Pontefice, considera i Vescovi Ultrajectini, e i suoi Suffraganei pretesi, come lupi intrusi senza giurisdizione nel governo, e come membra putride divise dall' unità del Corpo mistico di Gesù Cristo.

183. Notissima a tutti è quella massima di S. Agostino, che si debbono permettere, e lasciar correre anche abusi grandi, quando i provvedimenti da prendersi abbiano per la novità ad apportare perturbazione, e tumulti fra 'l popolo (1). Questa massima si fa valere dal S. Padre nella materia appunto dell'Episcopato. „ Noi, dice, siamo Vescovi non „ per comodo nostro, ma per la salute di „ quelli, ai quali amministrar dobbiamo la „ parola, e i Sacramenti del Signore. Per-

(1) Contra Parmenianum lib. III. cap. II. nn. 13. 14., et alibi.

„ ciò se non possiamo senza perturbazioni, e
„ scandalo governare i nostri popoli, fia me-
„ glio rinunziare l'Episcopato, siccome han-
„ no fatto alcuni santi uomini non solamente
„ senza colpa, ma anzi con molta lode (1) „.
Or si può dare scandalo, e perturbazion maggiore di quella, quando un popolo sia nella tormentosa incertezza se abbia al governo della Chiesa uno Sposo legittimo, oppure un adultero straniero? Altrove il medesimo S. Agostino racconta: (e non si può leggere questo racconto senza lagrime di tenerezza, e senza un tributo di ammirazione alla virtù, e allo zelo de' SS. Vescovi dell' antichità): che in un Concilio plenario di quasi trecento Vescovi dell'Africa talmente furono tutti compresi dall'amor della pace, e del mantenimento dell'unità del Corpo di Gesù Cristo, che si esibirono pronti a deporre il Vescovato per ottenere un sì santo fine. „ Imperciocchè

(1) Neque enim Episcopi propter nos sumus, sed propter eos, quibus verbum, et sacramentum Dominicum ministramus: ac per hoc ut eorum sine scandalo gubernandorum se se necessitas tulerit, ita vel esse, vel non esse debemus quod non propter nos, sed propter alios sumus. Denique nonnulli sancta humilitate praediti viri propter quaedam in se offendicula, quibus pie, religioseque movebantur, Episcopatus officium non solum sine culpa, verum etiam cum laude posuerunt. (*Cont. Crescon. Donat. Lib. II. c. XI.*)

„ dice il S. Dottore) il Figliuol di Dio è
„ venuto dal Cielo in terra a prendere corpo
„ umano, affinchè noi fossimo membra di
„ lui: e noi poi non vorremo discendere dal-
„ le nostre Cattedre, affinchè le sue membra
„ non siano lacerate colla crudel divisione
„ dello scisma? Se siamo servi buoni a qual-
„ che cosa, perchè anteporremo noi la subli-
„ mità temporale del nostro posto ai guada-
„ gni eterni di Dio? Se mentre io voglio ri-
„ tenere il Vescovato sono cagione di scisma
„ nel gregge di Gesù Cristo, come mai il
„ danno del gregge può tornare in gloria del
„ Pastore „? (1). In S. Gregorio Nazian-

(1) In Concilio universorum tam frequenti pene trecentorum Episcoporum sic placuit omnibus, sic exarserunt omnes, ut parati essent Episcopatum pro Christi unitate deponere... Duo ibi vix inventi sunt, quibus displiceret: unus annosus senex, qui hoc etiam dicere liberius ausus est; alter voluntatem suam tacito vultu significavit. Sed posteaquam illum senem liberius hoc dicentem obruit omnium fraterna correptio, illo mutante sententiam, vultum etiam ille mutavit... An vero ille de coelis in humana membra descendit ut membra ejus essemus; et nos, ne ipsa ejus membra crudeli divisione lanientur, de Cathedris descendere formidamus?.. Si servi utiles sumus, cur Domini aeternis lucris pro nostris temporalibus sublimitatibus invidemus?... Si, cum volo retinere Episcopatum meum, dispergo gregem Christi, quomodo est damnum gregis honor Pastoris? (*De gestis cum Emerito Donat. nn.* 6, 7.).

zeno abbiamo l'esempio di un Vescovo, che cede volentieri al suo posto per acchetare le turbolenze insorte. Sono celebri, e notissime le parole, che il S. Padre disse quando per amor della pace si ritirò dal governo della Chiesa di Costantinopoli: *Si propter me orta est hæc tempestas, mittite me in mare* (1). Fece lo stesso anche Massimiano Vescovo nell'Africa, al cui Fratello Castorio così scrisse S. Agostino: *Longe est gloriosius Episcopatus sarcinam propter Ecclesiæ vitanda pericula deposuisse, quam propter regenda gubernacula suscepisse. Ille quippe se honorem, si pacis ratio pateretur, digne accipere potuisse demonstrat, qui acceptum non defendit indigne ... Neque enim illud ministerium dispensationis mysteriorum Dei victus aliqua sæculari cupiditate deseruit (Maximianus), sed pacifica permotus pietate deposuit, ne propter ejus honorem foeda, et periculosa, aut fortasse etiam perniciosa in membris Christi dissensio nasceretur. Quid enim esset coecius, et omni execratione dignius, quam... ipsam pacem catholicam honoris sui quæstione turbare?* (2).

184. Confronti ora il Signor Cestari questi sentimenti di tanti SS. Vescovi nei bei secoli della Chiesa, e i detti così espressi di S. Ago-

(1) Ex Prophet. Jonae cap. I.
(2) Epist. LXIX. al. 238. n. 1.

stino; li confronti, dico, col suo sistema; per conoscerne subito l'insussistenza, e il pericolo. *Propter Ecclesiæ vitanda pericula* è cosa gloriosa, e degna di lode, il deporre il Vescovato: non vi è cosa più degna di esecrazione quanto il turbare la cattolica pace col mettersi al governo di una Chiesa sul dubbio anche solo della legittimità della propria missione, *honoris sui quæstione*: il porre a pericolo il gregge Cristiano che nasca nel medesimo una perniciosa dissensione, egli è un anteporre agli interessi di Dio l'ambizione degli uomini, ed è uno staccare dal Corpo di Gesù Cristo quelle membra, che egli è venuto ad unir seco coll'effusione di tutto il suo sangue. La luce di queste riflessioni mi lusingo che sia capace a dissipar le tenebre, che si cercano di gettare sulla materia, della quale ora trattiamo. Siano pur veri tutti que'mali, che il Signor Cestari afferma seguire dalla lunga vacanza di molte Chiese: troppo più grande, e funesto è il pericolo di fare i Vescovi senza il concorso dell' autorità del Papa, *ne propter eorum honorem foeda, et periculosa, aut fortasse etiam perniciosa in membris Christi dissensio nascatur*. Torno quì a ricordare le bellissime parole di S. Dionigi Alessandrino riferite in addietro (*n.* 22.), essere assai meglio soffrire qualunque torto, ed incontrar anche il martirio; piuttostochè mettere i Cri-

stiani in pericolo di far nascere confusione, e dissensioni fra loro. E questo pericolo di dissensioni, e di scisma, caso che i Vescovi si facciano contro la nota volontà del Papa, è tanto evidente, che io sulla rettitudine, e cattolicità del Signor Cestari sono persuasissimo, che egli non può dissimularlo a se medesimo. Troppo è radicata, per grazia di Dio, nel popolo cattolico la scienza, e la ferma persuasione del vincolo di unione, e dipendenza, che lega tutti i Vescovi del mondo al loro Capo nell'atto stesso che si costituiscono Pastori delle loro Chiese. Le persone poi un poco più del popolo istruite sanno ottimamente quello, che fino dal terzo secolo della Chiesa scriveva S. Cipriano al Clero, e al Popolo della Spagna, appunto in occasione che certi Vescovi cercavano d'intrudersi nel governo contro i Canoni, e la disciplina allora corrente: prego i miei Lettori a ponderare attentamente i detti del Santo Martire nella Nota sottoposta (1).

(1) Nec sibi plebs blandiatur, quasi immunis esse a contagio delicti possit cum Sacerdote peccatore communicans, et AD INJUSTUM, ET ILLICITUM PRAEPOSITI SUI EPISCOPATUM consensum suum commodans.... Propter quod plebs obsequens praeceptis Dominicis, et Deum metuens, a Praeposito peccatore separare se debet, nec se ad sacrilegi Sacerdotis sacrificia miscere... Ordinari enim nonnun-

185. Tutto ciò sia detto in supposizione che i mali della lunga vacanza delle Chiese siano tanto reali, e grandi, quanto il Signor Cestari pretende. Ma le cose stanno poi così veramente? Sarebbe ella un' ingiuria fatta al

quam indignos non secundum Dei voluntatem, sed secundum humanam praesumptionem, et haec Deo displicere, quae non veniant EX LEGITIMA, ET JUSTA ORDINATIONE, Deus ipse manifestat.... Cumque alia multa sint, et gravia delicta, quibus Basilides, et Martialis implicati tenentur, frustra tales Episcopatum sibi usurpare conantur.... (*Notisi nelle parole seguenti come S. Cipriano dalla disciplina stabilita dal Corpo de' Vescovi, e dal Papa, deduce la nullità dell' Episcopal giurisdizione in coloro, che si usurpavano l' Episcopato contro una tal disciplina*). Maxime cum jampridem nobiscum, et cum omnibus omnino Episcopis in toto mundo constitutis, etiam Cornelius collega noster, Sacerdos pacificus, ac justus, et martyrio quoque dignatione Domini honoratus, decreverit ejusmodi homines ad poenitentiam quidem agendam posse admitti; ab ordinatione autem Cleri, atque sacerdotali honore prohiberi. (*Le parole, che seguono, sono degne dell' attenzione di chiunque fosse nel sentimento de' nostri Avversarj*). Nec vos moveat, Fratres dilectissimi, si apud quosdam in novissimis temporibus aut lubrica fides nutat, aut Dei timor irreligiosus vacillat, aut pacifica concordia non perseverat... Non sic tamen, quamvis novissimis temporibus, in Ecclesia Dei aut evangelicus vigor cecidit, aut Christianae virtutis, aut fidei robur elanguit, ut non supersit portio Sacerdotum, quae minime ad has rerum ruinas, et fidei naufragia succumbat; sed fortis, et

nostro Avversario se noi sospettassimo aver egli molto esagerato, per rendere meno cattiva la sua causa? Comincia egli dal dire (*p.* 55.) „ esser così necessario un Vescovo „ per ciascuna Chiesa particolare, che appar„ tiene all'essenza stessa della Chiesa di avere „ un proprio Pastore, in guisa tale che non „ merita il nome di Chiesa un'adunanza di „ Fedeli senza il proprio Vescovo, a giudi„ zio di S. Grisostomo: stante questa si è „ l'indole della Chiesa per divina istituzio„ ne &c. „ E in appresso va dicendo, che *il Vescovo è necessario per divina istituzione in ciascuna Chiesa particolare: che l'assenza sola di un Vescovo dal suo Popolo per pochi mesi, e Dio non voglia se passasse l'anno, è contraria al diritto divino: che il gius divino esige la sollecita provista de' Vescovati: che è di diritto divino, e precetto fondamentale di Gesù Cristo, che ogni Chiesa immancabilmente abbia il proprio Pastore, che la governi &c.* (pagg. 56. 70.)

186. Io imparerei volentieri dal Sig. Cestari dove egli fondi cotesto *diritto divino*, e *precetto fondamentale di Gesù Cristo*. Ma intendiamoci bene. Che nella universalità del-

stabilis honorem divinae majestatis, et sacerdotalem dignitatem plena timoris observatione tueatur. (*Ep. LXVIII.*)

la Chiesa abbiano ad esservi molti Vescovi, i quali con particolar giurisdizione governino chi una parte, e chi l' altra del gregge Cristiano: questa economia io la vedo messa in pratica dagli Apostoli, e sempre poi conservata nella Chiesa. Così dunque riconosco senza difficoltà, che ciò sia veramente di istituzione, e diritto divino, e di precetto fondamentale di Gesù Cristo. Ma che le Diocesi poi siano più estese, o più ristrette, talmente che nel Regno di Napoli per es. vi siano piuttosto cinquanta Vescovati distinti, che venti, o trenta, non credo mai che il Signor Cestari pretenda ciò essere di diritto, e di istituzione divina. E posto che sia già fatta la divisione de' Vescovati, e separate le giurisdizioni, chi mai dirà essere di istituzione, e precetto di Gesù Cristo, che in ciascuna Chiesa particolare vi sia il proprio Vescovo assegnato a governarla? Non basterà dunque a tale effetto una Persona fornita della Episcopal giurisdizione, se non è tutto insieme anche rivestita del carattere di Vescovo? E l' assenza sola per pochi mesi di un Vescovo dal suo popolo sarà contraria al diritto divino? Mi persuado con piena fermezza che il Signor Cestari troverà pochissimi approvatori della sua opinione, e forse niuno. Sappiamo dagli Atti Apostolici, che in Samaria fu adunata una Cristianità dal Diacono S. Filippo, che la

istruiva, e la reggeva sotto la dipendenza degli Apostoli dimoranti in Gerusalemme; e i SS. Pietro, e Giovanni vi andarono apposta per amministrarvi que' Sacramenti, che riserbati sono al ministero ordinario del Vescovo (*Actor. VIII.*). Si è veduto in addietro (*n.* 54.), che gli Apostoli governavano dappersestessi le Chiese fondate in Provincie intere di vastissima estensione, e alle occorrenze spedivano in esse ora un Vescovo, ed ora un altro con giurisdizione non ordinaria e propria, ma delegata semplicemente. Sappiamo da S. Epifanio (1), che non in ogni Città, dove erasi piantato il Cristianesimo, gli Apostoli costituirono Vescovi: *Ubi non inventus est quis dignus Episcopatu, permansit locus sine Episcopo: ubi vero opus fuit, et erant digni Episcopatu, constituti sunt Episcopi*. In tutto l' Egitto pel corso dei due primi secoli, e più, non vi era altro Vescovo, e Pastor proprio, e che avesse Sede propria, fuori che l' Alessandrino: doveano dunque le molte Chiese nell' Egitto essere necessariamente governate da semplici Preti, o da Vescovi di carattere bensì, ma non di giurisdizione propria; sempre però sotto la dipendenza del Vescovo Alessandrino, il quale per le funzioni proprie del carattere Episcopale spe-

(1) Hæres. LXXV. n. 5.

diva or l' uno, or l' altro de' Vescovi suoi Coadiutori, che teneva presso di se a questo effetto. Ed è cosa evidente dalla storia, che una gran parte di quelle Chiese, le quali da molti secoli in quà hanno Pastor proprio, anticamente erano governate da Preti semplici dipendentemente da un Vescovo di amplissima Diocesi. In vista di tutte queste cose chi mai potrà persuadersi *essere di diritto divino*, *e di precetto fondamentale di Gesù Cristo*, *che ogni Chiesa immancabilmente abbia il proprio Pastore* nel senso che il Signor Cestari pretende? Giacchè si vede molto chiaramente voler egli da ciò inferire, che dunque la vacanza presente delle Chiese nel Regno di Napoli è contraria al diritto divino, e precetto fondamentale di Gesù Cristo. Queste Chiese non restano già senza Capo, e governo Ecclesiastico: il S. Concilio di Trento ha provveduto al caso della mancanza de' Vescovi colla deputazione, e autorità de' Vicarj Capitolari: e sempre vi è il Vescovo supremo, e universale, il Successor di S. Pietro, il quale da Dio medesimo è incaricato della sollecitudine di tutte le Chiese.

187. Con tutto questo peraltro io confesserò ben volentieri, essere cosa vantaggiosissima la moltiplicità de' Vescovi, e la piccola estension delle Diocesi. Senza che io mi fermi a provar questo punto, la cosa parla da se,

ed ognuno la intende al solo proporla. La vigilanza di un Pastore ha tanto maggior efficacia per la direzione, pascolo, e salvezza del suo gregge, quanto è più ristretto l'Ovile, che egli governa. Ed è poi cosa certa, che non si possono sopprimere i Vescovati una volta stabiliti, nè unirsi più Diocesi in una, se non dalla sovrana potestà c del Papa solo, o di tutto il corpo Episcopale. Confesserò ancora, che gl' incomodi provegnenti dalla lunga vacanza di molte Chiese siano molti, e grandi; particolarmente quando girano pieni di artifizio, e di rabbia, intorno all' Ovile di Gesù Cristo i lupi, e tentano tutte le maniere per trarne fuori le pecore, e farne macello, come succede per grandissima disgrazia nostra ne' tempi presenti, ne' quali una folla di pessimi Scrittori, Filosofi increduli, e Luterani, e Calvinisti mascherati, *non desinunt fremere ad Dominici gregis caulas, atque ad diripiendas tanto pretio redemptas oves aditus undecumque rimari* (1). Ed è veramente degno di somme lodi il zelo del Signor Cestari, il quale procura, per quanto è dal canto suo, di porger rimedio a questi mali, e di allontanare i pericoli del gregge colla sollecita deputazion de' Pastori. Ma il zelo non sempre è bastantemente illuminato dalla scienza; e colla

(1) S. August. Lib. I. ad Bonifac. cap. I.

mira di ottenere un ottimo fine si sbaglia talvolta nella scelta de' mezzi. Questa è la misera condizione della nostra frale umanità. Allora il contrasto pacifico, e cristiano fra due avversarj, i quali con retto spirito, e cuor sincero, non altro cerchino che la verità a vantaggio comune, fa sorgere de' lumi, che guidar possono con sicurezza ad ottenere il fine desiderato. Sarà dunque il Signor Cestari contento, che io prenda ad esaminare un lungo passo del suo Libro, per mostrargli che egli ha sbagliato, a giudizio mio, nell' oggetto, al quale dirigge le sue premure per far cessare i mali della presente vacanza delle Chiese nel Regno di Napoli.

188. Dice egli dunque così nel §. *XV*. *pag*. 49. *seg*. „ Sicchè l' istesso sommo Ponte-
„ fice, se, come dobbiamo crederlo, ha un
„ vero, e sincero amore per la Chiesa di Dio,
„ lungi di offendersi se i Vescovi del Regno
„ si risolvessero a supplire interinamente le sue
„ veci per la provvista delle Chiese vacanti,
„ non potrà fare a meno di gradire il lo-
„ ro pio coraggio, e la loro zelante carità, e
„ di ricolmarne nel medesimo tempo il capo
„ delle apostoliche benedizioni. (*Questo* CA-
„ PO *è stato tolto nella seconda edizione*).
„ Certamente che questi saranno i veri senti-
„ menti del primo, e principal Pastore della
„ Chiesa, se avrà nel cuore vivamente im-

„ pressi i sentimenti di carità, onde animato
„ era il grande Apostolo Paolo. Sapendo egli
„ che alcuni predicavano Gesù Cristo con mi-
„ re men che pure, per uno spirito d' invidia,
„ e di contenzione, per picca, e per gelosia,
„ e principalmente per cagionargli afflizione
„ nelle sue angustie: Che importa, dic' egli,
„ purchè Gesù Cristo sia annunciato: di qua-
„ lunque maniera lo sia, o per queste private
„ ragioni, o per sincero zelo della verità, io
„ ne godo, e ne goderò sempre. Una con-
„ dotta diversa, che in questa occasione mo-
„ strasse il Sommo Pontefice, in cui non per
„ picca si procederebbe alla provvista di tante
„ Chiese vacanti, ma piuttosto per necessità,
„ e per ubbidire a Dio anzichè all' uomo,
„ darebbe ad intendere d' aver più zelo per
„ conservare l' autorità, che nella Chiesa
„ hassi acquistata, che per conservare il
„ buon ordine, e la pace della Chiesa me-
„ desima. Se per questo motivo il Roma-
„ no Pontefice volesse rompere l' unità,
„ (il che non è da temersi da un Ponte-
„ fice, che ha mostrato in altre occasioni tan-
„ to zelo, e tanta oblivione di se medesimo
„ pel bene della Chiesa, ed ancora tanto spi-
„ rito di tolleranza veramente evangelica),
„ egli ne risponderebbe al Tribunale del su-
„ premo Giudice. Non potendo giammai es-
„ servi giusta causa di rompere l' unità quan-
„ do è salva la fede, *qua Christiani sumus*

„ come insegna S. Agostino. Non è la prima
„ volta che i Romani Pontefici per cause for-
„ se più importanti hanno preteso separare al-
„ cune Chiese dalla loro comunione, senza
„ che queste siano state come tali riguardate
„ dalla Chiesa universale. L' amore dell' uni-
„ tà, e del buon ordine, il rispetto, e l' at-
„ taccamento dovuto alla S. Sede, difenderà
„ sicuramente queste Chiese dai fulmini, che
„ la cabala, e gl' intrighi potrebbero far
„ scoppiare „.

189. Prego ora il Signor Cestari a far meco posatamente le seguenti riflessioni. PRIMA. Il diritto di elezione dei Ministri sacri incontrastabilmente è diritto lasciato da Gesù Cristo alla sua Chiesa: la cosa neppur ammette il minimo dubbio. S. Mattia, i primi sette Diaconi, Timoteo, Tito, Evodio, Ignazio, e tutti i Preti, Vescovi, e Ministri ordinati dagli Apostoli per l' estensione di tutta la Terra, furono eletti, e consecrati al ministero degli Altari dagli Apostoli medesimi senza la minima dipendenza da qualunque laica Potestà. Il canonico Libro degli Atti Apostolici ne fa fede irrefragabile. Per tre secoli furono eletti a migliaja Vescovi, e Preti, non solamente senza influenza del Principato secolare, ma contro la volontà espressa, e pubblica del medesimo, che con persecuzioni orribili cercava di sterrare tutti i Cristiani dal mondo. E quanto i Padri nostri santissimi abborrissero il far

intervenire la Potestà laica nell' elezione de' sacri Ministri, lo impariamo dal seguente Canone Apostolico (*XXIII.*): *Si quis Episcopus secularibus Potestatibus usus Ecclesiam per ipsos obtineat, deponatur, et segregentur omnes, qui illi communicant*. Quando dunque si tratta del diritto di eleggere i Vescovi al governo delle Chiese particolari, si tratta di un diritto, che per istituzione di Gesù Cristo compete incontrastabilmente alla Chiesa, e al suo Capo, che la rappresenta, e che è in possesso pacifico da molti secoli in quà dell' esercizio di tal diritto. Venga ora un Principe secolare a voler impedire l' esercizio di questo diritto, e cerchi appropriarlo a se stesso: per quanto speciosi motivi gli piaccia di allegare, e per quante ragioni egli si abbia, certa cosa è almeno, che originalmente questo diritto non gli compete; che in lui non può essere il diritto dell' *elezione* de' Vescovi, siccome diritto inalienabile della Chiesa, ma al più il solo diritto di *nominazione*, *e presentazione*, e questo ancora non può trovarsi in lui se non per concessione della Chiesa; che finalmente il possesso di più secoli gli resiste. In tali circostanze io appello il giudizio, e la rettitudine del Signor Cestari medesimo: chi dei due ha buona causa in mano? La giustizia a chi assiste? E se da questo contrasto nascono degli incomodi a danno delle

anime redente col sangue di Gesù Cristo, di chi sarà la colpa? Chi *ne risponderebbe al Tribunale del supremo Giudice?* Il Sig. Cestari già pronto si scorge a decidere, ed ha già deciso, che ne risponderà il Romano Pontefice: ma egli ha deciso troppo presto. Dovea egli prima di dar sentenza far varie riflessioni, e questa fra le altre, che il senso comune di tutto il Mondo ha dato sempre una decisione contraria in un caso similissimo al caso nostro. Se un Principe tenta di spogliare un altro Principe di alcuni Paesi, dei quali da più secoli stia in possesso, e che di fatto gli appartengono originalmente senza alcun dubbio, dovrà questo Principe lasciarsi spogliare senza contrasto? E se nasce perciò una guerra; tutti i mali, che ridondano ne' popoli, e sono certo gravissimi, dovranno imputarsi al Principe, che si difende, oppure a quello che assale? Quì la sentenza è bella e pronunziata al tribunale di tutti gli uomini. Ora i diritti lasciati da Gesù Cristo alla sua Chiesa pel regno del Cielo non sono certo, almeno agli occhi della fede, di minore importanza che il possesso de' Paesi, e Terre pel regno di questo mondo.

190. Nella seconda edizione il Signor Cestari aggiunge: „ essendo la nomina dei Ve„ scovati uno *dei diritti più sublimi*, *che i*
„ *Principi cattolici hanno sugli affari eccle-*

„ *siastici*, *cotanto dalla Chiesa autenticato*, „ *e sostenuto etc.* „ (*pag.* 124.). Al che l'Editore ha voluto soggiungere una Nota, come segue (*ibid.*): „ Queste sono le parole „ identiche di Monsig. de Jorio nella censu„ ra di quest' Opera da lui fatta per ordine di „ sua Eminenza. Non si potevano desiderare „ termini più enfatici dalla penna del più de„ ciso Regalista. Una confessione così chiara „ del diritto dei Sovrani nella nomina dei „ Vescovati acquista tanto maggior autorità, „ se si considera essere stata proferita da un' „ acerrimo sostenitore delle opinioni de' Cu„ riali Romani già comunemente abbandona„ te „. Io suppongo per cosa certissima, che tanto Monsig. de Jorio, che il Signor Cestari, e 'l suo Editore, riconoscano discendenti dalla concession della Chiesa i diritti, che si hanno dai Principi secolari sulla nomina de' Vescovati, e di altri Benefizj ecclesiastici. Certo non da altra origine può nascere questo diritto. Gesù Cristo ha lasciato non ai Principi del secolo, ma ai Pastori della sua Chiesa, il diritto dell' elezione di tutti i Ministri, che consecrar si debbono al servizio degli Altari: la pratica degli Apostoli, e degli uomini Apostolici fa di ciò fede indubitata, come abbiam detto poco fà (*n.præc.*). Nè possono i Principi pretendere un tal diritto come rappresentanti del popolo. Il popolo nell' ele-

zione de' sacri Ministri non aveva altra parte che quella di esporre ai Vescovi il suo desiderio, e di attestare l' idoneità dei Soggetti promovendi: S. Cipriano c' insegna formalmente questo punto (1); e gli eruditi Trattatori di questa materia, Hallier, Tomassino, Sirmondo &c., lo provano decisivamente, facendoci vedere coi fatti il diritto, che avevano i Vescovi, di rigettare le istanze de' popoli, e di promuovere Soggetti diversi dai proposti col voto della plebe, ed anche del Clero (2). Si possono vedere a questo proposito il *Can. XIII.* del Concilio di Laodicea, e il *Can. XVI.* del Concilio di Antiochia nel quarto secolo. Non si può dunque parlare del diritto de'Principi secolari in questa materia come di un diritto inerente originalmente al Principato, e non provegnente dalla libera concession della Chiesa. E in questo senso della concession della Chiesa ha parlato il dottissimo Monsignor de Jorio, i cui sentimenti sono ben noti dalle eccellenti Opere da lui date alla luce. E si sa poi ancora, che egli si è affrettato di smentire espressamente l' abuso, che si è voluto fare delle sue pa-

(1) Epist. LXVIII. ad Cler. in Hispan.

(2) Hallier de sacr. election. etc. Sect. I. Cap. III.: Thomass. Eccl. Discipl. P. II. lib. II. cap. 2., et 3.: Sirmondus in Append. ad Tom. II. Concil. Galliæ in Præfat.

tole : sopra le quali è una vera meschinità il trionfo , che pretende menarne il sedicente Editore nella Nota soprascritta . Ed è vero ciò , che dice Monsig. de Jorio , aver sempre la Chiesa , e il Romano Pontefice , *autenticato , e sostenuto il diritto de' Principi cattolici nella nomina de' Vescovati* : ma è vero ancora che sempre ha sostenuto il diritto di rigettare la nomina di Persone , che indegne fossero o per malvagità di costumi , o per erroneità di dottrina , o per qualsivoglia impedimento canonico , di essere incaricate del governo spirituale dei Popoli . Siccome un Principe , che abbia diritto di nominare ai Vescovati del suo Stato , ha da rendere strettissimo conto a Dio delle nomine , che fa ; così il Papa nell'ammettere tali nomine diventa responsabile al supremo Pastore , e Vescovo delle anime nostre , se mai ammettesse Persone o incapaci , o indegne . In questo affare cotanto dilicato , e dal quale dipende in massima parte il bene delle Chiese , e la salute de' popoli , resta incaricata direttamente la coscienza del Papa ad esaminare con grande esattezza le qualità del nominato : al tribunal di Gesù Cristo i diritti del Principato circa le nomine non saranno una buona difesa alla negligenza , o connivenza del Sacerdozio , se mai si ammettessero persone indegne a sostenere il peso gravissimo della cura delle anime ,

per un falso rispetto alla sublime qualità di chi le nomina, o per vano timore. E quando si tratta di adempiere agli obblighi proprj gravissimi, e indispensabili, e di assicurare l' eterna sua salvezza, io sono pienamente persuaso, che il Sig. Cestari, il suo Editore, ed ogni fedel Cristiano, riconosceranno senza il minimo contrasto, dover cessare ogni umano diritto in contrario; anzi essere impossibile che esistano cotali diritti. Or nel caso presente delle vacanze di tante Chiese nel Regno di Napoli si tratta egli solamente del diritto di nominare? Vediamolo nella Riflessione seguente.

191. SECONDA. Quando si tratta di presentazione, e nominazione de' Vescovi, si tratta di una cosa, che dalla Chiesa si può cedere in grazia della pace, ed unione, e in vista di qualche bene maggiore. Ma il Signor Cestari sà molto bene che nel caso nostro l'affare è complicato con cose di ben altra natura, e con diritti essenzialmente inalienabili. E un danno che egli non le abbia queste cose nettampoco accennate nel suo Libro, e che metta i suoi avversarj nella fastidiosa necessità di supplire alla sua dimenticanza. L' Avvocato, che ha in mira unicamente di difendere la sua causa, fa vista di non vedere le ragioni più forti del suo Avversario, e cuopre colla dissimulazione il fianco più esposto ai colpi, e al-

le ferite : ma chi cerca la verità tiene altro metodo, e gode che ogni cosa sia messa nel chiaro, e giusto lume. Accingiamoci noi a questa impresa. Nell'articolare i fatti mi servirò di Memorie autentiche consegnate nei ricorsi fatti dai Vescovi contro le illegittime procedure assai frequenti de' laici Magistrati.

192. È notorio in fatto, che la divina potestà de' Vescovi nel Regno di Napoli soffre tali ostacoli nel suo esercizio, che intaccano l' essenziale della cristiana Religione. Ognuno è persuasissimo, e protesta altamente, che i Sovrani pieni di giustizia, di pietà, e di massime religiosissime, inorridirebbero all' aspetto delle grandi ferite aperte nel seno della S. Sposa di Gesù Cristo, se la malizia di una folla di adulatori non fosse sommamente interessata a nasconderle ai loro occhi, e non riuscisse purtroppo a dipinger gli oggetti con falsi colori. Dura, ma inevitabile condizione della mente umana in se stessa troppo limitata, specialmente allorachè trovasi sopracaricata di gravi, e moltiplici occupazioni! E soprattutto poi quanto un cuore è più sincero, e retto, tanto sa meno temere d'inganni, e di menzogne. Deh possa una volta la verità farsi vedere nelle sue vere sembianze a que'sublimi Personaggi, che sì ardentemente la cercano, e sì di raro la trovano! L' insegnamento della dottrina di Gesù Cristo ap-

partiene ai Vescovi esclusivamente per diritto divino inalienabile: eppure i Vescovi del Regno sono costretti a vedere che si apprestino per pascolo alle lor pecorelle Catechismi, e altri Libri censurati solennemente, e condannati dalla Chiesa come infetti di pessima dottrina: sono costretti a veder ciò, e a tacere. Il giudizio autoritativo se una dottrina sia buona, o cattiva in ordine alla Religione, è proprio privativamente dell'Ecclesiastica Potestà: eppure i laici Magistrati si fanno lecito di riprendere, e dichiarar insussistente il giudizio Ecclesiastico in questa materia, dando corso pubblico a que' Libri, che per contenere massime non sane, e pericolose, si vorrebbero dai Vescovi sopprimere. Una prova freschissima, e palpabile di ciò, la troveranno i Lettori nella edizione seconda del Libro stesso del Signor Cestari. In questa edizione si trova sul principio una *Distinta relazione della Censura Ecclesiastica di questo Libro* di pagine 12., dalla quale apparisce, che i quattro Teologi deputati dal Card. Arcivescovo di Napoli per la revisione del Libro „ sebbene „ fossero stati discordanti nel fissare gli erro„ ri, e l'eresie, che credevano esser nel Li„ bro, tutti nondimeno convennero nel so„ stanziale, che dovesse per ogni riguardo „ sopprimersi. Tale sembrò ad essi l'impasto „ del Libro, che stimarono superflua cosa

„ nell' interessarsi a fissare l'errore di questa, „ o di quell' altra proposizione, quando ri- „ maneva in piedi l' assunto dell' Opera, ed „ il corpo delle dottrine „: sono parole della suddetta *distinta relazione p. VIII. sg.* E nella *pag. IX.* si soggiunge: „ Tanta si fu la „ cattiva impressione, che egualmente ne „ risentirono tutti e quattro i Teologi. In „ fatti dipinsero l' Opera a sua Eminenza con „ tinte così nere, che ritratto più detestabile „ non avrebbe potuto farsi della Babbilonia „ di Lutero, del *Mysterium iniquitatis* del „ Mornai, o di altro Libro il più ripieno di „ bestemmie ereticali, e diaboliche „. O provvidenza ammirabile di Dio! *Salutem ex inimicis nostris*. Cotesta *distinta relazione* è un' antidoto potentissimo préparato contro il veleno. Chiunque la leggerà, sarà molto ben premunito contro le false dottrine insegnate in questo Libro, del quale ogni dotto, e cattolico Lettore formerà quel giudizio, che ne hanno formato i quattro Teologi Revisori, tolte le caricature, che con licenza tipografica lor attribuisce l' Editore. Or vedasi adesso l' esito della censura Ecclesiastica sopra un Libro, che tratta di materie ecclesiastiche, e del punto sostanziale alla Religione di Gesù Cristo, la gerarchia de' primi Ministri del Sacerdozio. Portati alla Real Camera di S. Chiara i voti de' Teologi Revi-

sori in un colla Relazione di Sua Eminenza: la detta Camera „ volle conferir con i suoi „ superiori lumi le censure col Libro stesso, „ dal che si assicurò maggiormente della loro „ vanità, ed insussistenza, rimanendo pe- „ raltro scandalizzata della perpetua discre- „ panza, che regnar vide nei pareri di questi „ Teologi; la qual considerazione era vale- „ volissima a convincere i più ignoranti, che „ gli errori non erano nel Libro, ma solo „ nelle teste dei Teologi „ (*Ibid. p. XV.*). Quindi fu dichiarato che *il Libro non contiene dottrina ereticale*, *e nemmeno erronea*, *e che i Teologi meritino riprensione per le loro insussistenti censure*; e ne fu ordinata la stampa. Perciò non è da stupire che i pessimi Libri inondino qual torrente tutto il Regno, e vi portino le massime non solamente del libertinaggio, e dell' eresia, ma ancora della irreligione, e dell'incredulità: i Vescovi non possono mettere in esercizio la loro autorità per far argine a questa piena; e i Tribunali laici decidono *coi loro lumi superiori* sulla bontà, o malizia della dottrina appartenente alla nostra S. Religione. Ed è cosa notabilissima in tutta la Storia ecclesiastica, che quando i Laici hanno voluto intromettersi a decidere autoritativamente sulla detta dottrina, sempre Iddio, in castigo della loro temerità, ha permesso che si accecassero in

mezzo all'abbondanza, e *superiorità de' loro lumi*, talmente che avessero sotto a' proprj occhi errori ben grossi, e li credessero altrettante verità: *Auditu audietis, et non intelligetis, et videntes videbitis, et non videbitis* (*Matth. XIII.* 14.). Che più? Gesù Cristo ha data ai Vescovi la commissione, e il precetto d' insegnare ai popoli la sua dottrina: *Euntes docete omnes gentes*(*Matth.XXVIII.*); e a S. Pietro in particolare, ed a' Successori di lui, ha comandato di confermar nella fede i suoi Fratelli *Confirma fratres tuos* (*Luc. XXII.*). I Vescovi del Regno non possono spedire Istruzioni, e Lettere pastorali a' loro Diocesani senza averne prima ottenuta la permissione de'Ministri regii; e niuna Bolla, anche dommatica, niuna Enciclica de' Romani Pontefici, nemmeno i Brevi delle Indulgenze, possono aver corso nel Regno, se prima non si esaminano ne' Tribunali laici, e non si muniscano col regio *Exequatur*.

193. Vi è ella cosa più ecclesiastica dell' amministrazione de' Sacramenti, della predicazione della parola di Dio, della fulminazion delle censure? Eppure la potestà divina de' Vescovi è coartata sommamente anche in queste cose. Sacerdoti secolari, e regolari, indegni o per mancanza di dottrina, o per pravità di costumi, trovano protezione, e appoggio nella forza de' laici Magistrati per

ingerirsi ne' santi ministeri a dispetto de' loro Vescovi, i quali sono stati costretti a ritirare le sospensioni intimate ai loro Preti, a continuare le facoltà già ritirate ai Confessori, e rivocare perfin anco le scomuniche fulminate, essendosi il laico Magistrato interposto a giudicare di tali cause. La missione legittima pel ministero dell'Altare, e pel governo spirituale delle anime redente col sangue di Gesù Cristo, non può certo discendere se non da Dio, il quale l'ha data agli Apostoli, e questi a'Vescovi, non già in conto alcuno a'Principi secolari. Si è tentato ultimamente nel Regno d' ingerirsi anche in questo, e di togliere la disciplina stabilita dalla Chiesa nel Concilio di Trento sul governo delle Chiese vacanti per mezzo dei Vicarj Capitolari: quantunque la religione ben nota del Re abbia impedito questo sacrilego attentato, dacchè ha avuto cognizione della sorpresa a lui fatta su questo punto. Ma frattanto i regj Tribunali decidono incompetentemente sulla qualità de' Patronati, dichiarando quali siano ecclesiastici, e quali laici, ed esigendo assolutamente che i Vescovi si conformino a siffatte decisioni. S' innoltrano perfino a determinare a quali Benefizj competa la qualità detta *nullius*, cioè di essere indipendenti dal Vescovo, e di costituir Diocesi a parte con territorio separato, come è accaduto nelle Prepositure di Ca-

nosa, e di Bagnara. In sequela di tali determinazioni i nominati a quei Patronati, e investiti di quei Benefizj, esercitano una giurisdizione quasi Episcopale sopra i popoli; e questi si trovano in angustie terribili di coscienza, dubitando, e con gran fondamento, della validità de'Sacramenti &c.: giacchè è cosa certissima, e notissima al popolo cristiano, che la giurisdizione spirituale non può mai discendere dalla Potestà civile; e che in caso di dubbj, e controversie sopra tal giurisdizione, non appartiene per verun conto al laico Magistrato la decisione.

194. Finalmente tocchiamo di volo alcuni altri punti, e affrettiamoci a distogliere gli occhi da oggetti di tanta afflizione per la Chiesa di Dio. I. Non possono i Vescovi convocare i Sinodi senza licenza del Principato. II. Sotto pretesto che non s' introduca l'Inquisizione, sono impediti i Vescovi di far ricerca sui costumi del gregge a lor commesso. III. Si è adottata, e si eseguisce la massima, che spetta ai regj Tribunali dichiarare quali Decreti del Concilio di Trento siano stati accettati, o nò nel Regno, e per giunta quali Decreti non siano d'ora innanzi più accettabili per la mutazione delle circostanze. IV. Si è proibito ai Vescovi di dar la facoltà di confessare, e predicare ai Sacerdoti forastieri. V. Sul rifiuto che si faccia di ammettere talu-

no agli Ordini sacri, o all' amministrazione delle Parocchie, si giudica dai Secolari, e si costringono i Pastori a conformarsi a tali giudizj. VI. Si è data ecclesiastica sepoltura ai pubblici, e notoriamente impenitenti peccatori, a' quali la potestà legittima de' Vescovi l'avea negata. VII. L'immunità ecclesiastica nei luoghi, nelle Persone, nelle robe, si elude con mille cavillazioni, ed anche con aperte infrazioni si viola: si è veduto ultimamente un Arcivescovo giudicato come un Soldato da un Tribunal militare.

195. Queste cose tutte sono pur note al Signor Cestari, che le ha quasi dissi sotto l'occhio: e noto pur gli è certamente, che queste cose appartengono all' essenza stessa del governo Ecclesiastico, come fu istituito, e stabilito immutabilmente da Gesù Cristo, secondo che ci ha insegnato la tradizion degli Apostoli, e de' loro Discepoli. Qui dunque si tratta di diritti divini inalienabili, e imprescrittibili, che il Romano Pontefice, ancorchè volesse, non può nè lecitamente, nè validamente cedere ai Laici: qui si tratta della sostanza del patrimonio, che Gesù Cristo ha lasciato alla Sposa sua, e che il Capo della Chiesa non può dissimulare, senza eterna rovina dell'anima sua, che si usurpi da qualunque più sublime Potestà del secolo. Dunque quel *vero, e sincero amore per la Chiesa di*

Dio, *quel zelo per conservare il buon ordine*, *e la pace della Chiesa medesima*, che il Signor Cestari meritamente suppone nel Romano Pontefice, esigono appunto, e lo esigono indispensabilmente, che egli metta in opera tutti que' rimedj meno violenti, e più opportuni, che possano risanare queste piaghe profonde, e pericolose, fatte nel Corpo mistico di Gesù Cristo.

196. TERZA. *Se i Vescovi del Regno si risolvessero a supplire interinamente le veci del Romano Pontefice per la provvista delle Chiese vacanti*, che farebbero essi mai? Il Signor Cestari ci ha egli pensato maturamente prima di dire, che in tal caso il Papa *lungi di offendersi*, *non potrà fare a meno di gradire il loro pio coraggio*, *e la loro zelante carità*, *e di ricolmarne nel medesimo tempo il capo delle apostoliche benedizioni*? Que' Vescovi con un fatto tale verrebbero a render vane le pie, e necessarie intenzioni del sommo Pontefice, e a toglierglì di mano quel mezzo più soave, che solo, dopo le preghiere, le ammonizioni, e gli inutili trattati, gli rimane per rimettere le cose nell' ordine voluto da Gesù Cristo, e per difendere i diritti divini della Chiesa di Dio. Insomma que' Vescovi verrebbero a decider col fatto una lite, della quale essi non sono stati costituiti giudici: per non dir ora niente del sa-

crilego attentato di seminare nel Campo del Padre di famiglia il fatal seme della divisione, e dello scisma. Ma S. Paolo, ripiglia il Signor Cestari, godeva che fosse annunziato Gesù Cristo, benchè ciò si facesse per mire non buone. Questo è vero, rispondo io: ma si trattava in quel caso di soli atti interni, tutto il danno de' quali ricadeva nei soli attori, che facevano un' Opera in se stessa buona, ma la facevano con fine non buono. Suppongasi che questi nell' annunziar Gesù Cristo avessero frammischiate falsità, ed errori: crede egli il Signor Cestari, che S. Paolo ne avrebbe goduto? Ma, replica egli, da' Vescovi nel caso nostro *non per picca si procederebbe alla provvista di tante Chiese vacanti, ma piuttosto per necessità, e per ubbidire a Dio anzichè all' uomo*. Di qual necessità si parla quì, torno io a rispondere? Di una necessità, che cessa in un momento, solo che rispettare si voglia il possesso pacifico di diritti legittimi nel Romano Pontefice, e rimettere le cose in quell' ordine, che fu prescritto da Gesù Cristo: di una necessità, che certamente non è nata per colpa del Papa: di una necessità, nella quale non hanno parte, se non se passivamente, nemmeno i Vescovi: di una necessità finalmente, che tutta dipende dalla volontà di quei medesimi, che l' hanno fatta nascere. È ella questa una ne-

cessità, che autorizzi i Vescovi a supplire interinamente le veci del Romano Pontefice, ancorchè validamente il potessero? E poi come mai il Signor Cestari può persuadersi, che i Vescovi con quel supplemento ubbidirebbero a Dio anzichè all' uomo? A me sembra vero il contrario, cioè che ubbidirebbero all' uomo anzichè a Dio. Certo Iddio non comanda ai Vescovi del Regno di Napoli di intromettersi a decidere col fatto una quistione, che a loro non appartiene il decidere, e nella quale sono interessati i divini, e inalienabili diritti dell' Episcopato.

197. QUARTA. Il Signor Cestari fa uso spesse volte dell' autorità del P. Tomassini per appoggiare i suoi detti: permetterà dunque senza fallo anche a me di farne uso una volta per rettificarli. Racconta dunque il P. Tomassini, che i Vescovi dell' Africa, non potendo eleggere un Vescovo cattolico per la Sede di Cartagine se non a condizioni inique, e dannose alla Chiesa, dissero che era meglio lasciar quella Sede senza Vescovo, che darlo ad essa a tali condizioni: che Gesù Cristo l' averebbe governata, come sempre avea fatto: *Si ita est, interpositis his conditionibus periculosis, hæc Ecclesia Episcopum non delectatur habere. Gubernat eam Christus, qui semper dignatus est gubernare* (1). Le

(1) Victor de persec. Afric. lib. II. ap. Thomassinum Part. II. lib. II. cap. III. n. 13.

quali espressioni pajono prese dal Martire S. Ignazio, che della Chiesa di Antiochia nella sua assenza così scrive ai Romani (*n. 9.*): *Solus ipsam Jesus Christus vice Episcopi regat, et vestra caritas*. Il detto de' Vescovi Africani quadra a meraviglia al caso nostro. Pel gregge di Gesù Cristo in Diocesi particolari è meglio star senza Pastore, che avere un mercenario, o un lupo sotto le divise, e il carattere di Pastore: *gubernat eum Christus, qui semper dignatus est gubernare*: tanto più poi che già la Chiesa co' suoi decreti ha provveduto al governo legittimo delle Chiese vacanti. Nè dica il Signor Cestari, che queste paure di aver lupi in luogo di Pastori sono timori vani, e pretesti ingiuriosi: io gli risponderò colla sperienza de' fatti pubblici, che è una ragione convincente per tutti gli uomini. Un Vescovo nel Regno di Napoli si è veduto in questi ultimi tempi pronunziar sentenza giudizialmente sopra la validità del vincolo matrimoniale, non avendo altra giurisdizione in questa causa che la delegata dal Principato secolare, e vale a dire non avendone niuna affatto: giacchè debbe essere cosa ferma, e indubitabile presso i cattolici, che la decisione sopra il vincolo matrimoniale appartiene alla giurisdizione ecclesiastica, trattandosi in un contratto, che è la materia di un Sacramento (1). Questo punto

(1) Conc. Trident. Sess. XXIV. Can. XII.

è certo perfin anco presso i Protestanti, come può vedersi nel Boemero (1), e in altri. Qui dunque abbiamo Vescovi, i quali o ignorano, o tradiscono il deposito di quella divina potestà, che Gesù Cristo ha lasciato alla Chiesa sua Sposa, ed ha raccomandato all' insegnamento, e alla custodia de' primi Pastori. E tali Vescovi sono essi degni, anche stando al giudizio del Signor Cestari, di reggere la Chiesa di Dio? *Si ita est, hæc Ecclesia Episcopum non delectatur habere. Gubernet eam Christus.* E la Morale Evangelica non soffre ella alcun attacco, non dico già nella pratica, ma nell' insegnamento pubblico, e in Libri fatti pubblici, e attribuiti comunemente a chi è insignito del sacrosanto carattere episcopale? Io non parlo qui di probabilismo rilassato, di opinioni screditate &c.: parlo di proposizioni chiarissimamente erronee, e scandalose all' estremo. Gira per la nostra Italia un Libercolo col titolo di *Discorso istorico-politico dell' origine, del progresso, e della decadenza del potere de' Chierici su le Signorie temporali, con un ristretto dell' istoria delle due Sicilie*: FILADELFIA: la pubblica fama costante ne fa autore un Arcivescovo del Regno di Napoli: ma è

(1) Jus Eccles. Protestant. Tom. II. tit. II. §. 25. sqq.

impossibile il persuadersi che la mano di un Unto del Signore, di un Pastore nella Chiesa di Dio, abbia potuto imbrattar le carte di tante sozzure. Io per me penso che il Diavolo abbia fatto nascere quella fama per accrescere misura allo scandalo, e far così molto meglio i fatti suoi. Comunque la cosa sia, il certo è che la penna ha tradito bruttamente il cuore del povero Autore. Da quel Libercolo traspira uno spirito di libertinaggio, e di cuor corrotto, che scandalizza all' estremo ogni onesto Lettore. Ivi si parla del concubinato (*pagg.* 70. 71.) con tal giro di sensi, e di espressioni, che vi manca soltanto la chiara, e formale approvazione del medesimo: i libertini increduli del nostro secolo faranno plauso certamente al fondo della dottrina; e saranno poi indulgenti nel condonarne la forma alle circostanze dell' Autore. Ma la sacrosanta legge del celibato nei Ministri dell' Altare viene malmenata in quel Libercolo senza cerimonie, e senza pudore. Avrò io il coraggio di riferire le parole stesse dell' Autore, e di avvilire la mia penna col copiare una bestemmia ereticale? Mi perdonino i Lettori, ed armino la loro fede contro gli assalti dell' errore. La legge del celibato è *una legge contraria ai diritti della natura, opposta alla morale di Gesù Cristo, e distruttiva del vantaggio della Religione, e dello Sta-*

to . Così ivi a *pag. 69*. È certo che Gesù Cristo ha consigliato il celibato come uno stato migliore, e più perfetto del matrimonio: è certo che la Chiesa ne ha fatto una legge pe' suoi Ministri degli Ordini sacri: è certo finalmente che questa legge non obbliga alcuno, se non chi spontaneamente vuol sottoporvisi in età di piena discrezione, e dopo maturi esami, e prove moltiplicate. In queste circostanze dire che tal legge *è contraria ai diritti della natura, e alla moral di Gesù Cristo*, egli è dire una cosa, che nel suo supposto involge necessariamente una bestemmia, e un' eresia. Ed è cosa ridicolosa veramente il sentir citare *il vantaggio della Religione* da un Autore, il quale non si sa che idea abbia del Cristianesimo. Si mediti di grazia il passo seguente a *pag. 10. La Chiesa dunque è succeduta al Paganesimo, e per questo titolo rappresenta nelle diverse società i dritti dell' antica Religione dominante*. La Chiesa di Gesù Cristo, che rappresenta i diritti del Paganesimo PER TITOLO DI SUCCESSIONE, è un' idea, che io non so con qual epiteto caratterizzarla per rilevarne tutta l'empietà. L' edificazione del prossimo, l' onor dell' Episcopato, il rispetto alla Chiesa, la purità della morale, e del dogma, il bene insomma della Religione, e la fede in Gesù Cristo, tutto è interessato a smentire la fama

pubblica, che attribuisce ad un Vescovo, ad un Unto del Signore, quel parto infame, che non può essere stato messo alla luce se non da qualche miscredente oscuro, e libertino.

198. QUINTA. Abbiamo detto di sopra (*n.* 118. *sgg.*), che nel proteggere la Chiesa ne' suoi dogmi, e ne' suoi diritti, deve impegnare i Regnanti non solamente l' obbligo del loro stato, ma ancora la politica pei loro interessi; e che i nemici della Chiesa sono al tempo stesso i veri nemici del Trono. Bisogna provar questo punto con una prova di fatto molto fresca. Legga il Signor Cestari le seguenti parole, e inorridisca. *Noi diremo piuttosto che i Principi sono tali per la sommessione de'popoli soggetti; che diventano ancora l'imagine della Divinità qualora tutti rivolti al vantaggio de'loro simili procurano la pubblica felicità col premio alla virtù, e col pronto gastigo del vizio . . . . Sarebbe dunque desiderabile, che i Sovrani al vano titolo finora usato sostituissero questo nuovo formolario, cioè N. N.* Sovrano di A. per la sommissione de'suoi popoli, e rappresentante della Divinità per la retta distribuzione della giustizia sociale &c. (*citato Libercolo pag.* 40.41.) Vede molto bene il Signor Cestari tutto il veleno a danno de'Troni, e de' Regnanti, che stà nascosto sotto questa massima sediziosa. Finora la Religione di Gesù Cristo ha inse-

gnato ai popoli di rispettare ne' loro Principi l'autorità di Dio medesimo, che l'ha ad essi comunicata per vantaggio de' sudditi: *Non est potestas nisi a Deo: quæ autem sunt, a Deo ordinatæ sunt* (1). Se cominciano una volta i popoli a dubitare di questa importantissima verità, quali conseguenze non sono da temersi funestissime ai Principi, e ai Principati? Lo Spirito Santo dice che i Re sono Re per grazia di Dio; e comandano coll' autorità ricevuta da lui: *Per me reges regnant... per me Principes imperant* (2): l' Autore del citato Libercolo tiene questi per TITOLI VANI, e vuole ad essi sostituire per titolo vero, e sodo, la sommessione de' popoli. E se i Sovrani non facessero *la retta distribuzione della giustizia sociale*, cesserebbero essi in questo caso di essere i rappresentanti della Divinità? Siamo in una materia troppo dilicata per un verso, e per l'altro troppo importante alla pubblica quiete, e felicità; onde è bene non trattenersi gran fatto a mettere in mostra gli errori in questo genere neppure ad effetto d'impugnarli. Possa l'orrore, e l'esecrazione comune, seppellire coteste massime sediziose in un eterno obblìo. Ma frattanto la religione non meno che la politica de' Principi del secolo è interessata a riflettere seriamente,

(1) Ad Rom. XIII. 1.
(2) Proverb. VIII. 15. 16.

quali serpi insidiose, e piene di mortifero veleno, striscino a' loro piedi coperte sotto l'erbe, e i fiori di una lusinghiera adulazione. Si rammenti quì il Lettore di ciò, che in altro Libretto stà scritto sopra la nullità dei Concordati (*sup. n.* 143.), e veda come sanno mordere molto bene coteste serpi nascoste. Quando i Sovrani sentono proporsi da cattivi Consiglieri di usare della loro potenza per impedire il libero esercizio dei diritti della Chiesa, pensino subito che costoro con quella mano medesima, colla quale feriscono il Sacerdozio, scavano i fondamenti del loro Trono, e tirano a rovesciarlo. Non vi sono nemici più pericolosi dell'autorità legittima de'Sovrani, quanto que' falsi politici, che con mille pretesti speciosi gl' istigano ad impacciarsi nel governo Ecclesiastico per regolarlo a modo loro. La potenza del secolo quanto acquista in estensione sopra il campo non suo, altrettanto perde in solidità. E quindi poi nasce questa conseguenza, che quanto più i Vescovi sono fermi con sacerdotal costanza a difendere i divini diritti dell' Episcopato contro l'usurpazione della Potestà Laicale, tanto sono più benemeriti della Persona de'Sovrani, non solamente per riguardo agl' interessi delle anime loro, ma eziandio per riguardo alla temporal felicità del loro regno. All' opposto i Vescovi deboli, che

per adulazione, o per timore, o per mondane speranze, si stanno come cani muti senza latrare, quando l'invasione dei diritti della Chiesa lo esige; e peggio poi se a tal invasione essi cooperino colla voce, cogli scritti, o coi fatti: tali Vescovi insiem col lor ministero tradiscono la fiducia, e gli interessi dello Stato, e del Sovrano. Giudichi ora ogni giusto stimator delle cose, se possa il Papa in buona coscienza provvedere le vacanti Chiese di nuovi Pastori, esponendoli alla servitù de' Laici Magistrati, e al gravissimo pericolo di essere piuttosto vittime condotte al sacrifizio, che Ministri, e dispensatori dei misterj di Dio nel governo spirituale de'popoli. E quindi per ultima conseguenza discende, che il Romano Pontefice quando cerca la libertà delle Chiese secondo l' economia, e le regole prescritte da Gesù Cristo, e praticate dagli Apostoli; allora egli cerca il vero bene, e i vantaggi reali de'Principi suoi Figliuoli in Gesù Cristo: e quella, che agli occhi dell'uom carnale apparisce biasimevole durezza, agli occhi della fede è lodevole amorevolezza da Padre.

199. Dalle riflessioni fatte finora, e combinate insieme, può intendere ottimamente il Signor Cestari, aver io diritto di rivolgere contro di lui ciò, che egli indirizza ai suoi Avversarj. Di grazia veda egli se con ragione

io possa ora parlare con lui usando le sue stesse parole a *pag.* 69. *sg.*: „ Le cose fin qui
„ dette sono così decisive, che, se più ra-
„ gioni allegar vorremmo, *in re non dubia*
„ *argumentis utendum esset non necessariis*.
„ Chiunque non ancora da sì luminose ragio-
„ ni rimanesse convinto, sarebbe incapace
„ di persuadersi per altri argomenti: giacchè
„ il solo spirito di partito è quello, che
„ giammai si arrende alle prove, che contro
„ le sue prevenzioni si arrecano. Nè si è
„ preteso a tal sorta di persone dirigere il pre-
„ sente ragionamento, ma solo a quelle, le
„ quali fossero docili alla verità, e volessero
„ prendere un vero interesse per riparare alle
„ orribili calamità di tante Chiese „. Indi viene il Signor Cestari epilogando a *pag.* 73. *sgg.* le ragioni sue, che di sopra ha chiamate *luminose*, *e decisive*, alle quali chi non si arrende, mostra di essere dominato dallo spirito di partito, e di non esser docile alla verità. Sentiamo queste ragioni in compendio, e in compendio pure contrapponiamo ad esse le nostre risposte.

200. *Un corollario generale* (dice egli) *di quanto si è detto*, *si è di vedere quanto male si appongano certe persone*, *le quali*, *invece di contribuire con tutto il loro potere a promuovere un sì salutar espediente* (per fare i Vescovi nelle Chiese vacanti), *si studiano al*

contrario di opporvisi il più che possono, credendo in questa guisa obsequium se præstare Deo. Signor mio, il vostro zelo per rimediare ai mali delle Chiese vacanti è degno di tutte le lodi: ma i vostri sforzi non hanno presa la mira giusta per colpire nel segno. Non è il Romano Pontefice, al quale indirizzar dovete le vostre premure. Siano pur grandi quanto volete i mali, che provvengono alle Chiese dalla lunga vacanza: questi non possono mettersi a carico di chi è obbligato a difendere i diritti divini, e inalienabili del Sacerdozio. L' espediente da voi suggerito di fare i Vescovi indipendentemente dal Papa non è un buon rimedio alla presente malattia; ma la rende anzi peggiore, e la incammina alla morte. *Ma chi non vede* (seguita il N. A.) *in una tale condotta uno spirito veramente farisaico? Iddio vuole assolutamente che ogni Chiesa abbia il suo proprio Vescovo*. Questa assoluta volontà di Dio si nega assolutamente. Dio ha lasciato alla sua Chiesa, e al Capo, e Rappresentante di essa il Romano Pontefice, la libera potestà di assegnare i territorj, e i popoli, sopra i quali ogni Vescovo debba esercitare il suo ministero, di erigere nuovi Vescovati, di sopprimere i già eretti, di separare, o unire le Diocesi ec., come lo afferma espressamente S. Bernardo (*Epist. CXXXI. ad Mediolan.*), e ne fa prova la

pratica sempre continuata dagli Apostoli, e da S. Pietro fino al regnante Pio VI. inclusivamente. È assoluta volontà di Dio che ogni Vescovo pasca il suo gregge: ma ha lasciato in poter della Chiesa la determinazione delle Diocesi. E quando la Chiesa per la combinazione delle circostanze non giudica spediente di dare un Pastor proprio a qualche gregge particolare, ha Ella nella universale, e sovrana potestà di governo ricevuta da Gesù Cristo, i mezzi di supplire al bisogno, e di far governare quella porzione di popolo da' suoi Ministri muniti delle necessarie, ed opportune facoltà a questo effetto. Il Signor Cestari chiama quì in ajuto un precetto assoluto di Gesù Cristo, che non si potrà mai, nel senso da lui inteso, provare nè da lui, nè da verun altro. *Iddio ha data a tutti i Vescovi la potestà di ordinarne degli altri secondo il bisogno delle Chiese*. Questo è vero per la potestà di ordine, e per l' impressione del carattere Episcopale: ma la nostra quistione non batte su questo punto. Noi cerchiamo se Dio abbia dato a tutti i Vescovi la potestà di dare ad altri la missione, e la giurisdizione particolare sopra quelle Diocesi, che a loro non sono suddite? I soli termini di tal quistione escludono tal potestà, giacchè giurisdizione sopra i non sudditi ripugna. *Quantunque ogni Vescovo abbia il suo proprio gregge, è nondime-*

no incaricato da Dio in solidum di tutta la Chiesa. Ottimamente: tenga forte il Signor Cestari quel IN SOLIDUM, e vuol dire ogni Vescovo quando forma collegio, e corpo con tutti gli altri Vescovi, e col Papa loro Capo. Ma ogni Vescovo considerato isolatamente è egli incaricato da Dio di tutta la Chiesa? Incaricato di sollicitudine per tutta la Chiesa a titolo, e per ragione di carità, sì certamente: ma per questo titolo ne siamo incaricati anche il Signor Cestari, ed io, quantunque non non siamo Vescovi, e così pure ogni Fedel Cristiano: incaricato a titolo di giurisdizione, e di governo, nò sicuramente. Questo incarico è piacciuto a Dio di darlo al Papa, e a tutto il Corpo Episcopale, non ai singoli Vescovi; e ciò per formare, e mantenere l'unità della sua Chiesa. Vedasi la nota del *n.* 95. *Il Romano Pontefice interdicendo agli altri Vescovi l'esercizio di questa loro potestà, riserva per se la cura di provvedere le Chiese vacanti di legittimi Pastori*. Avvertano i Lettori che nella nostra quistione si parla della sola potestà di giurisdizione *particolare* sopra le particolari Diocesi. Ora il Romano Pontefice non ha mai interdetto ai Vescovi l'esercizio di tal potestà: l'impedimento dell'esercizio di essa, cioè di non poter comunicare la detta giurisdizione sopra le Chiese vacanti, nasce da un'altra origine, cioè dall'essenza stessa

delle cose, e dalla mancanza di tal giurisdizione. Niuno può esercitare validamente quella giurisdizione, che non ha, nè conferirla ad altri: *Nemo dat quod non habet*. Ecco lo scoglio fatale, dove urtano, e si rompono tutti i bei raziocinj del Signor Cestari, appoggiati tutti sopra un falso supposto. *Accade che è impedito di ottenersi dal Papa la provvista de' Vescovati: che far conviene?* Conviene rimuovere quegli ostacoli, e rettificare quei disordini, che il Papa, senza tradir se stesso, la Chiesa, e i suoi più illustri Figliuoli in Gesù Cristo, e senza rovina dell' anima sua, non può dissimulare; e per togliere i quali si serve come di un mezzo opportuno, e che dovrebbe essere efficace, della lunga vedovanza, nella quale lascia molte Chiese nel Regno di Napoli. *Appunto di questo conflitto, in cui potrebbero trovarsi le Costituzioni Pontificie colla legge evangelica, e divina, diceva il Ven. Pietro di Blois: si unum præcipit Deus, et aliud homo, obediendum est Deo potius quam homini*. Siamo sempre da capo coi falsi supposti. Quì non si tratta nè di Costituzioni Pontificie, nè di legge evangelica, e divina solamente: si tratta della natura stessa delle cose: si tratta se taluno possa dare ad altri quello che non ha? Che direbbe a tal quesito il Ven. Pietro di Blois? *Ma costoro, i quali nelle presenti urgenze le più precise, e*

le più classiche della Chiesa, amassero meglio per un detestabile spirito farisaico rimanere scrupolosamente attaccati all' osservanza di certe leggi umane cotante nocive in queste circostanze al bene della Chiesa, e che neppure ponno avere esecuzione, anzichè provvedere per una via straordinaria, ma pur anche legittima, e sicura, alla vacillante salute di tante Popolazioni, . . . si guardino di rendersi rei di lesa Maestà divina per questa superstiziosa tenacità de' diritti giurisdizionali puramente umani, volendo piuttosto all' uomo ubbidire che a Dio. Giacchè il N. A.*hæret semper in eodem luto*, cioè nel falso supposto che sia legge, e volontà assoluta di Dio che ogni Chiesa abbia il suo proprio Pastore, non lo inquietiamo più su questo supposto, e concediamoglielo una volta in buon' ora. Io domando al Signor Cestari: questa legge, questa volontà assoluta di Dio, riguarda ella il solo Papa, oppure riguarda qualcun altro ancora? Nelle cose ecclesiastiche essenziali è ella legge, e volontà assoluta di Dio che la potestà del Sacerdozio ceda, e si sottometta alla potestà dell' Impero? Se così è, il Signor Cestari ha ragione, ed ha vinta la causa. Ma se la cosa va al contrario, ed è volontà assoluta di Dio, che nelle cose or dette l' Impero ceda, e si sottometta al Sacerdozio, il Signor Cestari intende ottimamente che siano

coloro, i quali *debbono guardarsi di rendersi rei di lesa maestà divina, volendo piuttosto all' uomo ubbidire che a Dio*. Questi sono que' cattivi Consiglieri, i quali sorprendono il candore, e la religione de' Principi con false rappresentanze, e con mille insidiosi artifizj impediscono l' effetto di quei sentimenti, che tutto il mondo sà essere radicati nello spirito de' religiosissimi Sovrani. Nò: *nelle presenti urgenze, le più precise, e le più classiche della Chiesa*, non vi è bisogno di battere *una via straordinaria*: basta il mezzo ordinario di rappresentare le cose nel suo vero aspetto, e di condurre a piè del Trono la semplice verità a traverso delle folte nebbie, che dall' umana o ignoranza, o malizia si condensano intorno ad essa. Faccia il Signor Cestari questa impresa degna veramente di lui: ne riporterà egli somme lodi presso gli uomini, ne acquisterà grandi meriti presso Dio, e renderà un servizio importante alla Chiesa insieme, e allo Stato.

201. Resta ora a vedere quanto il Signor Cestari sia felice nelle sue argomentazioni fondate sulla necessità di dare sollecitamente i Pastori alle Chiese vacanti, e sui mali gravissimi provegnenti dalla lunga vacanza delle medesime. Io voglio ammettere per pochi istanti i principj ammessi da lui, e tirarne poi delle conseguenze del tutto opposte alle sue: i Lettori giudicheranno chi di noi due argomenti

con più giustezza. „ La salute della Chiesa
„ (dice egli *pag.* 2. *seg.*) è la legge suprema,
„ ed inviolabile, a cui debbono tutte le al-
„ tre, come le linee al centro, collimare,
„ dalla quale tutte le altre derivano, ed a cui
„ servono tutte ancora, ed a norma della qua-
„ le ritengono il loro vigore, o perdono la
„ forza di obbligare. Questa è una legge di-
„ vina, ed immutabile, che sola non ammette
„ dispensa per qualunque autorità umana, ed
„ anche divina... Una tale dottrina non già
„ di privati Dottori, ma della Chiesa catto-
„ lica, è il fondamento della potestà di di-
„ spensare dalla rigorosa osservanza de' più
„ rispettabili Canoni ec. „ Sia ciò vero esat-
tamente. Passiamo ora alla *pag.* 54. „ Or che
„ la lunga vacanza delle Chiese sia la massi-
„ ma calamità, e la più grave sciagura, cui
„ possano soggiacere, è cosa da non mettersi
„ in dubbio, e purtroppo superfluo sarebbe
„ il descrivere gl' inevitabili gravissimi disor-
„ dini, che necessariamente ne derivano „.
Un Anonimo non si contenta di accennare co-
sì in generale cotesti gravissimi disordini: egli
si dà premura di venirli individuando in certa
Stampa di sole otto pagine in quarto, che
porta in fronte per titolo *I Vescovi consacrati
indipendentemente da Roma*. Dice egli dun-
que così (*pag.* 8.): „ Lasciamo all' indolen-
„ za de' Curiali Romani il rimanere (*rimira-*

„ *re*) ad occhi asciutti in più di 40. Chiese
„ del nostro Regno l' educazione ecclesiasti-
„ ca trascurata ne' Seminarj; l' osservanza re-
„ golare abolita ne' Monasterj; gli esercizj di
„ spirito, e le conferenze sulla dottrina de'
„ dogmi, e de' costumi, intermesse nel Cle-
„ ro; gli Ecclesiastici divisi in partiti ricusa-
„ re la subordinazione, e la riforma; i Se-
„ colari scandalizzati, e divenuti libertini,
„ scostumati, increduli; le vedove, i pu-
„ pilli, i poveri non alimentati, non sovvenu-
„ ti, non consolati; le rendite delle Chie-
„ se, de' Luoghi pii, de' Spedali malamen-
„ te amministrate; le pecorelle tutte o gia-
„ centi, o disperse; e l' augusta maestà di
„ tutta insieme la Chiesa avvilita, e oppressa
„ nell' amarezza „. Sia vero anche tutto que-
sto. Bisogna dunque (conchiudono subito il
Signor Cestari, il Ragionatore soprannominato
to *n.* 138., e l' Anonimo di otto pagine) bi-
sogna fare i Vescovi nelle Chiese vacanti an-
che indipendentemente dal Papa. Poichè il
diritto di confermare i Vescovi o sia diritto
divino inerente al Primato del Papa, come
pretendono i Curiali Romani; o sia diritto
puramente ecclesiastico nascente dalla discipli-
na introdotta, e autorizzata col possesso di più
secoli, come pretendiamo noi: sempre tutta-
via questo diritto deve cedere *alla legge su-
prema, ed inviolabile della salute della Chie-*

sa: legge divina, ed immutabile, che sola non ammette dispensa per qualunque autorità umana, ed anche divina.

202. Il raziocinio per verità non è mal congegnato, e a primo colpo dee fare grande impressione nell'animo di un cristiano Lettore. Ma era da avvertirsi, che la lunga vacanza è un male (sia pur grande quanto si voglia) ristretto alle particolari Chiese vacanti: laddove se il Romano Pontefice Capo della Chiesa passa sopra dissimulando, anzi colla provvista de' Vescovadi vacanti autorizzando in certa tacita maniera, i gravissimi, ed essenziali disordini, che in addietro (*n.* 192. *sqq.*) abbiamo veduto regnare nelle Chiese del Regno di Napoli per colpa de' laici Magistrati: se, dico, il Romano Pontefice passa sopra a questi disordini, allora il male diventa comune alla Chiesa universale, che riceve una mortal ferita per mano del suo stesso Sposo, Capo, e Pastor supremo; e vede abbandonato il suo patrimonio da quella Persona medesima, che Gesù Cristo ha destinato a far le sue veci in terra per custodirlo, e difenderlo dalle usurpazioni. Or la salute della Chiesa universale prevaler dee certamente alla salute delle Chiese particolari: dunque *la legge suprema, ed inviolabile, che non ammette dispensa*, costringe il Papa a procurare la salute della Chiesa universale anche a costo dei

mali gravissimi, che dalla lunga vacanza ridondano nelle Chiese particolari. Il Papa nel così procedere ha innanzi agli occhi l' esempio, e i sentimenti di più Predecessori suoi, zelantissimi, e santissimi Pontefici, Felice III., S. Gelasio, Anastasio II., S. Simmaco, S. Ormisda. Questi nell' affare del perfido Acacio tolerarono piuttosto la scismatica divisione di assai Chiese per l' Oriente, che rilasciarsi in minimo punto nell' esigere da quelle Chiese la dovuta ubbidienza ai decreti della Sede Apostolica, di cancellare cioè da' sacri Dittici il nome dello scomunicato Acacio. Poteva l'affare a primo aspetto parere di non grande momento; ma trattavasi in realtà di una causa comune a tutto il Cristianesimo, cioè di quella sommissione al Capo della Chiesa, che forma il vincolo dell' unità tanto necessaria nel Corpo mistico di Gesù Cristo, e tanto da lui raccomandata. In ogni anche ottimamente costituito, e regolato governo umano, nascono spesso dei disordini molto grandi; ma finchè il Superiore alza la voce, e li riprende, e cerca di apporvi gli opportuni rimedj, il male non divien contagioso, e si ferma ristretto dentro a quei confini, dove è nato. Che se il Superiore non solamente dissimula pazientando (il che può farsi in certe circostanze); ma di più autorizza in certo modo i disordini secondandoli col suo opera-

te (il che non può farsi mai): oh allora il male diviene un cancro divoratore, che prestamente serpeggia ad infettare tutto il corpo. Nella causa di Acacio i Vescovi, e gl' Imperatori d'Oriente, accusavano il Papa di troppa durezza: dicevano, che egli rimettendo alquanto della sua inflessibilità, e piegandosi un poco alle istanze di tante Chiese, avrebbe ridonato la pace alle medesime, e tolto via il fatal germe della divisione, e dello scisma. Ma uno de'più dotti, e santi Pontefici di quel tempo rispondeva: „ Voi col parlare così non
„ solamente mostrate di voler perseverare nel
„ precipizio, in cui siete caduti; ma di più
„ vorreste tirare anche me nel precipizio me-
„ desimo. Io invito voi altri a risorgere dal
„ misero stato, in cui vi trovate; e voi in-
„ vitate me ad essere partecipe della vostra
„ stessa disgrazia. Giudichi ora il mondo chi
„ di noi due debba fare a modo dell' altro.
„ Supponiamo che taluno sia disgraziatamen-
„ te caduto in una fossa, e che una caritate-
„ vol Persona accorra per ajutarlo, e trarne-
„ lo fuori. Conviene bensì che questa Per-
„ sona s' inchini a porger la mano, e a dargli
„ appoggio; ma non già tanto, che ancor
„ essa sia tirata giù, e cada nel precipizio.
„ Questo sarebbe non già porgere ajuto, ma
„ sibbene aggravare la disgrazia di quell' in-
„ felice. Dite, parlate: che possiam noi fa-

„ re di più per guarirvi dai vostri mali? E non
„ vi porgiam noi una salutare, ed efficace
„ medicina, insegnataci dalla tradizion de'
„ Padri nostri? Dove volete voi che noi ci
„ avvanziamo andando più oltre? Pretendete
„ forse che noi consentiamo ad ammettere il
„ nome, e la comunione degli eretici, e
„ scomunicati, e de'lor fautori? Questo non
„ è un inchinarsi per carità di porgere ajuto a
„ voi, ma sarebbe un voler perdersi a bella
„ posta cadendo nell' abisso de' vostri mede-
„ simi mali. Ah di grazia abbiate compas-
„ sione e di noi, e di voi. Che se a voi non
„ preme la salute vostra; sappiate che preme
„ a noi la nostra. Noi possiamo bensì, e
„ dobbiamo aver compassione di voi, e pian-
„ gere sulle vostre calamità; ma lasciarci ti-
„ rare nel precipizio, nè lo possiamo, nè lo
„ dobbiam fare. Ancoracchè avessimo da in-
„ correre il pericolo della morte, vogliam
„ piuttosto soffrire, coll' ajuto di Dio, qua-
„ lunque disgrazia, che tirarci addosso l' e-
„ terna dannazione. Se voi per umani rispet-
„ ti, e per timore dello sdegno degli uomi-
„ ni, non dubitate di proporci cose, che
„ non è lecito il fare; non vi meravigliate se
„ noi le rifiutiamo per amore di Dio, e per
„ timore dell' inferno „ (1).

(1) Sed consequenter annectis, condescendibilem me, et optima dispositione, revocare posse concor-

203. Si vede dunque che i principj ammessi dal Signor Cestari, se dirittamente si applicano al caso nostro presente, conducono a

diam . . . . Non solum vos in infimis jacere delectat; sed etiam in superiore manentes sede vultis impelli. Condescendere nos vobiscum invitatis ad ima de summis; nos coascendere vos nobiscum rogamus ad summa de imis. Nunc igitur sub conspectu illius excelsæ justitiæ judicet genus humanum, quis nostrum debeat alteri obedire . . . Postremo faciamus aliquem corruisse, ad quem benignissime sublevandum paululum quispiam velit inflecti. Ergo ut erigatur jacens miserantem convenit inclinari; non ut cum eodem præcipitetur in foveam. Igitur... majorum traditione confectam, veram, et præcipue religiosæ sollicitudini congruam præbemus sine difficultate medicinam. Quo nos vultis ultra descendere? Quid tacetis? . . . An forsitan ut hæreticorum, damnatorumque, et his, vel eorum successoribus communicantium, nomina consentiamus admitti? Hoc non est condescendere ad subveniendum, sed evidenter in inferna demergi. Parcite quæso et nobis, et vobis. Quod si curam vestri adeo non habetis; date veniam nobis. Dolere, et flere possumus, et debemus: in haec abrupta deduci nec possumus, nec debemus. Praestante Deo nostro . . . . etiam intentato periculo mortis, optamus eligentes, si velit Deus, quaelibet illa perpeti, quam causas incidere damnationis aeternae. Date, inquam, veniam: si tamen cum vos propter amorem cujuslibet hominis, vel timorem, haec libenter incurritis, nos propter amorem Dei, et timorem gehennae, talia refutamus, (*S. Gelasius P. P. Epist. ad Eufemianum Episc. CPolitanum I. ap. Labb. Tom, IV.* 1157. *sqq.*).

giustificare il Papa nel suo operare, e ad escludere il proposto sistema di fare i Vescovi indipendentemente da lui. Ammettasi pur ancora l' altro principio tanto inculcato dal nostro Avversario, essere cioè volontà assoluta, e precetto fondamentale di Gesù Cristo, che ogni Chiesa particolare abbia il suo proprio Vescovo. Quando la combinazione delle circostanze porti, che a questo fondamental precetto non si possa soddisfare senza pregiudizio della Chiesa universale, certissima cosa è che la salute di tutta la Chiesa va anteposta ai vantaggi delle Chiese particolari: poichè *la salute della Chiesa è la legge suprema, ed inviolabile, a cui debbono tutte l' altre, come le linee al centro, collimare, ed a norma della quale ritengono il loro vigore, o perdono la forza di obbligare*. Quando non si possono fare i Vescovi in certe Chiese vacanti se non a condizioni di pessimo esempio, e perniciose al bene pubblico di tutto il Corpo; allora è meglio non farli: Gesù Cristo governerà quelle Chiese. *Si ita est, interpositis his conditionibus periculosis, hæc Ecclesia Episcopum non delectatur habere. Gubernat eam Christus, qui semper dignatus est gubernare* (*sup. n.* 197.). Nè giova punto nel caso nostro il dissimulare con alto silenzio (come sempre fanno il Signor Cestari, il Ragionatore, e l'Anonimo) i veri motivi, e le ra-

gioni fondamentali del bene pubblico, che costringono il Capo della Chiesa a tenere la presente condotta. Ah nò (rispondeva il Santo Pontefice Gelasio nella Lettera sopracitata): non crediate di poter sostenere la vostra causa colla dissimulazione; giacchè le cose non sono poi tanto difficili a ravvisarsi nel giusto aspetto; e noi non siamo già tanto balordi da non badarci. *Nec vos credatis, dissimulando causas, atque personas, cujuslibet amicitiis posse subrepere: quia neque vos ita subtiles estis, qui non possitis intelligi; et nos, præstante Deo nostro, non reperietis incautos*. Quindi il Signor Cestari intende ottimamente la risposta, che va applicata alle seguenti di lui parole: „ Ma via concedasi che, „ sebbene sia talvolta in libertà del Papa di „ dare, o nò, i Vescovi alle Chiese vacanti, „ pure ne venga trattenuto dall'impegno, da „ lui riputato un dovere, di sostenere, e di- „ fendere a qualunque costo certe pretensio- „ ni credute forse annesse alla sua qualità di „ Capo visibile della Chiesa. Questo è l' u- „ nico effugio, che si possa escogitare, per „ non accusarlo di negligenza, e di poca sol- „ lecitudine per i danni, o i vantaggi del „ gregge di Cristo, e della sua divina Reli- „ gione, quando è in libertà sua di concede- „ re alle Chiese vedove i loro Vescovi, e „ non se ne mostra sollecito. Nè si trova al-

„ tra ragione colorita di qualche apparenza
„ degna del Successore di Pietro per ispiega-
„ re, e scusare nel tempo stesso questa non-
„ curanza riguardo alla provvista delle Chie-
„ se vacanti, che il zelo di difendere i credu-
„ ti diritti, ed i privilegj della Santa Sede „
(*pag. 109.ed.sec.*). I fatti articolati nel presente Capo dispensano il Signor Cestari, e noi, dall' affaticare la nostra testa *in escogitare gli effugj per non accusare il Papa di negligenza &c.*; e fanno a tutti conoscere se si tratta nel caso nostro *di pretensioni, e diritti, e privilegj CREDUTI FORSE annessi alla S. Sede*, oppure di cose essenziali alla costituzione del governo spirituale stabilito da Gesù Cristo nella sua Chiesa.

204. Per conchiudere finalmente, rispondiamo con due parole ad un dilemma del nostro Avversario. „ O il Papa non vuole (di-
„ ce egli *pag.106.ed.sec.*), o non può prov-
„ vedere le Chiese vacanti. Se è per sua man-
„ canza, il che non dovremmo neppure so-
„ spettarlo &c. . . . O volendo sinceramente,
„ nol può: ed in tal caso dee gradire, se ha
„ un sincero amore pel bene spirituale della
„ Chiesa, che gli altri Vescovi chiamati in-
„ sieme con lui al governo del Cristiano greg-
„ ge facciano le sue veci „. Giacchè il Signor Cestari ha la bontà *di neppur sospettare mancanza* nel Papa, lasciamo questa parte del

dilemma, nella quale siamo d' accordo. Resta l' altra parte sull' impotenza. Il Papa non dovrà mai gradire che i Vescovi del Regno di Napoli *facciano le sue veci*, e vale a dire facciano un' atto illegittimo, sacrilego, e scismatico. Gradirà bensì, *stante il suo sincero amore pel bene spirituale della Chiesa*, che i Vescovi del Regno di Napoli si affatichino, per quanto possono, a far pervenire al Trono del Principe religiosissimo quella verità, che egli cerca con tanto ardore; e a rimuovere quegli ostacoli, i quali finchè sussistono, sempre il sommo Pontefice dirà colle sopraccitate parole di S. Gelasio: *in hæc abrupta deduci nec possumus, nec debemus*.

CAPO III.

DELLA DISCIPLINA ANTICA DELLA CONFERMAZIONE DE' VESCOVI.

205. La seconda Parte del Libro, che ora impugniamo, è impiegata a mostrare la disciplina stata in vigore per molti secoli nella Chiesa circa l' eleggere, confermare, e consecrare i Vescovi. Questo è un campo spazioso aperto alla erudizione di tutti quelli, che impugnar vogliono il diritto, che ha il Rom. Pont. in vigore del suo Primato, sopra la istituzione de' Vescovi. I Vescovi, si di-

ce, eleggevansi col suffragio del popolo, e si confermavano ne' Concilj Provinciali dai Patriarchi, o dai Primati, o dai Metropolitani, non solamente senza intervento dell' autorità del Rom. Pont., ma perfin anco senza sua saputa: dunque il Primato del Rom. Pont. non estende i suoi diritti sulla confermazione de' Vescovi. A questo raziocinio si riduce il fondo della seconda Parte del Libro del Signor Cestari, il quale in una Nota alla *pag.* 154. dichiara qual sia il suo scopo colle seguenti parole. „ Per non dipartirmi dal „ mio assunto, il quale altro non è che di„ mostrare come, secondo l' antica discipli„ na, si eleggessero, ed ordinassero i Ve„ scovi indipendentemente dal Papa „. Dunque se i Vescovi si faranno indipendentemente dal Papa, non si verrà perciò ad intaccare i diritti divini del suo Primato, ma al più si verrà a trasgredire la legge umana delle riserve approvata dalla Chiesa coll' uso; ma legge, che cessa, e perde la forza di obbligare in caso di una urgente necessità, quale appunto è il caso della lunga vacanza di molte Chiese del Regno di Napoli.

206. La risposta a tutto cotesto raziocinio mi trovo di averla bella e data nella Parte prima della presente Operetta. Ivi ho provato coi fatti, e colle ragioni, l' influsso, che sempre ha avuto, e necessariamente ha do-

vuto avere, l' autorità del Papa come Primate e Capo di tutta la Chiesa nella istituzione de' Vescovi. Ed io debbo quì protestare le mie obbligazioni al Signor Cestari, per aver egli avvalorate sommamente le mie prove con un bel passo del suo Libro, che ora io per gratitudine gli rimetto sotto gli occhi. Dice egli dunque così a *pag. 96. sg.* „ Non si può
„ in verun conto dubitare, che se al Rom.
„ Pont. in virtù del suo Primato spetta pri-
„ vativamente il diritto di provvedere le Pre-
„ lature tutte dell' Orbe cattolico, la pre-
„ sente polizia in ordine a questo articolo,
„ che da un tale diritto credesi necessaria-
„ mente derivata, ha dovuto aver luogo sin
„ dal principio della Chiesa.... E se l' at-
„ tuale polizia riconoscesse una origine così
„ antica, ed un' autorità così rispettabile,
„ ed universale, noi dovremmo avere una
„ infinità di monumenti, onde apparisse l' u-
„ niversale influenza de' Papi nella creazione
„ de' Prelati per tutto il Cristianesimo. Non
„ dico già esser necessario di osservarla ne'
„ primi secoli spiegata nell' istessa maniera
„ che negli ultimi; cioè a dire, che si ve-
„ dessero le Persone di Chiesa da tutte le par-
„ ti concorrere a Roma per ottenere le di-
„ gnità ecclesiastiche, o domandar gli Elet-
„ ti Vescovi la conferma, e la consecrazione
„ loro, e le Bolle d' istituzione canonica;

„ ma dovremmo almeno ravvisare nella sto-
„ ria della disciplina ecclesiastica vestigj di
„ questa totale dipendenza dalla Sede Roma-
„ na per la elezione , conferma , e d ordina-
„ zione di tutti i Vescovi , Primati , Patriar-
„ chi così Orientali che Occidentali .

207. Abbiamo da fare con un Avversario pieno di ragione , e discretismo . Quando dice che *dovremmo avere* UNA INFINITA' DI MONUMENTI , *onde apparisse l' universale influenza de' Papi nella creazione de' Prelati per tutto il Cristianesimo* , già s' intende che usa un' espressione rettorica per abbellimento , e vivezza dello stile . Nella scarsezza grande di monumenti per la storia de' primi secoli della Chiesa , secoli di travaglio , e di fiere persecuzioni , non è ragionevole chiedere *una infinità di monumenti* sul punto , del quale ora si tratta . Quindi il Signor Cestari medesimo si contenta anche di *soli vestigj* , onde si ravvisi la dipendenza totale dalla Sede Romana nella istituzione de' Vescovi , e questa dipendenza medesima accorda non essere necessario osservarla ne' primi secoli spiegata nell' istessa maniera che negli ultimi . Non si può essere più ragionevole , nè scendere a patti più discreti .

208. Or eccomi dunque a mostrare al Signor Cestari vestigj molti , e ben impressi , di quella dipendenza , che si cerca . Vi ag-

giungerò ancora per un di più monumenti ben chiari, e decisivi. Riveggano di grazia i Lettori ciò che si è detto, e provato in addietro (*n.* 82. *sgg.*), e che torno a semplicemente accennare. La prima volta dopo l' Ascension del Signore che fu eletto, e fatto un Vescovo nella Persona di S. Mattia, troviamo che questo affare fu proposto, e regolato in tutto da S. Pietro. Nella più rimota antichità il rango, e i diritti delle Sedi Episcopali dipenderono dalla Persona di S. Pietro: le tre Sedi tenute da lui furono le sole Patriarcali aventi il diritto dell' ordinazione de' Vescovi sopra vastissime Provincie nell' Oriente, e in tuttoquanto l'Occidente. Già questi sono vestigj ben visibili di quella dipendenza, che cerchiamo, e vestigj impressi nel secolo stesso Apostolico. Le altre Sedi, non dico solamente quelle che furono fondate dagli Apostoli, ma quelle eziandio che da qualche Apostolo vogliono credersi rette in particolare, sono state considerate dall' antichità come inferiori in rango, e in diritti, e come dipendenti dalle Sedi suddette Patriarcali. Ecco dunque una connessione di ordine, e di soggezione nell' Episcopato, che va a terminare in un solo centro, in un Capo supremo stabilito da Gesù Cristo, in S. Pietro, Perciò la Sede di questo S. Apostolo, la Chiesa che presiede, e comanda, *Ecclesia*, *quæ*

praesidet in loco Romanae regionis (1): da S. Cipriano è chiamata la Chiesa principale, dalla quale è nata l' unità del Sacerdozio: *ad Petri cathedram, atque ad Ecclesiam principalem, unde unitas Sacerdotalis exorta est* (2): da S. Innocenzo I. S. Pietro vien chiamato il fonte, dopo Gesù Cristo, della Episcopal giurisdizione: *a quo ipse Episcopatus, et tota auctoritas nominis hujus emersit* (3): da Felice III. è detta quella Sede, *unde profluit cunctorum gratia plena Pontificum* (sup. n. 88.): e da S. Gelasio, *per quam omnium Sacerdotum dignitas semper est roborata, atque firmata*: *a qua Ecclesiarum Magistri suae soliditatis roboramenta poscunt* (eod. n. 88.): colle altre moltissime autorità a questo proposito citate in addietro. Prego il Signor Cestari, e con lui tutti i miei Lettori, a fissarsi con attenta considerazione in quest' ordine di subordinazione grado a grado, necessaria onninamente per formare unità in un Corpo, in una famiglia, in un Ovile, in un Regno, in un esercito, che sono simboli divini della Chiesa cristiana. Questo è il punto di vista, nel quale bisogna situarsi per contemplare tutta la sime-

(1) Epist. ad Rom.
(2) Epist. LV. ad Cornelium.
(3) Epist. XXIX. n. 1.

tria, e la bellezza di quest' opera stupenda di di Dio. Se vi è qualche diritto di governo in un Regno, il quale più, o meno mediatamente non discenda dal Capo supremo, e in lui non ritorni per la subordinazione; questo Regno non ha più, nè può avere unità. Ecco dunque mostrati al Signor Cestari quei vestigj, che domandava, e corroborati poi ancora con una ragione evidente, e ineluttabile, presa dalla costituzione essenziale alla Chiesa per volere di Gesù Cristo. Nè mi si dica che l' unità di governo si ha in questo, che ogni ecclesiastica potestà emana dal nostro Salvatore, e a lui è soggetta. Imperciocchè se ciò può bastare per l' unità della Chiesa, non basta tuttavia per l' unità congiunta colla visibilità della medesima. La Chiesa non solamente ha un Capo invisibile in Gesù Cristo; ma per volontà di lui medesimo ha un Capo VISIBILE nella Persona di S. Pietro, e de' suoi Successori, così si accoppiano insieme l' unità, e la visibilità. La Chiesa è un albero (per usare la similitudine di S. Cipriano), il quale non solamente ha una sola radice nascosta, ma ancora un unico tronco sopra terra, pel quale ascende, e si divide l' umore a vivificare tutti i rami. Quindi i Concilj, e i SS. Padri, come or ora abbiamo accennato, hanno sempre considerato S. Pietro come l' origine, e il fonte, dopo Gesù

Cristo, di tutta l' ecclesiastica potestà (*sup. n.* 87.). Non ci incresca di ritornare per pochi momenti sul passo di S. Ottato Milevitano, che si è sviluppato altrove (*n.* 82.), per considerarne ora ciò che precede, e ciò che siegue, e abbracciare tutto il complesso della dottrina del S. Padre. Dunque egli nei primi Capi del *Lib. II. cont. Parmenianum* parla dei Caratteri della Chiesa cattolica, e ripete sempre la sua unità dalla Catedra visibile di S. Pietro considerata come l' origine, e la fonte della potestà delle Chiavi, che dai Vescovi si esercita sopra il popolo cristiano. Fra le doti, e i caratteri della Chiesa unica, e universale, pone in primo luogo la Catedra, ossia l' Episcopato: *Inter quas* (*dotes*) *Cathedra est prima, ubi nisi sederit Episcopus, conjungi altera dos non potest... Videndum est quis, et ubi prior cathedram sederit... Igitur negare non potes scire te in urbe Roma Petro primo cathedram episcopalem esse collatam, in qua sederit omnium Apostolorum caput Petrus* (Capit. II.). *Ego cathedram unicam, quae est prima de dotibus, sedit prior Petrus* (Cap. III.). Dove è da notarsi, che la Cattedra Romana non fu già la prima per ragione di tempo, ma sibbene per ragione di origine, essendo stato S. Pietro il primo a ricevere l'Episcopato da Gesù Cristo, e avendolo ricevuto con superiorità sopra tutti gli

altri Apostoli; onde le Cattedre di questi dipendevano da S. Pietro anche nella loro istituzione, e fondazione, come si è spiegato altrove copiosamente (*cit. num.* 82.). Per questa ragione appunto la Catedra Romana si chiama da S. Ottato *Cathedra* UNICA, poichè tutte le altre sono in qualche verissima maniera diramate, e procedenti da quella: e infatti senza una tal diramazione da un solo fonte visibile non può concepirsi l'unità visibile della Cattedra, dell'Episcopato, e del governo nella Chiesa. Perciò S. Ottato facendo vedere ai Donatisti, che i loro Vescovi non discendevano da S. Pietro (*cap. IV.*), gl'incalza con dire: ,, e come mai pretendete ,, voi di aver potestà di governo nella Chie- ,, sa: voi, che separati siete dalla Cattedra ,, di S. Pietro, e contro di essa militate col- ,, le scismatiche, e sacrileghe operazioni vo- ,, stre ,,? *Unde est ergo quod claves regni coelorum vobis usurpare contenditis, qui contra Cathedram Petri vestris praesumptionibus, et audaciis, sacrilegio militatis*? (Cap.V.). Parole tremende! Se mai i Vescovi di qualunque parte del mondo cattolico, ingannati dal sistema del Signor Cestari, si attentassero di fare altri Vescovi contro la nota volontà del Successor di S. Pietro, non si potrebbe loro dire a tutta ragione, *contra Cathedram Petri vestris præsumptionibus*, *et auda-*

ciis, *sacrilegio militatis? Unde est ergo quod claves regni coelorum vobis usurpare contenditis?* Quelle chiavi, *quas accepisse legimus Petrum*, *Principem scilicet nostrum*? come dice il medesimo S. Ottato (*cap. IV.*). Conchiudiamo dunque. „ La prima dote della „ Chiesa unica, e cattolica, è l' Episcopato; e si è provato che l'Episcopato è nostro, poichè ci è stato trasmesso da S. Pietro, e indi sono nati gli Angeli delle Chiese, cioè i Vescovi „: *Igitur de dotibus supradictis Cathedra est*, *ut diximus*, *prima*, *quam probavimus PER PETRUM nostram esse*, *quæ ducit ad se Angelum* (c.VI.). Non si poteva con termini più chiari, e forti, esprimere quell'unità, della quale parliamo, e la formazione di essa, per la diramazione dell' Episcopato da un solo tronco visibile. L'Angelico Dottor S. Tommaso, il quale ognuno sà quanto fedelmente insista sulla tradizione de' Padri, prova a lungo nel *Cap. LXXVI.* del *Lib. IV. contra Gentes* la necessità di un Capo supremo per formare, e conservare nella Chiesa l' unità di dottrina, di governo, e di disciplina. „ Che se (soggiunge egli) rispondesse taluno, essere „ Gesù Cristo questo unico Capo, e Pastor „ supremo; non risponderebbe quanto basta „ per formare l'unità visibile della Chiesa visibile. Imperciocchè dovendo Gesù Cristo

„ sottrarre alla Chiesa la sua visibile corpo-
„ ral presenza, fu necessario che commettes-
„ se ad alcuno di far le sue veci quì in terra
„ nel governo di tutto il gregge cristiano.
„ Questa cura egli commise a S. Pietro, dal
„ quale la potestà delle chiavi si comunica agli
„ altri per conservare l' unità della Chie-
„ sa „ (1).

209. Questa verità è tanto evidente, e certa, che l'ha riconosciuta ottimamente, confessata, ed anche provata a lungo, un Protestante; cioè Enrico Dodwello, nella settima fra le sue Dissertazioni Ciprianiche, di alcuni paragrafi, della quale darò quì una brevissima analisi. La Dissertazione ha per titolo: *De Episcopo unitatis principio, et S. Petri in Apostolis Primatu unitatis exemplari.* Dall' essere la Chiesa un solo Corpo mistico, argomenta Dodwello con S. Cipriano dover esserci un solo Capo, che sia il principio, l'o-

(1) Si quis autem dicat quod unum Caput, et unus Pastor est Christus, qui est unus unius Ecclesiae Sponsus; non sufficienter respondet. Manifestum est enim quod... quia praesentiam corporalem erat Ecclesiae subtracturus, oportuit ut alicui committeret, qui loco sui universalis Ecclesiae gereret curam. Hinc est quod Petro dixit ante ascensionem *Pasce oves meas*, et ... *Tibi dabo claves regni coelorum*, ut ostenderetur potestas clavium PER EUM AD ALIOS DERIVANDA ad conservandam Ecclesiae unitatem.

rigine, la radice dell' unità, e questo essere il Vescovo: poichè il principio dell'unità ha da consistere in quegli offizj, che debbono durare perpetuamente nella Chiesa, e tramandarsi per successione; nè poter tal principio trovarsi in altro fuori che nell'Episcopato. E siccome l' unità in tutti i membri del corpo nasce dall'unità del Capo; così appunto ha da essere nella Chiesa. E si dee riflettere che non basta per l'unità della Chiesa l'esserne Capo Gesù Cristo, ma doverci essere un Capo visibile nella Chiesa visibile. Se non ci fosse questo Capo visibile, neppur si potrebbe avere l'unità visibile; nè noi saremmo uniti a Gesù Cristo Capo invisibile. Se non ci fosse un solo Capo visibile, non ci sarebbe il principio, e l'origine della visibile unità. E finalmente dee riflettersi, che questa visibile unità di un solo Capo visibile consiste nell'unità di una sola Persona, non già in una moltitudine di Persone, che si considerino come un tutto morale, per es. un Senato in una Repubblica sovrana (1). Finora Dodwello ha

(1) Unicum dumtaxat est in quovis corpore animato membrum reliquis unitatis principium, in animalibus caput, in vegetativis radix. Ita igitur intelligit Cyprianus Ecclesias particulares corporum organicorum esse similes, ut sit etiam in Ecclesia visibili membrum aliquod itidem visibile, quod animalium capiti respondeat, Episcopus nimirum (§. x.)

parlato con S. Cipriano maravigliosamente bene. Ma egli poi guasta ogni cosa per evitare la conseguenza, che i Cattolici tirano da questi principj a stabilire l'unità della Chiesa nell' Episcopato universale del Romano Pontefice. Egli dice che quando S. Cipriano parla dell'unità della Chiesa, non parla della Chiesa universale, ma delle Chiese parti-

Recte igitur huc usque supposuit Cyprianus et esse membrum, quod sit reliquis membris, in hoc etiam corpore Christi mystico, unitatis principium; et esse illud in officiis Ecclesiasticis ordinariis investigandum (§. XII.): nec alterius quidem esse illud officii praeter quam Episcopatus (§. XIII.). In sacris etiam Litteris quoties de unitate reddenda est ratio, a capite illam semper repetunt.... Igitur metaphoricae illae, quas diximus, unitatis repraesentationes idem valeant in Ecclesia necesse est quod caput in animali, quod in planta radix; quod ab illis derivandi sint ad alios quosque gratiae canales (§. XIV.). Animadvertendum non sufficere ad Ecclesiae unitatem caput Christum; sed vero in Ecclesia visibili de visibili haec esse Capite intelligenda... Ni adsit in Ecclesia visibile etiam Caput; nec visibilem unitatem habere possumus a visibili, ut dixi, Capite repetendam; nec etiam cum Christo invisibili capite conjungemur.... Ni unum praeterea sit visibile Caput, non erit unitatis visibilis primordium (§. XXII.). Animadvertendum visibilem etiam hanc, quam dixi, capitis visibilis unitatem de personae esse unitate, non multitudinis, qua commune conflетur Caput, intelligendam (§. XXIII.). *Dodwellus in calce Oper. S. Cypriani edit. Felli*: *Amstelodami* 1700.

colari (1). Basta aver proposto questo paradosso per confutarlo. L'unità è ella forse voluta da Gesù Cristo nelle sole Chiese particolari, non nella Chiesa universale? Se nei membri delle Chiese particolari non può nascere, ed aversi l'unità, se non dal Vescovo, e nel Vescovo; in qual'altra maniera nascere ed aversi potrà nella Chiesa universale composta di tutte le Chiese particolari come di membri di un sol corpo? Tolgasi nella Chiesa universale l' origine, che comincia da un solo, come parla S. Cipriano, e in un solo ritorna per la subordinazione gradatamente: allora le particolari Chiese diranno: *io sono di Paolo*, *poichè da lui traggo la mia origine*: un'altra dirà: *io sono di Apollo*: un'altra, *io sono di Cefa &c.* (*I. Cor. I.* 12.): e così si verificherebbe la scismatica divisione considerata da S. Ottato, quando *in una Cathedra Petri non servatur unitas ab omnibus*, *et coeteri Apostoli singulas sibi quisque defendunt* (sup. n. 82.).

210. Dopo tutto questo io potrei dispensarmi dal richiamar qui altri vestigj, e monu-

(1) Notandum itaque I. Cum de unitate Ecclesiae disputatur, non agi tamen de illius Ecclesiae unitate, quam *catholicam* hodie dicimus, quae nimirum omnes ambitu suo per terrarum orbem Ecclesias particulares complectitur; sed de ipsis dumtaxat Ecclesiis particularibus (*Idem ibid.* §. v41.).

menti dei primi secoli della Chiesa. Certissima cosa è che una dipendenza così bene stabilità fin dal primo nascere del Cristianesimo, e sì chiaramente connessa coi caratteri essenziali del Regno di Dio, sarà sempre stata tenuta in vigore ne'secoli seguenti. Ancorchè noi per la lontananza de'tempi, per la scarsezza delle memorie, o per la diversità delle maniere nell'esercitarla, non vedessimo la dipendenza suddetta ben espressa nella successiva propagazione dell' Episcopato; tuttavia dobbiamo sempre supporla come cosa, che necessariamente doveva esserci. Ma abbiamo anche monumenti di fatto molto chiari, e precisi: basta volerli vedere, e non torcere il capo per distogliere gli occhi da questo come da un oggetto ingrato. A buon conto S. Cipriano nel terzo secolo fa vedere molto chiaramente l' autorità del Papa, che interveniva nella elezione de' Vescovi fatta ne' Concilj; e i Vescovi stessi di quel secolo la dimostrano col fatto loro proprio (*sup. num.* 87.). Per l'Africa, e per l' Occidente tutto, quanto è vasto, niuno istituì Chiese, e pose Vescovi al loro governo, se non S. Pietro, o i Successori di lui: lo attesta espressamente S. Innocenzo I. sui principj del quinto secolo (*sup. num.* 50.). Per l'Oriente si hanno nelle Lettere de'Papi, nell' Opere de' Santi Padri, e nelle Storie Ecclesiastiche, monumenti mol-

ti, e ben sicuri, dell' influenza di autorità, che aveva il Romano Pontefice nella elezione, e conferma di que' Vescovi, anche de' Patriarchi delle prime Sedi: influenza riconosciuta dai Vescovi medesimi, dagli Imperatori, e fin anco dai Concilj generali, come necessaria alla fermezza del conferito Episcopato (*sup. num.* 90.). Le sole Lettere di S. Leone il grande somministrano prove copiosissime al nostro intento; e molte più ne forniscono le Lettere di S. Gregorio Magno. Aggiungasi che la disciplina per l' elezione, e conferma de' Vescovi stabilita dai Concilj generali, ebbe di fatto, e necessariamente dovette avere, l' influsso dell' autorità del Papa, senza del quale i Canoni quivi stabiliti non avevano, nè potevano aver vigore nella Chiesa: tale è stato il sentimento della veneranda antichità, confermato anche colla pratica (*sup. num.* 86.). E per citare ai nostri Avversarj un' autorità, che da loro non può essere ricusata, siccome di uno Scrittore, del quale essi medesimi si prevalgono contro di noi: Il Card. Pietro d' Ally nel Trattato *de Ecclesiastica potestate Cap. I*, parlando della potestà, che Gesù Cristo diede agli Apostoli, pone in quinto luogo la seguente: *Quinta est potestas dispositionis Ministrorum quoad determinationem jurisdictionis Ecclesiasticæ, ut evitetur confusio, & dissensionis materia in populo;*

et inter Ministros, si ipsi æqualiter, et indistincte de omni populo curam haberent. Et hæc potestas collata est PETRO, ET SUCCESSORIBUS EJUS, cui specialiter dictum est Pasce oves meas... *Prædictæ sex potestates a principio communes fuerunt, et quasi pares omnibus Apostolis, PRÆTER QUINTAM, QUÆ PETRO SPECIALITER COLLATA EST. Nam potestas jurisdictionis licet quasi æqualiter collata fuerit omnibus Apostolis, et sine determinatione ubique, et in quemlibet poterat quilibet ea uti, sicut Paulus ubique sine determinatione populum hierarchizabat: tamen quod ex hoc confusio sequi poterat, ut dictum est; ideo Dominus hoc prævidens contulit Petro pro se, et suis Successoribus auctoritatem disponendi Ministros Ecclesiæ, et determinandi jurisdictionem, dicens:* Pasce oves meas (1). Aggiungasi finalmente un raziocinio molto semplice, ma stringentissimo. Certamente niuno può dare quella potestà di governo, quella giurisdizione, che non ha. Or potestà di governo, e giurisdizione sopra tutti i popoli, e le Chiese del mondo, non l' hanno se non il Papa anche da se solo, e il Corpo tutto Episcopale: Gesù Cristo certamente non ha data

(1) Apud Hermannum Vonder-Hardt in Actis Concil. Constant. Tom. VI. Par. II. Francofurti 1698.

questa potestà se non a S. Pietro, e agli Apostoli; e gli Apostoli non l' hanno comunicata se non con restrizione a certi popoli, e dentro certi confini di luogo. Quando dunque si comunicava la potestà Episcopale di governo secondo la disciplina, e le regole stabilite dalla Chiesa, allora concorreva il consenso del Corpo Episcopale, e del Papa, che soli potevano dare, e davano di fatto tal potestà: quando l'Episcopato conferivasi contro quelle regole; allora, mancando il consenso di chi soltanto poteva conferire la potestà di governo, l' Episcopato era nullamente conferito quanto alla giurisdizione, e si era nel caso di dire, che *nemo Episcopatum dabat*, che *Episcopi neque sunt, neque fuerunt etc.* (*sup. num.* 85.)

211. Mi lusingo che il Signor Cestari sia pago di tanti *vestigj*, *e monumenti*, e di sì forti ragioni ancora, *onde apparisce l' universale influenza de' Papi nella creazione de' Prelati per tutto il Cristianesimo*. Mi verrebbe ora la tentazione di ripetere a lui le sue medesime parole riportate di sopra (*n.* 199.): „
„ chiunque non ancora da sì luminose ragio-
„ ni rimanesse convinto, sarebbe incapace di
„ persuadersi per altri argomenti: giacchè il
„ solo spirito di partito è quello, che giam-
„ mai si arrende alle prove, che contro le
„ sue prevenzioni si arrecano „. E S. Ago-

stino dice, due essere i grandi ostacoli, che ci impediscono di conoscere la verità, e che difficilissimamente si compatiscono in chi erra: la presunzione di sapere una qualunque cosa a fondo; e l'impegno di sostenere contro la verità conosciuta i propij sentimenti una volta fissati, e fatti palesi al pubblico: *Duo sunt, quæ in errore hominum difficillime tolerantur præsumptio priusquam veritas pateat, et cum jam patuerit, præsumptæ defensio falsitatis. A quibus duobus vitiis nimis inimicis inventioni veritatis etc.* (1). Ma noi non attribuiremo al Signor Cestari cotesti brutti vizj di spirito di partito, e d' impegno ostinato. Egli si è fissato nella giurisdizione generale sopra tutta la Chiesa, che ogni Vescovo ha in vigore della sua ordinazione, il cui esercizio per altro viene legato dai Canoni, e dalla disciplina corrente: Canoni, e disciplina, che cessano di obligare in caso di necessità per provvedere alla salute del popolo. Questo è stato il suo raziocinio. Ma egli si è ingannato attribuendo ai Vescovi isolatamente considerati una giurisdizione, che non hanno se non quando formano corpo unito al Papa, e rappresentante tutta la Chiesa. Questo equivoco comune a molti Scrittori ingombra di tenebre la presente materia della giurisdizione Eccle-

(1) De Trinit. Lib. II. in Proæmio.

siastica. Dissipate queste tenebre, sono persuaso che il Signor Cestari vedrà sfolgorante agli occhi suoi la verità, e, uom retto che egli è, l' abbraccerà di tutto cuore, confessando che il suo Libro è un edifizio tutto fondato sul falso.

CAPO IV.

DI ALCUNI FATTI PARTICOLARI.

212. Resta ora che rispondiamo a certi fatti, che si ricavano dalla Storia ecclesiastica, e che pajono favorevoli al sistema de' nostri Avversarj, i quali non mancano mai di objettarceli per provare la potestà di ogni Vescovo anche fuori dei limiti delle proprie Diocesi, e nell' estensione di tutta la Chiesa. Nel che siami lecito di dire liberamente quello che penso. Io non posso comprendere come mai un uomo ragionevole possa esser condotto a tanta stravaganza di opinare, e per giunta non abbia ribrezzo di manifestarla al pubblico. Si ha in orrore, (giacchè bisogna pur dire le cose come le stanno): si ha in orrore la potestà del Papa sopra tutta la Chiesa; e quando il Successor di S. Pietro spiega coll' esercizio il suo Primato fuori della particolar diocesi di Roma, si grida subito, e si grida forte, che cotesto è un invadere i diritti de' Vescovi, un

infringere i Canoni, un perturbare la Chiesa, un voler annientare l' Episcopato, riducendo i Vescovi ad essere meri Vicarj, e Luogotenenti del Papa &c. Senza che ci discostiamo dal Libro del Signor Cestari, troveremo in esso sparsi quà, e là cotesti sentimenti con espressioni ben precise, e forti. Fin qui capisco che si erra assai grossamente; ma alla fine sò che *errare humanum est*. Ma quando poi io vedo che si citano, che si approvano, che si sostengono come legittimamente fatti da alcuni Vescovi di particolari Chiese certi atti Episcopali fuori della loro giurisdizione; atti contrastati, e impugnati dall' antichità, come quello di S. Epifanio nell' ordinazione di Pauliniano etc.: allora io resto attonito all' incoerenza, e stravaganza del pensare degli uomini. Ma che dunque? Avrà coraggio un uom ragionevole di mostrarsi al pubblico con in mano bilance così menzognere per ingannar se stesso, e gli altri? *Pondus, et pondus, mensura, et mensura, utrumque abominabile apud Deum* (1). *Mendaces filii hominum in stateris, ut decipiant ipsi de vanitate in idipsum* (2). Ma la carità, si dice, forma una legge superiore a tutte l' altre leggi umane, ed obbliga ciascun Vescovo a soccorrere la Chiesa dovunque il bisogno urgente lo richiede: in questi

(1) Proverb. XX. 10.
(2) Psal. LXI. 10.

casi niuno nega al Papa il diritto legittimo di esercitare l'autorità del suo Primato in tutte le Chiese del mondo. Se l'autorità del Papa, replico io, si restringa a potersi spiegare legittimamente solo in quei casi, ne' quali anche ogni Vescovo potrebbe, secondo i nostri avversarj, fare quanto fa il Papa: io non vedo in che consista la maggioranza di autorità, la vera, e propria superiorità, che ha il Papa sopra gli altri Vescovi, giusta i dogmi della nostra santa fede. Che seppure mi si rispondesse, essere il Papa, prima di ogn' altro Vescovo, obbligato a soccorrere la Chiesa negli urgenti bisogni, e in difetto di lui, incombere quest'obbligo a que'Vescovi, che sono più a portata di soccorrerla: io replicherei, che il Primato del Successor di S. Pietro così spiegato è lontano a immensa distanza dall' adequare le magnifiche idee, che di esso ci vengono date nel Santo Vangelo, e confermate colle espressioni, e coi fatti dalla tradizione universale, e costante di tutti i secoli. Direi, che un Primato così inteso si riduce in sostanza a un primato di ordine e di onore, non di vera e propria giurisdizione. Tal Primato non hanno difficoltà di ammetterlo i Protestanti; e i Cattolici non debbono cessare di rigettarlo come insufficiente. Oltre di che io trovo che la legge della carità suggeriva ai Padri nostri non già d' ingerirsi essi me-

desimi direttamente nel governo delle Chiese, che alla particolar cura di essi non appartenevano; ma di notificare al Papa gli occorrenti bisogni, e di eccitarlo a mettere in esercizio la sua Primazia per dare gli opportuni provvedimenti. La carità stimolò S. Cipriano ad interessarsi nei bisogni delle Chiese di Francia, e di Spagna: ma con sue Lettere s'indirizzò al Papa S. Stefano per dare un nuovo, e cattolico Vescovo alla Chiesa di Arles (*sup. num.* 87.). Al Papa altresì ricorse San Basilio, pregandolo a spedire Legati nell' Oriente per provvedere ai bisogni pressanti di quelle Chiese (*sup. n.* 31.). La scarsezza estrema di persone, che non avessero impedimento canonico per essere assunte al sacro ministero, metteva certo i Vescovi Affricani nel caso di una urgente necessità per provvedere al bene delle anime: eppure io trovo che que' Vescovi non si arbitrarono a passar sopra all' osservanza de' Canoni, ma ricorsero alla Sede Apostolica, e inviarono Legati ad Anastasio I. per averne dispensa e per poter operare legittimamente sotto l' autorità della medesima Sede (1). Le raccolte de' Concilj sono piene di Lettere, colle quali s' implora, e da' Vescovi in particolare, e da' Sinodi, la potestà primaziale del Romano Pontefice ne-

(1) Cod. Afric. Can. LXVIII. Coustant in Epist. XVII. Innocentii I.

gli urgenti bisogni delle Chiese Orientali, di Alessandria, di Antiochia, di Costantinopoli, di Gerusalemme &c. Ora io vorrei pur trovare una buona ragione, che mi capacitasse, perchè mai presso i nostri avversarj abbiano ad aver tanta forza per fissarli nel loro sistema, tre, o quattro esempj singolari, e fuori dell' ordine, che sempre ci mettono innanzi come in trionfo; e non abbiano poi a valer nulla i fatti contrarj a centinaja, e migliaja; fatti conformi alle regole, e che mostrano una catena continuata di tradizione? Questa ragione, che io cerco, sarebbe mai per mala ventura la additata già da S. Agostino quattordici secoli fà, *cum jam veritas patuerit, præsumptæ defensio falsitatis? (sup. num. 211.)*. Non voglio credere tanta perversità. Molto più che i nostri Avversarj tanto zelanti del bene della Chiesa debbono vedere ottimamente, che se negli urgenti bisogni ciascun Vescovo può legittimamente esercitar l' Episcopato in ogni Diocesi, si apre subito una porta larghissima al disordine, e ad una funesta perturbazion d' ogni cosa. Basterà che un Vescovo si persuada fermamente essere venuto il caso di bisogno urgente, di necessità per salute del gregge di Gesù Cristo; e allora che scompiglio, che confusione, che tumulti si farebbero nella Chiesa in nome della santa legge della carità? È mò cosa tanto difficile, che la vo-

glia di dominare, passione tanto radicata, e forte, nell' uom corrotto, faccia entrare parecchj Vescovi nella ferma persuasione di trovarsi in bisogni urgenti, in casi di necessità? Che direbbe il Signor Cestari, se a qualche Vescovo delle Fiandre saltasse in testa di essere obbligato per legge di carità a soccorrere coll' esercizio del suo Episcopato le piccole Chiese di Utrecht, di Diventer, e di Harlem, e di farne fuori quegli scismatici Vescovi, lupi più veramente che pastori? Approverebbe egli questa faccenda? Nè mi si venga a dire, che quando il Papa non vuole, o non può accorrere egli stesso al bisogno delle Chiese, i Vescovi possono, e debbono supplire interinamente le sue veci: la necessità urgente così richiede. Ma prima di dir questo, il Signor Cestari dovea pensare se, e come, e da chi si possano togliere quegli ostacoli, che formano la pretesa necessità. Il zelo del Signor Cestari gli ha talmente ingombrata la testa, e fissato i pensieri da una sola banda, che egli non vede più se non un' oggetto solo: per lui la colpa è tutta del Papa: la potestà divina del Sacerdozio è scomparsa d' avanti a' suoi occhj, per dar luogo ai soli pretesi diritti del Principato. Ma lasciamo le riflessioni generali, e veniamo ai fatti particolari, che ci si objettano.

213. „ L' ordinazione di S. Ambrosio ce-
„ lebrata dal Concilio convocato nella Chie-
„ sa di Milano , senza che vi apparisca ve-
„ runa ingerenza del Papa , mostra quanto e-
„ ra antico questo costume „ cioè il costume
di fare i Vescovi indipendentemente dal Pa-
pa . Così il N. A. a *pag.* 191. sg. E in una
Nota alla *pag.* 192. essendosi egli objettate le
parole del Padre Tomassino , che l'ordinazio-
ne di S. Ambrogio celebrata *inconsulto Roma-
no Præsule* , *nec expectata ejus confirmatio-
ne* , *facilius objicitur quam probatur* , rispon-
de che „ non essendovi monumenti , che di
„ tal cosa ci faccian fede , dovrebbero i con-
„ traddittori provare che realmente si fosse
„ cercata dal Romano Pontefice la conferma
„ dell' elezione „ .

214. Ammirate , o Lettori , giustezza di
raziocinio ! Non si hanno monumenti dell'in-
gerenza del Papa nell' ordinazione di S. Am-
brogio : dunque questa ingerenza non ci fu .
Il Signor Cestari fonda le sue asserzioni sulla
mancanza de' monumenti , e vale a dire la
fonda sul niente : io credo che egli prenda a
scherzare un poco con noi per sollevarci dalla
noja delle discussioni serie . Abbiamo detto ,
e provato , che nella disciplina anticamente
stabilita dalla Chiesa nel conferir l'Episcopa-
to intervenne necessariamente , e realmente
l' autorità del Papa (*sup. nn.* 86. 87.) . Così

dunque allorchè l' Episcopato conferivasi a tenore di tal disciplina ne'Concilj legittimamente adunati, non v' era bisogno di ricorrere al Papa per la conferma, la quale inchiudevasi già nella legittimità dell' elezione. Il Signor Cestari stesso ci ha pur detto (*sup. num.* 206.) *non esser necessario di osservarla* (l'ingerenza del Papa) *ne' primi secoli spiegata nell'istessa maniera che negli ultimi*. Che se alla legittimità dell' ordinazione di S. Ambrogio ostava l' esser egli neofito, il Padre Tomassino, citato dal nostro medesimo Avversario nella Nota suddetta, avea pur risposto, che il Papa S. Damaso mandò a S. Ambrogio un Prete Romano per nome Simpliciano, *ut inter novi, et inexperti officii ambages illi præiret, ac præluceret ... Hinc vero pronissima conjectura est, cum Damasus Neophyti electionem confirmaret &c.* (1). La congettura certo non è mal fondata: e il Sig. Cestari dovrebbe contentarsene dopo averci lusingati di volersi appagare anche *dei vestigj della dipendenza dalla Sede Romana, che si ravvisassero nella storia della disciplina ecclesiastica* (*sup. num.* 206.). Ma ascoltiamo ciò, che nella Nota suddetta risponde il N. A. alla congettura del P. Tomassino. „ La sua conget„ tura fondata sul Presbiterio Romano invia-

(1) Vet. et nov. Eccl. Discipl. Par. II. Lib. II. Cap. XIX. §. VIII.

„ to a S. Ambrogio affinchè l' assistesse *inter*
„ *novi*, *et inexperti officii ambages*, non
„ prova altro che il difetto di monumenti per
„ provare questa pretesa conferma del Roma-
„ no Pontefice „. Buono! Un monumento
certo citato dal Padre Tomassino non prova
altro, a giudizio del Signor Cestari, che IL
DIFETTO di monumenti. Si burla egli di
noi il Signor Cestari, o ragiona? Se io dicessi
così: *il Libro stampato dal Signor Cestari
non prova altro se non che egli non ha mai
scritto, nè mai stampato Libri*: i miei Lettori
che penserebbero di me?

215. Altri esempj si recano dal N. A. di ordinazioni
fatte da alcuni Santi Vescovi fuori
delle loro Diocesi, e senza l' assenso del Papa,
o de' Vescovi Diocesani. A *pag.* 24. si
cita il fatto di S. Epifanio „ il quale avendo
„ ordinato Diacono, e poi Sacerdote Pauli-
„ niano fratello di S. Girolamo in un certo
„ Monastero della Palestina sito fuori la sua
„ Diocesi, ed essendosene risentito Giovan-
„ ni Vescovo di Gerusalemme siccome di co-
„ sa fatta contro i Canoni, si difende di aver
„ ciò fatto con ogni ragione, perchè in caso
„ di necessità ogni Vescovo può esercitare la
„ potestà spirituale in qualsisia parte di tutta
„ la Chiesa „. Indi alla *pag.* 26. aggiunge: „
„ S. Atanasio ritornando dal suo esiglio, per-
„ chè la Chiesa non venisse oppressa dall' er-

„ tore di Ario, fece in diverse Città, dove
„ non avea giurisdizione alcuna, molte ordi-
„ nazioni, secondo l'esigenza delle Chiese „.
Nella seguente *pag.* 27.: „ Similmente il ce-
„ lebre Eusebio di Samosata nel tempo della
„ persecuzione Ariana suscitata sotto Valente,
„ non essendo egli che un semplice Vescovo
„ suffraganeo di Eufratesia, sapendo che mol-
„ te Chiese erano prive di Pastori, ritornato
„ che fu dall' esiglio, andò girando per la Si-
„ ria, la Fenicia, la Palestina, ordinando
„ Sacerdoti, e Diaconi, e supplendo gli al-
„ tri ordini della Chiesastica Gerarchia, ed
„ ordinando anche i Vescovi per le Chiese,
„ che n'erano prive &c. „ Cita ancora *pag.* 28.
somiglianti fatti di Eusebio di Vercelli, di
Lucifero di Cagliari, *e un'altro infinito nume-
ro di esempj pur troppo frequenti nell' Istoria
ecclesiastica*: i quali peraltro sarebbero finiti
assai presto, se egli avesse preso la pena di
riferirli.

216. Non istancherò i miei Lettori col ri-
spondere a questi fatti io medesimo: li rimet-
terò ad un Libro molto cognito, cioè all'*An-
tifebronius vindicatus* di Francescantonio Zac-
caria (1): giacchè avendo il Signor Cestari fe-
delmente copiato que' fatti dal Febbronio,
come apparisce dal confronto, ancor io ho di-

(1) Par. I. Dissert. III. Cap. V. num. 7. sqq.
Cesenae 1771.

ritto di insistere sulle risposte già date al Febbronio medesimo. Ivi dunque i Lettori troveranno provato, che il Tillemont con buone ragioni mette in dubbio il racconto di Socrate circa que' fatti di S. Atanasio: e volendosi anche stare al racconto di Socrate, S. Atanasio fece quelle ordinazioni dopo essere arrivato alla Città di Pelusio, che è dentro i confini dell' Egitto. Ora è cosa nota che l' Egitto apparteneva ai diritti patriarcali del Vescovo di Alessandria, e che questi diritti si stendono sull' ordinazione de' Vescovi: non è dunque vero che S. Atanasio facesse molte ordinazioni in diverse Città, *dove non aveva giurisdizione alcuna*. Per ciò, che appartiene ad Eusebio di Samosata, troveranno i Lettori dal Baronio, e dal Tillemont spiegate le cose con varie probabili congetture, alle quali una molto buona ne aggiunge il citato Zaccaria, onde si possa credere, che Eusebio di Samosata niente fece contro i Canoni. Lo stesso è da dirsi di Eusebio di Vercelli, e di Lucifero di Cagliari, de' quali con fondamento può congetturarsi che fossero autorizzati dai Concilj, dove erano intervenuti. Si sa che il grande Osio di Cordova presedette ai due generali Concilj di Nicea, e di Sardica, in nome, e come Legato dei Pontefici S. Silvestro, e Giulio I., e che fu l' anima delle varie adunanze tenute allora dai Cattolici contro gli

Ariani. Niente di più facile a imaginare quanto che le cose fatte allora da alcuni zelantissimi Vescovi contro le regole, per la necessità di que' tempi torbidissimi, fossero approvate, ed anche consigliate coll' autorità della Sede Apostolica per mezzo del suo Legato. S. Atanasio dice di Osio: *In qua Synodo ille non dux, et antesignanus fuit? Quæ Ecclesia illius præsidentiæ non pulcherrima monumenta retinet?* (1). E nella Lettera *ad Monach.* lo chiama *principem Synodorum*. Si sa che Eusebio, e Lucifero erano stati mandati da Roma per sedare le discordie nate nelle Chiese dell' Oriente, e lo attesta S. Gregorio Nazianzeno nella Orazion funebre di S. Basilio (*oration. XX.*). Oltre di che non pare gran prudenza citare in questo proposito Lucifero di Cagliari, la cui ordinazione di Paolino in Vescovo di Antiochia perturbò sommamente quella Chiesa con uno scisma funesto. Vedasi l' Istoria di Socrate *Lib. III. Cap. IX.* Mi fa poi meraviglia grande, che il Signor Cestari abbia avuto coraggio di citare il fatto di S. Epifanio, e la Lettera, che questo Santo Padre scrive a Giovanni Vescovo di Gerusalemme per propria difesa (2). In questa Lettera S. Epifanio non solamente adduce la ra-

(1) Apolog. de fuga sua num. 5.
(2) Epist. LI., al. LX. inter Epist. S. Hieron.

gione riferita dal Signor Cestari, ma dice positivamente di aver ordinato Pauliniano in un Monastero esente dalla giurisdizione di Giovanni: *Nihil tibi nocuimus, nihil injuriæ fecimus, nec quidquam violenter extorsimus. In Monasterio fratrum, et fratrum Peregrinorum, QUI PROVINCIÆ NIHIL TUÆ DEBERENT... ordinavimus Diaconum etc. Quamquam in Monasterio ordinaverim, et non in Paræcia, QUÆ TIBI SUBJECTA SIT*. Questa perentoria risposta l' avea pur data Natale Alessandro agli Eretici, che obbiettavano il medesimo fatto (1): l' avea tornata a dare il citato Zaccaria al Febbronio: era della riputazion del Signor Cestari il non tirarsela addosso un' altra volta da me. Giacchè, a parlare con cristiana libertà, coteste dissimulazioni si conoscono essere fatte ad occhi veggenti; o almeno almeno per una trascuranza imperdonabile di consultare i fonti originali, e per una colpevole cecità nel fidarsi di Autori screditati, come sono il Febbronio, e il Pereira. Anche S. Girolamo afferma, che il Monastero, nel quale suo Fratello fu ordinato, non apparteneva alla Diocesi di Giovanni: *Monasterium enim S. Papæ Epiphanii, nomine VETUS dictum, in quo frater meus ordinatus est Presbyter, in Eleuthero-*

(1) Ap. Zaccariam loc. cit.

politano territorio, e non in Æliensi (Jerosolymitano) situm est (1). In generale poi torno quì a rammentare una regola da me citata altre volte: cioè, che quando si tratta di fatti particolari fuori dell' ordine, sempre riesce debolissima, ed inefficace l' argomentazione, che si pretende appoggiare sopra di essi. Gli Storici non ci raccontano i fatti per minuto, ma all' ingrosso: se si sapessero tutte le circostanze in dettaglio, si troverebbe forse in quelle la maniera di accordare que' fatti colle regole, e di mostrarne la legittimità. E sarà poi sempre una maniera molta meschina, ed infelice di sostenere una causa, il fondarsi sopra cose, che a buona ragione possono mettersi in dubbio, o negarsi ancora assolutamente.

217. Non debbo dispensarmi dal mettere sotto gli occhi de' miei Lettori un altro argomento del Signor Cestari a questo medesimo proposito della giurisdizion generale de' Vescovi in certi casi di necessità. „ E lasciando „ stare un altro infinito numero di esempj pur „ troppo frequenti nell' istoria Ecclesiastica, „ basta dare un' occhiata all' ingerenza, che „ i Romani Pontefici hanno avuta in mille „ occorrenze nelle altre Diocesi, non ad al-

(1) Epist. LXXXII. al. 62. ad Theophilium advers. Jerosol. num. 8.

„ tro titolo che per quello della speciale obbli-
„ gazione, che loro assisteva, d' invigilare
„ sulle necessità dell' altre Chiese, e per quel
„ diritto di devoluzione, che la suprema leg-
„ ge della carità seco porta nella persona de-
„ gli altri Vescovi, ed in prima del Capo mi-
„ nisteriale della Chiesa „ (*pag.* 28.). E in
una Nota alla *pag.* 29. si aggiunge: „ In con-
„ seguenza vedesi andare in fumo tutto quel
„ pesante affastellamento di questi atti giuris-
„ dizionali de' Sommi Pontefici in tutto l' Or-
„ be cristiano, che soglion fare i Teologi Pa-
„ pisti, per provare la loro immediata giuris-
„ dizione universale; poichè questi fatti altro
„ non mostrano, che i sommi Pontefici nelle
„ diverse necessità, in cui si è trovata la
„ Chiesa, sono stati costretti, ed obbligati
„ a soccorrerla colla loro autorità. Che se di-
„ spiaccia a taluno sentire che il Papa non ha
„ una giurisdizione ordinaria in tutto l' Orbe
„ cattolico, e perciò non può ingerirsi nel
„ governo delle altre Diocesi se non quando
„ vi è costretto per una inevitabile necessità,
„ sembrandogli fra troppo angusti limiti ri-
„ stretta l' autorità Pontificia ec.

218. Io sono lontanissimo dal sospettare sentimenti non cattolici ne' miei Avversarj, che meco vivono nella medesima comunione; ma vorrei in essi una maggior circospezione, e una esattezza più Teologica nell' esprimersi.

È ella una mia soverchia delicatezza, oppur la cosa in se stessa, che mi affligge sommamente, e mi ributta nel leggere il soprascritto passo del N. A.? Non saprei deciderlo: ma certo io sono ben persuaso, che un tal passo debba fare una fastidiosa, e forte impressione, e produrre de' violenti sospetti nello spirito d'ogni cristiano Lettore. Arrecare gli atti di giurisdizione *in mille occorrenze* esercitati dai Romani Pontefici *in tutto l' Orbe Cristiano* per prova che anche ogni Vescovo in certi casi di necessità può esercitare il suo Episcopato nelle Diocesi altrui, mi pare un' idea molto stravagante, a dir poco: il raziocinio in sostanza si riduce a questo: *lo ha fatto il Papa; dunque lo può fare ogni Vescovo*. Un tal raziocinio è egli giusto? Suona egli bene alle orecchie di un cattolico? Attribuire poi questi atti giurisdizionali esercitati dal Papa *a quel diritto di devoluzione*, che trae la sua origine *dalla suprema legge della carità*, la quale è comune, e conferisce simil diritto *alla persona degli altri Vescovi*: questo mi pare un toglier di mezzo la vera, e cattolica idea del Primato Pontificio istituito da Gesù Cristo. È vero che il Signor Cestari nomina, e riconosce nel Papa *autorità*, *e special obbligazione d' invigilare sulle necessità dell' altre Chiese*, e la riconosce in lui come *Capo ministeriale prima che in ogni altro Vescovo*. Ma

tutto questo si accorda ottimamente con un Primato di mero ordine, ed onore: Primato insufficiente a soddisfare al dogma cattolico in questa maniera. Infatti il N. A. pretende, che dietro all' idea da lui data di quel diritto di devoluzione nascente dalla legge di carità comune alla persona degli altri Vescovi, *vedasi andare in fumo tutto quel pesante affastellamento di atti giurisdizionali de' Sommi Pontefici in tutto l' Orbe cristiano, che soglion fare i Teologi Papisti per provare la loro immediata giurisdizione universale*, e in conseguenza per provare che i Romani Pontefici hanno sopra tutte le Chiese dell' Orbe cristiano una potestà, che gli altri Vescovi non hanno, e alla quale tutti gli altri Vescovi sono soggetti. Se questo *pesante affastellamento* va in fumo, dove sarà la differenza sostanziale tra la potestà del Papa e quella degli altri Vescovi? È andata in fumo ancor essa, e cotesto fumo ha offeso gli occhi, e la testa del Signor Cestari. Ma no: io non sospetterò mai in lui sentimenti poco cattolici intorno al Primato del Papa: egli crederà, come suppongo, bene; ma certo si esprime assai male. In questi calamitosissimi tempi, ne' quali l' inferno fa tutti i suoi sforzi contro la pietra fondamentale della Chiesa, e cerca di ridurre al niente il Primato de' Successori di S. Pietro, un Teologo cattolico deve avere una premura somma di al-

lontanarsi dal linguaggio degli Eretici, e di usare una esattezza scrupolosa nelle sue espressioni. Abbiamo in questa materia le definizioni chiare, precise, esatte, della S. Cattolica Chiesa adunata nei generali Concilj di Laterano, di Lione, di Firenze (*sup.n.29.*): in nome di Dio, perchè Scrittori cattolici si dipartono da questa regia strada, ed amano di camminare sul lubrico di tali espressioni, che i Protestanti medesimi non farebbero difficoltà di ammettere? Sarebbero mai per taluno quelle Conciliari definizioni un *pesante affastellamento* ancor esse? Si vorrebbe forse vederle *andare in fumo*?

219. *Che se dispiaccia a taluno*, dice il Signor Cestari, *sentire che il Papa non ha una giurisdizione ordinaria in tutto l' Orbe cattolico etc.*. A me certo dispiace, e dispiace sommamente sentire tal cosa; e sono ben persuaso che dispiace sommamente a tutti i Cattolici. Ella è pure definizione espressa dell' ecumenico Concilio di Laterano dell' anno 1215. la seguente: *Sancimus Romanam Ecclesiam, disponente Domino, super omnes alias ORDINARIÆ POTESTATIS obtinere principatum* (*sup. n. 29.*). Or quando si vedono in mezzo al cattolicismo contradette sì chiaramente, benchè forse per inavvertenza, le definizioni di un Concilio ecumenico, ogni fedel Cristiano non può fare a

meno di gemerne altamente innanzi a Dio, e di spargere lacrime amarissime di dolore sull'accecamento, e sulle novità perniciose di questo nostro secolo infelice. Il Signor Cestari quando scrisse il suo Libro non si è ricordato probabilmente di quella definizione del Concilio di Laterano: ora che io gliel' ho richiamata a memoria, si unisca con me a condannare quella sua proposizione, e la ritratti. Per dispensarlo dal fare questo passo non basta il dire, che egli confessa una *obbligazione SPECIALE nel Capo MINISTERIALE della Chiesa di invigilare sulle necessità delle altre Chiese*. Consideri egli con tranquillità di spirito tutto il giro delle sue espressioni, e il contesto del suo discorso: sentirà subito la necessità di ritrattarlo per soddisfare a ciò che richiede la religione, e la scienza. Mi fo lecito di ricordare in questo luogo i sentimenti giustissimi di S. Girolamo già citati altrove (*n. 22. in Nota*), ai quali è onninamente necessario che ogni buon cattolico conformi il suo linguaggio sulla materia del Primato del Papa, articolo interessantissimo ne' tempi presenti, ne' quali si cercano tutte le vie di sciogliere il vincolo dell' unità della Chiesa: vincolo, che Gesù Cristo ha voluto formare, e stringere nella autorità suprema, e universale data a S. Pietro, e ai Successori di lui, onde nella moltitudine de' Vescovi uni-

ti per la sommissione d' ubbidienza, e per la emanazione della autorità, ad un solo Capo visibile, avessimo qui in terra una visibile immagine dell' unità dell' essenza divina sussistente in tre Persone distinte. Quella espressione *Capo MINISTERIALE della Chiesa* sotto la penna di Edmondo Richer ha, come è noto, un senso pessimo, che riduce il Papa ad essere semplice ministro di quella autorità, che radicalmente risiede in tutto il Corpo de' Cristiani, e che per conseguenza distrugge il governo monarchico della Chiesa istituito da Gesù Cristo, e lo riduce ad un governo democratico. Ogni buono, e sincero cattolico resta rammaricato all' estremo nel vedere, che tanti Scrittori in mezzo a noi con affettazione troppo sensibile si dilettano di chiamare il Papa coll' insidioso titolo di *Capo MINISTERIALE della Chiesa*. Perchè mai il Signor Cestari si compiace di rinnovare questo rammarico al nostro cuore? Non gli dispiaccia che io gli dica colle parole del sopraccitato S. Girolamo: *se egli sente come sentiam noi, parli dunque come noi parliamo*.

CAPO V.

ESAME DI ALCUNE PROPOSIZIONI PARTICOLARI.

220. Dopo aver confutato il fondo della dottrina sostenuta nel Libro del nostro Avversario, resta che si chiamino ad esame certe proposizioni da lui seminate quà, e là, ora incidentemente, ora di proposito, per appoggiare sempre più i suoi sentimenti. Apparirà da questo esame quanta ragione avessero i quattro Teologi Revisori di convenir tutti nel giudicare, che il Libro del Signor Cestari *dovesse PER OGNI RIGUARDO sopprimersi* (*sup. n.* 192.). Per evitare la noja de' Lettori trapasseremo molte proposizioni, e restringeremo l' esame ad alcune poche più notabili, dividendole in varie classi: ancora poche, e brevi riflessioni vi faremo sopra, lasciando alla penetrazione de' Lettori il farvele più abbondanti.

§. I.

Proposizioni scandalose.

221. Tali io chiamo quelle, che a primo colpo indur possono chi legge in gravi errori. Sia che l' Autore abbia in realtà erronei

sentimenti; sia che, avendo sentimenti giusti, non abbia saputo svilupparli bene, e comunicarli con chiarezza; sia che abbia adoperate inavvertentemente espressioni inesatte, ed equivoche; sempre si ha diritto di riprovare tali proposizioni, e di riprovarle pubblicamente, ad effetto di prevenire il pericolo della seduzione, e dell' errore. Cominciamo. „ Il che più chiaramente vedrassi facendosi un paralello tra i Canoni giurisdi-
„ zionali in generale, e questi privilegj, e
„ diritti, e preminenze, e prerogative, e
„ riserve Pontificie, per vedere quali si tro-
„ vavano più autorizzati. Or si può da niuno
„ mai ragionevolmente sostenere, che questi
„ diritti, e questa giurisdizione Pontificia
„ possano vantare Canoni, che li sostenga-
„ no, così rispettabili come sono quelli che
„ riguardano l' osservanza della giurisdizione
„ in generale, ... (cioè) i limiti di ciascuna
„ Diocesi, e della giurisdizione competente
„ a ciascun Pastore della Chiesa? ... Or que-
„ sti diritti, e giurisdizioni Pontificie hanno
„ esse una pari canonicità „? (pagg. 39. 40.).
I diriti, *e la giurisdizione Pontificia* in generale, e vale a dire il Primato di vera autorità in S. Pietro, e nei suoi Successori di lui, *vantano certi Canoni*, che sono stati fatti da Gesù Cristo stesso. Pare che il N. A. si sia dimenticato di quelle parole registrate

nei SS. Evangelj: *Tu es Petrus*, *et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam*, *et tibi dabo claves regni cœlorum*. *Confirma fratres tuos*. *Pasce agnos*, *pasce oves meas*. O almeno non ha egli fatto riflessione, che la Tradizione tutta quanta in quelle parole riconosce dato da Gesù Cristo immediatamente a S. Pietro, e ai Successori di lui, un Primato di vera, e propria potestà sopra tutti i Vescovi, e i popoli cristani; e che questo (inculchiamolo bene) è un articolo di fede cattolica. Ora istituir paralello *tra i privilegj*, *diritti*, *preminenze*, *e prerogative del Romano Pontefice*, *e i canoni giurisdizionali in generale*, *per vedere quali si trovano più autorizzati*, *e quali abbiano maggior canonicità* nel senso inteso manifestamente dal Signor Cestari, questa è una cosa, che scandalizzar deve altamente ogni Cristiano, e che io lascio a' miei Lettori la cura di caratterizzare. Nè mi risponda il Signor Cestari che io lo calunnio coll' imporgli sentimenti non cattolici intorno al Primato del Papa. Io non parlo dei sentimenti di lui: questi sono noti a Dio, e a lui medesimo, non a me. Parlo delle sue espressioni, e con cristiana libertà dico, che queste sono pessime, e non sono punto conformi al linguaggio esatto, che dee tenere un Cattolico in questa materia. E mentre tanti Scrittori in questo secolo si pren-

dono senza ritegno la licenza di parlare, e di scrivere con tanta inesattezza (per non dir altro) di un dogma della nostra S. Fede, qual' è il Primato di autorità del Papa; sarebbe una somma irragionevolezza, una ingiustizia patente il pretendere da noi una scrupolosa riserva nel rispondere, onde le loro dottrine si lasciassero passare senza la forte correzione, che si meritano. So io bene, che quando si vogliono toccare coteste piaghe profonde, gl' infermi ne mettono strida fino al Cielo, e si adirano stranamente col medico, quantunque egli adoperi con destrezza le mani più leggermente che può, ma bisogna lasciar gridare il paziente, e intanto aprir questo cancro col ferro per tutta spremerne fuori la putredine, ed evitarne così il contagio.

222. Ritorna un' altra volta il N. A. sul Primato del Papa nella *sec. ed. pag.* 184. *sgg.*, e viene dichiarando le prerogative, che competono a questo Primato di necessità per istituzione di Gesù Cristo, secondo che insegna la Chiesa cattolica dietro la tradizione de' Padri. Io non mi fermo ad esaminar sottilmente questo passo del Libro: dirò in generale che senza bisogno di far lunga espressione sù questo punto, la cosa più semplice e sbrigata era il servirsi delle definizioni dei generali Concilj citati altrove (*n.* 29.): così facendo non si

corre pericolo di sbagliare. Ma tanta semplicità, e sbrigatezza non pare che sia del gusto de' nostri Avversarj: supporranno per avventura di dire essi le cose con maggior esatezza, che la Chiesa universale non ha fatto. Si vedano in addietro certi detti di S. Girolamo, che fanno a questo proposito (*n.* 22. *Not.*). In particolare poi dirò avermi cagionato sorpresa due piccole cosette, che trovo nella esposizion del Primato fatta dal Signor Cestari. *La prima*. Viene egli divisando quei punti, sopra i quali si disputa nelle Scuole cattoliche intorno a detto Primato, e fra questi punti annovera i due seguenti: „ Se „ (il Papa) sia, o nò, impeccabile, se possa annoverarsi tra la classe degli uomini, o „ considerarsi piuttosto come un Dio: e ciò, „ che non appartiene a noi il deciderlo „ (*pag.* 185.). Che inezia! Vi è forse nelle cattoliche Scuole controversia sù questi punti? Oppur si cerca di spargere il ridicolo su i Teologi, che il Signor Cestari chiama *Papalisti*, per menar poi sopra di loro un puerile, e ridicoloso trionfo? Questo appunto par che sia l' intento de' nostri Avversarj. Ma il trionfo loro è corto assai. Tutto il mondo conosce subito il torto manifesto, che essi hanno; giacchè per sostenersi un poco hanno bisogno di ricorrere a calunnie così aperte, e di far parlare i Teologi Papalisti come se avessero

perduto affatto il cervello. *La seconda*. Il N. A. cita tradotte in Italiano le parole stesse del Bossuet sul Primato Pontificio nel §. XXI. dell' *Esposizione della dottrina della Chiesa cattolica*: e dove il Bossuet dice *dans les Successeurs du PRINCE DES Apôtres*, il Signor Cestari (*pag.* 187.) traduce *nei Successori del PRIMO TRA gli Apostoli*. Perchè mai non tradurre esattamente del *PRINCIPE DEGLI Apostoli*? Il perchè lo saprà il Signor Cestari, e probabilmente egli non vorrà farci la grazia di dirlo anche a noi.

223. „ Ma che dirassi se si considera, che „ questo diritto del Rom. Pont. (sulla provvi- „ sta de' Vescovati) non è che una pratica „ semplicemente tollerata, che ha insensi- „ bilmente prevaluto sopra tutti i Canoni „ della Chiesa „? (*pag.* 78.). Le pratiche costanti, e universali della Chiesa, sono una prova dimostrativa dei dogmi corrispondenti; e da esse supposti: ciò è noto a tutti i Cristiani, i quali sanno essere stati molti dogmi definiti dalla Chiesa sul fondamento delle sue pratiche, per es. la validità del battesimo dato ai bambini; la validità di quello, che vien conferito dagli eretici &c. Queste benedette pratiche sono incomodissime al sistema di dottrina di molti Scrittori del nostro secolo; ma la rarità de' loro talenti, e la sublimità del loro sapere ha trovato un secreto ammirabile

per isbrigarsene. Si dice che tali pratiche *sono semplicemente tollerate*, non già autorizzate nella Chiesa. Così con due parole si lusingano alcuni di cangiar la natura delle cose, e di imporre a tutto il mondo. Nè vi venisse mai la tentazione di domandar a questi Signori una regola chiara, e precisa, onde poter distinguere le pratiche semplicemente *tollerate* dalle veramente *autorizzate*, in caso che le pratiche siano universali: sarebbe un far ingiuria atroce all' autorità di questi Teologi di prima sfera il non deferire con piena fede alla loro parola. Ma siccome l' espressione di *pratiche semplicemente tollerate* non è forte abbastanza per iscuotere gagliardamente l' animo de' Lettori; così si fa uno sforzo di parole, e quelle pratiche si chiamano *un abuso*. Non manca il Signor Cestari di seguir fedelmente un tal costume. Alla *pag.* 209. in Nota parlando „ dell' atto della conferma, che ha la „ virtù di costituire l'eletto Pastore della Chie„ sa, per cui è stato destinato, e conferirgli „ la potestà, che dicesi di giurisdizione „ soggiunge immediatamente: „ ma questo non „ deriva dall'indole della conferma stessa, se „ non vogliamo dirlo un abuso „. Ed ecco accomodato tutto colla magica virtù di una parola. Del resto la fiducia, il rispetto, la sommissione, che ogni Cristiano deve avere per la Chiesa, colonna, e sostegno della verità

non meno nei punti specolativi da credersi, che nelle pratiche da tenersi, vacilleranno certamente all' aspetto di pratiche universali, e in vigore per più secoli tenute, quando queste s' abbiano a riguardare come *semplicemente tollerate*, e peggio poi come *un abuso*.

224. „ E che avrebbe detto (S. Gregorio „ Magno) se avesse inteso ciò, che molti se„ coli dopo scrissero i Romani Curialisti, „ che il Papa è veramente un Vescovo univer„ sale, ch'egli ha una giurisdizione immedia„ ta sopra tutti i Cristiani sparsi per tutta la „ terra, ch'egli è il fonte di tutta la giurisdi„ zione ecclesiastica „? (*pag.* 81.). Curialisti Romani non erano certamente gli ecumenici Concilj di Laterano, di Lione, di Firenze: non lo erano i Padri del Concilio Pistense, e del Concilio di Reims nelle Gallie: non lo erano finalmente S. Cipriano, S. Gregorio Nisseno, S. Agostino, S. Ottato, San Leone Magno, Felice III., S. Gelasio, San Cesario di Arles, S. Isidoro di Siviglia, San Tommaso d' Aquino. Eppur da questi si è detto e prima, e dopo S. Gregorio, tutto quello, che il Signor Cestari fa le meraviglie essersi scritto dai Curialisti Romani. Vedansi in addietro i *nn.* 29. 87. È noto che nel Concilio Calcedonese il Pontefice S. Leone fu chiamato *Vescovo universale*: che l' antichità più alta non ha esitato a chiamare il Papa

Vescovo de' Vescovi, *Padre de' Padri*, *Pastor de' Pastori*, *e di tutto il gregge &c.* (1). Ma più di tutto io compiango la disgrazia del

(1) Il titolo di *Vescovo de' Vescovi*, di *Vescovo universale*, dato al Successor di S. Pietro, è antichissimo nella Chiesa. Glielo dà Tertulliano (*de pudicit. cap. I.*); e il Fleury riconosce provarsi da questo, che tutti i Cristiani riguardavano il Papa come Pastor de' Pastori (*sup. num. 31. in Nota*). Proclo Vescovo di Costantinopoli chiama S. Pietro *Antistitem Apostolorum*: Arnobio giuniore *Episcopum Episcoporum*: S. Eucherio *Pastorem Pastorum* (*sup. n. 12. in Nota*). Gli Archimandriti, e Monaci della seconda Siria nella Relazione al Pontefice Ormisda usano i termini *Sanctissimo*, *et Beatissimo UNIVERSI ORBIS TERRAE PATRIARCHAE HORMISDAE*, e nel corpo della Relazione dicono, che Gesù Cristo ha costituito lui Papa *Principem Pastorum* (*ap. Labb. Tom. IV. col. 1461.*). La medesima intitolazione si usa in molte Lettere dall' Oriente scritte ai Romani Pontefici. Nelle sottoscrizioni de' Vescovi, che si hanno nella Azione XVIII. del sesto Concilio generale (*ap. Labb. T. VI. col. 1028. sqq.*) i tre Legati della Sede Apostolica sottoscrivono prima di tutti con questi termini: *Locum gerens Agathonis ter beatissimi*, *et UNIVERSALIS PAPAE Urbis Romae*, *subscripsi*. Al che non avendo punto reclamato il Concilio, ben può quella espressione attribuirsi a tutto il Sinodo. S. Teodoro Studita scrivendo al Pontefice Leone III. così intitola la Lettera: *Sanctissimo*, *et summo PATRI PATRUM Leoni*: e nel corpo della medesima dice, che Gesù Cristo a S. Pietro *pastoralis principatus contulit dignitatem*: chia-

povero Gersone, il quale avendo chiamata la potestà di S. Pietro, e de' Successori di lui, *plenitudinem FONTALEM Episcopalis au-*
II *

ma il Papa *divinissimum omnium CAPITUM CAPUT*; *ARCHIPASTOREM ECCLESIAE, quae sub coelo est*: gli attribuisce *divinum pastoralem principatum* (*Lib. I. Epist. XXXIII. edit. Sirmondi*: *Parisiis* 1696.). Ottone Vescovo di Bamberga così intitola una sua Lettera a Papa Pasquale II.: *Domino, et Patri suo Paschali, sanctae, et Apostolicae Sedis UNIVERSALI EPISCOPO* (*ap. Baronium ad annum* 1102.). Giovanni Gersone, l'oracolo de' nostri Avversarj, condanna come un errore manifesto il dire, che *Papa non est IMMEDIATUS Praelatus omnium Fidelium, nec Sponsus Ecclesiae universalis* (*ap. Thomassinum Discipl. Eccles. Part. I. Lib. I. cap. VI. n.* 14.). Il Card. Pietro d'Ailly nel Trattato composto l'anno 1417. nel Concilio di Costanza *de Eccl., Conc. gen., Rom. Pont., et Cardin. auctoritate*, nel primo Capitolo della *Parte I. conclus. IV.* afferma, che, dopo che S. Pietro assunse il Vescovato di Roma, *ex tunc in Petro, et Successoribus suis duo Episcopatus concurrerunt, videlicet UNIVERSALIS ECCLESIAE, et particularis Ecclesiae Romanae* (*Inter Op. Gersonis Tom. II. edit. Dupin*: *Antuerpiae* 1706.). Il Baluzio nelle Note alla Lettera LXVIII. di S.Cipriano, riflettendo sul fatto di Basilide, che ricorse al Papa S. Stefano, *ut exambiret reponi se injuste in Episcopatum, de quo fuerat jure depositus*, dice così: *Recte ex hoc loco collegit Baronius antiquissimum in Ecclesia usum esse, ut ex remotissimis orbis partibus Episcopi,*

ctoritatis (*sup. n. 66.*), e il Papa *Prælatum immediatum omnium Fidelium* , *et Sponsum Ecclesiæ universalis* , viene ora dal Signor Cestari senza misericordia posto nel numero de' Curialisti Romani . Pover uomo ! Non meritava per verità questo trattamento da un

qui se injusta perpessos esse a Collegis suis crederent , *provocarent ad Romanum tamquam primarium ECCLESIAE UNIVERSALIS ANTISTITEM* . Cento altri passi potrebbero citarsi dalla più alta antichità fino a noi : ma che giova ? I nostri Avversarj hanno già fissato immobilmente il chiodo di non voler ammettere a verun patto nel Papa i titoli di *Vescovo de' Vescovi* , di *Vescovo universale* : da questo punto fisso non li smuove nè l'autorità de' Concilj generali , nè il sentimento , e il linguaggio degli Scrittori , de' quali essi medesimi fanno gran conto , come sono il Cardinal d'Ailly , il Gersone , il Baluzio , e il Fleury . Sempre essi tornano in campo col detto di S. Gregorio Magno , che rigettò come una bestemmia il titolo di *Vescovo universale* . E non serve punto il rispondere , che lo stesso S. Gregorio in quel luogo medesimo dichiara apertamente l' erroneo senso , nel quale egli rigetta quel titolo , nel senso cioè che nella Chiesa Cattolica vi fosse un solo Vescovo . Si dissimula sempre questa perentoria , e ineluttabile risposta , e con faccia di bronzo si torna sempre in iscena col detto di S. Gregorio , e coi *Romani Curialisti che molti secoli dopo S. Gregorio scrissero* il Vescovato universale del Papa . Ammirate , o Lettori , la provvidenza di Dio ! Cotesta non è ella una prova di evidenza somma del torto , che hanno i nostri Avversarj ?

suo sì grande Amico . Ma frattanto considerino i Lettori qual' impressione far possa ne' Cristiani la puerilità, dirò io , o la malizia di attribuire a vile adulazione da Curialista il riconoscere nel Papa quelle prerogative , che si riconoscono , e predicano altamente dai Padri , e dai Concilj della Chiesa . Siccome ancora stranissima idea , e capace a sconvolgere nelle teste deboli la fede sul punto dell' unità della Chiesa , è quella , che ci presentano le seguenti parole del N. A. a *pag.* 233.: „ i Papi medesimi si sarebbero esposti al pe„ ricolo di essere scomunicati dalla Chiesa „ universale „.

225. Molto più strana, e veramente scandalosa idea è quella , che ci ha voluto presentare il Signor Cestari in una Nota a piè della *pag.* 115. (*ediz. sec.*) , dove dice che „ Avendo Gesù Cristo dato alla Chiesa la „ potestà delle Chiavi , e per essa concesso„ ne l' esercizio ai suoi Ministri , questi non „ debbono usarne che col consenso, almeno „ presuntivo , della Chiesa medesima „ . L'empio sistema Richeriano distruttivo della natura del governo Ecclesiastico , qual fu istituito da Gesù Cristo , piace troppo ad alcuni moderni Scrittori . Questa pianta malnata, benchè recisa più volte colle censure delle cattoliche Università , e cogli anatemi della Chiesa , tuttavia ripullula spesso spesso dalle

radici nascoste sotterra, e s'innalza ad infettare la nostra Italia co' suoi effluvj velenosi. Ogni Lettore mediocremente istruito ravvisa subito nelle soprascritte parole del Signor Cestari o il sistema stesso del Richerio, o almeno un linguaggio conducente, e conforme a questo sistema. E molto più poi se si considerino le parole immediatamente seguenti nella citata Nota: ,, Da questo principio de- ,, ducono i Teologi, che quando si pronun- ,, cia una sentenza di scomunica contro un ,, membro della Chiesa, sebbene venga ,, emanata dal Papa stesso, se non è, alme- ,, no presuntivamente, approvata, e ratifi- ,, cata dalle altre Chiese, non produce alcun ,, effetto, nè separa dalla comunione catto- ,, lica ,,. Ma quali sono que' Teologi, che da quel principio Richeriano deducono conseguenze sì scandalose, ed erronee? Sono Quesnello (1), ed i seguaci di lui. Non sarebbe assai meglio per la riputazione del Signor Cestari, e molto più poi per la salute dell'anima sua, che egli abbandonasse i sentimenti di siffatti Teologi tante volte condannati dalla Chiesa, e insiem con noi seguisse, qual docile pecorella di Gesù Cristo, la voce unanime dei Pastori cattolici uniti col loro Capo a condannare solennemente, e costan-

(1) Propos. XC. damnata in Bulla *Unigenitus*.

temente la profana, ed adultera dottrina di Quesnello? *Parcite, quæso, et nobis, et vobis* (*sup. n.* 192. *Not.*).

226. „ Se ogni Vescovo ha per diritto di-
„ vino la potestà di stabilirne degli altri giu-
„ sta il bisogno de' Fedeli: . . . . se insomma
„ i Vescovi in virtù del loro carattere Aposto-
„ lico hanno tutta l' autorità di dar la missio-
„ ne, ch' essi hanno da Gesù Cristo ricevuta
„ per i successori degli Apostoli, ad altri
„ Soggetti da essi destinati al governo de'
„ Popoli: . . . se, dico, sono queste veri-
„ tà cattoliche, innegabili, e sostenute dalla
„ loro stessa solidità &c.„ (*pagg.* 82. 83.).
Parlandosi quì di missione da darsi pel governo de' popoli, e vale a dire di giurisdizione Episcopale sopra una, o più Diocesi determinate; è un vero scandalo chiamare *verità cattolica* una proposizione falsa, erronea, e comunemente negata, e impugnata da'Cattolici Teologi. Sentiamone un' altra bella. „
„ Il Concilio di Trento . . . . ricusò costante-
„ mente di ricevere il decreto del Primato del
„ Papa, perchè in esso dicevasi *fuisse ipsi*
„ *traditam a D. N. J. C. plenam potestatem*
„ *pascendi, regendi, et gubernandi Eccle-*
„ *siam universalem* „ (*pag.* 84. *in Nota*).
Ognuno sà che le soprascritte parole latine furono adoperate dal Concilio ecumenico Fiorentino nel definire l'articolo del Primato del

Papa: vedasi il *numer.* 29. Dire che il Concilio di Trento *ricusò costantemente di ricevere* queste espressioni è una calunnia, che mette la Chiesa in contrasto con se medesima. Che diranno i Cristiani idioti di questo conflitto? Altro è che il Concilio di Trento si astenesse di usare quelle espressioni; altro è che ricusasse costantemente di riceverle. La prima cosa è vera per quei motivi, che legger si possono negli Storici, e che non è del mio assunto il riferire: la seconda cosa è falsa, e non può non esser falsa, secondo le promesse di Gesù Cristo, e i principj della nostra S. Fede (1). Eccone una terza.,, Il Card.

(1) È noto dalla storia il motivo, per lo quale i Padri del Concilio di Trento stimarono di non usare le espressioni del Concilio Fiorentino nel parlare dell' autorità del Papa. Il Card. di Lorena, e i Vescovi Franzesi protestarono di non tener per ecumenico il Concilio di Firenze: e siccome essi credevano che le espressioni di questo Concilio, *Romanus Pontifex habet plenam potestatem gubernandi Ecclesiam universalem*, pregiudicassero alla opinione da lor sostenuta della superiorità del Concilio sopra il Papa; così non acconsentivano di usare tali espressioni. I Padri di Trento avevano per massima generale, e fissa, di combattere, e condannare soltanto gli errori degli eretici, e di astenersi dall' entrare in quelle questioni, che dibattute erano fra i Cattolici. Ecco la ragione, per cui non fu ripetuta la definizione del Concilio Fiorentino circa il Primato del Papa: ma il dogma cattolico

„ Cusano riferisce come una dottrina comu-
„ nemente adottata dai Teologi de'tempi suoi
„ questa perfetta eguaglianza di potestà, che
„ hanno i Vescovi col Papa ... E perchè que-
„ ste parole potrebbero sembrare un pò forti
„ ai deboli, sembrando ad essi perduto il
„ Primato del Papa, se si ammette questa e-
„ guaglianza di potestà negli Apostoli tutti,
„ e ne' Vescovi una col Papa &c. „ (*pagg.* 108.
109. *in Nota*). Io sono uno *dei tanto debo-
li*, che le parole soprascritte non solo mi sem-
brano *un pò forti*, ma le reputo *ereticali*.
Per la perfetta uguaglianza di potestà trà San
Pietro, e gli Apostoli condannata come sci-

fu in questa parte dichiarato con diverse equivalenti espressioni, nelle quali convenissero tutti, e i Franzesi non temessero alcun pregiudizio alla loro favorita opinione. Vedasi la Storia del Concilio di Trento del Card. Pallavicino *lib. XIX. cap. XVI. num.* 9., *e lib. XXI. cap. IV. num.* 5. edizione di Roma 1657. L'apprensione, che avevano i Franzesi a' tempi del Concilio di Trento, è poi cessata in appresso; e nel presente secolo il Concilio di Firenze è tenuto comunemente per ecumenico anche in Francia, come fede ne fanno il Tournely, Natale Alessandro, il Giovenin, e altri Scrittori di quella Nazione, e perfin anco il preteso Bossuet (*Lib. X. Defens. declarat. Cleri Gallic. cap. X.*), il quale spiega le parole del Concilio Fiorentino in questo senso, che il Papa ha piena potestà di governare la Chiesa universale non già considerata *collettivamente*, ma *divisamente* in tutti i suoi membri.

smatica, ed eretica, vedasi di sopra il *n.* 11. Per l' uguaglianza perfetta trà il Papa, e gli altri Vescovi, basta riflettere che, posta questa, sarebbe una contradizione l' ammettere poi nel Papa un Primato di potestà: eppure un tal Primato è vero dogma di fede. Bisogna peraltro render giustizia al Signor Cestari, e confessare che egli nel luogo citato parla *della potestà di ordine*, *vale a dire di quella*, *che ricevesi in virtù della ordinazione* (*p.* 109.). tal potestà non v' ha dubbio essere uguale nel Papa, e in tutti i Vescovi. Ma poi con mirabile destrezza si lascia come cader dalla penna *la potestà di giurisdizione*, e anche in questa asserisce la suddetta ugualità. Nella sopracitata Nota continua a dire alla *pag.* 110.: „ Il „ P. Giovenino ... dopo avere stabilito che i „ Vescovi ricevono la giurisdizione immedia- „ tamente da Dio, si oppone due conseguen- „ ze, che naturalmente ne derivano per con- „ fessione dell' istesso Card. Bellarmino: la „ prima si è che *omnes Episcopi haberent ae-* „ *qualem jurisdictionem*, *sicut habent æqua-* „ *liter ordinis potestatem*: ... la seconda, *eos* „ *jurisdictionem habere in totam Ecclesiam*. „ E per risposta francamente le addotta senza „ timore di ledere in menoma parte il Prima- „ to del Romano Pontefice „. Quì evidentemente si parla di potestà di giurisdizione distinta dalla potestà di ordine: ecco dunque

la serpe, che ha cacciato la testa di sotto l'erbe, e vi ha dato un morso quando men ci pensavate. E ancoracchè a forza di cavilli, e di confondere la potestà di ordine, colla potestà di giurisdizione, la giurisdizione generale colla particolare, si possa in qualche maniera coprire il brutto ceffo di questa eresìa dell' ugualità perfetta del potere nel Papa, e ne' Vescovi; tuttavia ogni buon Cattolico avrà ragione di lagnarsi altamente di quegli Scrittori, che in un punto di dogma affettano un linguaggio sì inviluppato, equivoco, e subdolo, che pare passato per lambicco apposta per far cadere i semplici in errore, ed aver poi sempre pronta una ritirata per difendersi dall' aver insegnato tale errore. E faccianmi ragione i miei Lettori, se dico il vero. Ecco le parole stesse del Card. Cusano riferite dal Signor Cestari, e da me poco fà lasciate fuori con alcuni puntini. *Scimus quod Petrus nihil plus potestatis a Christo recepit aliis Apostolis. Nihil enim dictum est ad Petrum, quod etiam aliis dictum non sit .... Ideo recte dicimus omnes Apostolos in potestate cum Petro æquales.* Senza andar a cercare se il Card. Cusano parli della sola potestà di ordine, io dico francamente che la soprascritta proposizione, così come sta, è una eresìa, per l'ambiguità della parola *potestatis*, che può significare *la potestà di governo*, e per la manifesta contrarietà colla

parola di Dio nei tre noti passi del Vangelo riguardanti il solo S. Pietro. Ed è un vero scandalo il riferire quella proposizione senza modificarla colle necessarie spiegazioni.

227. Ma l'autorità del Gersone, del Cardinal Cusano, del Padre Giovenino, citati dal Signor Cestari a proposito della suddetta ugualità, non avrà qualche forza? Niuna affatto, rispondo io. Se i citati Autori parlano dell'ugualtà nella giurisdizione, la migliore scusa dei loro errori, che si possa addottare, è quella, che addotta anche il preteso Bossuet (1) per riguardo a certi Scrittori più antichi di Richer: cioè, che i lumi acquistati nei secoli seguenti sulla materia del diritto Ecclesiastico, e sui testi originali della sacra antichità, non erano peranco sparsi in quei secoli anteriori; e che gli errori delle Sette Protestanti non avevano allora obbligato i Teologi cattolici ad entrare più profondamente nei principj della Gerarchia, e a svilupparli con più esattezza, e ad esporli con maggior chiarezza, e precisione. Del resto errori, che hanno bisogno di tutta la nostra indulgenza per compatirli, non si possono poi citare come autorità da valer qualche cosa. Se la scusa or addotta non quadra al P. Giovenino, al Vanespen, al Febbronio, al Pereira, e a qualche altro Autore, de' quali fa uso perpe-

(1) Defens. Declarat. Cl. Gallic. Par. II. Lib. VI. cap. 28.

tuo il Sig. Cestari; non ne sono già io punto rammaricato, e gli abbandono tutti al destino, che meritano.

228. „ Facciasi attenzione ad un fatto de„ cisivo. Il Romano Pontefice stesso da chi „ altro riceve la sua missione, se non da un „ semplice Vescovo? E come và? Un Vesco„ vo può dar la missione al Romano Pontefi„ ce, e non la può conferir poi ad un' altro „ Vescovo „? (*pag.126.*). Quest'uomo mi fà compassione. Risponda il N. A. a questo caso. Benedetto XIV. molti anni prima di esser Papa fu consecrato Vescovo, e governò prima la Chiesa di Ancona, indi quella di Bologna: quando fu fatto Papa, certo non fu reiterata la sua consecrazione in Vescovo. Se il Vescovo, che consacra un'altro Vescovo, gli dà tutto insieme l' ordine, e la missione, dunque Benedetto XIV. ebbe l' ordine, e la missione, diciam così, papale, molti anni prima di esser Papa, cioè quando fu consecrato Vescovo; oppure tal missione papale non l' ebbe mai, perchè la sua consecrazione in Vescovo non fu mai reiterata. Bisogna avere stomaco da digerire queste assurdità quando si vuol confondere l' ordine Episcopale colla missione, ossia giurisdizione, e la Persona, che conferisce l'ordine, con chi dà la missione. Una tal confusione perturba poi con grave pericolo nella testa de' Fedeli tutte le idee

circa il governo Ecclesiastico : eppure una tal confusione la fa perpetuamente il Signor Cestari . Reca ancora grande ammirazione , e vero scandalo , il vedersi citati da lui , e citati per appoggio de' suoi detti (*pag.* 198. *sg.*) , i sentimenti di alcuni Greci scismatici intorno ai diritti del Primato del Papa : per esempio di Nilo Cabasila , la cui Opera *de Primatu Papæ* si affrettarono i Luterani di render pubblica in Basilea 1544. , ristampata poi da Mattia Flaccio Illirico , e di nuovo da Claudio Salmasio . Sarebbe bella che intorno al Sacramento dell' Eucarestia io in mezzo al cattolicismo citassi i sentimenti dei Calvinisti ! Cita inoltre (*pag.* 199.) da Cristiano Lupo il seguente passo : *Ab alieno Metropolita patratas Episcoporum consecrationes hodierni Græci adeo aversantur , ut censeant irritas , et nullas , ETIAM FACTAS A PAPA . Quam sententiam apud ipsos NON ESSE NOVAM est suo loco demonstratum* ; e pone in carattere majuscolo le parole *etiam factas a Papa* . Sarebbe stato un tiro di prudenza , e di zelo , il porre in carattere majuscolo anche le parole HODIERNI GRÆCI , cioè *Greci* SCISMATICI , per farle ben avvertire a' suoi Lettori . Che se quella falsa opinione intorno al Papa non è nuova presso i Greci ODIERNI , abbiamo dieci secoli da scorrere all' insù per trovarne

l' origine in Fozio, e in Michele Cerulario. Anteriormente a questi tempi troveremo che i Greci cattolici non tennero già per invalida, e neppur per illegittima, la consecrazione di Menna, o Mena in Vescovo di Costantinopoli fatta dal Papa S. Agapito in persona. Ma basti fin qui per un saggio delle proposizioni scandalose, le quali, a parlare con libertà da Cristiano, meritavano un' epiteto più forte.

§. II.

Proposizioni calunniose.

229. „ Io sò che i Teologi Papalisti sostengono . . . che al Papa come Capo di tutta „ la Chiesa spetta la provvista di tutti i Vescovati . . . Essendo egli, dicon essi, il solo „ Vescovo ordinario, ed immediato di tutta „ la Chiesa, egli ha la pienezza della potestà, e della giurisdizione Ecclesiastica. Ma „ non potendo da se solo invigilare personalmente sopra i fedeli di tutta la terra, assume altri Prelati come suoi Vicarj, o Delegati *in partem sollicitudinis*, per amministrare in suo nome, e per sua autorità, diverse parti di questo numerosissimo Gregge „ diviso già in Diocesi, e Parrocchie da San „ Pietro „. (*pag. 92. in Nota*). Altrove ancora il N. A. vien toccando questo punto, e

così alla sfuggita, come i Parti alla guerra, vien lanciando le sue saette dietro le spalle. Dipinge sempre i Teologi, che egli si compiace di chiamar *Papalisti*, come se insegnassero, essere i Vescovi meri Vicarj, e Luogotenenti del Papa. Per esempio dice alla *pag.* 11. *in Nota*, che „ i Teologi, ed i Canonisti dal „ secolo decimoquarto in poi ... non potettero fare a meno di non pensare, che tutta „ la potestà, ed il carattere dell' Episcopato, „ e la pienezza del Sacerdozio, fosse compresa nella Persona del Romano Pontefice, „ onde il riguardarono come l' Ordinario di „ tutta la Chiesa, dal quale gli altri Prelati ricevono una maggiore, o minor porzione „ di facoltà per governare in suo modo le „ Chiese particolari „. E a *pag.* 81.: „ Scrissero i Romani Curialisti, che il Papa è veramente un Vescovo universale, ... che „ gli altri Vescovi non sono che semplici suoi „ Coadiutori, e Delegati „. Nella *seconda edizione pag.* 28. ha il coraggio di scrivere, essere idea dei Teologi Romani „ che il Papa ... è il solo Vescovo di carattere divino „: quasi che nell' idea di que' Teologi gli altri Vescovi fossero Vescovi *di carattere UMANO*. Indi a *pag.* 95. *ed. prima in fine di una Nota* fa plauso a se stesso, e canta vittoria: „ Del resto non ostante gli sforzi, che „ si son fatti da alcuni Teologi per sostener

„ queste massime, son oggi cadute in tale
„ discredito, che non conviene più diretta-
„ mente combatterle. *Opinionum commenta*
„ *delet dies* „.

230. Questa, con buona licenza del Signor Cestari, è una vera calunnia affibbiata a sangue freddo ai Teologi Papalisti de' tempi nostri: giacchè il Signor Cestari parla generalmente *dei Teologi*, *e dei Canonisti DAL SECOLO DECIMOQUARTO IN POI*, e non fa mai grazia di eccettuare i Teologi, ed i Canonisti del secolo decimottavo. Si è stanchi fino all' eccesso di sentir sempre questa nenia; e si è stomacati all' estremo dell' impudenza de' nostri Avversarj, che non si vergognano in faccia al mondo di rimettere ognora in campo una calunnia mille volte confutata. Mi perdonino i Lettori questo sfogo, e riflettano; che quando si tratta di difendere la sana dottrina contro Avversarj, che tentano con calunnie di oscurarla, S. Paolo comanda *increpa illos dure* (1). Se qualche Teologo, o Canonista de' secoli scorsi, ha insegnata l' opinione accennata dal Signor Cestari; i Teologi, e i Canonisti del secolo presente la rigettano tutti concordemente: niuno poi ha detto mai questa bestialità, che *il Papa è il SOLO Vescovo di carattere divino*.

(1) Ad Tit. I. 13.

Si dichiara, e si protesta pubblicamente, che i Vescovi non sono meri Vicarj, e Luogotenenti del Papa, o Delegati di lui, per governare in suo nome, e per sua autorità, le Chiese particolari: si riconosce, che i Vescovi sono veri Pastori con autorità propria, e ordinaria, per pascere il gregge a loro commesso, e che sono posti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio (*Actor. XX.* 28.). E tutto ciò si dimostra combinare ottimamente colla dipendenza non solo di rango, ma di vera soggezione, che tutti i Vescovi per volontà di Gesù Cristo debbono avere verso il Papa, come Capo, e Primate della Chiesa: e inoltre si dimostra tutto ciò combinare ottimamente colla necessità di ricevere più, o meno mediatamente da lui la particolar giurisdizione sopra le Diocesi loro assegnate. Ecco la dottrina pubblica, costante, e comune fra i Teologi Papalisti. Che serve il giocar d' impostura, e attribuir loro le antiche opinioni di qualche Scrittore de' secoli passati? Formarsi un fantoccio di stracci per investirlo poi da Paladini colla lancia alla mano, e metterlo a terra, non è una vittoria molto gloriosa pei nostri Avversarj (1).

(1) Sono quasi due secoli dacchè il Card. Bellarmino ha ribattuto la calunnia, che i Luterani, e i Calvinisti ebbero l' impudenza di piantare contro i Cattolici sull' espressione di *Vescovo uni-*

131. Intendo di ripetere le medesime cose contro quella potestà sfrenata, ed arbitraria, che si dice sostenersi dai Teologi Papalisti nel Romano Pontefice. Il N. A. addotta destra-

12 *

versale applicata al Papa: quegli Eretici facevano giuocare il noto passo di S. Gregorio, come appunto si fa giuocare anche adesso. Risponde loro il dottissimo Cardinale così. *Duobus modis potest intelligi nomen universalis Episcopi. Uno modo, ut ille, qui dicitur* universalis, *intelligatur esse* SOLUS EPISCOPUS *omnium urbium christianarum, ita ut cæteri non sint Episcopi, sed Vicarii tantum illius, qui dicitur* Episcopus universalis; *et hoc modo nomen hoc est vere profanum, sacrilegum, et antichristianum; et de hac significatione loquitur Gregorius....* Di questa protesta sì chiara dovrebbero esser contenti i nostri Avversarj, almeno quelli che sono cattolici. *Altero modo dici potest* Episcopus universalis *qui habet curam totius Ecclesiæ, sed generalem, ita ut non excludat particulares Episcopos. Et hoc modo nomen hoc tribui posse Romano Pontifici ex mente Gregorii probatur etc.* (De Rom. Pontif. lib. II. cap. XXXI.). La risposta medesima si è continuata a dare dai Sostenitori dell' autorità Pontificia ai loro Avversarj, i quali senza mai rispondere neppure una parola al senso così ben distinto, e spiegato dal Cardinal Bellarmino, si sono contentati di fare una tristissima figura nel mondo col ricantar sempre la medesima canzone. Ed è pure una vergognosissima umiliazione per un Cattolico il ricopiare dagli Eretici una obiezione fatta in polvere mille volte con una risposta, che non ha replica! Ma finalmente i Luterani, e i Calvinisti negano il

mente questa calunnia, e ne dà varj cenni in quà, e in là, secondo che gliene capita l' occasione. Quindi nascono le espressioni di *invadere i diritti altrui*, *di violare i Canoni*, *di perturbare l' ordine*, *e il governo*, *di opprimere i Vescovi*, *di operar con despotismo ec.* In una Nota della *pag.* 20. così parla il N. A. „ „ Allorachè i Papi non aveano ancora estese „ tanto le mani sopra la giurisdizione de' Ve- „ scovi, non si era neppure inventata la dot- „ trina de' Romani Curialisti, e Teologi, „ che il sommo Pontefice *est Ordinarius Or-* „ *dinariorum*, *et Episcopus Episcoporum*, e „ perciò ha una giurisdizione ordinaria in tut- „ ta la Chiesa, e che può a suo arbitrio eser- „ citare tutti gli atti episcopali in tutte le Dio- „ cesi indipendentemente dagli Ordinari. Si

Primato di vera autorità nel Papa, e per conseguenza non ammettono il titolo di *Vescovo universale* neppure nel secondo senso spiegato dal Bellarmino. Sarebbe mai che anche in mezzo al Cattolicismo qualche Scrittore adottasse questo dogma degli Eretici, e perciò i sistesse sull' esclusione del Vescovato universale del Papa? Nò, non crederò mai tal cosa. Ma dovrebbero i nostri Avversarj essere più cauti, per non mettere taluno in tentazione di dire con S. Paciano ad un Eybel, ex. gr., ad un Febbronio ec. *Fatere*, *fatere simpliciter... Quid te toties interrogatus abscondis? Quid causam nominis erubescis?* (Epist. II. ad Sympronianum).

„ pensava anzi diversamente, cioè che, at-
„ teso il prescritto de' sagri Canoni, non era
„ neppure al Romano Pontefice permesso di
„ niente intraprendere nelle Diocesi degli al-
„ tri Vescovi „. È bella assai quella espressione *NON SI ERA INVENTATA la dottrina de' Romani Curialisti, e Teologi*. Inventata da chi? Già s' intende: *dai Curialisti, e Teologi Romani*. Ma quando Gesù Cristo disse a S. Pietro, e in esso, come insegna tutta la Tradizione, ai Successori di lui, *pasce agnos, pasce oves meas*, non insegnò forse la dottrina che il Pontefice Romano *est Ordinarius Ordinariorum, et Episcopus Episcoporum*? Faccia meco il Signor Cestari un breve raziocinio, che per la sua facilità, e chiarezza non gli stancherà la testa, e ci sbrigheremo subito. La parola *Pasce* significa la potestà Episcopale: nel nuovo Testamento tutti riconoscono usata questa parola in questo senso. Fra gli agnelli, e le pecore di Gesù Cristo, si debbono contare anche i Vescovi: certo il Signor Cestari non gli escluderà da questo numero. Dunque il Papa ha ricevuto da Gesù Cristo la potestà Episcopale anche sopra i Vescovi: dunque il Papa è Ordinario degli Ordinari, e Vescovo de' Vescovi. Di grazia un altro raziocinio brevissimo, e poi non più molestie al Signor Cestari. La Chiesa è un solo Ovile sotto un solo Pastore visi-

bile in terra; è un Regno sotto un Capo; una famiglia sotto un Padre; un esercito sotto un Generale ec.: cotesti sono tutti simboli registrati nelle Sacre Scritture, e dalla Tradizion tutta intesi della Chiesa. Se nella Chiesa non vi è un Pastor de' Pastori, un Vescovo de' Vescovi, essa non è più un solo Ovile sotto un solo Pastore, un Regno sotto un Capo ec.: la cosa è chiara *in terminis*. Dunque il Pontefice Romano (giacchè qual altro Vescovo lo sarà?) è Vescovo de' Vescovi, Pastor de' Pastori, e Ordinario, degli Ordinari; in somma Vescovo universale di tutta la Chiesa. In fatti ne' passi de' Concilj, e de' Padri da noi recati in addietro il Signor Cestari troverà il Romano Pontefice chiamato appunto con questi titoli. Che mi stà dunque egli a dire che tal dottrina *è stata inventata da' Romani Curialisti, e Teologi*? E se io dicessi che la dottrina contraria è stata inventata dagli Scismatici, ed Eretici, Fozio, Viccleffo, Lutero ec.? Direi certamente la verità; ma mi astengo dal dirla per non far qualche torto ai miei Avversarj, e metterli in una brutta compagnia.

232. Dopo questa piccola digressione ritorno al mio proposito delle proposizioni calunniose. Si notino le espressioni del N. A. *stendere tanto le mani sopra la giurisdizione de' Vescovi: niente intraprendere nella Diocesi*

degli altri Vescovi: *A SUO ARBITRIO esercitare tutti gli atti episcopali in tutte le Diocesi*. Per rendere odiosa ai Vescovi, e ai popoli, la divina autorità del Primato del Papa, si affetta da molti Scrittori in questo secolo di dipingerla come una potestà arbitraria e dispotica, che non conosce altra regola fuori che il capriccio di chi l'esercita; e si dice che l' adulazione de' Romani Curialisti, e Teologi, approva, e insegna cotesta assurdità. Per vero dire il Signor Cestari si tiene lontano dall' adottare chiaramente tali imposture, almen fin verso il fine del suo Libro: ma tuttavia non è sempre misurato nelle sue espressioni su questa materia; e se non brucia egli in questo fuoco, vi si accosta almeno qualche volta per iscaldarsi. Cento, e cento volte si è protestato dai Sostenitori dell' autorità Pontificia, che essendo questa stata data da Dio *in ædificationem*, *non in destructionem*, non lascia niente al capriccio, e al despotismo: che la legge di Dio obbliga il Papa a non servirsi della sua potestà se non per vantaggio spirituale de' popoli, e delle Chiese: che finalmente i sacri Canoni stabiliti col consenso suo, e del Corpo Episcopale, sono una regola, che dee diriggere il Papa nell' esercizio della sua Primazia. Si sostiene bensì, che quando la necessità, o l' utilità privata, e pubblica lo esige, allora può il Papa dispensare da' Cano-

ni, abrogarli ancora, e far nuove leggi: in somma può governar la Chiesa con quei regolamenti, e provvidenze, che nella sempre variabile combinazion delle circostanze sono dettate dalla vigilanza, dalla prudenza, dalla carità. Il Signor Cestari non dovrebbe fare la minima difficoltà di ammettere questa dottrina, egli, che per epigrafe al suo Libro ha posto quel detto *Salus popoli suprema lex esto*, e ve lo ha posto per applicarlo all' autorità de' Vescovi. Dunque sarebbe tempo pei nostri Avversarj di finirla una volta, e di non imposturare mai più i Teologi Papalisti con le consuete espressioni di *invadere i diritti altrui*, di *arbitrio*, di *dispotismo ec.* Facciano essi, una volta almeno, questa riflessione ovvia, e naturalissima. Qundo per sostenere la propria causa si ha bisogno di falsi colori, e d' imposture, allora si perde il credito totalmente, e si convince il mondo di aver torto.

233. Ecco ora un tratto di penna veramente spiritoso, e pien di grazia, del Signor Cestari. „ Quindi (Graziano) soggiunge una „ Decretale di Aniceto, la quale sebbene vo- „ gliasi avere per sospetta, (non però dai „ Teologi Romani), mostra nondimeno ec.„ (*pag.* 206.). Quella parentesi è una piccola soperchieria. Non vi è chi non sappia esser false molte Decretali da Isidoro attribuite ai Pontefici dei primi secoli; false, dico, per

riguardo all' attribuzione. Or ciò, che sanno tutti, *non però si sà dai Teologi Romani*. Questi miserabili Teologi sono, per sentenza canonica del Signor Don Gennaro Cestari, scomunicati dal ceto delle persone erudite, e dotte, e si giacciono tuttavia nelle folte tenebre dei secoli d' ignoranza. Vi sarebbe da notare anche un lungo passo, che comincia dalla *pag.* 210., e continua fino alla metà della *pag.* 218. Quivi si parla del Pallio, e della obbligazione imposta dai Metropolitani di riceverlo; e se ne parla con termini di tale scherno, e derisione, che invece dello sdegno eccitano piuttosto la compassione. Ma non entriamo in coteste puerilità, e lasciamo i motteggi, e le burle, a chi non ha niente di meglio da produrre.

§. III.

Proposizioni false.

234. Il N. A. pianta certe proposizioni false, che poi va ripetendo a luogo a luogo per meglio stabilirle nello spirito de' suoi Lettori. Le ho già impugnate per la più parte addietro; ma gioverà il richiamarle quì brevissimamente sotto l' occhio. „ Onde in virtù „ della mission e di Gesù Cristo tutti i Vesco„ vi, come successori degli Apostoli, hanno

„ per divina istituzione la potestà di esercita-
„ re il ministero pastorale in tutta la Chiesa
„ come in un solo Vescovato: e perciò si
„ comprende chiaramente che la potestà epi-
„ scopale, nella sua divina origine conside-
„ rata, non è circoscritta da confini locali „
(*pag.* 14.). E alla *pag.* 71. torna a dire, che
i Vescovi tutti „ per autorità divina, e per la
„ missione ricevuta da Gesù Cristo in perso-
„ na degli Apostoli, hanno essi ancora la fa-
„ coltà di esercitare il loro ministero in tutta
„ la Chiesa „. Questa dottrina regna per tut-
to il Libro, e ne forma la base. Ora è falso
che Gesù Cristo abbia dato da se immediata-
mente la missione a tutti i Vescovi: egli non
l' ha data se non agli Apostoli, e questi poi la
diedero ai Vescovi da lor ordinati, con quel-
le limitazioni, che si sono vedute in addietro.
Dunque la potestà episcopale nella sua divina
origine considerata non fu circoscritta da con-
fini locali; ma lo fu sibbene nella sua propa-
gazione, e lo fu per comando di Gesù Cristo
medesimo. Quindi i Vescovi non sono suc-
cessori degli Apostoli se non in un senso assai
largo, e non certamente nel senso di avere
la missione, e la potestà di giurisdizione con
quella universalità, colla quale l' ebbero gli
Apostoli. Si fa dal Signor Cestari una confu-
sione perpetua della potestà di ordine colla
potestà di giurisdizione sopra le Diocesi parti-

colari: egli marcia costantemente nel bujo di questa confusione, e crede di poter così giugnere felicemente al suo termine.

235. „ Il Vescovo ha due qualità, quella „ di Sacerdote, e quella di Vescovo. Il „ Vescovato ha per fondamento il Sacerdo- „ zio, non potendo esser Vescovo chi non è „ Sacerdote. Il Sacerdozio è il fonte, e la „ radice di tutte le potestà, che diconsi epi- „ scopali „ (*pag.* 111.): Questa dottrina il N. A. la prende come un fondamento *per bene intendere l' indole della potestà, che a ciascun Vescovo compete in virtù dell' Ordine*. Ma egli è caduto quì per gran disgrazia in un difetto vergognoso, che rimprovera a' suoi Avversarj. In una Nota della *pag.* 11. dice che „ i Teologi, ed i Canonisti del secolo „ decimoquarto in poi, ... ignorando l' isto- „ ria de' tempi andati, s' indussero a pensare „ conformemente allo stato attuale delle co- „ se. Onde vedendo che tutti i Beneficj, e „ specialmente i Vescovati, si provvedevano „ dal Papa, ... non potettero fare a meno di „ non pensare che tutta la potestà, ed il ca- „ rattere dell' Episcopato, e la pienezza del „ Sacerdozio fosse compresa nella Persona „ del Romano Pontefice „. Il Signor Cestari è Teologo, e Canonista, e lo è *dal secolo decimoquarto in poi*: non è dunque meraviglia che gli si sia attaccato il morbo di quei

Teologi, e Canonisti, cioè che *ignorando l' istoria de' tempi andati* (o non riflettendoci), *si sia indotto* ancor egli *a pensare conformemente allo stato attuale delle cose*. In questo stato il Sacerdozio si conferisce divisamente dall' Episcopato, e non si consacra Vescovo se non chi già sia ordinato Sacerdote. Ma ne' tempi andati, e determinatamente ne' tempi Apostolici, la cosa non andò così. *Inter illa nascentis Ecclesiæ rudimenta*, dice il P. Tomassino (1), *proprius imitati sunt Apostoli recentissima Christi exempla: utque ipse simul et semel Apostolatum contulerat illis, cui indivulsis nexibus et Presbyterii, et Episcopatus tota potestas conserta erat; non aliter Apostoli aut semper, aut frequentissime quibus Præsbyteratus ordinem largebantur, eosdem Episcopalibus insignibus exornarunt*. La stessa cosa afferma Cristiano Lupo (2). *Et hic auctor* (Quæstion. ex vet. et nov. Testam. inter Opera S. August.), *et Hilarius Diaconus* (int. Op. S. Ambros.), *et S. Hieronymus affirmat, Presbyteralem consecrationem in primitiva Ecclesia nunquam fuisse separatam a consecratione Episcopali*,

(1) Vet. et nov. Eccl. discipl. Par. I. Cap. I. num. VI.

(2) Dissert. prœmial. in Concil. Cap. V. Venetiis 1724.

ideoque omnem tunc Presbyterum fuisse etiam Episcopum . Plura sunt antiqua testimonia , quæ evinciunt, cunctos multarum Ecclesiarum Presbyteros in primitiva Ecclesia fuisse consecratione Episcopos . In fatti l' Episcopato altro non è che la pienezza del Sacerdozio di Gesù Cristo . Chi dunque conferisce l' Episcopato , conferisce tutto insieme anche il Presbiterato , se già quest' Ordine non fosse stato antecedentemente conferito. Questa è l' opinione di alcuni Teologi, la quale veramente non è approvata dalla maggior parte : ma almeno non si doveva dal Signor Cestari assumere come un principio indubitabile , che *non possa esser Vescovo chi non è Sacerdote* .

236. Alla *pag.* 43. confessa il Signor Cestari ,, che al sommo Pontefice . . . spetta per ,, diritto nativo , ed inalienabile , in virtù ,, del suo Primato , di presedere ai Concilj ,, ecumenici , in guisa tale che non possono ,, aversi per legittimi Concilj generali quelle ,, Adunanze , quantunque siano numerose , ,, le quali non sono dirette dalla sua autorità ,, . Indi alla *pag.* 44. sostiene , che se il Papa ,, ricusasse, contro il bisogno, e l'utili- ,, tà della Chiesa , di convocare un Concilio ,, generale , e presentarvi la sua autorità ,, in questo caso il Corpo de' Vescovi *può legittimamente convocare , e celebrare un Concilio*

ecumenico. E' falso che in questo caso il Concilio sarebbe *ecumenico*. Il Concilio ecumenico rappresenta la Chiesa universale di Gesù Cristo: questa Chiesa per istituzione divina ha un Primate, un Capo di vera autorità nella persona del Pontefice Romano: dunque dove non intervenga l' autorità del Romano Pontefice non vi può essere rappresentanza della Chiesa universale di Gesù Cristo, e per conseguenza neppur Concilio ecumenico. Ma, oltre la falsità, è da notarsi l' incoerenza della dottrina. *Non possono aversi per LEGITTIMI Concilj GENERALI quelle Adunanze, le quali non sono dirette dall' autorità del Papa*: e poi *quando il Papa ricusa di prestarvi la sua autorità si può LEGITTIMAMENTE celebrare il Concilio ECUMENICO*. Questa incoerenza l' ha bevuta il N. A. da Gersone da lui citato alla *pag.* 45., il quale dice che *generale Concilium* IN SUA RATIONE FORMALI *includit* DE NECESSITATE *Papalem auctoritatem*; e poi ammette in appresso che vi può essere Concilio generale non solamente senza, ma anche contro la volontà del Papa. Nè a scusare tale incoerenza serve il dire, che le regole generali ammettono eccezione in certi casi: *Regulæ generales bene suscipiunt exceptiones*, come seguita a dire il Gersone. Poichè tutto ciò, che appartiene AD RATIO-

NEM FORMALEM di una cosa, e vale a dire alla natura, ed essenza stessa della cosa, ed è DE NECESSITATE, non può mancar mai senza che manchi la cosa stessa; e questa regola non può ammettere eccezzione mai in verun caso. Non è questa l' unica debolezza, e miseria logica, e teologica, che si trovi nelle Opere di Gersone. La fama di questo Teologo deve molto all' entusiasmo de' suoi lodatori, allo spirito di partito, e alla disgrazia, che egli ebbe, di vivere, e di scrivere in tempo di un funesto scisma, che lacerava spietatamente il seno della Chiesa. Il zelo, che egli ebbe di veder riunita la veste inconsutile di Gesù Cristo, lo trasportò a sostenere con varj Scritti l' autorità del Concilio sopra il Papa: tutti gli Avversarj dell' autorità Pontificia lo esaltano con somme lodi appunto perchè in lui trovano appoggio per le loro opinioni. Del resto se hassi a parlare con libertà, tante lodi sono esaggerate, e gli Scritti di Gersone in questa materia tutt' altro sono che Scritti degni di un grande Teologo. Quindi mi recano stupore i sentimenti del Signor Cestari, il quale in una Nota della *pag.* 29. dice: „ Questa è una sodissima „ dottrina posta in chiaro dal celebre Gio„ vanni Gersone, la di cui autorità in queste „ materie specialmente (dell' autorità Ponti„ ficia) dee decidere l' animo di chiunque „.

Il tribunale del Signor Cestari per buona fortuna è soggetto all' appello: appelliamone dunque liberamente. Appunto in queste materie l' autorità di Giovanni Gersone è ricusabile da chiunque è capace di rilevare le incoerenze, i falsi raziocinj, gli errori ben grossi, che si trovano negli Scritti di lui intorno all' autorità dei Concilj, e del Papa: quantunque poi egli sia, in parte almeno, scusabile sulla ragione considerata dal Bossuet, e da noi riportata di sopra (*n.* 227.). Ma non sono poi scusabili in buona critica i nostri Avversarj, i quali ad ogni tratto ci metton fuori l' autorità di Gersone, come se questa dovesse decidere l' animo di chiunque. Bisogna far loro intendere una buona volta per sempre, che non possono citare autorità, della quale si abbia ragione di far meno conto, quanto questa di Gersone in tali materie. Proveremo questa cosa colle dottrine stesse di Gersone più sotto (*num.* 264. *sqq.*).

237. „ Nè mai si è inteso in tutta l' anti-„ chità, e neppure in oggi, che fuori della „ ordinazione del Vescovo si richiegga un „ altro atto per conferire la giurisdizione „ (*pag.* 88.). Stenteranno i Lettori a persuadersi che il Signor Cestari sia stato tanto distratto in questo momento, che in un Libro pubblico gli sia scorsa una falsità così patente. *Neppur in oggi*! Quando la corrente discipli-

na manifestamente disgiunge per tempo notabile l'ordinazione del Vescovo, che conferisce il carattere, dalla conferma Papale, che precede, e conferisce la giurisdizione. Sentiamone un' altra. „ Le leggi Ecclesiastiche
„ non fanno altro che vietare l'esercizio del-
„ le funzioni Pastorali all' Ordinante, ed all'
„ Ordinato, che contro le regole canoniche
„ avrebbero (avessero) proceduto; ma non
„ dicono che il Vescovo così ordinato non
„ abbia nel suo carattere la potestà, e la giu-
„ risdizion episcopale „ (*pag.87. sqq.*). Ma che dicono dunque quelle parole di S. Cipriano *nemine Episcopatum dante*? Quelle di San Paciano, *consecrante nullo*; *Episcopum non factum*; *falso Episcopatu Sacerdos*? E quelle altre dei Concilj Niceno, e Costantinopolitano, *Episcopum esse non oportet*: *Episcopus neque fuit*, *neque est* (*sup.n.* 85.), che voglion dire? Postochè una ordinazione, anche fatta contro le regole canoniche, sia valida quanto all' imprimere il carattere, come tutti confessano; non resta altro senso da darsi a quelle espressioni se non questo, che ai così ordinati non si è comunicata la giurisdizione Episcopale: *nemo dedit Episcopatum*: *Episcopus non fuit*, *neque est* (1). Ed è tan-

(1) Si è provato altrove coi regolamenti del Concilio Niceno, e coi sentimenti di un Concilio di qua-

to costante il N. A. in confondere, e pervertire tutte le idee intorno all' ecclesiastica giurisdizione, che altrove (*pag.* 124.) dice:

si trecento Vescovi nell' Africa, che le ordinazioni fatte dagli Eretici sono sempre state stimate valide quanto all' impressione del carattere. Di Papa Melchiade racconta S. Agostino (*Epist. XLIII. al.* 162. *n.* 16.), che avendo condannato irremisibilmente il solo Donato Capo de' Donatisti „ sanitatis recupe-
„ randae optionem liberam caeteris fecit, paratus
„ litteras communicatorias mittere etiam iis, quos
„ a Majorino ordinatos esse constaret: ita ut qui-
„ buscumque locis duo essent Episcopi, quos dis-
„ sensio geminasset, eum confirmari vellet, qui
„ fuisset ordinatus prior; alteri autem eorum plebs
„ alia regenda provideretur „. Fermo dunque questo punto, *il perdere il Vescovato*, *il non esser Vescovo*, l'essere *nullamente* ordinato, e altre somiglianti espressioni, non si possono intendere se non nell' unico senso di *perdere la giurisdizione di governo*, *di non averla acquistata*. S. Cipriano parlando della persona di Novaziano (*Ep. LII. ad Antonian.*) dice, che col fare scisma nella Chiesa
„ etiam quod prius fuerat amisit. Nisi si Episcopus
„ tibi videtur, qui, Episcopo in Ecclesia a sexde-
„ cim Coepiscopis facto, adulter, atque extraneus
„ Episcopus fieri a desertoribus per ambitum niti-
„ tur.... Episcopatum autem tenere non posset,
„ etiamsi Episcopus prius factus a Coepiscoporum
„ suorum corpore, et ab Ecclesiae unitate desisce-
„ ret „. Ecco un vero Vescovo di carattere *Episcopus prius factus*, che si considera unito col Corpo degli altri Vescovi, *Coepiscoporum suorum*: eppure, se diventa scismatico, non può più esser

„ un principio incontrastabile si è, che non
„ altri che il Vescovo ordinatore dà la missio-
„ ne; e perciò, anche secondo la pratica

Vescovo, *Episcopatum tenere non posset*. Ora certamente col divenire scismatico non perde il carattere Episcopale: dunque le parole di S. Cipriano non si possono intendere se non della giurisdizione, e del governo. E nella medesima Lettera: „ Cum post primum (Episcopum legitime ordinatum) secundus esse non possit, quisquis post unum, qui solus esse debeat, factus est (Episcopus), non jam secundus ille, sed NULLUS est „. S. Innocenzo I in una Lettera ad un Concilio di Toledo (*III. ap. Coustant. n.* 5.) così determina: „ Illorum etiam Episcoporum, qui a Rufino, vel a Minicio contra regulas ordinati sunt, habeatur plena discussio: ut quia perperam facti sunt, intelligant id, quod vitioso initio adepti sunt, se diutius obtinere non posse „. Il carattere Episcopale è indelebile, e, impresso che sia una volta, non si può perdere mai più: dunque quello, che quei Vescovi *non poterant diutius obtinere*, è il governo de' popoli, e la giurisdizione. Il Papa Zosimo in una Lettera ai Vescovi delle Gallie (*I. ap. Coustant. n.* 2.) stabilisce che „ quisquis contra Apostolicae Sedis statuta, et praecepta Majorum, omisso Metropolitano Episcopo, in Provinciis supradictis quemquam ordinare praesumpserit, vel is, qui ordinari se illicite siverit, uterque Sacerdotio se carere cognoscat. Quomodo enim potest auctoritatem summi Pontificis obtinere, qui quae erant Pontificis servare contempsit „? Queste parole *auctoritatem Pontificis obtinere non po-*

„ odierna della Chiesa Latina, non è il Pa-
„ pa, che dà la missione legittima, e la po-
„ testà spirituale ai Vescovi quando li elegge,
„ o li conferma, o spedisce le Bolle; ma è
„ propriamente il Vescovo che ordina „. Secondo questa bella dottrina bisognerà dunque dire, che un Vescovo confermato dal Papa *secondo la pratica odierna della Chiesa Latina*, ma non ancora ordinato, non ha la missione legittima, e la potestà spirituale. Dunque se tal Vescovo s'ingerisce nel governo della sua Diocesi, come succede costantemente *secondo la pratica odierna della Chiesa Latina*, ed è pratica notoria a tutto il mondo; questo Vescovo farà le cose non solo illegittimamente, ma di più INVALIDAMENTE, per mancanza della potestà spirituale. E la Chiesa lascia correre, sono già varj secoli, un abuso cotanto pernicioso alle anime de' suoi figliuoli! Anzi lo approva, e lo stabilisce nella autorità de' Vicarj Capitolari! La Chiesa, dico, colonna, e sostegno della verità! (*I. ad Timoth. III.* 15.). Consideri di grazia il Signor Cestari in quali angustie si sia egli

test spiegano nel suo giusto senso quelle altre *Sacerdotio se carere cognoscat*. E nella Lettera ad Ilario di Narbona (*VI. ap. eund. n.* 2.) replica, che se taluno sarà ordinato Vescovo *contra haec, quae a nobis sunt sub Dei judicio statuta, Episcopatum obtinere non possit*.

cacciato nel confondere, come fa perpetuamente, la potestà di ordine colla potestà di giurisdizione. Richiami alla sua memoria quel verissimo, e notissimo detto di S. Agostino, che il voler disputare contro le pratiche universali della Chiesa è una somma temerità, una pazzia: *Si quid universa per orbem frequentat Ecclesia, quin ita faciendum sit disputare, insolentissimae insaniae est* (1). Le pratiche costanti, e universali della Chiesa sono fondamenti saldissimi, e prove infallibili dei dogmi connessi colle medesime pratiche, e da esse supposti. Quanti punti sono stati definiti per articoli di fede cattolica sul fondamento delle pratiche della Chiesa? Così è stata definita la validità del battesimo conferito dagli Eretici, la validità del battesimo dato ai bambini &c. Origene ricorre alla tradizione della pratica, che si osservava nella Chiesa, nel battezzare i bambini: *Ecclesia ab Apostolis traditionem suscepit etiam parvulis baptismum dare* (2). Inoltre rifletta il Signor Cestari seriamente, che lo spirito di anteporre i raziocinj del proprio intelletto alle pratiche della Chiesa di Dio è uno spirito contrario alla Religione cristiana; è una guida cieca, che conduce or più presto, or più tardi al precipizio di errori contro la fede.

(1) Epist. LIV. ad Januarium n. 6.

(2) Lib. V. in Epist. ad Rom.

L'esempio di S. Cipriano, che nella quistione del battesimo degli eretici deferiva ai suoi raziocinj, e abbandonava la pratica contraria, deve atterrire ogni Teologo, e tenerlo fermo immobilmente sull' autorità della Chiesa.

238. Finalmente si consideri il seguente passo del Libro del Signor Cestari in una Nota alla *pag. 94.* „ Queste massime nate dopo „ il decimoterzo secolo per l'ignoranza della „ storia Ecclesiastica, se non le vogliam dire „ artificiosamente inventate per dare un tito„ lo colorato al possesso, in cui eransi di „ fresco messi i Papi, di avere a se richiama„ te tutte le cause maggiori, ed aversi arro„ gata la provvista di tutti i Beneficj: queste „ massime, dico, tanto son false quanto „ nuove; nè ponno sostenersi senza distrug„ gere tutto ciò, che la Scrittura, i Concilj „ così particolari che ecumenici, i SS. Pa„ dri, e tutt' i monumenti, che ci sommi„ nistra la storia Ecclesiastica di più di dodi„ ci secoli, ci dicono della origine divina „ de' Vescovi, della loro potestà, del loro „ ordine, e di tutto il sistema del governo „ ecclesiastico istituito da Gesù Cristo „. Non ci fermiamo gran fatto a far delle riflessioni sù questo passo: confesso la mia debolezza che non posso leggerlo senza sentirmi commosso a sdegno. Nella generalità, colla quale parla

il Signor Cestari, fra le novità arrogatesi dal Papa si comprende l'aver a se richiamare le cause maggiori, e vale a dire le cause della fede, le appellazioni; le deposizioni de' Vescovi &c. Non si potea dire con maggior franchezza una falsità più patente di questa. Ci si obbjetta l'ignoranza della storia Ecclesiastica: eppure il solo secolo quarto della Chiesa fornisce monumenti copiosi, e insigni, di cause maggiori devolute al Papa, e riconosciute da' Padri, e da'Concilj così particolari, che ecumenici, come necessarie a terminarsi coll' intervento della sua autorità. Cotesti sono fatti notissimi ad ogni principiante: farei torto a'miei Lettori se quì mi trattenessi a citarne le prove. E tuttavia la veneranda antichità, che nei primi dodici secoli della Chiesa ha insegnate colle parole, e coi fatti, le massime, che al Signor Cestari piace di chiamare *tanto false quanto nuove*, non ha mai creduto *di distruggere tutto ciò, che la Scrittura, i Concilj, i SS. Padri, ci dicono dell' origine divina de' Vescovi, della loro potestà &c.* Piuttosto (per far quì una figura rettorica di imitazione) io direi, che le massime adottate da'nostri Avversarj *tendono a distruggere tutto ciò, che la Scrittura, i Concilj così particolari che ecumenici, i SS. Padri, e tutti i monumenti ecclesiastici, ci dicono dell'origine divina* del Primato di S. Pie-

tro, e de' Successori di lui, *della loro potestà, del loro ordine*: e mentre Gesù Cristo ha istituito un sistema di governo nella sua Chiesa ben connesso per la subordinazione di tutti i membri ad un solo Capo, e per la diramazione dell'autorità da un solo fonte; i nostri Avversarj colle loro dottrine tentano di allentare il vincolo di sì bella unione, di sconnettere questo corpo, e in somma, per parlare con S. Cipriano, *post Dei traditionem, post connexam, et ubique conjunctam catholicæ Ecclesiæ unitatem, humanam conantur facere Ecclesiam* (sup. n. 82.).

239. „ Se dunque il diritto della conferma, e della consagrazione dei Vescovi è „ affatto straniero all'indole del Primato; ed „ una tale autorità è talmente propria per di„ vina istituzione dell'Ordine Vescovile, che „ ne costituisce la caratteristica distintiva „ dall' Ordine dei Presbiteri: chi non ve„ de &c. „ (*pag.* 188. *ed. sec.*). La conferma de' Vescovi non è un atto della potestà di ordine, come lo è la consecrazione; ma è un atto della potestà di giurisdizione, e consiste nel dare al nuovo Vescovo la missione legittima, e nell'assegnargli i Sudditi da governare. Dunque il diritto della conferma de' Vescovi non è proprio dell'Ordine Vescovile in generale; ma è proprio di chi ha giurisdizione episcopale sopra quei popoli, che

si assegnano per sudditi al nuovo Vescovo nell'atto della conferma. Inoltre la caratteristica distintiva dell'Ordine Vescovile dall' Ordine de' Presbiteri non consiste solamente nell'autorità di consecrar Vescovi, ma ancora in quella di ordinar semplici Preti, e di essere Ministro ordinario della Confermazione. Finalmente il Signor Cestari par che distingua il Primato dall'Episcopato nei Romani Pontefici, dicendo, che il diritto della consecrazione de'Vescovi è affatto straniero all'indole del Primato. Idea falsa. Il Primato nei Successori di S. Pietro altro non è che l'Episcopato pieno, universale, e sovrano, come altrove si è dimostrato. „ Il riserbare
„ al Romano Pontefice l'autorità di dar la le-
„ gittima missione ai Pastori della Chiesa, è
„ lo stesso che negare agli altri Vescovi il lo-
„ ro carattere, e sostenere che il Papa sia il
„ solo Vescovo d' istituzione divina „ (*pag.* 313. *ed. sec.*). Vedasi in quali stranezze, e assurdità di sentimenti, e di linguaggio sia condotto un pover uomo dalle false idee, e dalla confusion delle cose. Il non distinguere la potestà di ordine dalla potestà di dare la legittima missione, ossia dalla potestà di giurisdizione, ha fatto al Signor Cestari questo brutto scherzo, che gli fa sì poco onore. Dirò a lui ciò che diceva il Papa S. Gelasio ad Eufemiano Vescovo di Costantinopoli

nella Lettera citata in addietro: *Et hæc tamen clamare pravitas tui te compellit erroris*.

§. IV.

Raziocinj storti.

240. Diamo un picciol saggio de' falsi raziocinj, che di tratto in tratto va facendo il N. A. Vuol egli provare che la potestà di ordine è uguale nel Papa, e nei Vescovi, (cosa che niuno nega); e così parla a *pag.* 107.: „ Oppure l' autorità, che dicesi ricevere (il „ Romano Pontefice) in virtù dell'elezione „ è forse maggiore di quella, che riceve da „ Dio nella sua ordinazione? O il carattere „ Sacerdotale del Romano Pontefice è diver- „ so, ed ha qualche cosa di più del carattere „ degli altri Vescovi „? Rispondo, che l'autorità, che riceve il Romano Pontefice in virtù della sua elezione, non è nè maggiore, nè minore, nè uguale a quella, che riceve da Dio nella sua ordinazione. Queste sono due potestà di specie, dirò così, diversa. In vigor della sua elezione a succedere a S. Pietro nella Cattedra Romana il Papa riceve da Dio immediatamente la potestà piena, universale, e sovrana a pascere, e governare la Chiesa di Gesù Cristo: in vigor poi della sua ordinazione in Vescovo (se già non lo fosse

dapprima) il Papa riceve il carattere Episcopale, e la potestà di amministrare validamente tutti i Sacramenti. Frà due cose di specie diversa non si può istituir paragone di più, e di meno, come è noto a tutti i Filosofi, e noto esser dovrebbe anche al Signor Cestari. Alla *pag.* 111. *sg.* ragiona il N. A. sulla potestà delle chiavi, che Gesù Cristo conferì agli Apostoli, la quale (dice *pag.* 112.) „ giusta „ il senso unanime de' SS. Padri, comprende tutta la potestà spirituale da Gesù Cri- „ sto conferita alla sua Chiesa. „ Io sfido il Signor Cestari a mostrarmi in tutte le S. Scritture del nuovo Testamento un passo solo, nel quale dicasi aver Gesù Cristo conferito AGLI APOSTOLI *la potestà delle Chiavi*. Sotto questo simbolo, e questa espressione di CHIAVI, io non trovo se non al solo S. Pietro promessa la potestà spirituale di governar la Chiesa (*Matth. XVI.* 19.). S. Ottato espressamente dice, che il solo S. Pietro ricevette le chiavi del Regno de' Cieli (*sup. n.* 5.): lo dice anche S. Tommaso (*sup. n.* 14.). Anzi Arnobio giuniore citato da noi in addietro (*n.* 9.) dice, che S. Pietro solo ricevette il nome di *Pastore*, inquanto egli solo fu il Pastor sovrano di tutti, anche degli altri Pastori: *Pastor Pastorum*, come lo chiama S. Eucherio (*sup. n.* 8.). L'antico Autore di un Sermone, che è posto fra i Sermoni di

S. Agostino, e che dai PP. Maurini si giudica probabilmente essere di Fausto di Riez, dice: *SOLUS Petrus inter Apostolos meruit audire* Tibi dabo claves Regni coelorum (1). S. Eulogio Patriarca di Alessandria: *Nec Joanni, nec alteri cuiquam Discipulo dixit Salvator* Tibi dabo claves Regni coelorum, *sed SOLI PETRO* (2). E se si vuole un moderno Teologo, e Canonista, niente sospetto di parzialità per la Sede Romana, ecco l' Opstraet: *Claves singulariter promissæ sunt Petro PRÆ CÆTERIS: Petro enim singulariter dixit Christus, quod NULLI CÆTERORUM APOSTOLORUM:* Et tibi dabo claves regni coelorum (3). Se dunque, *giusta il senso unanime de' SS. Padri, la potestà delle chiavi comprende tutta la potestà spirituale da Gesù Cristo conferita alla sua Chiesa*, il solo San Pietro, e i Successori di lui, hanno tal potestà. Ma e gli altri Apostoli non l'ebbero ancor essi? Rispondo che l' ebbero quanto alla pienezza, e all'universalità; ma non l'ebbero quanto alla sovranità, come si è veduto in

(1) Serm. CIII. in Append. n. 4., al. Serm. XXIX. de Sanctis.

(2) Lib. II. contra Novatianos ap. Photium Biblioth. Cod. CCLXXX. Coloniae 1611.

(3) De loc. theolog. Dissert. V. quaest. I. §. I.

addietro (*n.* 15.) (1). Prosegue il N. A. il suo raziocinio, e dice, che *questa seconda potestà*, cioè la potestà delle chiavi, *è come*

(1) Siccome i Padri la potestà spirituale di governar la Chiesa la significano sotto il simbolo delle chiavi, così dicono che le chiavi non solamente a S. Pietro sono state date, ma ancora agli altri Apostoli, e ai Vescovi. Certa cosa è nondimeno che tutti riconoscono una particolar maniera, nella quale le chiavi sono state date a S. Pietro, a differenza degli altri Apostoli: maniera tale, che da questa inferiscono il Primato del Prencipe degli Apostoli, e la vera superiorità di lui sopra gli altri. Chiarissimo a questo proposito è il passo di Origene citato da noi (*n.* 13.). Egli si mette anche a dichiarare che cosa sia quel *PECULIARE ALIQUOD, quod PRIVATIM Petro attributum est*. Interpretando il passo Evangelico *Tu es Petrus etc. et tibi dabo claves regni coelorum*, così parla: *Nec enim exigua differentia est claves non unius coeli Petrum, sed plurimorum accepisse; et quaecumque super terram alligaverit, non in uno coelo, sed in omnibus alligata esse, prae pluribus aliis, qui super terram et alligant, et solvunt, ita ut haec alligata, et soluta sint non in coelis, sicut Petro concessum est, sed in uno coelo: neque enim eo penetrandi facultate pollent, quemadmodum Petrus, ut alligent, vel solvant in omnibus coelis*. (Comment. in Matth. Tom. XIII. n. 31. edit. Caroli de la Rue: Parisiis 1740.). Allude quì Origene al numero plurale, onde fu detto a S. Pietro *Tibi dabo claves regni COELORUM, et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in COELIS etc.* (Matth. XVI.),

radicata nel Sacerdozio. Faccia riflessione il Signor Cestari, che un semplice Cherico tonsurato può essere eletto Vicario Capitolare a governare una Chiesa vacante: la potestà, onde questo Vicario governa, sarà ella dunque una potestà senza radice, e fondamento, e vale a dire morta, e inefficace? Ma come dunque la Chiesa adunata nel Concilio di Trento ha confermato il governo de' Vicarj Capitolari, e non ha veduto lo sconcio di una sì perniciosa nullità? *Cestarium scilicet liberanda veritas expectabat* (1). Finalmente dalla potestà delle chiavi comunicata agli Apostoli, ed ai loro Successori nel Sacerdozio, inferisce il N. A. così: „ I Presbiteri

e al numero singolare, onde fu detto agli Apostoli *Quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in COELO*. Non è necessario ammettere questa interpretazione, nè io l' ho recata perchè venga ammessa; ma unicamente perchè si veda essersi fin dai primi secoli della Chiesa riconosciuta una differenza essenziale fra la potestà delle chiavi data a S. Pietro, e quella, che fu data agli Apostoli. Questa differenza consiste, secondo Origene, nella superiorità del potere di S. Pietro sopra il poter degli Apostoli: e questa superiorità s' intende ottimamente nella idea da noi stabilita del Primato Pontificio, cioè che la potestà delle chiavi negli Apostoli era subordinata, e soggetta a S. Pietro; laddove la potestà di S. Pietro era indipendente, e sovrana.

(1) Vide Tertullianum de Præscript. Cap. XXIX.

„ dunque nella loro ordinazione ricevono,
„ secondochè la fede c'insegna, dallo Spiri-
„ to Santo la potestà delle Chiavi, che, giu-
„ sta il senso unanime de' SS. Padri, com-
„ prende tutta la potestà spirituale da Gesù
„ Cristo conferita alla sua Chiesa. „ Ho notato in altro luogo (*n.* 176.) l' equivoco' di quella parola *Presbiteri* capace a significare sì i Vescovi, che i semplici Preti. Non credo di far torto al Signor Cestari se dirò, conoscersi dell' affettazione nell' aver egli usata in questo luogo questa ambigua parola, la quale forma poi di tutto il suo raziocinio un laberinto di errori, d'onde in ogni caso l' Autore si è preparata l'uscita col filo dell'equivocazione. Benchè anche questa uscita egli si è poi con poca prudenza chiusa da se stesso, ed ha svelato troppo chiaramente d' intendere i semplici Preti sotto il nome di *Presbiteri*, come vedremo tra poco (*infr. n.* 250.).

241. In una Nota alla *pag.* 105. *sg.* unisce la falsità di fatto alla stortura di raziocinio.
„ Quindi è che i Papi hanno sdegnato di più
„ assumere il titolo del loro ordine, cioè
„ quello di Vescovo „. Io non so come mai si trovino stomachi capaci a digerire sì crude, e grosse falsità. Andiamo avanti. „ E se tal-
„ volta s' intitolano con questo nome, ser-
„ bano l'etichetta di non esprimere di qual
„ Città sono Vescovi, per dar ad intendere

„ che tutto l'orbe è la loro Diocesi: ma do-
„ vrebbero abolire tutti i monumenti, do-
„ ve i loro Predecessori sono detti *Urbis Ro-*
„ *mæ Episcopi*. „ Nò, Signor mio, non basterebbe abolir tutti questi monumenti: bisognerebbe di più abolire dalla mente di tutti i Fedeli Cristiani la certa scienza, che *il Vescovo della Città di Roma* è insieme Capo di tutti i Vescovi, e di tutta la Chiesa. Anzi neppur questo basterebbe. Bisognerebbe inoltre abolire tutti que' monumenti dell' antichità, dove il Vescovo della Città di Roma vien chiamato *Padre de' Padri*, *Pastor de' Pastori*, *Vescovo de' Vescovi*, *Vescovo universale*, *Patriarca ecumenico &c.* Nelle sottoscrizioni dei Legati del Papa al sesto Concilio ecumenico si unisce ottimamente insieme l'espressione di *Vescovo di Roma* coll' espressione di *Vescovo universale* (*sup.n.224. in Nota*). Anche il Card. d' Ailly accoppia nel Papa il particolar Vescovato di Roma col Vescovato universale di tutta la Chiesa (*ibid.*)

242. Nel §. IV. della seconda Parte *pag. 89. seg.* forma il Signor Cestari un raziocinio generale per sostenere il suo sistema di potersi ordinare i Vescovi indipendentemente dal Romano Pontefice. Dice, che questo sistema è sostenuto da Teologi *moltissimi*, *e di gran valore*, *i quali sono cattolici cattolicissi-*

mi, *nè mai sono stati per questo tacciati di eresia*. Soggiunge, che quei medesimi, i quali sostengono il sistema contrario, *sono costretti a confessare, non esser questa che una opinione teologica disputabile ancora nelle Scuole*. Cotesto raziocinio quanto sia meschino lo sanno tutti i Teologi, e lo sa, e lo confessa il Signor Cestari medesimo in questa medesima pagina del suo Libro. Del privilegio privativo nel Papa, secondo l' odierna disciplina, di dar la missione, e la giurisdizione Episcopale, dice essere *un privilegio, che non si può sostenere senza distruggere le verità le più inconcusse della Chiesa cattolica, e così bene rassodate contro gli eretici*. Posto ciò, chiunque sostiene quel privilegio, distruggerà dunque le verità più inconcusse della Chiesa cattolica, e per conseguenza sarà un eretico marcio degno di tutti gli anatemi. Or darebbe l' animo al Signor Cestari di pronunziar questa sentenza? Gli farei troppo torto a crederlo. Confesserà ancor egli senza dubbio, che quel privilegio nel Rom. Pont. vien sostenuto *da Teologi moltissimi, e di gran valore, i quali sono cattolici cattolicissimi, nè mai sono stati per questo tacciati di eresia*. Or veda egli dunque quanto inconcludente sia il suo raziocinio. Non si quistiona fra noi di un punto definito dalla Chiesa, o chiaramente rivelato nella parola di Dio scritta, o tradita: si trat-

ta di una cosa, che bisogna con raziocinj, e argomentazioni dedurla dal fondamento delle S. Scritture, e dalla Tradizione. Or chi non sa che in tal caso non possono, nè debbono mai i privati Teologi o affermare che il punto sia di fede CATTOLICA, cioè che induca ne' Fedeli obbligo di farne professione pubblica come di un punto dichiarato, e definito dalla Chiesa, o chiaramente contenuto nella parola di Dio; o tacciare di eresia l'opinione contraria? Uno dei due contrarj partiti erra certamente in un punto, che appartiene al deposito della rivelazione; e infatti io pretendo che così erri il Signor Cestari: ma l'errore anche in questa materia non sempre è un eresia *formale*, *e chiara*; e nel caso nostro non pretendo io già, nè dirò mai, che il Signor Cestari sia un eretico. Si può esser cattolico, e tutto insieme sostenere un errore in materia di dottrina rivelata, quando non vi è definizione espressa della Chiesa, o la rivelazione non è chiara quanta basta. S. Cipriano era cattolico cattolicissimo quando con tanto impegno per isbaglio d' intelletto sosteneva l' errore dei Ribattezzanti, e con lui lo sostenevano Teologi, e Vescovi *moltissimi*, *e di gran valore*: sarebbe ella questa stata a que' tempi una buona ragione per dire, che quel sentimento non era un errore, ma una verità? Applichi il Signor Cestari al caso nostro, e sentirà subito quanto malamente egli abbia ragionato. Bi-

sogna in queste materie distinguere l' *eresia FORMALE E CHIARA*, dall' *errore contro la fede*. Tuttociò, che con giusto, e stringente raziocinio si dimostra essere contraditorio alla parola di Dio, tutto è *errore contro la fede*: ma se la parola di Dio non è fissata nel suo senso o dalla chiarezza totale, che abbia in se medesima, o dalle definizioni della Chiesa, non vi sarà *eresia FORMALE E CHIARA* nel contradirvi, nè i contradittori soggiaceranno alle pene esterne fulminate contro gli eretici, e resteranno nella pace, e comunione esteriore della Chiesa cattolica. Del resto prego il Signor Cestari a riflettere posatamente sul caso, che ora gli propongo, e a deciderlo per sua, e nostra istruzione. Quali erano i sentimenti, e il linguaggio de' Padri nostri sopra le eresie di Ario, di Macedonio, di Nestorio, e di Eutiche, prima ancora che fossero espressamente condannate dai primi quattro Concilj generali? Non si chiamavano essi a piena bocca *eretici*? Non erano come tali fuggiti, e abborriti da tutti i cattolici? Le prove di questa cosa sono patenti, e ovvie in tutti i monumenti della veneranda antichità; di quella appunto, che tanto spesso ci vantano i nostri avversarj, e che poi abbandonano francamente, quando la trovano contraria ai loro capricci. Vedasi ciò che è stato detto sù questa materia in addietro (*n.* 149.).

243. Intanto, come il N. A. col suo raziocinio avesse fatta una dimostrazion geometrica, prosegue egli il suo cammino, e va diritto a coronarsi di alloro in premio di una completa vittoria. La nostra quistione non è stata ancor decisa dalla Chiesa: „ ma io dò un pas„ so più avanti (dice egli *pag.* 89. *seg.*), e „ da questa medesima indecisione argomento „ la decisione contro il mentovato privile„ gio. Se si attende all' indole di esso, si „ vedrà che una tal quistione non dee, nè „ può rimanere indecisa, trattandosi non già „ di un punto astratto e speculativo, ma di „ fatto e pratico; e quel che è più, di un „ punto così essenziale alla validità di tutto il „ governo ecclesiastico, ed episcopale. Se „ fosse vera questa opinione, che tutt' i Pre„ lati non possono ricevere la giurisdizione „ che dal solo Papa come l' unico fonte della „ potestà ecclesiastica, si lascerebbe impune„ mente combattersi da un solo Teologo cat„ tolico? Se possono sicuramente adottarsi le „ opinioni contrarie, segno è che la Chiesa „ non vi ha scorto pericolo alcuno in nessu„ na di esse „. Basta aver messo sotto l' occhio de' Lettori questo passo, perchè ognuno rilevi subito l' inconcludenza, e la meschinità di un tal raziocinio. Io non so come abbia avuto coraggio il N. A. di farlo. Bisognerebbe ricordar quì al nostro Avversario la

pratica della Chiesa nel definire le verità cattoliche dapprima contrastate, e nel condannar gli errori: citiamogli il solo esempio del Ribattesimo, che si tardò più di un secolo a condannare con decisione espressa, e dottrinale. E potrà il Signor Cestari riflettere, che la quistione del Ribattesimo non era già meramente *un punto astratto e speculativo*, *ma di fatto e pratico*; *e quel che è più*, *un punto essenziale* alla salute delle anime. Si compiaccia egli inoltre di consultare i varj Libri *de Baptismo* di S. Agostino, e intenderà allora le ragioni, per le quali la S. Chiesa differisce talvolta per assai lungo tempo di portare la sua final decisione sopra punti non solo *astratti*, *e speculativi*, ma ancora *di fatto*, *e pratici*, sopra i quali si contrasti fra due opposti partiti di Teologi cattolici. Bisogna dar tempo, dice S. Agostino, che si portino dai disputatori le ragioni *pro*, e *contra*, e si schiariscano ben bene le cose: il contrasto fra due opposti partiti è quello, che dirada le tenebre delle difficoltà, e riduce la quistione al punto preciso di essere definita dalla Chiesa (*de Baptismo cont. Donatist. lib. II. cap. IV. n. 5.*). Eppoi anche senza cercare, e intendere le ragioni di tanta dilazione, ogni Cristiano sa che la Chiesa a fare le sue dommatiche decisioni vien mossa, e guidata dallo Spirito Santo quando, e come a lui piace: veneriamo

dunque con umil sommissione l' imperscrutabile condotta di Dio, senza aver la temerità di farcene una base di argomentazione per sostenere opinioni contrarie alla presente, e per più secoli osservata disciplina della Chiesa.

244. E giacchè il Signor Cestari ama di raziocinare sopra la negazion delle cose, e vale a dire sopra il niente; io voglio contrapporgli un raziocinio fondato sopra qualche cosa, e sopra un fatto positivo. La nostra questione sul fare i Vescovi indipendentemente dal Papa è stata altre volte dibattuta *pro*, *e contra*, *come un punto astratto*, *e specolativo*, e allora la Chiesa non ha fatto decisione dommatica su questo punto. Ma quando poi la cosa è passata ad esser *punto di fatto*, *e pratico*, colla sacrilega ordinazione del Pseudo-Arci-vescovo di Utrecht, e in appresso dei falsi Vescovi di Harlem, e di Deventer; il Capo della Chiesa ha parlato pubblicamente dalla Cattedra di S. Pietro dichiarando nulle, e sacrileghe quelle ordinazioni, e scismatici que' Vescovi; e il Corpo tutto Episcopale si è unito col suo Capo nella medesima dichiarazione. Potrà il Signor Cestari vederne le prove autentiche, e moltiplicate, nella bellissima *Storia delle rivoluzioni della Chiesa d' Utrecht* del Signor Conte Canonico D. Luigi Mozzi. Or non potrei io pretendere, che la suddetta dichiarazione, se non è una decisio-

ne espressa e formale della nostra questione, sia almeno un fondamento saldissimo per argomentare contro l'opinione sostenuta dal Signor Cestari? Ho tanta fiducia nella forza di questo argomento, che non esito punto a rimettermene al giudizio del mio stesso Avversario. E da ciò egli intenderà non esser vero che *si possa SICURAMENTE adottare l' opinione*, ch' egli sostiene, *e che la Chiesa non abbia scorto PERICOLO ALCUNO in tale opinione*.

245. Nel §. *XXVIII.* della seconda Parte *pag. 189. sgg.* rammenta le contese state tra il Pontefice S. Leone e S. Ilario d'Arles sopra le ordinazioni de' Vescovi, e porta il seguente passo di una Lettera di S. Leone ai Vescovi della Provincia di Vienna: *Non enim nobis ordinationes vestrarum Provinciarum defendimus, quod potest forsitan ad depravandos vestræ sanctitatis animos Hilarius pro suo more mentiri; sed vobis per nostram sollicititudinem vindicamus, ne quid ulterius liceat novitati &c.* Dopo le quali parole così conchiude il nostro Avversario: „ S. Leone dunque purgandosi delle scaltre mire, che egli credeva dolosamente imputategli da S. Ilario, dà chiaramente ad intendere quanto poco diritto credeva egli avere sulle ordinazioni de' Vescovi delle Gallie „. Ma le parole di S. Leone non danno ad intender altro, se non

che egli NON VOLEVA riservare a se stesso quelle ordinazioni, non già che NON AVESSE DIRITTO di farlo. Il Romano Pontefice non deve esercitare i suoi diritti primaziali se non quando il bisogno, o l'utilità delle Chiese, e dei Cristiani lo richiedono: così si serba l'ordine, la disciplina, e la pace dei Membri col Capo, e del Corpo tutto della Chiesa. Del resto quanto diritto avesse il Romano Pontefice sulle ordinazioni dei Vescovi delle Gallie potrà il Signor Cestari rilevarlo molto bene dalla Legge dell' Imp. Valentiniano emanata appunto in occasione di queste contese tra S. Leone e S. Ilario, e da noi riportata, e illustrata in addietro (*n.33.sq.*): e dee fare specie ad ognuno il vedere da un privato Scrittore negati nel secolo decimottavo quei diritti, che furono sì bene confessati da un' Imperator Romano nel secol quinto.

246. Finalmente dopo avere il Signor Cestari molto spaziato in citare monumenti dell' antica disciplina per provare „ che era allora „ sentimento comunemente ricevuto, che „ sul fatto della ordinazione de'Vescovi il Romano Pontefice avesse una giurisdizione limitata dai confini della sua Diocesi,„(*p.196.*) chiude la sua marcia colle seguenti parole. „ „ Se questi fatti, e queste riflessioni non formano una dimostrazione portata al punto „ dell' evidenza per convincere chicchessia,

„ che, secondo l'antica disciplina, i Roma-
„ ni Pontefici non aveano veruna influenza
„ nello stabilimento de' Vescovi sistenti fuori
„ della loro giurisdizione Metropolitica, o
„ Patriarcale; e quanto sia non solo falsa, e
„ mal fondata l' opinione, che attribuisce al
„ solo Romano Pontefice la potestà di dar la
„ legittima missione ai Vescovi, ma bensì
„ contraria alla sana dottrina, ed ingiuriosa
„ all' Episcopato istesso: se, dico, non so-
„ no con tali argomenti invincibilmente di-
„ mostrate queste verità; io non sò dove pos-
„ sa rinvenirsi l'evidenza istorica„ (*p*. 199. *sg*.). Se non isdegna il Signor Cestari di sentirlo da me, gliel dirò io dove possa rinvenirsi. Supposta la verità dei fatti, l' evidenza istorica si rinviene nel raziocinio giusto, che si faccia sopra di essi, per trarne quelle conseguenze, che fanno al nostro proposito. Ora per grande sfortuna la giustezza appunto del raziocinio manca nei fatti, e nelle riflessioni portate dal Signor Cestari. Egli pretende dedurne questa conseguenza, che *dunque*, *secondo l' antica disciplina*, *i Romani Pontefici non aveano VERUNA INFLUENZA nello stabilimento de' Vescovi sistenti fuori* &c.: eppure la conseguenza, che unicamente discende con giustezza da quei fatti, è quest'altra: *dunque i Romani Pontefici non aveano una influenza PROSSIMA, E IMMEDIATA*

nello stabilimento &c., perchè nella disciplina, e nelle circostanze di allora giudicarono spediente al bene della Chiesa lasciar fare l'elezione, la conferma, e la consecrazione de' Vescovi secondo il metodo corrente, e già approvato, e stabilito colla loro autorità, come si è provato in addietro. Dilucidiamo la cosa con un fatto ricavato dalla disciplina presente. È noto che l' Arcivescovo di Salisburgo elegge, conferma, e consacra i quattro Vescovi delle Chiese sue Suffraganee, senza che questi siano proposti dal Papa in Concistoro, come si pratica con tutti gli altri Vescovi. Se da questo fatto io pretendessi *formarsi una dimostrazione portata al punto dell' evidenza per convincere chicchessia della* NIUNA INFLUENZA *del Papa nello stabilimento di quei quattro Vescovi*, mi si risponderebbe, che quel privilegio essendo stato dato agli Arcivescovi di Salisburgo dai Romani Pontefici anticamente, sempre essi influiscono, almeno remotamente, e mediatamente, nello stabilimento di que' Vescovi. Applichi ora al caso suo il Signor Cestari. I Canoni, che stabiliscono la disciplina circa le elezioni, conferme, ed ordinazioni de' Vescovi da farsi dai Metropolitani, o Patriarchi, sono stati avvalorati col consenso, e approvazione dei Romani Pontefici, come abbiamo già detto: dunque nelle ordinazioni de' Vescovi

fatte secondo i Canoni vi è sempre stata l' influenza dei Romani Pontefici ora più, ora meno mediata, ma sempre tale, che ogni ecclesiastica potestà discendesse dal Capo, dal Monarca, dal Pastor supremo visibile in terra, per conservare l'unità visibile del Corpo, del Regno, dell'Ovile.

§. V.

Proposizioni incoerenti.

247. Più volte il N. A. per provare un suo assunto cita passi di Autori, e monumenti, che provano il contrario. Diamo qualche saggio di questa Logica a rovescio. Si è egli proposto di provare, che nel caso di non potersi ottenere da Roma i necessarj provvedimenti nelle cose riservate al Romano Pontefice, la necessità, e la legge della carità autorizza i Vescovi a supplire interinamente le veci del Papa, e il diritto del Superiore si devolve agl' inferiori. Per provare questo punto, e a proposito dei mali provegnenti dalla lunga vacanza delle Chiese, e dei Benefizj, cita il provvedimento preso da Gregorio X. nel Concilio general di Lione, il quale „ decretò, „ che se in un mese dal giorno della vacanza „ non si fossero provvisti dal Papa i Beneficj „ vacanti *in Curia*, la provvista si devolves-

„ se agli ordinarj Collatori, cui spettava per
„ diritto „ (*pag.* 59.). Indi in una Nota a
questo passo soggiunge (*pag.* 60.): „ Ecco
„ un'altro esempio chiarissimo di devoluzio-
„ ne dal Papa agli inferiori „. Ma io qui non
vedo se non un' esempio chiarissimo di riser-
ve tolte dal Papa medesimo col suo Decreto:
questa non si può certo chiamare *una devolu-
zione dal Superiore agli inferiori*, che si fac-
cia *per la legge della necessità, o della cari-
tà*. Se gli ordinarj Collatori, passato che
fosse un mese dal giorno della vacanza *in Cu-
ria*, provvedevano i Benefizj, ciò facevano
in vigore del Decreto del Papa: come dun-
que si cita questo Decreto per provare un di-
ritto di devoluzione *ex lege charitatis*?

248. Somigliante in tutto alla passata è un'
altra incoerenza, che si trova alla *pag.* 35. *sgg.*
Vuole egli provare „ che in certe circostanze
„ possono benissimo, anzi devono i Vescovi
„ soccorrere alle pressanti urgenze della
„ Chiesa, non ostante i più sacrosanti Ca-
„ noni giuridizionali, che sembrano oppor-
„ visi „: reca a questo proposito il Decreto
del Concilio di Sardica, il quale „ ordina,
„ che rimanendovi in una Provincia non più
„ che un solo Vescovo, il quale non curasse
„ di provvedere de' Pastori quei Popoli, che
„ li dimandano, i Vescovi convicini debba-
„ no ammonirlo &c. . . . Che se egli, cui

„ appartiene di far l' ordinazione , . . . in-
„ sensibile ne rimanesse alla loro rimostranza ,
„ allora debbano essi , anche non invitati ,
„ accorrere per soddisfare ai Popoli privi di
„ Pastori legittimi „ . Così argomenta il Signor Cestari . E poi finalmente conchiude così a *pag.* 37. : „ Resta dunque da queste ri-
„ flessioni chiaramente dimostrato , che quan-
„ tunque sia un gravissimo attentato d' intra-
„ prendere sulla giurisdizione di un' altro Ve-
„ scovo , . . . pur nondimeno in certe pres-
„ santi urgenze cessa l' obbligazione di ubbi-
„ dire a questi Canoni giuridizionali , ed i
„ Vescovi tutti gradatamente sono obbligati
„ a soccorrere alle calamità della Chiesa ,
„ senza che ne siano in minima parte tratte-
„ nuti dal timore d' invadere l'altrui giuridi-
„ zione contro il prescritto de' sagri Canoni „.
Or come mai possa venir in capo ad un' uom ragionante di citare un Canone espresso di un Concilio generale , che comanda di far una cosa ; di citarlo , dico , in prova che in certe circostanze si può far quella cosa , *non ostante i più sacrosanti Canoni giuridizionali , che sembrano opporvisi* , io protesto che non so capirlo . La mia Logica non è giunta mai a tanta finezza .

249. Nella *pag.* 90. leggo il seguente passo : „ i Vescovi di tutte le parti del mondo
„ hanno la potestà , come quello di Roma ,

„ di conferire colla potestà di ordine quella
„ detta di giurisdizione; ed in conseguenza
„ o che si riceva la conferma, e l' ordinazio-
„ ne dal Papa, o dagli altri Arcivescovi, e
„ Vescovi, sempre si riceve sicuramente la
„ *missione*: purchè però si proceda secondo
„ il prescritto de' sacri Canoni „. Ma quando *si proceda secondo il prescritto de' sacri Canoni*, allora interviene il consenso, e l' autorità di tutto il Corpo Episcopale, e del Papa, che hanno stabiliti i Canoni: in questo caso non vi è difficoltà di ammettere che ogni Vescovo possa conferire *colla potestà di ordine quella detta di giurisdizione*. Benchè, a parlare con maggiore esattezza, anchè in questo caso la Chiesa, e il Papa suo Capo, propriamente son quelli, che conferiscono la potestà di giurisdizione, giacchè essi soli l' hanno sopra tutte le Diocesi, e i Cristiani del mondo. Il N. A. non ragiona coerentemente al suo scopo. Egli deve provare, che ogni Vescovo dà sicuramente *la missione*, *e la giurisdizione* Episcopale anche quando si proceda CONTRO *il prescritto de' sacri Canoni*, contro la disciplina universale, e stante in possesso da più secoli, contro la espressa, e nota volontà del Capo della Chiesa. Se egli non giunge a provar questo, non conchiuderà mai niente al suo intento. Or poichè egli vuole che *si proceda secondo il prescritto de' sacri*

Canoni, con questa condizione distrugge egli stesso il suo sistema. Anche altrove cade in questa medesima incoerenza. Alla *pag.97.seg.* dice, che „ se andiam cercando nell' antichità „ ecclesiastica monumenti della presente po- „ lizia, specialmente negli altri Regni catto- „ lici, troveremo al contrario, che fuori „ della Metropoli, ed anche del Patriarcato „ Romano, tutti gli altri Beneficj così mag- „ giori, che minori, si sono provisti ordina- „ riamente secondo i Canoni sì, ma indipen- „ dentemente dal Papa „. Ma nello stabilire i Canoni per regolare la disciplina universale concorreva pure l' assenso, e l' autorità del Papa: abbia presenti alla memoria il Sig. Cestari certi Canoni dei generali Conciij Costantinopolitano primo, e Calcedonese, che non ebbero vigore, appunto perchè non furono approvati dai Pontefici Romani. Dunque è una incoerenza il dire che i Benefizj si provvedevano *secondo i Canoni sì, ma indipendentemente dal Papa*. La dipendenza dal Papa nella disciplina antica era più lontana e mediata; ma realmente c' era. Della medesima incoerenza è infetto un lunghissimo tratto del Libro del Signor Cestari cominciando dal §. XXIII. della seconda Parte *pag.* 159. *seg.*, dove cita molte Bolle dei Papi per provare, che i Metropolitani hanno diritto di consecrare i Vescovi loro Suffraganei; e nota, che in

queste Bolle sempre si fa menzione dei Canoni de' Padri, i quali hanno stabilito un tal diritto. Quì dunque si vede chiaro, che i Papi autorizavano i Canoni; e in conseguenza tutto ciò, che si faceva secondo i Canoni, portava seco l' influenza dell' autorità del Papa.

250. Ma una incoerenza di molto maggior rilievo, perchè involge in se stessa un errore contro la fede, è da notarsi in un luogo, dove il N. A. vuol farci *ben intendere l' indole della potestà, che a ciascun Vescovo compete in virtù dell' ordine*, cioè nel §. XI. della seconda Parte *pag.* 111. *seg.* Quivi dalla potestà spirituale, che Gesù Cristo comunicò agli Apostoli, e ai loro Successori nel Sacerdozio, inferisce il N. A., che „ i Presbiteri dunque „ nella loro ordinazione ricevono, secondo „ che la fede c' insegna, dallo Spirito Santo „ la potestà delle Chiavi, che, giusta il „ senso unanime de' SS. Padri, comprende „ tutta la potestà spirituale da Gesù Cristo „ conferita alla sua Chiesa „. Si notino attentamente queste ultime parole *comprende TUTTA la potestà ec.* In questa potestà *tutta* si comprende certamente il potere di crear Vescovi, e d' imprimer loro il carattere Episcopale. Ho già notato in addietro l' ambiguità di quella parola *Presbiteri*. Siccome sotto questa parola si possono intendere i Vescovi, così non vi è difficoltà di ammettere

che i Vescovi nella loro ordinazione ricevano dallo Spirito Santo TUTTA quella potestà DI ORDINE, che Gesù Cristo ha conferita alla sua Chiesa. Ma presto il N. A. ci toglie d'ambiguità, e ci fa sapere nettamente, che sotto la parola *Presbiteri* egli intende i semplici Preti, non già i Vescovi. Nel citato §. XI., e in una lunga Nota aggiunta a quel §., dopo avere più volte nominato *i Presbiteri*, conchiude finalmente così: *Consideriamo ora il Presbitero assunto al Vescovato*. Da ciò è chiaro, che nella parola *Presbiteri* si intendono i semplici Preti. Discorriàmola ora così. Dire che *i semplici Preti nella loro ordinazione ricevono dallo Spirito Santo TUTTA la potestà spirituale da Gesù Cristo conferita alla Chiesa*, questa è una eresia chiara e tonda; poichè, ciò stante, potrebbe un semplice Prete ordinar validamente un Vescovo, e imprimergli il carattere Episcopale. Il colmo poi della malizia, o certo almeno della inavvertenza, sta in quelle parole, *secondo che la fede c' insegna*: quasichè la fede ci insegnasse un errore contro la fede. Ma il Signor Cestari è lontanissimo dal dire questa eresia. Egli protesta chiaramente *pag.* 116., che „ la sola autorità, che manca ai Presbiteri, si è quella di poter comunicare ad al„ tri, mediante l' ordinazione, la loro po„ testà; il che è riservato all' ordine de' Ve-

,, scovi. Quest' è la differenza essenziale che
,, passa tra 'l Presbitero ed il Vescovo: tra la
,, potestà dell' uno e quella dell' altro ,,.
Torna ad inculcare questa cosa nel seguente
§. XIII. *pag.* 121. *seg.* Lodato sia il Signore,
che ci si dilegua d' avanti agli occhj quel brutto
mostro dell' eresia. Ma succede poi una
incoerenza palpabile. Se *qualche autorità
manca ai semplici Preti*, dunque non hanno
essi ricevuta TUTTA la potestà spirituale da
Gesù Cristo conferita alla Chiesa. Se in genere
di potestà spirituale *vi è una differenza
ESSENZIALE* tra il Presbitero e il Vescovo;
dunque il Presbitero nella sua ordinazione
non riceve *la potestà delle chiavi, che,
giusta il senso unanime de' SS. Padri, comprende*
TUTTA *la potestà spirituale da Gesù
Cristo conferita alla Chiesa*.

251. Ma dopo l' incoerenza ritorna il Signor
Cestari ad usare espressioni così inesatte,
che un Lettore raziocinando, potrebbe
condurre le cose all' eresia. Nel §. XII. *pagina*
118. *seg.* parla egli così. ,, Alloraquando
,, si assume dalla Chiesa un Presbitero al Vescovato,
non altro si fa che costituirlo nel
,, grado gerarchico di sommo Sacerdote in
,, mezzo ad un Popolo, e conferirgli l' autorità
di spiegare nella sua Diocesi l' esercizio
libero di tutte le potestà sacerdotali.
,, Ond' è che quella giurisdizione, il di cui

„ esercizio era prima trattenuto dalla subor-
„ dinazione all' autorità del Vescovo, divien
„ poi libera nella persona assunta al Vescova-
„ to. E questa è la differenza della giurisdi-
„ zione intrinseca al Presbiterato da quella che
„ è propria del Vescovato „. Questo passo presenta chiaramente il senso seguente. Un semplice Prete in vigore della sua ordinazione ha tutte le potestà sacerdotali, e fra queste quella di ordinar Preti, e Vescovi; ma non ne ha l' esercizio libero. Quando il semplice Prete viene assunto al Vescovato, allora altro non si fa che levare il vincolo apposto colle leggi della Chiesa, e conferirgli l' autorità di spiegare liberamente l'esercizio di quelle potestà, che già prima aveva intrinsecamente. Questo senso è senza dubbio ereticale. Un cattolico si esprimerebbe in quest' altra maniera: *Allo-raquando si assume dalla Chiesa un Prete al Vescovato, gli si conferisce una potestà di ordine, che prima non aveva, cioè la potestà di comunicare ad altri, mediante l' ordinazione, quel carattere, e quella potestà, che ha egli stesso*. Insiste il Signor Cestari costantemente nelle sue inesatte, e per dirlo liberamente, erronee espressioni; e pretende di più che le sue inesattezze, e i suoi errori, siano altrettanti articoli di fede. Nella *pag.* 120. torna a dire: „ Giacchè è di fede, che la po-
„ testà delle chiavi detta comunemente giu-

„ risdizione, di sua natura illimitata riguardo
„ a tutti gli uomini, e a tutti gli atti sacer-
„ dotali, si riceve nel Sacerdozio; nè altro
„ si fa nel conferir l' Episcopato, in virtù
„ dell' istess' ordine gerarchico, se non che
„ togliere la dipendenza dal proprio Vesco-
„ vo, e costituire il Presbitero principale am-
„ minisratore della potestà spirituale sopra un
„ determinato popolo „. Se taluno avrà la
felicità di combinare con giustezza coteste
espressioni col linguaggio cattolico, e cogli
insegnamenti della nostra santa fede, io ne
sarò molto contento: la mia poca abilità non
ha questa fortuna.

252. Ma non farò mai al Signor Cestari il
torto di sospettare in lui sentimenti contrarj
ai dogmi della nostra fede. Io dico soltanto
che egli è troppo inesatto nelle sue espressio-
ni, e che avevano tutta la ragione i quattro
Revisori Teologi di giudicare, che il Libro
di lui *dovesse PER OGNI RIGUARDO sopprimersi* (*sup. n.* 192.). In tutto il Li-
bro, ma particolarmente in questo luogo,
dove si propone di farci *ben intendere l' indo-
le della potestà, che a ciascun Vescovo com-
pete in virtù dell' ordine*, confonde egli tal-
mente le idee della potestà delle chiavi, del-
la potestà di ordine, e di giurisdizione, del
Presbiterato, del Vescovato &c., che ogni
Lettore si trova come perduto in un bujo oscu-

rissimo di ambiguità, di equivocazioni, di errori. *Posuisti tenebras, et facta est nox: in ipsa pertransibunt omnes bestiae sylvae* (*Ps. CIII.* 20.). Hanno i Teologi tutti distinto la potestà di amministrare i Sacramenti dalla potestà di governare spiritualmente i popoli: quella hanno chiamata *potestà di ordine*, e questa *potestà di giurisdizione*. Il N. A. ama di chiamare ambedue queste potestà col termine di *giurisdizione*, e distingue poi la *giurisdizione di diritto divino* dalla *giurisdizione ecclesiastica* (nella Nota alla *pag.* 113. *sgg.*). Soggiunge che „ la potestà delle chiavi ricevuta nel Sacerdozio dicesi *giurisdizione di diritto divino*, la quale è comune a tutti i Presbiteri: l'autorità, che ricevesi dalla Chiesa di esercitarla sopra tali determinate persone, dicesi *giurisdizione ecclesiastica*, e questa non compete indistintamente a tutti. Quella è il fondamento di questa „. La parola *giurisdizione* nel linguaggio comune é ristretta a significare *la potestà di governo sopra i sudditi*: la potestà di conferire validamente i Sacramenti si chiama da tutti *potestà di ordine*. Queste due diverse espressioni tengono ben distinte nella mente le due suddette potestà. Ma il N. A. non ama il lume di sì chiara distinzione. Quando si dice *giurisdizione di diritto divino*, è cosa naturalissima il correre coll' idea a concepire *una*

potestà data da Dio. E questo appunto è l'intento del Signor Cestari. Egli vuole che i suoi Lettori concepiscano data da Dio a tutti i Vescovi nella loro ordinazione una POTESTA' DI GOVERNO *di sua natura illimitata riguardo a tutti gli uomini, e a tutti gli atti sacerdotali* (*num. praeced.*), la quale poi venga ristretta, e impedita nel libero esercizio, dai Canoni della Chiesa. Così va innanzi felicemente il suo sistema, che in caso di urgente necessità, cessando l' obbligazione di quei Canoni, ogni Vescovo può lecitamente, e validamente esercitare la sua giurisdizione di diritto divino in tutta la Chiesa, e per conseguenza ordinar Vescovi indipendentemente dal Papa, e dar loro la missione. Se egli avesse adoperate le consuete espressioni di *potestà di ordine*, e di *potestà di giurisdizione*, ogni Lettore avrebbe facilmente capito, che la prima potestà i Vescovi la ricevono da Dio nella loro ordinazione veramente *illimitata riguardo a tutti gli uomini, e a tutti gli atti sacerdotali*: ma la seconda potestà i Vescovi la ricevono dalla Chiesa; e la ricevono limitata al governo di que' popoli, ai quali sono dati per Pastori; e finalmente la ricevono non nella ordinazione, ma nell'atto che dalla Chiesa vien loro assegnata una determinata Diocesi da governare. E allora capisce subito un Lettore, che un Vesco-

vo non può dare ad altri quella missione, e giurisdizione sopra un Popolo, che egli stesso non ha, e così il sistema del Signor Cestari va subito in fumo. Perciò era necessaiio involgerlo nella ambiguità di quella espressione *giurisdizione di diritto divino*: si avea bisogno dell' oscurità di questa notte, *ut in ipsa pertransirent omnes bestiae sylvae*. Di fatto coteste brutte bestie non sono state vedute da quell'Editore del Libro del Sig. Cestari, che fa la distinta *Relazione* sopraccitata (*num.* 192.). Fin qui l'intento del Sig. Cestari si vede a meraviglia. Ma qual mira poi abbia egli avuta nell' asserire „ ESSER DI „ FEDE, che la potestà delle chiavi detta „ comunemente giuridizione, (e *giuridi*„ *zione di diritto divino*,) di sua natura il„ limitata riguardo a tutti gli uomini, e *a* „ *TUTTI gli atti sacerdotali*, si riceve „ nel Sacerdozio „ intendendosi per Sacerdozio il semplice Presbiterato, come è chiaro che lo intende il Sig. Cestari in questo luogo: qual mira, dico, abbia egli avuta nell'asserir ciò, io confesso di non intenderlo. Questa eresia (credo di sole espressioni) non era necessaria pel sistema del Signor Cestari; bastava il dir la cosa pe'soli Vescovi. L'aggiunger poi a tutto questo anche una falsa citazione, è una prova di più della fecondità di quest' albero in cattivi frutti. Alla

pag. 118. dice: „ Ecco ciò, che compete ad „ ogni Sacerdote in virtù della potestà delle „ chiavi, che immediatamente dallo Spirito „ Santo nella sua ordinazione riceve, sicco- „ me lo dichiara espressamente il Tridenti- „ no „: e cita in piè di pagina *Sess. XXIII. de Ref. c.* 15.: *Sess. XIV. de Sacram.Poen. c.* 6. Si ricordino bene i Lettori, che antecedentemente (*pag.* 112.) il N. A. ha detto, che *la potestà delle chiavi, giusta il senso unanime de' SS. Padri, comprende TUTTA la potestà spirituale da Gesù Cristo conferita alla sua Chiesa*. Ora il Tridentino nel primo luogo citato non dice che ogni Sacerdote riceva nella sua ordinazione *la potestà delle chiavi*, e molto meno intesa in quella generalità, che vien portata dalle espressioni del Sig. Cestari: dice solamente, che i Sacerdoti ricevono la potestà di assolvere da' peccati: *Quamvis Presbyteri in sua ordinatione a peccatis absolvendi potestatem accipiant &c.* Nel secondo luogo citato il Tridentino dichiara, che il ministero delle chiavi non appartiene se non ai Vescovi, e ai Preti: ma per *ministero delle chiavi* il Concilio quivi non intende altro che la potestà di assolvere da' peccati, del qual solo punto si tratta in quel luogo. Vede dunque ognuno con quanto poco discernimento, e fedeltà, siano citati i due passi del Tridentino.

252. E giacchè siamo sulle citazioni, prendiamone una fatta dal Sig. Cestari alla *pag.* 124., e ripetuta alla *pag.* 130., e rimettiamogliela per disteso sotto gli occhi, affinchè la consideri con diligenza grande. Il Concilio di Trento nella *Sess. XXIII. Cap. IV.* parla della Gerarchia ecclesiastica nel modo seguente: *Sacrosancta Synodus declarat ... Episcopos ... Presbyteris superiores esse, ac Sacramentum Confirmationis conferre, Ministros Ecclesiæ ordinare, atque alia pleraque peragere ipsos posse, quarum functionum POTESTATEM reliqui inferioris ordinis NULLAM HABENT*. Queste parole, e particolarmente le ultime, sarà difficilissima cosa, o per dir meglio, impossibile il combinarle colle espressioni del N. A.: bisognerà ricorrere a cavillazioni, e stiracchiature, che non appagano mai uno spirito retto, e che sono poi sempre pericolosissime nelle materie appartenenti alla fede. Inoltre il Concilio di Trento nella medesima Sessione *Can. VII. de Sacram. Ord.* dice: *Si quis dixerit ... eos, qui nec ab Ecclesiastica, et Canonica potestate rite ordinati, nec missi sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esse verbi, et Sacramentorum ministros, anathema sit*. In questo Canone può vedere il Signor Cestari l'ordinazione distinta dalla missione, *nec rite ordinati, NEC MISSI SUNT*: cose,

che egli confonde perpetuamente, e che ha vera necessità di confondere insieme, affinchè il suo sistema vada innanzi.

254. Torniamo ora a qualche altra incoerenza del Sig. Cestari. Parla egli dei Canoni, che comandano l' unione di più Vescovi per consecrarne un altro, e dice in una Nota a *pag.* 145. ,, Un tal regolamento è tratto ,, dalle viscere stesse dell' Episcopato, il quale, uno essendo, giusta la frase di S. Cipriano, niuna porzione di questo può essere ad alcuno comunicata senza il consenso, e l' approvazione di tutto il Corpo de' Vescovi. Perlochè bisognerebbe, se fosse possibile, che tutt' i Vescovi della Chiesa universale si unissero per la ordinazione di ciascun Vescovo: ma non essendo ciò possibile, si è costretto a contentarsi della presenza di un numero considerabile di Vescovi i meno lontani, come rappresentanti tutto il Corpo de' Pastori ,,. Queste poche parole distruggono tutto il Libro del Sig. Cestari. Egli con gran fatica, e spesa, ha innalzato una fabbrica, che al primo urto dato da lui stesso è caduta a terra. Nelle parole *niuna porzione di questo* non si può intendere l' Episcopato *quanto alla potestà di ordine*: questa potestà non è già divisibile in porzioni, sicchè un Vescovo ne abbia un pezzo, e l' altro Vescovo un altro pezzo.

Necessariamente dunque bisogna intendere l' Episcopato *quanto alla potestà di giurisdizione*, la quale da un Vescovo si ha sopra una porzione del popolo cristiano, e da altro Vescovo sopra un' altra porzione. Ora è verissimo che *niuna porzione dell' Episcopato*, ossia della giurisdizione Episcopale, *può essere ad alcuno comunicata senza il consenso*, *e l' approvazione di tutto il Corpo de' Vescovi*, o del Papa, nel quale risiede quella medesima piena, universale, e sovrana potestà, che risiede in tutto il Corpo de' Vescovi (*sup. num.* 23.). Il N. A. ha detto qui una verità preziosa, della quale io ho data la ragione in addietro, ed è, perchè niun Vescovo ha giurisdizione Episcopale sulle Diocesi degli altri Vescovi, e pertanto non può comunicare ad altri quello, che non ha per se stesso, se non interviene il consenso, e l' approvazione del Corpo de' Veseovi, o del Papa, che soli hanno giurisdizione Episcopale sopra tutte le Diocesi del mondo. Sicchè il Sig. Cestari viene in questo ad approvare (certamente senza volerlo) la ragion fondamentale, della quale mi sono servito contro di lui: ed io gli resto di ciò molto obbligato. Non è poi necessario, ancorchè fosse possibile, che tutti i Vescovi della Chiesa universale si uniscano per consecrare ciascun Vescovo; basta che consentano alla ordinazione, e l' approvino:

e in realtà consentono, e approvano, ogni volta che l'ordinazione si faccia secondo le leggi stabilite ne' Canoni, e secondo la vigente disciplina approvata coll' uso universale, e di più secoli. Ma quando si voglia fare l' ordinazione de' Vescovi contro i Canoni, e la vigente disciplina, e contro l' espressa, e nota volontà del Papa, si può egli dire che allora intervenga il consenso, e l' approvazione di tutto il Corpo de' Vescovi? Nò certissimamente. Dunque se *niuna porzione dell' Episcopato può essere ad alcuno comunicata senza il consenso, e l' approvazione di tutto il Corpo de' Vescovi*; già vede il Sig. Cestari che tutto il suo sistema è svanito in fumo per opera di lui medesimo, e con due righe egli ha distrutto un Libro diviso in due tometti. Pare peraltro che egli si sia accorto, almeno così in confuso, di cotesta sua mirabile incoerenza, o contraddizione che vogliam dirla: e ciò io argomento da quelle parole *si è costretto a contentarsi della presenza di di un numero considerabile di Vescovi i meno lontani COME RAPPRESENTANTI TUTTO IL CORPO DE' PASTORI*. Ma quand' anche si unissero tutti i Vescovi del Regno di Napoli, con qual ragione, e per qual titolo sarebbero essi *rappresentanti tutto il Corpo de' Pastori*? Le rappresentanze di un Corpo si danno esse a capriccio?

Ovvero per attribuirle a taluno basta l' autorità dell' Abate D. Gennaro Cestari , e il titolo di averne bisogno per sostenere il proprio sistema ?

255. S. Agostino dice di se stesso , che coll' avvanzarsi nell' età , col leggere , e collo scrivere , andava ogni giorno profittando sempre più , e crescendo in cognizioni , e in scienza . Noi abbiamo la consolazione di vedere che anche al Sig. Cestari succede la medesima cosa : ed io non voglio defraudargli questa lode per un attestato pubblico della mia stima . Quantunque trà la prima e la seconda edizion del suo Libro siano passati pochi mesi ; tuttavia si ammiri il progresso veramente grande da lui fatto in sì breve tempo in genere di incoerenze . Nella prima edizione egli propone il suo sistema come per modo di provisione , da doversi mettere in pratica soltanto nel caso presente straordinario . „
„ Non si tratta (dice egli) d' intraprendere
„ gratuitamente , e senza una patente neces-
„ sità , sopra i diritti del Romano Pontefice ,
„ o di fare un regolamento stabile per l' av-
„ venire ; nel qual caso l' argomento (degli
„ avversarj) avrebbe luogo : ma soltanto
„ (si tratta di) servire interinamente alla ne-
„ cessità della Chiesa , finchè , cessato l' im-
„ pedimento , riprendano gli affari Ecclesia-
„ stici l'ordinario corso „ (*pag.* 7.) . Nella

gheremo subito. „ Gesù Cristo fatto sommo
„ Sacerdote secondo l' ordine di Melchise-
„ decco .... comunicò questa sua Sacerdo-
„ tale dignità in tutta la sua perfezione ugual-
„ mente agli Apostoli tutti; e loro la parte-
„ cipò intera, piena, e perfetta, per esse-
„ re una viva, e compitissima immagine del
„ di lui sommo, e perfettissimo Sacerdo-
„ zio „ (*pag.* 100.). Questo è un bel qua-
dro; ma vi manca una pennellata troppo ne-
cessaria, che, con permissione del Signor
Cestari, tirerò io adesso co' miei rozzi co-
lori. *E fra gli Apostoli elesse un Capo, che
fu S. Pietro, con vera superiorità sopra di
essi, per formare così un Corpo, che fosse
una viva immagine di quella unità, onde egli
è un' essenza medesima col Padre suo, e col-
lo Spirito Santo.* Al Signor Cestari sono pur
note le belle parole del Papa S. Simmaco,
che egli medesimo cita a *pag.* 106.: *Ad Tri-
nitatis instar, cujus una est, atque individua
potestas, unum est per diversos Antistites Sa-
cerdotium.* E note pur gli sono le ammiran-
de espressioni di Gesù Cristo da noi citate al-
trove (*sup. num.* 16.): *Pater sancte, ...
rogo ... ut omnes unum sint ... ut sint unum,
sicut et nos unum sumus.* Perchè dunque non
dir niente di questa unità tanto inculcata da
Gesù Cristo? Perchè colla *sacerdotal dignità
in tutta la sua perfezione comunicata U-*

GUALMENTE agli Apostoli tutti, far nascere nella mente dei Lettori poco istruiti l' erronea idea di una ugualità PERFETTA fra tutti gli Apostoli! Giacchè il Sacerdozio da Gesù Cristo comunicato agli Apostoli comprende e la potestà di ordine, e la potestà di giurisdizione. Or la potestà di giurisdizione, e di governo, come può ridursi ad unità, se non vi è un solo Capo, il quale sia superiore, e presieda a tutti gli altri con vera autorità? Questa benedetta unità di governo nella Chiesa mette i nostri avversarj in una situazione penosissima: pare proprio che camminino sulle bragie quando ne hanno a parlare, e s' affrettano con un salto a levarne i piedi. Ma bisogna farveli star sopra un pezzo, per quanto mala voglia essi sen' abbiano: ne riceveranno certamente grandissimo vantaggio a lor salute. La cosa è di troppo grande importanza; e perciò domando licenza a' miei Lettori di ripigliar qui le cose, che su questa materia ho dette sparsamente quà e là nella presente Operetta, per metterle ben unite, e ristrette sotto un solo colpo d' occhio.

257. La sua Chiesa fu formata da Gesù Cristo a unità: questo è un' articolo di fede cattolica professato pubblicamente dai Cristiani tutti nel Simbolo: *Credo UNAM, sanctam, catholicam, et Apostolicam Ecclesiam*. Il Regno di Gesù Cristo è uno solo per unità di

fede, di comunione, e di governo. All' unità di governo è cosa essenziale, e indispensabile, che nel Regno vi sia un solo Capo avente autorità sovrana sopra tutti i Sudditi, dal quale come da fonte unica emani qualunque autorità di comandare, che si eserciti da qualunque persona sopra i medesimi Sudditi: emani, dico, o prossimamente, ovvero più, o meno mediatamente, e remotamente; e ritorni poi per la subordinazione, ed ubbidienza, gradatamente nel fonte medesimo, d' onde emanò. Gersone, l' oracolo de' nostri Avversarj, ebbe questa idea appunto quando disse (*sup. num.* 132.) che la Chiesa è UNA SOLA a ragione dello stato monarchico, e regale del Papa. Questa idea dell' unità di governo nasce dalla natura, ed essenza stessa della cosa; ed è impossibile il rigettarla senza rigettare al tempo stesso l' unità. Questa idea così naturale, ovvia, e necessaria, si è perduta di vista, non so come, da'nostri avversarj. Pare che essi intendano di soddisfare alla unità di governo nella Chiesa col considerare unicamente ogni potestà di comando discendente da Gesù Cristo, e a lui sempre subordinata per la sommissione. Ma se questo basta, come realmente basta, per l' unità della Chiesa; non basta tuttavia per l' unità congiunta colla visibilità della medesima Chiesa. L' unità VISIBILE richiede un Capo su-

premo VISIBILE, e una emanazione di autorità, e una subordinazione, che formino un vincolo di VISIBILE unione in tutto il Corpo, in tutto il Regno. Dice S. Agostino che non è lo stesso il credere Gesù Cristo, e il credere in Gesù Cristo: *Multum interest utrum quisque credat ipsum esse Christum, et utrum credat in Christum* (1). Anche Rufino fa questa distinzione, e nota, che non si dice *Credo in sanctam Ecclesiam catholicam*, ma sibbene *Credo sanctam Ecclesiam catholicam*; e soggiunge, che in forza di quella preposizione *IN*, *Creator a creaturis secernitur, et divina separantur ab humanis* (2). Quando dunque si parla della Chiesa, e de' suoi caratteri, unità, visibilità &c., bisogna *Creatorem a creaturis secernere, et divina separare ab humanis*. Oltre il Capo essenziale, ed invisibile fra noi, Gesù Cristo, bisogna ammettere un Capo per istituzione divina, che formi l' unità visibile nella Chiesa visibile: questo Capo la fede c' insegna essere San Pietro, e il Successore di lui mano a mano fino alla consumazione de' secoli. La Tradizione de' Padri nostri espressamente deduce l' unità visibile della Chiesa dalla unità del Capo visibile, che Gesù Cristo le diede nel-

(1) Serm. CXLIV. Cap. II. num. 2.

(2) Exposit. symb. inter Opera S. Hieron. edit. Maur. Tom. V.

la persona di S. Pietro: prego qui i miei Lettori a richiamare i tanti passi de' Padri, che sparsamente ho recati a questo proposito nel decorso di questa Operetta. Il solo S. Cipriano inculca cento volte questa verità con espressioni fortissime e in varie sue Lettere, e massimamente nell' aureo Libro *dell' unità della Chiesa*: espressioni di tanta chiarezza, e forza, che perfino il Protestante Dodwello è stato costretto a riconoscervi la detta verità. Sull' unità del Capo visibile S. Pietro il Santo Martire fonda l' unità dell'Episcopato, e del governo ecclesiastico, diffuso per gran numero di Vescovi, ed esercitato da ciascun Vescovo sopra una parte del popolo Cristiano. Replica questa verità molte volte S. Ottato Milevitano contro i Donatisti scismatici. S. Agostino spessissime volte parla dell' unità della Chiesa, e la ripete sempre dall' unità del Capo nella persona di S. Pietro: e appunto per questa qualità di Capo attribuisce a San Pietro la rappresentanza del Collegio Apostolico, e di tutta la Chiesa; e la potestà, e le prerogative concedute a S. Pietro le dice concedute alla Chiesa cattolica (*sup. num. 6.*). Anzi egli propone per un carattere visibile, e distintivo della vera Chiesa, la sovrana autorità della Sede Apostolica nella successione de' Romani Pontefici: *Dubitabimus nos ejus Ecclesiæ condere gremio, quæ . . . ab Apo-*

stolica Sede per successiones Episcoporum ...culmen auctoritatis obtinuit (1). Dove è sommamente notabile l'espressione, che la Chiesa ha ricevuto l'autorità sovrana *DALLA SEDE APOSTOLICA per mezzo dei Romani Pontefici succedentisi l'uno all'altro*: il che, come abbiamo notato altrove (*num.* 14.), si verifica dall'essere S. Pietro stato il primo a ricevere da Gesù Cristo l'Episcopato. E altrove il medesimo Santo Padre torna a indicare per un carattere della vera, ed unica Chiesa di Gesù Cristo, l'autorità, e la non interrotta successione de' Romani Pontefici: *In catholica Ecclesia ... tenet me ab ipsa Sede Petri Apostoli, cui pascendas oves suas post resurrectionem Dominus commendavit, usque ad præsentem Episcopatum successio Sacerdotum* (2). S. Ottato dice, che l'Episcopato è nostro per mezzo di S. Pietro (*sup. num.* 88.). Quindi i Padri, e i Concilj hanno riconosciuto S. Pietro come il fonte, d'onde scaturisce ogni potestà di governo Ecclesiastico (*sup. nn.* 14. 83.) per istituzione di Gesù Cristo: e i Vescovi sono stati considerati come tenenti il luogo di S. Pietro, ciascuno nella sua Diocesi, e facendo le veci di lui (*sup. num.* 89.). Si richiami ora in questo luogo tutto il Capo VI. della Parte prima,

(1) De utilit. credendi Cap. XVII. num. 35.
(2) Cont. Epist. Fundam. Cap. IV. num. 5.

nel quale si è fatto vedere, che Gesù Cristo stesso ci ha dato questa medesima idea della unità, che egli voleva nella sua Chiesa; e non potrà più rimaner dubbio alcuno sopra questo punto tanto importante, e con sì forti espressioni raccomandato dal nostro Salvatore.

258. Frattanto, per tornare al Signor Cestari, egli può vedere quanto necessaria cosa fosse nel rammentare la Sacerdotal dignità conferita in tutta la sua perfezione da Gesù Cristo agli Apostoli, far menzione al tempo stesso della Primazia conferita al solo S. Pietro, affinchè gli Apostoli, e i seguaci tutti di Gesù Cristo *essent unum, sicut Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus unum sunt*. Eppure il Signor Cestari si è dimenticato e quì, e altrove assai spesso, di una cosa tanto necessaria, ed essenziale alla Chiesa per volontà del suo divino Istitutore. Si fissi egli, ora almeno, per pochi momenti nella considerazione di questa unità, e la confronti col suo sistema di fare i Vescovi indipendentemente dal Papa. Avendo Gesù Cristo per se stesso immediatamente comunicato l' Episcopato a S. Pietro, e agli Apostoli soltanto, non ad altri (*sup. num.* 165.), ne segue, che l' Episcopato, inquanto comprende ambedue le potestà, di ordine, e di giurisdizione, se non discende da S. Pietro, e dagli Apostoli, neppur discende da Gesù Cristo, fonte essen-

ziale invisibile d'ogni potestà di governo nella Chiesa. Un Vescovo ordinato indipendentemente dal Papa, secondo il sistema del Signor Cestari, se parla del suo Episcopato, potrà egli dire a Gesù Cristo, *omnia mea tua sunt?* .. *Sicut Pater misit te in mundum, et tu misisti me in mundum?* .. *Ego dedi eis* (ai popoli, che io governo) *verba, quæ tu dedisti mihi?* .. Ah nò: coteste parole sarebbero in bocca di un tal Vescovo una menzogna, un' insulto in faccia a Gesù Cristo, una bestemmia. Il grido della fede si alzerebbe tosto dal fondo del suo cuore a soffocargliele in bocca. Mentre a conferir l'Episcopato, secondo il sistema del Sig. Cestari, ripugna il Successor di S. Pietro, il Capo della Chiesa, con espressa, e a tutti nota volontà: mentre vi ripugna il Corpo tutto Episcopale, successore del Collegio Apostolico, il quale colla pratica di più secoli costantemente ha approvata, e autorizzata la corrente disciplina, che riserva immediatamente al Papa la confermazione de' Vescovi: in tali circostanze un Vescovo ordinato contro questa medesima disciplina non riceve la sua missione da Gesù Cristo, nè dagli Apostoli: costui non possiede quell' Episcopato, che diffuso in molti Vescovi, tuttavia è unico *ad Trinitatis instar*: costui non entra per la porta *in ovile ovium, sed ascendit aliunde*, e perciò non è un Pastore, ma un ladro, un' assassino, *fur est, et latro* (*Jo-*

ann. X. 1.): costui non è un membro, che stia in unità col Corpo de' Pastori, ma è una parte staccata, uno scismatico. *Avelle radium Solis a corpore: divisionem lucis unitas non capit. Ab arbore frange ramum: fructus germinare non poterit. A fonte præcide rivum: præcisus arescet*: è S. Cipriano che parla (*Lib. de unit. Eccl.*). Intenderà ora ottimamente il Signor Cestari, e con lui lo intenderanno tutti quelli, che amano più la verità che lo spirito di partito, intenderanno, dico, la convincente ragione, per cui si riguardano come scismatici, e tali si chiamano i pretesi Vescovi di Utrecht, di Harlem, e di Deventer, ordinati sacrilegamente contro la volontà de' sommi Pontefici. Un' esempio così contrario alla volontà, e istituzione di Gesù Cristo, così funesto alla pace, e all' unità della Chiesa, non crederò mai che nè il Signor Cestari, nè verun Cattolico per everi a proporcelo da imitare, dopo che si saranno fatte le riflessioni, che quì mi son presa la licenza di replicare. Continuviamo ora nello scopo del presente paragrafo.

259. Poco più sotto (*pag.* 102.) torna a dire il N. A.: „ Gesù Cristo essendo venuto
„ a fondare un nuovo Sacerdozio, ha trasfu-
„ so nella persona degli Apostoli, cui assun-
„ ti avea nella società del suo ministero, tut-
„ ta quella pienezza della sacerdotale dignità,

„ che avea dal Padre ricevuta, perchè questi
„ la comunicassero ai loro Successori, onde
„ così di mano in mano si perpetuasse nella
„ Chiesa del vero Dio sino alla fine de' seco-
„ li „. Anche quì avrei desiderato che si facesse menzione della Primazia di S. Pietro, che per volontà di Gesù Cristo si trasfonde di mano in mano in tutti i suoi Successori, perchè si perpetui nella Chiesa del vero Dio quella unità, che Gesù Cristo formò appunto col costituire S. Pietro Capo degli Apostoli, e di tutti i suoi seguaci. Il Signor Cestari si sarebbe con ciò fatto onore, seguendo i sentimenti, e le espressioni di tuttaquanta la Tradizione, e molto più le intenzioni di Gesù Cristo. È anche una inesattezza considerabile quella, che trovo nella *pag. 6.* (*sec.ediz.*) dove il N. A. dice: „ si sono ammessi agli
„ Ordini quei che aveano perduta l'innocen-
„ za battesimale, riputata come un requisito
„ necessario per diritto divino „: e cita in appoggio di questo detto il Padre Tomassino *Discipl. Eccl. Par. II. Lib. I. cap. 56. seqq.* L'innocenza battesimale si perde anche per un solo peccato mortale puramente interno, e affatto occulto: ed è certo che il Padre Tomassino non parla se non dei peccati pubblici, e soggetti alla pubblica penitenza, come può vedersi nel luogo citato. Che il diritto divino tenga lontano dagli Ordini chi occulta-

mente ha perduto l' innocenza battesimale, questa è un' idea stravagantissima: non conveniva ingerirla nella mente di qualche incauto Lettore. E parlando anche dei peccati palesi, certa cosa è che S. Pietro dopo avere spergiurato, e negato tre volte il suo Maestro, non aveva l'innocenza, eppure fu costituito Vescovo, e Capo universale della sua Chiesa da Gesù Cristo. Così pure non era innocente di peccati pubblici S. Paolo, che aveva palesemente perseguitato il Salvatore, ne' suoi seguaci.

§. VII.

Proposizioni sediziose.

260. Non ho saputo trovare termine più mite per esprimere il mio pensiero sulle cose che ora son per riferire. I miei Lettori, dopo averle ben ponderate, se troveranno espressione più riservata per caratterizzarle, io ne sarò molto contento. Prendo a riflettere sugli ultimi paragrafi del Libro del Sig. Cestari cominciando dal §. XXXV. fino al fine, dove si parla delle riserve Pontificie dalla *pag.* 221. fino alla pag. ultima 268. Di malissimo animo entro in questa discussione, poichè non posso impedire i torbidi affetti, che sorgono nel mio cuore, nel vedere un Cri-

stiano, un Cattolico, parlare con tanto strapazzo di Personaggi costituiti nella più sublime dignità della Chiesa, dei loro Decreti, e perfin anco delle loro intenzioni. Io temo di scandalizzare i miei Lettori se riferirò alcune poche delle enormi espressioni, che il Signor Cestari non ha avuto ribrezzo di usare in questa materia. Ma bisogna farlo per la ragione considerata da un antico Padre: *Necesse fuit LIBELLUM INFAMEM omnibus in commune legi, ... foedam, ac petulantem adversus fratrem* (noi diremo *Patres*) *comaediam*: ed eccone la ragione: *ex qua quidem non in eum, qui male audiret, sed qui male diceret, pudor redundaret* (1). E faccia Dio che la confusione riesca salutare a tutti quelli, che hanno bisogno di questo freno per contenersi dentro i limiti, che da ogni riguardo sono prescritti.

261. „ Se poi fossero state veramente que-
„ ste le di loro (dei Papi) sincere intenzio-
„ ni della maggior gloria di Dio, e l' utilità
„ della Chiesa, siccome essi dicevano; op-
„ pure sotto questi speciosi pretesti, e belle,
„ e sante parole, che niente costano, voles-
„ sero covrire la sozza fame dell' oro, e la
„ smisurata ambizione d'ingrandirsi, e solle-
„ vare la grandezza de' Papi fino al segno di

(1) Synesius Ep. Cyren. Epist. LXVII. ad Theophilum: edit. Petavii; Lutetiae 1612.

„ oscurare la magnificenza, e la gloria delle
„ più potenti Monarchie, siccome altri sopra
„ i fatti discorrendo prudentemente il sospet-
„ tano, io nol cerco (*pag.* 231.). Il zelo
„ de' più illuminati, e pii Personaggi si sca-
„ tenò contro (le riserve) come contro una
„ formidabil Idra di esecrandi abusi, e de'
„ più abominevoli disordini (*pag.* 234.).
„ Nelle studiate loro mire (dei Papi) si cre-
„ de avere scoperta una incredibile avidità di
„ estorquere per questa invenzione delle ri-
„ serve somme immense di oro, e di argen-
„ to da tutto l'Occidente, siccome veramen-
„ te vi riuscirono (*p.* 235.). Si credè vede-
„ re apertamente nella Corte di Roma un ri-
„ soluto disegno di rovesciare tutto l' ordine
„ della disciplina canonica per un *moto pro-*
„ *prio* di alcuni Pontefici. Loro s' imputò il
„ disegno di ridurre tutto il governo Eccle-
„ siastico al dispotismo della Monarchia Pa-
„ pale, ed altre accuse forse più atroci (*ibid.*
„ *et pag. sq.*). La Francia, che aveasi acqui-
„ stata tanta gloria per la Prammatica Sanzio-
„ ne, la perdè tutta quando ne soffrì l'aboli-
„ zione per le arti, e la prepotenza di Leo-
„ ne X. E la memoria del Cancelliere *du*
„ *Prat* sarà in una eterna detestazione per
„ aver anch'egli cospirato colla Corte di Ro-
„ ma contro gl'interessi del proprio Sovrano
„ (*p.* 238. *sq.*). Il sistema delle riserve Pon-

„ tificie è diametralmente opposto ai sagri
„ Canoni, ed allo spirito del Vangelo esclu-
„ sivo del dispotismo, a cui tende questo
„ sistema (*pag.* 244.). Queste riserve sono
„ state l'oggetto dello scandalo universale,
„ avendo posto in perpetuo scompiglio la
„ Chiesa, e lo Stato :... e non sono tollera-
„ te se non perchè i Vescovi come cani muti,
„ che non vagliono a latrare, amano dormir-
„ sela in pace (*p.* 248.). Sanno essi i Ve-
„ scovi, che nel giurare ubbidienza al Ro-
„ mano Pontefice, se hanno avuto in pensie-
„ re di mantenere, e difendere lo stato at-
„ tuale della giurisdizione Pontificia relativa-
„ mente alla provvista de' Beneficj, non ostan-
„ te che questa polizia giuridizionale oppo-
„ sta fosse ai sagri Canoni: sanno essi, di-
„ co, di aver fatto uno spergiuro, e che in
„ conseguenza non si dee in niun conto osser-
„ vare, se non vogliónsi rendere doppiamen-
„ te rei? (*pag.* 252.).

262. Così il Signor Cestari in luogo de' Vescovi, *cani muti, che non vagliano a latrare*, abbaja a voce ben alta, che ci stordisce le orecchie. E stanco finalmente, e rauco divenuto egli oggimai, chiama un altro ad abbajare in sua vece, voglio dire Giovanni Gersone, del quale, per metter fine gloriosamente al suo Libro, copia, e mette in lingua volgare, due ben lunghi passi presi dal

Trattato *de modis uniendi, ac reformandi Ecclesiam in Concilio universali*. Ad effetto di preparar l' animo de' Lettori a bere con minor ripugnanza di stomaco la feccia di questo calice infame comincia il N. A. così a *pagine* 255. : „ Giovanni Gersone Cancelliere della Università di Parigi, la gloria del secolo, Uomo di gran credito non solo per la sua dottrina, e per la sua inviolabile ortodossia, ma bensì (*altresì*) per la sua rara pietà, stimato perciò degno di esser l' Autore del Libro della imitazione di Cristo, la di cui memoria è in gran venerazione di santità nella Francia, l' Oracolo del Concilio universale di Costanza: nel suo Trattato della Riforma della Chiesa ec. „.

263. Sarebbe egli permesso il dire, che in tante lodi date al Gersone ha gran parte lo spirito di partito, e il fanatismo? Sì che è permesso il dirlo; e bisogna dirlo francamente, e fare questo sacrifizio alla verità, a costo ancora di restare oppressi sotto il peso dell' ira de' nostri Avversarj. È tempo oggimai di scuotere il giogo dell' autorità di Gersone. Giacchè molti Scrittori di questo secolo trovano il loro conto nel premerci questo giogo ognora sul collo, e abusano della nostra troppo lunga pazienza, bisogna risponder loro una buona volta con cristiana libertà, e dir francamente, che l' autorità di Gersone in queste

materie giurisdizionali va contata per nulla affatto. Non sono io il primo, nè il solo, a tenere Gersone, e a chiamarlo un Autore onninamente disprezzabile in queste materie: molto prima di me hanno così giudicato, e parlato uomini insigni per dottrina; e per giunta hanno anco provato la cosa con ragioni ineluttabili. Citerò a questo proposito per amor di brevità un solo Libretto prodotto da un dotto Lorenese, ed è la *Dissertazione istorica, e teologica sul Concilio di Costanza* del P. D. Matteo Petitdidier Benedettino (*a Luxembourg chez Andrè Chevalier* 1725.). Dopo aver rilevata (*Cap.I.*) la pochissima scienza di Gersone, aggiunge, parlando della ortodossia di lui, come segue: „ Ciò che egli „ dice nel Trattato *De modis uniendi, et re-* „ *formandi Ecclesiam etc.*, (che appunto è „ il Trattato citato dal Signor Cestari), è „ tanto cattivo, e tanto poco conforme alla „ dottrina della Chiesa, che non se ne può „ leggere una pagina intiera senza trovarvi un „ qualche errore, e senza ravvisarsi una pas- „ sione sì violenta contro i Papi, che si avvi- „ cina assai agli errori di Vicleffo, e ai senti- „ menti degli eretici del secolo XVI.: seppur „ anco non li sorpassa di molto „. Diamo anche noi un piccol saggio *della dottrina* di Gersone, e *della sua inviolabile ortodossia*: per non farla lunga, non mi dipartirò dal

Trattato suddetto *della Riforma della Chiesa*. Mi servo dell' edizione del Dupin in Anversa 1706.; e si noti che il Trattato è indirizzato al Cardinal d' Ailly.

264. Nel Capo I. dopo il Proemio: *Nec istius Ecclesiæ Papa potest dici, nec debet, Caput, sed solum Vicarius Christi*. Già questa proposizione è contraria al linguaggio della Tradizione. È vero che Gersone riserva il titolo di *Capo* al solo Gesù Cristo, *cujus Corporis universalis Ecclesiæ Caput Christus solus est*: ma non è da Teologo dotto il non distinguere tra il Capo invisibile, e visibile, e il dire assolutamente *Papa nec potest, nec debet dici Caput*. Il Gersone è arrivato troppo tardi per poter fare il correttore del linguaggio de' nostri Padri. *Et in hac Ecclesia, et ejus fide, omnis homo potest salvari, etiamsi in toto mundo aliquis Papa non posset reperiri, nec inveniretur.... Quin dato quod nullus Papa esset, adhuc aliquis Fidelium remedium ligandi, et solvendi veniret*. Il senso di queste ultime parole per me è inintelligibile. Il senso poi delle prime può essere generale, e assoluto, cioè di porre la Chiesa senza Capo, e Pastor supremo per sempre: il che quanto sia contrario all' istituzione di Gesù Cristo, e all' unità da lui voluta, lo vede subito ogni fedel cristiano. *Alia vero vocatur Ecclesia Apostolica, particularis, et priva-*

ta, *in catholica Ecclesia inclusa*, *ex Papa*, *Cardinalibus*, *Episcopis*, *Prælatis*, *et viris Ecclesiasticis compaginata*. *Et solet dici Ecclesia Romana*, *cujus caput Papa creditur*. Non parlo io qui della stranezza di pervertire tutte le idee, chiamando *Chiesa Romana* quella, che noi chiamiamo con tutta l' antichità *Gerarchia ecclesiastica*. Parlo dell' errore di distinguere la Chiesa cattolica dalla Chiesa Apostolica, e di far questa distinzione appunto nell' atto di esaminare di qual Chiesa si parli quando si dice *Chiesa Apostolica*? Se si dica ciò della Chiesa universale, oppure di qualche Chiesa particolare? *De qua Ecclesia intelligis*, *cum ille S. Athanasius*, (si ammiri qui la rara erudizione del gran Gersone, nell' attribuire a S. Atanasio le parole del Simbolo Costantinopolitano): *cum ille S. Athanasius in Simbolo dixerit*: Et unam, sanctam, catholicam, et Apostolicam Ecclesiam? Di questa Chiesa Romana *compaginata ex Papa*, *Episcopis etc.* soggiunge: *Et hæc errare potest*, *et potuit falli*, *et fallere*, *schisma*, *et hæresim habere*, *etiam potest deficere*. Anche i più impegnati avversarj della infallibilità del Papa, almeno la maggior parte di essi, non diranno mai che *la Chiesa Romana* possa errare, cadere in eresia, divenire scismatica: la Tradizione tutta ripugna troppo a questo detto. Può vedersi il Nicole nelle *Istruzioni*

sopra il Simbolo sull' articolo *della Chiesa*, il preteso Bossuet nella *Difesa della dichiarazione del Clerò Gallicano (Part. II. lib.XV. cap. 7.)*, ed altri molti. Inoltre di questa medesima Chiesa Romana seguita a dire il Gersone: *Et est quasi instrumentalis, et operativa clavium universalis Ecclesiæ, et executiva potestatis ligandi, et solvendi ejusdem. Nec de recta conscientiam majorem habet, vel habere potest auctoritatem, et executionem potestatis, quam sibi ab universali Ecclesiá conceditur*. Quì ognuno vede ben adombrato l' empio sistema condannato poi dalla Chiesa in Edmondo Richer. Finalmente per porre *dignum operculum* sopra questa *patella*, conchiude così: *Differunt ergo hæ duæ Ecclesiæ sicut genus, et species; cum omnis Apostolica sit catholica, et non vicissim.*

265. Pare che la dose in questo solo primo Capo sia tanto abbondante da potersene contentare. Certo per dire tanti, e sì grossi spropositi in sì corto spazio, ci vuole un' abilità singolare; e Gersone appunto l' aveva: quel Gersone, che fu *la gloria del suo secolo, l'oracolo del Concilio di Costanza ec.* Passiamo al Capo secondo. *Cum ipsa (Ecclesia universalis) schismate non possit dividi, quia etiam in unico supposito potest salvari*. Per fede mia, errore sì grosso non credo possa cader dalla penna di verun Cristiano. Che la

Chiesa si riduca tutta ad una sola persona! Dove sarà allora la sua universalità? La visibilità? La Gerarchia de' Ministri? Fosse almeno quell' unico individuo, a cui può ridursi la Chiesa, una persona rispettabile, un Papa, un Patriarca, un Vescovo ec. Niente di tutto questo. Ponete una vecchiarella la più brutta e dispettosa, che sia al mondo; mettetele in mano, invece della conocchia, e del fuso, le Opere di Giovanni Gersone Cancelliere dell' Università di Parigi: ecco quell' unico individuo, al quale la Chiesa si può ridurre. *Sicut enim universalis Ecclesia potest salvari IN MINIMA VETULA, sicut factum est tempore Passionis Christi, quia est salva facta in Virgine Beata: sic etc.* Così ha deciso Gersone in questo medesimo Trattato. *Cap. XX.* Questo si chiama veramente zelo d' impedire gli scismi, e di ridurre la Chiesa AD UNITA': se non si sega quella vecchia in due, non si avrà scisma in eterno. Il bello è poi veder quella buona vecchiarella intimare un Concilio generale: *Sic ad salvationem universalis Ecclesiæ posset convocatio Concilii fieri per MINIMAM VETULAM.* Sarebbe una impertinenza il domandare chi si adunerebbe poi a quel Concilio? Giovanni Gersone non è mica obbligato a dir tutto, e a render ragione di tutto. Egli ha trovato nelle contradizioni manifeste il segreto di sbrigarsi

dalla noja, che dar gli si volesse nelle sue dottrine: nel Trattato *de auferibilitate Papæ ab Ecclesia Consid. VII.* nega espressamente, che la Chiesa possa rimanere *in sola muliere, imo nec in solis mulieribus omnibus*. E dopo cose sì belle si troverà al mondo un uom sì dimentico di se stesso, che abbia il coraggio di fondarsi sull' autorità di Gersone in queste materie di gerarchia, e autorità ecclesiastica! E di venirci vantando con magnifiche espressioni *la sua dottrina*, *ed inviolabile ortodossia!* Certo io son sicuro che il Signor Cestari, riflettendo con maggior tranquillità, ed attenzione, alle lodi date a Gersone, si vergognerà di aver fatto un torto sì grande alla sua riputazione.

266. Passiamo al *Cap. XVI. Sed tunc caveat universalis Ecclesia super omnia, ut nunquam sub quovis colore concedat Papæ potestatem dispensandi contra statuta generalis Concilii, aut ea interpretandi, seu immutandi propter varietates temporum, et novos supervenientes casus*. Quest' uomo pel troppo fervore del zelo ha perduto fin anche il senso comune. Tutti confessano la necessità di dispensare in certi casi, appunto *propter varietates temporum*, dai Canoni fatti nei Concilj generali: tutti pure confessano, che la potestà di dispensarne risiede nel Papa o per diritto inerente al suo Primato, (che è la dottri-

na vera), o almeno almeno per concessione della Chiesa. Cotesta dunque di Gersone è un assurdità rigettata dal senso di tutti gli uomini. Vediamo ora l' errore. *Et aliquando fui illius opinionis, quod sacrum Concilium generale, quod repræsentat Ecclesiam universalem, non possit alicui personæ privatæ, quacumque præfulgeat dignitate, etiam ipsi Papæ, auctoritatem, et potestatem concedere dispensandi, et immutandi, aut alias interpretandi sacri Concilii statuta.* La quale erronea opinione potrebbe credere taluno che in appresso sia stata dal Gersone rigettata, poichè dice *et ALIQUANDO fui illius opinionis.* Ma nò: egli la ritiene anche nel presente Trattato, e tenta anche di provarla con ragioni. Ma perchè dunque ha detto *ALIQUANDO fui*? Affinchè colle storte opinioni andassero del pari anche le inette espressioni. Ma sentiamo le prove, che egli adduce, che degne sono veramente di un gran Teologo, e di Filosofo profondo. *Quamquam prima facie contrarium videantur dicere Canonum jura, tamen probatio patet.* A buon conto Gersone si accinge quì a far l' interprete dei Canoni, che a primo aspetto pajono contrarj alle sue opinioni: e così dunque quella potestà *interpretandi Canonum jura*, che non ha neppure il Papa, e che nettampoco il Concilio generale, *quod repræsentat*

Ecclesiam universalem, può concedere a veruna privata persona, neppure al Papa; tale potestà, dico, l' ha Giovanni Gersone Cancelliere dell' Università di Parigi, per privilegio concesso, senza dubbio, da Domeneddio. *Tamen probatio patet. Nam cum universalis Ecclesia sit potestas Papa superior*: (diciamo piuttosto *habeat potestatem Papa superiorem*: la Chiesa, che tutto ad un tratto diventa una potenza in astratto, *cum sit potestas*, mi impiccia la testa). *Nam cum universalis Ecclesia sit potestas Papa superior, ut dictum est; sequitur quod tanta potestas universali Concilii inferiori a Concilio non valeat communicari, cum ejusdem non sit capax*. La ragione è decisiva, e tocca il punto dell' evidenza fisica. Una cosa più grande non può capire entro un recipiente più piccolo: dunque ec. *Concludo ergo, me aliquando hujus opinionis extitisse, quod sicut virtus quorumlibet corporis naturalis membrorum uni membrorum totius corporis non valet communicari;... ita in corpore mystico universalis Ecclesiæ, cujus membrum, ut prædixi, dignius Papa videtur esse, potestas, et auctoritas ipsius universalis Ecclesiæ, sive generalis Concilii ipsam Ecclesiam repræsentantis, nec Papæ, nec alicui personæ privatæ, ut prædixi, possit, nec debeat communicari. Quod esset includere contradictionem; quod sic Papa es-*

set universalis Ecclesia; *et sic esset corpus totum*, *et membrum*; *et sic omnis Christianus esset in Papa*, *et Papa esset*. Da senno, ho rossore di copiare coteste baje, e non so come mai un uomo giunger possa a spacciar con gravità sì grandi inezie. Quella, che segue, è ben altro che inezia: appartiene *all' inviolabile ortodossia* del nostro Cancelliere. *Nec majorem potestatem Petro quam alicui Episcoporum dedit* (*Christus*), *ut legitur in Decreto*. Non parla Gersone della sola potestà di ordine; ma nel contesto evidentemente comprende anche la potestà di giurisdizione. Questa dunque è una eresia. Dopo avere uguagliato S. Pietro a qualunque Vescovo, degrada poi anche S. Paolo, togliendolo dal numero de' Vescovi. Parla del Sigillo, che porre si suole nelle Bolle Apostoliche, e dice: *Sunt enim ibi duo capita. Et primus est Pauli*, *qui tamen nunquam fuit Papa*, *NEC EPISCOPUS*, *ipso dicente*: Ego sum minimus Apostolorum, qui non sum dignus vocari Apostolus (*Cap. XXVIII.*). La ragione certo è convincente: *io non sono degno di essere chiamato Apostolo*; *io sono il minimo fra gli Apostoli*: *dunque non sono*, *nè mai sono stato Vescovo*.

267. Ma io sono annojato all' estremo nel leggere questo Trattato, e perciò abbandono volentieri il vantaggio, che aver potrei, nel

seguitare a mettere in vista le cose per ogni riguardo detestabili, onde è pieno zeppo questo Trattato: per esempio le seguenti, che la Curia Romana, *quae solebat esse Curia spiritualis, jam facta sit mundialis, diabolica, tyrannica, et pejor in moribus, etiam in factis civilibus, quam alia Curia saecularis*: che il Papa, se non vorrà ubbidire al Concilio, *sit ab Ecclesia ut turpis ejus pars ejiciendus, aut carceribus in perpetuum includendus, aut MORTE EXTERMINANDUS*: che i Principi secolari calpestano la Chiesa, e operano da tiranni &c. Se poi io volessi scorrere per le Opere tutte di Gersone, e cavar fuori gli errori gravissimi contro la fede, e le massime detestabili, che in più luoghi egli insegna, e sostiene, circa il rivoltarsi contro il governo de'Regnanti secolari, empirei certo di orrore lo spirito di ogni cristiano Lettore. Da chi non prestasse fede alle mie parole potrà consultarsi l'*Istoria degli ultimi quattro secoli della Chiesa ... descritta da Fr. Filippo Angelico Becchetti dell' Ordine de' Predicatori*, *TOMO SECONDO*: *in Roma* 1789. Quivi si rilevano, e si confutano molti errori del Gersone, segnatamente nel *Lib.III. num.*83., e nel *Lib.IV. num.* 7. 78. Siami lecito di copiar qui dalla *Istoria* or citata due cosette per saggio della RARA DOTTRINA del nostro Gersone.

„ L'altro principio, che il Gersone adduce
„ per dimostrare che il Concilio può giuridi-
„ camente deporre un Pontefice indubitato in
„ alcuni casi particolari, è da esso preso in
„ prestito da Aristotele. Appartiene (dice
„ questo Filosofo) a tutta la Comunità il
„ correggere, ed anche il deporre affatto il
„ Principe nel caso che sia incorrigibile.
„ Questo diritto, soggiugne il Gersone, è
„ inalienabile dalla Comunità, nè vi è leg-
„ ge, che lo possa sospendere „ (*cit. Istor. lib. III. num.* 83.). Queste massime detestabili, che aprono la porta ai furori del fanatismo, non furono già passaggiere in Gersone, ma costanti, e stabili. „ Egli per col-
„ mo della sua stranezza di pensare, renden-
„ dosi ugualmente odioso al Trono, ed alla
„ Chiesa, pretende che si possa deporre il
„ Pontefice: (altro che *deporre*: l'abbiamo
„ sentito dire *morte exterminandus*): e qua-
„ lunque Sovrano per la salvezza della Chie-
„ sa, del Regno, ed anche di una Provin-
„ cia (si può deporre).... Non ebbe diffi-
„ coltà di spacciar queste massime alla presen-
„ za dello stesso Re (di Francia) Carlo VI...
„ Questo Re avea chiesto un sussidio a tutti
„ gli Ordini del suo Stato. L' Università di
„ Parigi non credè di doversi sottoporre a
„ questo aggravio: ed il Gersone suo Can-
„ celliere, s'incaricò di presentare le sue ri-

„ mostranze al Trono; e senza esserne ri-
„ chiesto si prese la libertà di costituirsi pro-
„ curatore di tutto il Clero di Francia; e ciò
„ che è più sorprendente, di parlare al suo
„ Sovrano in tuono di domandargli conto
„ della amministrazione del pubblico erario,
„ che, secondo esso, poteva avanzare ogni
„ anno due millioni, e quattrocento mila
„ scudi d'oro; e di dichiarargli, che l'abuso
„ che da esso Carlo VI. si faceva con queste
„ esazioni, della regia autorità, potea som-
„ ministrare un motivo di scuoterne il giogo,
„ e di deporlo „ (*Ibid. lib. IV. num.* 7.).
Un uomo, il quale sopra la potestà dei Principi secolari, che pur è di origine divina, nutre, e spaccia massime cotanto erronee, perniciose, ed esecrande; con qual coraggio ci si viene dai nostri Avversarj a citare nel secolo XVIII. come un Autore, che aver debba qualche peso di autorità sulle materie spettanti al governo ecclesiastico? Tutte quelle gran lodi, che con tanta affettazione si danno al Gersone da tutti gli Scrittori, che cercano di deprimere la sovrana potestà del Capo della Chiesa, che altro effetto possono produrre, se non di accreditare l'empia dottrina del medesimo? E per conseguenza di attirare con tutta giustizia sopra i lodatori la ben meritata indegnazione di ambedue le Potestà stabilite da Dio su questa terra pel governo

degli uomini? Io credo per cosa certa, che il Signor Cestari non sapesse le massime surriferite del Gersone quando gli fece l'elogio di un *uomo di gran credito per la sua dottrina*, *e per la sua inviolabile ortodossia*, *di gloria del suo secolo*, *di oracolo del Concilio di Costanza &c.* Io, contro mia voglia, sono stato costretto ad esporre sotto gli occhi del Pubblico queste massime infami, per ribattere la strana confidenza degli Avversarj, che tuttogiorno ci vengono innanzi armati dell'autorità di Gersone, come se questa fosse un'arma formidabile, che ci dovesse stender subito morti a terra.

268. E per ottener meglio il mio fine di far conoscere ben bene a' miei Lettori la dottrina detestabile di Gersone, aggiungasi un solo squarcio di un Mandamento emanato nel 1731. da uno de' più dotti, e rispettabili Vescovi di Francia contro la famosa Consultazione degli Avvocati di Parigi, cioè da Carlo d' Orleans Arcivescovo di Cambray. „ Ecco come Gersone si spieghi, (dice il „ Prelato), nel Sermone, che egli recitò „ davanti il Re Carlo VI.... Dopo aver fatta „ parlare *la sedizione*, la quale prescrive, „ che indifferentemente, e senza discrezio- „ ne si metta in pratica quella (infame, e „ detestanda) sentenza di Seneca: *Non vi* „ *essere sagrifizio più gradito a Dio della*

„ *morte de' Tiranni, che sono lasciati in balia*
„ *di tutti coloro, i quali ne vogliono liberare*
„ *la Patria* (1): introduce a parlare *la dissi-*
„ *mulazione*, la quale insegna a non valersi
„ mai di questa massima. Finalmente entra
„ a parlare *la discretezza mandata dalla fi-*
„ *gliuola del Re, cioè a dire dall' Università*
„ *di Parigi, madre delle scienze*. Questa
„ *discretezza* tiene il mezzo, e insegna quan-
„ do la suddetta massima vada messa in pra-
„ tica, e quando nò. Qui Gersone stabili-
„ sce molti principj perniciosissimi, dai quali
„ poi finalmente conchiude, che *se il Capo,*
„ *o alcun membro dello Stato, volesse pur*
„ *tranguggiare il veleno della tirannia, e as-*
„ *soggettarvisi, ciascun membro in suo luo-*
„ *go dovrebbe opporcisi a tutto potere con*
„ *rimedj convenevoli, e tali, che non ne se-*
„ *guisse peggior male* (2). Dove si avverta
„ che egli avea detto pòc' anzi, tiranno esser
„ quello, che opprime i suoi sudditi con
„ esazioni, con imposte, con tributi, e che
„ impedisce il progresso delle lettere. In
„ tutti questi casi Gersone vuole che ciascun
„ particolare possa con tutte le forze opporsi
„ al tiranno. È vero che questo Dottore sta-
„ bilisce per principio, che alla tirannia non

(1) Tom. IV. col. 596. edit. Dupin: Antuerpiae 1706.

(2) Ibid. col. 600.

„ bisogna mai opporsi con una sedizione: ma
„ non vi è mai sedizione, secondo lui, se
„ non quando si fa tumulto, e rivolta de' po-
„ poli senza motivo, e ragione. Gersone
„ dunque non vuole che si facciano sedizioni
„ irragionevolmente, e accorda soltanto che
„ per giudicar sanamente, se vi siano giuste
„ ragioni di ribellarsi, *ci vuole una grande*
„ *prudenza*. Perciò a non ingannarsi egli è
„ d'avviso, che *sopra di ciò si consultino i*
„ *Filosofi, i Giureconsulti, i Leggisti, e*
„ *i Teologi, che siano persone dabbene, di*
„ *una consumata prudenza, e d' una grande*
„ *sperienza, e che si stia alla lor decisione* (1).
„ Ecco dunque perciò la sorte de' Regi in ma-
„ no de' membri dell' Università, i quali po-
„ tranno, quando lo giudicheranno spedien-
„ te, armare i sudditi contro il loro Princi-
„ pe, e autorizzargli a torre ad esso la coro-
„ na, della quale egli abusa. Imperciocchè
„ il solo abuso, che il Principe faccia della
„ sua autorità, lo rende meritevole, secon-
„ do Gersone, di perderla. Ma sopratutto
„ Gersone vuole, che un Re, o un Princi-
„ pe cristiano si guardi bene dal cadere in
„ errori contro la fede, e la sana dottrina:
„ perciocchè questo è il delitto, che lo ren-
„ de più odioso a Dio, e più infame al mon-

(1) Ibidem.

„ do : e allora le divine , e le ecclesiastiche
„ leggi autorizzano i suoi sudditi ad usare
„ ferro , e fuoco per liberarsene „ . Fin quì
l'Arcivescovo di Cambray . Così Gersone colle empie sue massime soffia nel fuoco della sedizione , e suona all'armi dappertutto contro le legittime Potestà . E io non posso rivenire dal mio stupore considerando l' imprudenza imperdonabile di tanti Scrittori del nostro secolo nell'esaltare con lodi ben caricate la pietà , la dottrina , l'ortodossia di Giovanni Gersone . Come mai , dico io tra me medesimo , persone , per le quali l'articolo più importante della cattolica dottrina par che sia quello della sommissione , e ubbidienza ai Principi secolari , che ci vengono inculcando per diritto , e per traverso ad ogni momento : come mai , dico , Persone tali hanno poi l' incoerenza , e il coraggio di proporci Giovanni Gersone come *la gloria del suo secolo* , come *Uomo di un gran credito non solo per la sua dottrina , e per la sua inviolabile ortodossia , ma bensì per la sua rara pietà* , come *l' oracolo del Concilio universale di Costanza &c.* ! (sup. num. 262.) .

269. Ma affrettiamoci per carità a tirare un densissimo velo sopra queste enormità ; e compassionando la cecità , e la miseria degli uomini , perdoniamo al Gersone i suoi falli in grazia di aver protestato nel Proemio del

Trattato medesimo *de modis uniendi &c.*: *quod si minus dixero justum secundum Christi fidem, et regulam Apostolorum, revocabo, ex corde compatiendo, et pro posse meæ imperitiæ &c.* Anzi, a diritamente mirare, egli ha rivocato *per anticipationem* tutto ciò, che ha poi detto in appresso di erroneo contro l'autorità del Papa; poichè sul cominciar del *Cap. I.* pianta questo principio fondamentale, che l' unione della Chiesa dipende necessariamente dalla suprema potestà di governo; che risieda in un solo Capo: *Credite mihi, quod Respublica Ecclesiæ triplici unione possit, et debeat de necessitate gaudere. Prima est imperiosa; ... Prima conservatur in UNIUS CAPITIS PRINCIPANTIS existentia.* Il qual principio fondamentale faranno molto bene i nostri Avversarj a tenere ben fisso, e sempre presente alla memoria, anche in grazia del da loro tanto magnificato, e ammirato Gersone; senza poi aver l' indiscrezione di importunare questo pover uomo sulla incoerenza palpabile delle sue dottrine.

270. Ora che si sono prese in mano le bilance giuste per valutare l' autorità di Gersone, e si è così prevenuto lo scandalo de' cristiani Lettori, leggiamo pure *libellum infamem, fœdam, ac petulantem comœdiam*, e leggiamola come vien riportata dal Signor Cestari, cominciando dalla *pag. 256.*, e continuando

per altre dodici sino al fine. Chiama le riserve Pontificie *maledictas*, *et rapaces*, e fatte solamente *postquam sæviit Summorum Pontificum*, *et suorum Cardinalium avaritia*, *cupiditas*, *et ambitio dominii*, *et pecuniæ* (*pag.* 257.). „ Non leggiamo che Gesù Cristo ab-
„ bia concessa al Papa la podestà di dispensa-
„ re, e distribuire Benefizj, Dignità, Ve-
„ scovati, Città, territorj; nè leggiamo che
„ Pietro abbia giammai tali cose fatte. Gli
„ ha concessa bensì quella podestà scritta in
„ S. Matteo: *Tutto ciò, che legherai sopra*
„ *la terra, lo sarà nel Cielo*, vale a dire per
„ la penitenza: *e tutto ciò, che sciorrai in*
„ *terra, sarà sciolto colassù*, cioè per l' as-
„ soluzione, e l' indulgenza, ma CLAVE
„ NON ERRANTE. Potestà è questa, che
„ ha Gesù Cristo concessa al più umile Ve-
„ scovo, *quam etiam minimo mundi Episco-*
„ *po concessit* (*pag.* 259.). (*E niente di più*
„ *che la potestà di assolvere da' peccati, e di*
„ *dare indulgenze, Gesù Cristo ha concesso*
„ *a S. Pietro? Santa Fede ajutateci*). Tali
„ riserve sono rapine manifeste, pubbliche
„ violenze, diritti Papali abusivi, ed iniqui,
„ consuetudini diaboliche, induttive ad ogni
„ male . . . Laonde asserisco che le di loro
„ promozioni, e provviste *NON TENGO-*
„ *NO AVANTI A DIO* (*pag.* 263.). Le
„ Costituzioni di Alessandro V., e di Gio-

„ vanni XXIII. (*che dal Gersone era riconosciuto per vero Papa, e allora vivea*) circa „ la provvista de' Beneficj sono pestifere, perchè sono fabbricate sù di una manifesta violenza, una pubblica simonia, una rapacità supina, e sulla dispersione delle pecorelle di Gesù Cristo: e non servono ad altro se non affinchè i loro autori, vale a dire il Papa, ed i Cardinali, *furentur, mactent, et perdant*... Non vi può essere bestemmia maggiore di quella che fanno i nostri Superiori, di esporre, prostituire, ed abbandonar per negozio, come una meretrice, la Sposa di Gesù Cristo nel foro pubblico venale *homicidis, adulteris, raptoribus, et malignis*... *Pastores sunt tonsores; non sunt agni, sed lupi*;... *non sunt sobrii, sed ebrii*; *non Prælati Ecclesiæ offerentes Deo sacrificium justitiæ, et has rapinas, furta, et latrocinia Romanæ Curiæ dignentur penitus amovere* „ (pag. 267.). Credo che possa bastare per un saggio *della rara pietà* di Giovanni Gersone, *la gloria del suo secolo, l'oracolo del Concilio di Costanza &c.* Ed oh secolo invidiabile, dico io! Forse tutto il male in que' tempi felici si riduceva poi finalmente alle riserve Pontificie: almeno tutto il zelo del piissimo Gersone, io lo vedo assorbito tutto nel declamare contro queste riserve. Quasi che l'elezione de' Vescovi fatte dal popo-

lo, e dal Clero, e la collazion de'Benefizj fatta dai Vescovi, non fossero soggette a gravissimi disordini, e abusi. Anzi appunto questi abusi, e disordini, dieder luogo alle riserve al Papa, come abbiamo accennato altrove(*n.* 101.) e le resero non solamente utili, ma necessarie ancora, e perciò richieste, e promosse dai Vescovi medesimi, e perfin anco dai Principi secolari, come ben prova con copia grande di monumenti l'eruditissimo P. Tomassino. Oltredichè le riserve Pontificie fanno nella Chiesa quel bene massimo, che da noi si è toccato di sopra (*num.* 102.). Ma chi ha la fantasia alterata dalla bile vede corpi giganteschi nelle ombre più vane, e non è in istato di giudicar rettamente degli oggetti. Così appunto è succeduto al Gersone.

271. Sono in debito adesso di render ragione del perchè le cose trascritte nel presente §. io le abbia chiamate *proposizioni sediziose*. Se qualche o pazzo, o scellerato Scrittore si facesse lecito nelle pubbliche stampe di parlare delle persone de' Principi secolari, de' primarj loro Ministri, delle loro Leggi, dei provvedimenti di polizia, e di economia da loro emanati, delle tasse, e gabbelle da loro imposte &c., di parlare, dico, colle espressioni, che si sono vedute usarsi coi Romani Pontefici, e coi Cardinali: qual pena sarebbe proporzionata a tanto delitto? E se

per giunta si sonasse all'armi, e alla ribellione, con quel *Exurgant igitur offerentes Deo sacrificium justitiæ* &c.? Il Papa è pur un Superiore rispetto ai Vescovi, e ai Cristiani tutti: è pure un Sovrano temporale di vasto Stato. Forse perchè all' augusta qualità di Sovrano egli unisce la divina potestà di Capo della Chiesa, sarà lecito strapazzarlo nelle più indecenti maniere? Ovvero perchè egli, imitando la stupenda mansuetudine di Gesù Cristo, del quale è Vicario, non castiga la protervia di cotesti novelli Scribi, e Farisei, perciò appunto prendono costoro maggior baldanza a sparlare, e a sommuovere le turbe? Ma dunque *an oculus tuus nequam est, quia ego bonus sum*? (*Matt. XX.* 15.). Non serve il voler palliare le proprie passioni col pretesto dello zelo di rimediare ai disordini, di sterpar gli abusi, di riformare la corrotta disciplina. Questo velo è troppo sottile e trasparente, e non inganna veruno. Primieramente i disordini, e gli abusi, è forse lecito l'esaggerarli con aperta calunnia, per zelo di farli cessare? In secondo luogo non vi sono forse disordini, e abusi, se non se nel governo Ecclesiastico? Il mal esempio, che si dà in tanti Libri, e Libercoli scritti contro l' autorità, e il governo de' Sommi Pontefici, può divenir contagioso con estrema facilità, e il zelo fanatico trasferirsi a turbare la

quiete pubblica, e la sommessione tanto necessaria de' popoli verso l' autorità, e il governo de' civili Maestrati, e de' Regnanti. In questo secolo infelice, nel quale tanti sedicenti Filosofi tendono apertamente coi loro Scritti a sottrarre l' uomo dal giogo di qualunque Potestà sulla terra, e a rivendicarlo nella pretesa natia libertà, e indipendenza, non è da Suddito fedele d' insegnare a' popoli, e molto meno l' istigarli ad emanciparsi dall' autorità del Capo della Chiesa cotanto espressamente stabilita nei SS. Evangelj. In terzo luogo il zelo veramente cristiano ha un linguaggio assai diverso da quello, che adopera la petulanza, e il fanatismo: ogni uomo col solo buon senso sà distinguere ottimamente questi due linguaggi. *Serve nequam, de ore tuo te judico* (Luc. XIX. 22.): *Vere et tu ex illis es, nam et loquela tua manifestum te facit* (Matth. XXVI. 73.). Il vero zelo sa combinare la verità colla modestia, e le rappresentazioni col rispetto: dice le sue ragioni, ma non istiga mai i sudditi a rivoltarsi contro l' autorità de' Superiori con quel grido di guerra *Exurgant igitur etc.* Nè finalmente potrà servir di scusa al Sig. Cestari il dire, che egli non ha poi fatto che riferire i sentimenti, e i detti di Giovanni Gersone *uomo di rara pietà, la gloria del suo secolo etc.*

Ma le Opere di Giovanni Gersone non si leggono dal popolo, e neppure dal comun de' Teologi: si giacciono nella polvere delle Biblioteche, e sono debitrici al fanatismo, se questa polvere viene scossa di tratto in tratto da qualche Scrittore, che ama di far fortuna a spese della sua coscienza. Sta egli bene estrarne de' lunghi passi pieni di fiele più amaro contro il governo del Capo della Chiesa, metterli in lingua volgare, e ristamparli in un piccol Libro destinato a girar per le mani di tutti? Che giova tutto questo alla causa trattata dal Sig. Cestari? Sono forse cotesste ragioni buone, e argomenti convincenti per provare, che nelle presenti circostanze del Regno di Napoli si possono fare i Vescovi indipendentemente dal Papa? Non servono ad altro che a dare scandalo, e a produrre effetti funesti. Si riscaldano gli animi, si offuscano gl' intelletti; e in mezzo alle tenebre sollevate dal bollor delle passioni non si vede poi altro se non se quello che piace agli umani rispetti, e alle pregiudicate opinioni. A forza di urtare nei Successori del Capo degli Apostoli quella Pietra fondamentale, che a Gesù Cristo è piacciuto di porre per base della sua Chiesa (*Matth. XVI. 18.*), si è arrivati in questo secolo di novità, e di filosofia, ad attirare sopra di noi i più tremendi flagelli dell' ira di Dio: e per flagello il più

tremendo io conto le massime di libertinaggio, e d'irreligione, che passeggiano con piè franco, e a faccia scoperta, per le contrade della nostra Italia. Si è giunti al segno di potersi a gran ragione dubitare, se a molti, che vivono fra noi, il titolo di *Cristiano* si possa con giustizia applicare. Con estremo dolore si mirano *dispersi lapides sanctuarii in capite omnium platearum* (1); e benchè per l' apparenza dell' esterna comunione *lapides esse cernuntur, tamen extra ædificium jacent* (2). E tanto gran male d' onde trae la sua origine, e il principal fomento? Diciamolo colle parole di S. Cipriano riportate altrove (*n.* 14.): *Hoc eo fit dum ad unitatis originem non reditur, nec Caput quæritur, nec Magistri cœlestis doctrina servantur.... Loquitur Dominus ad Petrum*: Tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam.

272. Io voglio credere che il Sig. Cestari non ha punto riflettuto sulle cattive conseguenze, che nascer possono dalle cose da lui dette, e trascritte sul fine del suo Libro: in una Nota *a pag.* 88. egli dice che „ le Persone in„ telligenti, e sensate, se avranno presente la

(1) Thren. IV. 1.

(2) S. Gregor. M. Epist. XXIV. lib. I. ad Joann. Constant.

„ brevità del tempo assegnatogli: compati-
„ ranno questo, ed altri simili difetti „.
Compatendo dunque i difetti per la fretta, e sempre supponendo rette le sue intenzioni, non si debbono tuttavia lasciar passare le cose o false, o assai esaggerate, e le espressioni atroci, senza il castigo di una ben forte risposta. Imperciocchè (parlo ora in generale, e non intendo di far l' applicazione a veruna Persona determinata) troppo chiara cosa è che gl' Impugnatori della Pontificia autorità eccedono tutti i limiti della moderazione, e della onestà, ne' termini ingiuriosi, che si fanno lecito di usare per sostenere la loro causa: e quantunque lo Spirito Santo ci avverta *Ne respondeas stulto juxta stultitiam suam, ne efficiaris ei similis*; tuttavia soggiunge poi immediatamente: *Responde stulto juxta stultitiam suam, ne sibi sapiens esse videatur* (1). Le declamazioni atroci contro la Corte di Roma sono un atto di ostilità fuor di proposito, quando si tratta di esaminare quistioni appartenenti al deposito della rivelazione nella materia della gerarchia ecclesiastica: eppure senza questo sale i nostri Avversarj non sanno condire le vivande, che tuttogiorno ci vengono apprestando. Questo è il campo, dove scendono a far prova della loro abi-

(1) Proverb. XXVI. 4. 5.

lità, e delle lor armi, tutti que' piccoli genj, che hanno il capriccio di farsi un nome. Prendendo il tuono alla moda s'imaginano costoro di farsi largo; e suppliscono intanto a ciò, che manca dalla parte della ragione, con una dose ben caricata di maldicenza. Tutto si accumula, esaggerazioni, falsità, bugie, falsificazioni di testi, calunnie, imposture: tutto è buono per chi non ha niente. I più ricusabili Autori, gli Scrittori i più meschiai, compariscono in iscena a figurare a lato de' SS. Padri; e ai SS. Ireneo, Cipriano, Girolamo, Ottato, Agostino, Leone &c., che magnificano cotanto l' autorità di S. Pietro, e de' Successori di lui; non si ha rossore di contrapporre un Gersone, un Almaino, un Card. Cusano, un Dupin, un Van-espen, un Febbronio, un Pereira, un Tamburini &c., che fanno tutti gli sforzi per deprimerla. Per un tratto poi d' imparzialità, e per impulso di devozione, si va a frugare nelle officine de' Protestanti, e di là si cavano i monumenti mille volte smentiti, e le satire più velenose sempre detestate. L' abilità de' moderni impugnatori dei diritti Pontificj par che consista tutta nel copiarsi l' un l' altro sulla fede di quei primi, che hanno avuto la sfrontatezza di mentire, e disonorarsi in faccia al Pubblico. Ma bene sta che la provvidenza di Dio confonde assai spesso i consigli

dell' uomo, e le cose riescono a termine tutto opposto di quello, che la politica del secolo aveva ideato. In mezzo all' avvilimento, onde cercasi di deprimere la divina autorità del Rom. Pont., questi può dire a' suoi avversarj ciò che disse il sopracitato Sinesio di un suo detrattore: *Per sacrum tuum caput... juro, nihil esse in quo melius de me, quam conviciis, e probris lacessendo, mereatur. Nam ei apud Deum, et apud homines præclarum hoc mihi erit, atque amplissimum* (1). E certo il senso comune deciderà sempre, essere del tutto spallata quella causa che si difende con tali mezzi: e perciò *præclarum est apud homines* che tali mezzi si usino. Ma quantunque gli Avversarj della autorità Pontificia siano rei avanti a Dio, e avanti agli uomini, dell' enorme strapazzo, che ne' loro Libri si fa oggigiorno delle Persone più rispettabili nella Ecclesiastica Gerarchia; nondimeno *charitas Christi urget nos* (2), nè altra soddisfazion si desidera che il ravvedimento de' traviati, e il ritorno a quell' unico ovile, dal quale si sono allontanati. „ La Sede A-
„ postolica non si duole delle ingiurie atro-
„ ci, che vien ricevendo da' suoi figliuoli;
„ ma difende il deposito della fede, e strin-

(1) Epist. XCIV. ad Fratrem.
(2) II. Corinth. V. 14.

„ ge il vincolo dell' unione, e della cattoli-
„ ca comunione. Questo è tanto vero, che
„ tutti quelli, i quali o cogli scritti, o coi
„ fatti, hanno concorso all' avvilimento, e
„ al disprezzo della medesima Sede, se ritor-
„ neranno a sentimenti conformi all' integrità
„ della fede, e alla sincerità della comunion
„ cattolica, saranno ricevuti secondo le re-
„ gole, e la pratica de' nostri Padri, con tut-
„ to il fervore, e le dolcezze della carità cri-
„ stiana „. Così scriveva un grande, e santo Pontefice del secol quinto. *Sedes autem Apostolica in tantum non contumeliam dolet, sed fidem defendit, communionemque sinceram, ut hodie cuncti, qui in ejus visi sunt prorupisse despectum, si ad integritatem fidei, communionemque catholicam revertantur, secundum regularum tramitem paternarum toto cordis affectu venientes, et plena caritate suscipiant* (1).

PROSPETTO

DEL LIBRO DEL SIG. CESTARI.

273. Il fondo del Libro del Signor Cestari consiste nel seguente raziocinio. „ Ogni leg-

(1) S. Gelasius PP. Epist. ad Episc. Darda n. et Illyric. XI. ap. Labb. Tom. IV. col. 1198.

,, ge umana, ed anche divina, cessa di ob-
,, bligare nel caso di una urgente necessità per
,, la salute spirituale de' Popoli, e della Chie-
,, sa. Il caso presente della vacanza di molti
,, Vescovati nel Regno di Napoli è un caso
,, di necessità urgente per la salute spirituale
,, de' Popoli, e della Chiesa: Dunque nel
,, caso presente cessa di obbligare la legge,
,, che riserva immediatamente al Papa la con-
,, ferma de' Vescovi; o questa legge sia pura-
,, mente umana introdotta dalla consuetudi-
,, ne, e disciplina della Chiesa; o anche sia
,, divina discendente dai diritti annessi da Ge-
,, sù Cristo al Primato Pontificio ,,. Dopo
avere il N. A. dette poche cose per provare la
sua prima proposizione colla legge della Cari-
tà, ch' è una legge suprema, e prevalente ad
ogn' altra legge, passa a descrivere i mali gra-
vissimi in danno spirituale de' Popoli, e della
Chiesa, che nascono dalla lunga vacanza di
molti Vescovati, e con ciò pretende dimo-
strare, che il caso presente è un caso di urgen-
te necessità, nel quale per conseguenza la leg-
ge suprema della Carità disobbliga dalla legge
delle riserve al Romano Pontefice. Ma la
parte molto maggiore del Libro s' impiega
dal Sig. Cestari a provare, che la conferma
de' Vescovi non è riservata al Papa per legge
divina, e per diritto da Gesù Cristo al Prima-
to Pontificio; ma unicamente per legge uma-

na. A provar questo punto egli pianta per principio, che ogni Vescovo riceve immediatamente da Dio nella sua consecrazione una potestà di giurisdizione universale sopra tutta la Chiesa; la quale peraltro viene legata nel suo esercizio dalle leggi Ecclesiastiche, e ciò per togliere la confusione, e i disordini, che nascerebbero dal libero esercizio della potestà di ogni Vescovo in tutte le Diocesi. Or nel caso di urgente necessità togliendosi il vincolo delle leggi Ecclesiastiche, ogni Vescovo rientra nel diritto di esercitare liberamente la sua potestà in tutte le Diocesi, di ordinar Preti, e Vescovi dappertutto; di dar loro legittimamente la missione, come di fatto hanno praticato alcuni Santi Vescovi dell' antichità. Col citar poi, ed esporre la disciplina stata in vigore nei primi dodici, o tredici Secoli della Chiesa, nel qual tempo si eleggevano, e si ordinavano i Vescovi ne' Concilj senza perciò ricorrere al Papa, pretende il N. A. di far vedere, che l' influenza dell' autorità del Papa non è punto necessaria per fare i Vescovi, e dar loro legittimamente la potestà, e giurisdizione Episcopale.

274. Finqui il Sig. Cestari non ci ha detto niente di nuovo. Tutte le cose da Lui esposte, tutti i fatti da Lui rapportati, tutti i monumenti, e le autorità da lui recate, tutti finalmente i raziocinj da lui formati, si trovano esattamente in molte Consultazioni, e Memo-

rie di Teologi, e Canonisti, emanate in somiglianti occorrenze, e raccolte nel Supplemento alle Opere di Van-Espen stampate ultimamente in Napoli. Tre cose peraltro vi ha aggiunte del suo il Sig. Cestari: del suo, dico, se non quanto al fondo, almeno quanto alla singolarità delle espressioni. *La prima* è una confusione perpetua, e visibilmente affettata, tra la potestà di ordine, e la potestà di giurisdizione ne' Vescovi: confusione, che imbroglia sommamente tutta la sua Dottrina, e fa proprio girare il capo ai Lettori. *La seconda* è l' inesattezza, o per parlare più giusto, l' erroneità del linguaggio, che egli usa continuamente nel parlare del Primato del Papa: nel che veramente egli ha molti e autori, e imitatori, con grande scandalo de' Cattolici, e rovina delle anime. *La terza* è quella detestabile scappata, che egli fa sul fine del Libro del suo Gersone, contro il governo, e le riserve del Romano Pontefice: nel che egli ha calcato forte, e lungamente la mano. Una cosa io credo che sia tutta propria, anche quanto al fondo, del Sig. Cestari, ed è quella *Potestà delle Chiavi*, che si conferisce *ai semplici Preti* nella loro Ordinazione, e *che comprende* TUTTA *la potestà data da Gesù Cristo alla sua Chiesa*. Errore sì grande io non mi ricordo di averlo veduto in verun Libro di Autore, che passi per cattolico. Giudichino ora i Lettori, se i quattro Revisori

deputati dall' Ecclesiastica potestà ebbero ragione di dire, che *il Libro del Sig. Cestari meritava* PER OGNI RIGUARDO *di essere soppresso*.

PROSPETTO

DELLA NOSTRA CONFUTAZIONE.

275. Ne' Vescovi distinguer si dee *la potestà di ordine*, la quale è una potestà di amministrare validamente tutti i Sacramenti; e la *potestà di giurisdizione*, la quale è una potestà di governare legittimamente un popolo nelle cose spirituali. Una potestà può stare senza l'altra: ciò si mostra colla pratica della Chiesa introdotta dagli Apostoli stessi, essendosi ordinati da loro Vescovi di solo carattere senza assegnazione di sudditi, e senza giurisdizione stabile, e ordinaria; e trovandosi la giurisdizione Episcopale in chi non è Vescovo di carattere. La *potestà di ordine* si conferisce nell' atto della consecrazione di un Vescovo: la *potestà di giurisdizione* si conferisce nell' atto di assegnare al Vescovo i sudditi, e la Diocesi da governare. Gli Apostoli ricevettero bensì l' Episcopato da Gesù Cristo con potestà di giurisdizione generale sopra tutti i popoli del mondo; ma essi non comunicarono mai l' Episcopato con questa generalità di

giurisdizione, tranne ai SS. Mattia, Paolo, e Barnaba, eletti ancor essi da Dio all' Apostolato. I Vescovi ordinati dagli Apostoli o furono ordinati senza assegnazione stabile di popolo, e senza ordinaria giurisdizione; o furono ordinati con assegnazione di popolo determinato, e dentro certi determinati confini, più, o meno estesi, secondo che richiedeva il bisogno. I Vescovi dunque ordinati dagli Apostoli non ebbero da loro se non una giurisdizione limitata ai confini, e ai popoli assegnati. Morti gli Apostoli, non restò nella Chiesa Vescovo alcuno, che avesse giurisdizione universale, tolto il Successor di S. Pietro, nel quale è di fede che si trasfonde tutta quella piena, universal giurisdizione, che S. Pietro ricevette da Gesù Cristo.

276. Dai suddetti punti provati coll' autorità delle S. Scritture, dei Concilj generali, e particolari, dei SS. Padri, e dei monumenti della Storia Ecclesiastica, e da questa eterna, e necessaria verità, che niuno può dare ad altri quello, che non ha per se stesso, *nemo dat quod non habet*, discende subito questa conseguenza, che un Vescovo non può dare ad un' altro Vescovo se non quella giurisdizione, che egli ha: e siccome un Vescovo non ha giurisdizione alcuna Episcopale sopra le Diocesi degli altri Vescovi, (giacchè la giurisdizione Patriarcale, o Metropolitica,

non costituisce propriamente Vescovo delle Diocesi Suffraganee), così questa medesima giurisdizione Episcopale non può darla. Se dunque il Vescovo di una Diocesi ordinerà un Vescovo per altra Diocesi, senza l'autorità del Papa, gli comunicherà bensì la potestà di ordine, ma non già quella di giurisdizione; e farà un Vescovo di carattere, ma non di governo. La missione, e la potestà di giurisdizione, e di governo, non si può comunicare se non dal solo Pontefice Romano (per prescindere ora dal Corpo tutto de' Vescovi unito col Papa), il quale solo come Vescovo universale ha piena, e sovrana potestà Episcopale sopra tutte le Chiese del mondo.

277. Quindi si vede andare a terra tutta la fabbrica innalzata dal Signor Cestari sopra un fondamento falso. Nel caso nostro non si tratta di Canoni della Chiesa, non di consuetudini di disciplina, non di leggi nè umane, nè divine, come sempre suppone il Sig. Cestari: si tratta della natura, ed essenza immutabile delle cose. È egli possibile che alcuno dia ad altri quello, che egli stesso non ha? Ecco di che si tratta. Sia pur vero che *la salute del popolo ha da essere la legge suprema*, che prevalga a qualunque altra legge: *Salus popoli suprema lex esto*. Ma la forza di questa legge arriverà ella mai a dar potere di far l'impossibile? Sia pur vero che in casi di

urgentissima necessità cessano di obbligare le leggi Ecclesiastiche, ed anche le divine, come vuole il Signor Cestari: ma quando la necessità sta in contrasto colla impossibilità, che faremo noi allora? A chi toccherà a cedere?

278. Confutato così il fondo del Libro del Signor Cestari, gli si mostra poi anco quanto vana sia quella necessità, sulla quale egli insiste esagerandola di molto, e attribuendone la cagione a chi non ne ha colpa alcuna, ed anzi è costretto dai doveri strettissimi del suo divin Ministero a permetterla. Si fa vedere la patente falsità di quella universal giurisdizione, che il Signor Cestari asserisce comunicarsi immediatamente da Dio ad ogni Vescovo nella sua consecrazione. Gesù Cristo non ordinò altri Vescovi fuorchè gli Apostoli; e non fu sua volontà che gli Apostoli trasfondessero nei Vescovi da loro ordinati la generalità della giurisdizione: fu anzi la volontà di lui contraria a questa generalità, come evidentemente si raccoglie dal fatto degli Apostoli medesimi, e dalla ragione, che tale generalità sarebbe stata perniciosissima al buon ordine, alla pace, e all' unità della Chiesa, come confessa il Sig. Cestari stesso. Si mette in chiaro la confusione perpetua, che il Signor Cestari fà tra la *potestà di ordine*, e la *potestà di giurisdizione*: due potestà sempre fra lor chiaramente distinte da tutti i Concilj,